



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 68 del 11 Novembre 2011

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA

L'AQUILA

Via Salaria Antica est n° 27

- edificio B2 -

Località S. Antonio - Pile

URP/Bura: Tel. **0862/364211- 364221**- Fax. **0862/364219**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>

e-mail: bura@regione.abruzzo.it

Servizi online: Tel. **0862/364702 - 364223 - 364222**

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo **dall'1.1.2011** verrà redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. **Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.**

Per tutto il primo semestre 2011, l'invio del Bollettino Ufficiale in versione cartacea sarà assicurato solo alle principali istituzioni.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie “**ORDINARIO**” si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie “**SPECIALE**”.
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie “**SUPPLEMENTO**”.
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

DELIBERAZIONI

- **COMMISSARIO AD ACTA**

DELIBERAZIONE 03.03.2010, n. 20/2010:

Revoca dell'accreditamento alle Strutture Psicoriabilitative "ex Paolucci" e "Le Villette e Padiglione".....Pag. 9

DELIBERAZIONE 08.04.2010, n. 26/2010:

Definizione tetti di spesa per l'anno 2010 in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo. riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposta di contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 per l'anno 2010 all'esercizio provvisorio del fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l..... Pag. 15

DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 53/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate -Tetto di spesa anno 2010.....Pag. 40

DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 54/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private provvisoriamente accreditate che hanno sottoscritto specifici accordi- Tetto di spesa anno 2010..... Pag. 67

DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 55/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna rese da studi medici (branche a visita) erogate dalla rete territoriale provvisoriamente accreditata -Definizione del tetto di spesa anno 2010..... Pag. 87

DELIBERAZIONE 22.11.2010, n. 71/2010:

Struttura privata Casa di Cura Santa Maria S.A.S. in esercizio provvisorio – Definizione tetto di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2010 con condizione e proposta di contratto ex Art. 8 Quinquies D.Lgs n. 502/92.....Pag. 107

- **GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 675:

Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH – anno 2011 – approvazione piano regionale dei controlli..... Pag. 130

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 687:

Variatione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 13..... Pag. 137

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 702:

Costituzione del Comitato Regionale Emergenza- Urgenza Abruzzo (CREA)..... Pag. 144

DECRETI

- COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 21.10.2011, n. 41/2011:

Disposizioni inerenti la prescrizione dell'ormone somatotropo (GH) di cui alla nota AIFA 39 a favore di pazienti in età evolutiva – Requisiti minimi per l'individuazione dei Centri Prescrittori..... Pag. 148

DECRETO 21.10.2011, n. 43/2011:

Definizione dei requisiti di autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita. Integrazione dei Manuali di autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 591/P del 01.07.2008 e alla Deliberazione del Commissario ad Acta n° 36/09 del 01.06.2009..... Pag. 154

DETERMINAZIONI

Direttoriali

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 19.10.2011, n. DH/161:

L.R. 27.12.2001, n. 86, come modificata dalla L.R. 3.03.2010, n. 8 “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici”. Selezione, distinta per Direzione, per la nomina di n. 12 componenti del N.U.R.V.V..... Pag. 170

Dirigenziali

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

DETERMINAZIONE 12.10.2011, n. DA13/239:

Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica N. 183 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.316,160 kWp da ubicarsi nel Comune di Pollutri (CH) foglio n. 10 particelle n. 68, 222, 223.Società: Furci Uno srl Via Marco Polo n. 44/46 66054 Vasto (CH)..... Pag. 171

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DA13/249:

Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica N. 184 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 di-

cembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio dell'ampliamento di un impianto fotovoltaico per una potenza di 999,9 kWp da ubicarsi nel Comune di Scafa (PE) località Castellare foglio n. 9 particelle n. 846 (ex particella n. 438), 848 e 849 (ex particella n. 766) e per una potenza nominale complessiva di circa 1.996,72 kWp. Società: 9REN Asset srl Via Tomacelli, 146 00186 Roma.....Pag. 171

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE, DIVERSIFICAZIONE E RICERCA

DETERMINAZIONE 19.10.2011, n. DH28/52:

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 – Siccità 2006-2007. Parziali modifiche della DH28/44 del 04/10/2011 e della DH28/45 del 04/10/2011. Assegnazione, impegno e liquidazione dell'indennizzo relativo all'avverso evento atmosferico, "Siccità 1° ottobre 2006 – 15 ottobre 2007", nei territori delle Province di L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara. Approvazione nuovo elenco imprese agricole beneficiarie.....Pag. 172

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH31/540:

L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994. Comune di Guardiagrele (CH) - Sclassificazione terre civiche - Loc. Centro Urbano e Periferia Centro Urbano.....Pag. 190

- DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 25.10.2011, n. DH27/137:

Revoca riconoscimento attività di I° acquirente: ditta Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c. Legge 30 maggio 2003, n. 119 - Decreto 31 luglio 2003 e successive modificazioni (Regime quote latte)..... Pag. 191

- DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI. RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE SOCIALE. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE.

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DL26/287/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "CROCE ABRUZZO – società cooperativa sociale a r.l." con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".....Pag. 192

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DL26/300/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Coepe-

rativa sociale denominata “ARISTOS Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione “A”.
Pag. 192

- **DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE**
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DG21/133:

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D. Lgs 163/06. Acquisizione di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnico-sistemistica e formazione utenti del S.I.V.R.A (Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo) per transitoriamente dodici mesi. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA..... Pag. 193

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/138:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per l'impianto riconosciuto con n. IT 2927 S CE per variazione della ragione sociale dalla ditta “Centro Carne S.n.c. di Antelli & Nardinocchi”, alla ditta “Centro Carne S.r.l.” sede legale e stabilimento in via Cristoforo Colombo 1, comune di Sant'Omero (TE).....
Pag. 196

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/139:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per ampliamento tipologia attività dell'impianto riconosciuto con n. IT 1434 L CE della ditta “F.lli Bruno S.r.l.” sede legale in frazione Serre 70, comune di Roccaspinalveti (CH) e stabilimento in via Libero Grassi 30 - Zona Industriale, comune di San Salvo (CH).
Pag. 197

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/141:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento all'impianto dell'Impresa Alimentare “Azzurra Group S.r.l.” sede legale e stabilimento in Nucleo Industriale, comune di Magliano dei Marsi (AQ)..... Pag. 198

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/142:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento all'impianto dell'Impresa Alimentare “DE.CA. Service S.r.l.” sede legale in Largo Porta Nuova Santa Maria, comune di Atina (FR) e stabilimento n. IT 1435 CE sito in S.P. 22 km 6+200, comune di Luco dei Marsi (AQ).....Pag. 198

- **DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI - ENTI LOCALI - BILANCIO - ATTIVITA' SPORTIVE**
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 25.10.2011, n. DB8/82:

Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.....Pag. 199

- **DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA**
SERVIZIO RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DE9/068:

Sciovia a fune alta RS 114 “Lo Stazzo” (1547-1644), sita in località Passo Godi di Scanno (AQ), con relative piste da sci – ditta Mastrogiovanni Emanuela. L.R. 24/2005 - autorizzazione regionale al pubblico esercizio.....Pag. 202

Parte II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

- DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA
Bando pubblico approvato con Determinazione DA13/248 del 20/10/2011 per la concessione di incentivi finalizzati alla realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianti completi per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica..... Pag. 203
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO
V SETTORE
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE GENIO CIVILE PROVINCIALE
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
(Concessioni minerarie - Acque e Impianti Elettrici)
Decreto n. 285762 del 16.09.2011 concernente: Modifica al Decreto n°139702 del 28/07/2005, “Concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale della sorgente “Lagnetta” in Località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)”.....Pag. 225
- CITTA' DI BUCCHIANICO (CH)
SERVIZIO TECNICO
Completamento rete fognante del territorio comunale – Progetto stralcio. DECRETO DI ESPROPRIO DI ALCUNE AREE.....Pag. 227
- COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
III SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA - AMBIENTE
Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2011 ad oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale Zona I “Servizi Pubblici e/o Privati” – Adozione..... Pag. 227
- ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI - SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE
Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio conduttore cavo interrato della lunghezza di circa 0,500 Km e di una cabina elettrica di trasformazione media/bassa tensione tipo box in prefabbricato in C da Piane nel Comune di Tocco da Casauria, rif. L.R. n. 83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. Pratica T0285432..... Pag. 227
- DITTA MEDOILGAS ITALIA S.P.A.
Via Cornelia, 498 00166 Roma

- Avviso per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008 per il conferimento del permesso di ricerca "Villa Carbone".....Pag. 228

- Avviso per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008 per il conferimento del permesso di ricerca "Villa Mazzarosa".....Pag. 229

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI
DELLA REGIONE E DELLO STATO

ATTI

Deliberazioni del Commissario ad Acta

DELIBERAZIONE 03.03.2010, n. 20/2010:

Revoca dell'accreditamento alle Strutture Psicoriabilitative "ex Paolucci" e "Le Villette e Padiglione".

IL COMMISSARIO AD ACTA PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA
REGIONE ABRUZZO

*(Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11.12.2009)*

Vista la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro

e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Considerato che la predetta deliberazione individua, quale specificazione della funzione attribuita al Commissario, la realizzazione dei seguenti interventi proprietari:

- razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
- interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto "Unione di acquisto dei farmaci" finalizzati a un suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
- definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
- attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
- interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
- revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
- adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all'attuazione del Piano di rientro;

tro;

- adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
- introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008;

Atteso che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui, tra l'altro, è stata nominata Subcommissario la dr.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancare il Commissario ad acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

Vista la determinazione n. DG9/32 del 26.06.2008, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (ALL. A), con la quale il Dirigente del Servizio "Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata, Lucrativa e Non" dava atto che la Società "Villa Pini d'Abruzzo s.r.l." - sita in Chieti - Via dei Frentani n. 228 è titolare delle seguenti strutture psicosociali per complessivi n. 359 posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati:

- N. 10 strutture residenziali terapeutiche riabilitative definite strutture protette ALL. A da n. 7 p.l. cadauna + 1 struttura da n. 8 p.l. per un totale di n. 78 p.l. site in Torrevecchia Teatina (CH) - Via per Torrevecchia;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 10 p.l. sita in località Crocifisso ex Farnese - Via dei Frentani;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 10 p.l. denominata "Azienda Agricola" sita in Ripa Teatina (CH) - Via Fondo Valle Alento, n. 195;
- N. 2 appartamenti, strutture protette, da 7

e 8 p.l. ALL. A per n. 15 p.l. complessivi siti in Chieti - Via Maiella, n. 99;

- N. 4 strutture protette ALL. A con + di 10 p.l. cadauna per complessivi n. 87 p.l. site in Chieti - Via Picena;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 13 p.l. - sita in Chieti - Via Madonna del Freddo;
- N. 1 struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale definita struttura semiprotetta - Casa famiglia ALL. B da n. 10 p.l. - sita in Chieti - Corso Marruccino;
- N. 5 strutture residenziali terapeutico-riabilitative per specifiche patologie psichiatriche definite Comunità Terapeutiche ALL. D e denominate "Azienda Agricola" per un totale di n. 46 p.l. così suddivisi: 2 nuclei da 9 p.l., 1 da 8 p.l., 1 da 13 p.l., 1 da 7 p.l. - site in Ripa Teatina - Via Fondo Valle Alento, n. 195;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 16 p.l. - denominata "Padiglione" sita in Torrevecchia Teatina (CH) - Via per Torrevecchia;
- N. 4 comunità terapeutiche ALL. D per complessivi n. 35 p.l. così suddivisi: appartamento 1 da 10 p.l., appartamento 2 da 8 p.l., appartamento 3 da 10 p.l., appartamento 4 da 7 p.l. - site in Chieti - Via Ferri;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. - sita in Chieti - Via Maiella;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. - sita in Chieti - Via Eugenio Bruno;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. - sita in Chieti - Via dei Frentani;

Vista la legge regionale 11 luglio 2007, n. 32, "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'ordinanza del Sindaco del Comune di

Chieti n. 773/prot. 15329 del 3 marzo 2010, con la quale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 32/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto "la sospensione immediata della validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e/o socio sanitaria già autorizzata, per le seguenti strutture riabilitative psichiatriche:

- ex Paolucci sita in Via Picena, Chieti;
- Le Villette e Padiglione site in Via per Torrevecchia, Chieti

fino a quando, a richiesta, il competente Organo Tecnico ASL non comunicherà il ripristino delle situazioni di normalità in esito ai requisiti da possedersi da parte delle strutture"

Visto l'art. 7, comma 5, della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, fra l'altro, la revoca dell'accreditamento in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5;

Ritenuto, pertanto, che in relazione a quanto previsto dalla surrichiamata normativa di dover procedere alla revoca dell'accreditamento in ordine alle strutture psicoriabilitative "ex Paolucci" sita in Via Picena, Chieti e "Le Villette e Padiglione" site in Via per Torrevecchia, Chieti;

Rilevato che l'atto ha carattere di urgenza, in quanto occorre procedere tempestivamente alla revoca dell'accreditamento;

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- di revocare, per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate, l'accreditamento in ordine alle strutture psicoriabilitative "ex Paolucci" sita in Via Picena, Chieti e "Le Villette e Padiglione" site in Via per Torrevecchia, Chieti;
- di notificare il presente provvedimento al Curatore del Fallimento "Villa Pini d'Abruzzo s.r.l." - Via Mazzini n. 73 - Roma;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Direttore Generale della USL di Lanciano-Vasto-Chieti per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione all'Agenzia Sanitaria Regionale;
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, al fine dell'emanazione del parere previsto nell'Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.

di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

**IL SUBCOMMISSARIO
Dott.ssa Giovanna Baraldi**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi**

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

Allegato "A"

DETERMINAZIONE n° **DG9/32**

del 26 giugno 2008

DIREZIONE SANITA'

Servizio Assistenza Ospedaliero Pubblico e Privata, Lucrativa e Non Lucrativa

Ufficio Assistenza Ospedaliera Privata

Oggetto: **SOCIETA' "VILLA PINI D'ABRUZZO SRL"- SITA IN CHIETI - VIA DEI FRENTANI, N. 228: SITUAZIONE POSTI-LETTO PSICORIABILITATIVI AUTORIZZATI AL 01/01/2008.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 32 del 31/07/07 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" ed in particolare l'art. 11, in materia di autorizzazione predefinitiva e fase nella quale si collocano tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private già operanti sul territorio;

RICHIAMATO l'art. 11 in questione, ai sensi del quale le Strutture psicoriabilitative dovranno presentare ai Comuni competenti, richiesta di autorizzazione definitiva che tenga conto delle situazioni preesistenti e dei requisiti contenuti nel manuale di autorizzazione in via di emanazione;

CONSTATATO che la L.R. n. 5 del 10/03/2008 recante "Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010" al capitolo 5.2.10 in materia di Salute Mentale ed in particolare al punto 5.2.10.5 prevede il riordino della residenzialità psichiatrica da realizzarsi nell'arco del triennio e che pertanto, dovranno essere definiti nuovi assetti delle Strutture Psicoriabilitative in termini di nuove tipologie delle stesse e conseguenti posti letto sia autorizzati che accreditati;

RITENUTO pertanto utile, anche al fine di fornire adeguato supporto ai Comuni, rappresentare la situazione autorizzativa delle Strutture psicoriabilitative private autorizzate e provvisoriamente accreditate insistenti sul proprio territorio ricognite con deliberazione di Giunta Regionale n. 201/05 di cui si unisce alla presente determinazione l'Allegato B;

VISTI gli atti d'ufficio relativamente alla Società Villa Pini srl in parola si specifica che la stessa è titolare delle seguenti strutture psicoriabilitative per complessivi n. 359 posti letto autorizzati e provvisoriamente accreditati:

- N. 10 strutture residenziali terapeutiche riabilitative definite strutture protette ALL. A da n. 7 p.l. ciascuna + 1 struttura da n. 8 p.l. per un totale di n. 78 p.l. site in Torrevecchia Teatina (CH) – Via per Torrevecchia;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 10 p.l. sita in località Crocifisso ex Farnese – Via dei Frentani;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 10 p.l. denominata “Azienda Agricola” sita in Ripa Teatina (CH) – Via Fondo Valle Alento, n. 195;
- N. 2 appartamenti, strutture protette, da 7 e 8 p.l. ALL. A per n. 15 p.l. complessivi siti in Chieti – Via Maiella, n. 99;
- N. 4 strutture protette ALL. A con + di 10 p.l. ciascuna per complessivi n. 87 p.l. site in Chieti – Via Picena;
- N. 1 struttura protetta ALL. A da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Madonna del Freddo;
- N. 1 struttura residenziale socio-riabilitativa a più alta intensità assistenziale definita struttura semiprotetta – Casa famiglia ALL. B da n. 10 p.l. – sita in Chieti – Corso Marruccino;
- N. 5 strutture residenziali terapeutiche-riabilitative per specifiche patologie psichiatriche definite Comunità Terapeutiche ALL. D e denominate “Azienda Agricola” per un totale di n. 46 p.l. così suddivisi: 2 nuclei da 9 p.l., 1 da 8 p.l., 1 da 13 p.l., 1 da 7 p.l. – site in Ripa Teatina – Via Fondo Valle Alento, n. 195;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 16 p.l. – denominata “Padiglione” sita in Torrevecchia Teatina (CH) – Via per Torrevecchia;
- N. 4 comunità terapeutiche ALL. D per complessivi n. 35 p.l. così suddivisi: appartamento 1 da 10 p.l., appartamento 2 da 8 p.l., appartamento 3 da 10 p.l., appartamento 4 da 7 p.l. – site in Chieti – Via Ferri;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Maiella;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via Eugenio Bruno;
- N. 1 comunità terapeutica ALL. D da n. 13 p.l. – sita in Chieti – Via dei Frentani.

VISTA la L.R. n. 77/99;

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte

- di dare atto che la Società *Villa Pini d'Abruzzo srl*, sita in Chieti, Via dei Frentani, 228, è autorizzata all'esercizio di n. 359 posti letto psicoriabilitativi provvisoriamente accreditati con il S.S.N. alla data del 01/01/2008;

- di notificare il presente atto alla stessa Struttura, alla ASL Chieti e ai Comuni di Chieti, Ripa Teatina, Torrevecchia Teatina per opportuna conoscenza e successivi adempimenti di competenza ai sensi delle LL.RR. n. 32/07 e n. 5/08;

Il Dirigente del Servizio
dott. Emidio Di Ninni

DELIBERAZIONE 08.04.2010, n. 26/2010:

Definizione tetti di spesa per l'anno 2010 in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo. riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposta di contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 per l'anno 2010 all'esercizio provvisorio del fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l..

IL COMMISSARIO AD ACTA PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA
REGIONE ABRUZZO
*(Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11.12.2009)*

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo e le competenze ivi stabilite;

Atteso che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, con cui, tra l'altro, è stata nominata Subcommissario la dr.ssa Giovanna Baraldi con il compito di affiancare il Commissario ad acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 01/2010 del 13-01-2010 con la quale, anche ai sensi dell'art. 7 bis L.R. n. 32/2009, si è disposta la sospensione dell'accREDITAMENTO predefinitivo della struttura privata "Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo" della s.r.l. Villa Pini, per non avere la proprietà assolto agli obblighi retributivi e contributivi in favore del proprio personale dipendente;

Preso atto che Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti pubblicata il 16-02-2010, la quale

ha anche ammesso l'impresa del fallito all'esercizio provvisorio;

Vista la nota del 19.02.2010 con cui il Curatore fallimentare ha richiesto di ripristinare l'accREDITAMENTO predefinitivo della struttura in argomento;

Dato atto della natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa o di ramo di essa che riveste l'esercizio provvisorio;

Tenuto conto della terzietà della curatela rispetto agli atti compiuti dal fallito prima dell'apertura della procedura fallimentare;

Rilevato che, alla luce dell'introduzione dell'esercizio provvisorio non vi è, allo stato, più ragione di riservare al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, già di proprietà della fallita Villa Pini d'Abruzzo s.r.l., un trattamento diverso da quello riservato, per l'anno 2010, alle altre Case di Cura della Regione Abruzzo con deliberazione Commissariale n. 14 del 18.02.2010;

Dato atto che con la surrichiamata deliberazione si è provveduto, nei confronti di tutte le case di cura provvisoriamente accreditate, ad autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all'anno 2010 per i servizi di ospedalità privata in favore dei pazienti residenti nella Regione Abruzzo nonché il tetto complessivo relativo all'anno 2010 per le prestazioni ospedaliere erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale;

Considerato che da tale deliberazione Commissariale n. 14/2010 veniva esclusa, tra l'altro, la Casa di Cura Villa Pini s.r.l. per la quale, in ragione dello stato di sospensione dall'accREDITAMENTO in cui si trovava anche ai sensi degli artt. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2009, del conclamato stato prefallimentare nel quale versava la società proprietaria e della incertezza esistente in ordine al permanere del possesso dei requisiti di autorizzazione e di accREDITAMENTO, si demandava ogni provvedimento a successive verifiche;

Dato atto che può sciogliersi, allo stato, nei confronti dell'esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella suddetta deliberazione commis-

sariale relativamente alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, a condizione che, all'atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano e comunque siano stati ripristinati gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l'accreditamento;

Atteso che occorre quindi applicare anche nei confronti della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 14 del 18.02.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente al presente atto viene comunicata al Curatore del fallimento;

Considerato che dall'applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella suddetta deliberazione n. 14/2010 deriva, in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, un tetto di spesa per l'anno 2010 pari ad Euro 13.098.328,00 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo e ad Euro 5.985.841,00 per i pazienti extra regionali;

Premesso che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell'art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità relative al periodo in cui la Casa di Cura è stata inattiva dal 14.1.2010 e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl, o comunque secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n. 14/2010;

Rilevato, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla Casa di Cura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell'adozione del provvedimento commissariale n. 1/2010 del 13.01.2010 con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, alla sospensione dell'accreditamento predefinitivo alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo s.r.l.;

Dato atto che è quindi necessario proporre anche al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 14/2010 relativamente all'esercizio provvisorio del ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione;

Tenuto conto che la presente deliberazione con i suoi allegati 1) deliberazione commissariale n. 14/2010, 2) tetti di spesa, 3) schema di contratto viene comunicata, a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. entro il termine di sette giorni dall'adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che dev'essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

Considerato che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dal tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

Atteso che, in ogni caso, viene fissata la data del 28 maggio 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni ospedaliere erogate dalla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, anche a seguito dell'eventuale procedura di interlocuzione;

Dato atto che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza

Tutto ciò premesso

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- di sciogliere, allo stato, nei confronti dell'esercizio provvisorio del Fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l., relativamente al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 14/2010 a condizione che, all'atto della sottoscrizione del

- contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano e comunque siano stati ripristinati gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l'accreditamento;
- conseguentemente, di applicare anche nei confronti della Casa di Cura Villa Pini tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 14 del 18.02.2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente al presente atto viene comunicata al Curatore del fallimento;
 - in applicazione della suddetta deliberazione di individuare, in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo un tetto di spesa per l'anno 2010 pari ad Euro 13.098.328,00 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo e ad Euro 5.985.841,00 per i pazienti extra regionali;
 - di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto nell'art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità e, pertanto, da esso vanno detratte le mensilità relative al periodo in cui la Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo è stata inattiva dal 14.01.2010 e fino alla ripresa della suddetta attività a seguito della sottoscrizione del contratto da parte della Curatela del Fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl, o comunque secondo le modalità interinali nelle more del procedimento di interlocuzione previste dalla deliberazione commissariale n. 14/2010;
 - di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla Casa di Cura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell'adozione del provvedimento commissariale n. 1/2010 del 13.01.2010;
 - di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 14/2010 relativamente all'esercizio provvisorio del ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione;
 - di comunicare la presente deliberazione con i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale -1) deliberazione commissariale n. 14/2010, 2) tetti di spesa, 3) schema di contratto - a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. entro il termine di sette giorni dall'adozione, fissando la data del 28 maggio 2010 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto afferente le prestazioni ospedaliere erogate dalla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, anche a seguito dell'eventuale procedura di interlocuzione di cui in narrativa;
 - di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze, al fine dell'emanazione del parere previsto nell'Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
 - di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.
- IL SUBCOMMISSARIO**
Dott.ssa Giovanna Baraldi
- IL COMMISSARIO AD ACTA**
Dr. Giovanni Chiodi
- Segue Allegato*

Allegato 1



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)**

Pescara, 18 FEB. 2010 N° 14/2010 del Registro delle deliberazioni

Oggetto:

**LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEI RAPPORTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI EROGATE
DALLA RETE OSPEDALIERA PRIVATA ACCREDITATA PER L'ANNO 2010.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni - testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

- Finalmente, all'attribuzione del finanziamento, la realizzazione dei seguenti interventi: proposte di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
- interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la completa realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, fra cui la realizzazione del progetto "Unione di acquisto dei farmaci" finalizzati a un suo raffinamento agli obiettivi programmati in sede nazionale;
 - definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni;
 - attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;
 - interventi sulla spesa relativa alla medicina di base;
 - revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro;
 - adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, necessari all'attuazione del Piano di rientro;
 - adozione dei provvedimenti per il recupero crediti verso gli erogatori privati accreditati e l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del SSR;
 - introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in misura proporzionata al disavanzo residuo stimato per l'anno 2008;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

CONSIDERATO:

- che occorre procedere in tempo utile alla definizione dei tetti di spesa programmati per l'acquisto di prestazioni sanitarie da privati provvisoriamente accreditati relativamente alle prestazioni ospedaliere per l'anno 2010;
- che la definizione dei tetti di spesa va effettuata per singola Casa di Cura, così come previsto dalla deliberazione del Commissario ad acta n. 10/2010 del 01.02.2010;
- che detta deliberazione prevede, altresì, la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti regionali e la definizione del tetto di spesa per ciascun erogatore per i pazienti extra regionali;

VISTA la deliberazione commissariale n. 13 del 03.02.2010 con la quale si è provveduto ad integrare i 43 DRG ad alto rischio di inappropriatazza, di cui al DPCM 29 novembre 2001, con la lista contenuta negli elenchi A) e B) allegati al Patto della Salute 2010-2012;

CONSIDERATO CHE la definizione dei tetti di spesa deve ragionevolmente essere effettuata sulla base di metodologie ritenute condivise dalla comunità scientifica, che vengono applicate in modo graduale e prudenziale, e di seguito indicate:

- Analisi della produzione ospedaliera relativa all'anno 2008 delle strutture private provvisoriamente accreditate, verificandone l'appropriatazza sulla base dei valori medi nazionali forniti dall'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
- Esclusione dai 43 DRG ad alto rischio di inappropriatazza, di cui al DPCM 29/11/2001, dei DRG riferiti al Tunnel Carpale ed alla Cataratta, così come previsto dalla deliberazione commissariale n. 73/08 del 22.10.2008, in cui è previsto che il 20% in regime di ricovero ordinario, in linea con le indicazioni espresse a livello nazionale sulla base di un'ampia casistica accertata.
- Previsione del 30%, dei restanti 41 DRG ad alto rischio di inappropriatazza, in regime ordinario, con distribuzione del restante 70%, per il 50% in regime diurno acuto e l'ulteriore 50% in regime ambulatoriale.

- Erogazione delle prestazioni relative ai 66 DRG ad alto rischio di inappropriata in regime ordinario, di cui all'allegato B) del Patto della Salute 2010-2012, per il 50% in regime ordinario acuto e per il restante 50%, il 70% in regime diurno acuto ed il 30% in regime ambulatoriale.
- Valorizzazione delle prestazioni utilizzando il valore pieno previsto dal Decreto Ministeriale del 12/09/2006, così come stabilito nella deliberazione commissariale n. 40/09 dell'11.06.2009.

RILEVATO, altresì, che la suddetta metodologia è stata illustrata agli operatori privati provvisoriamente accreditati nel corso di due appositi incontri avvenuti ad iniziativa del Commissario ad acta presso gli uffici regionali in data 28.01.2010 e 05.02.2010;

DATO ATTO:

- che nel corso dell'incontro del 05.02.2010 è stato notificato a ciascuna struttura privata provvisoriamente accreditata il tetto di spesa che la Regione è in grado di sostenere e di coprire per l'anno 2010 per le prestazioni in regime di ricovero ordinario, diurno e ambulatoriale per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo;
- che la notifica del suddetto tetto è stata ritirata in data 05.02.2010 da:
 - 1) Casa di Cura Nova Salus
 - 2) Casa di Cura Villa Letizia
 - 3) Casa di Cura Di Lorenzo
 - 4) Casa di Cura Ini Canistro
 - 5) Casa di Cura S. Raffaele
- che non è stata ritirata e, quindi, è stata trasmessa mediante raccomandata A.R. in data 09.02.2010 a:
 - 1) Casa di Cura Villa Serena
 - 2) Casa di Cura Pierangeli
 - 3) Casa di Cura Spatocco
- che non è stata ritirata in quanto non presente alla riunione e quindi trasmessa mediante raccomandata A.R. in data 09.02.2010 a:
 - 1) Casa di Cura S. Francesco - Fondazione Padre Alberto Mileno
 - 2) Casa di Cura L'Immacolata

CONSIDERATO CHE occorre ora quantificare il tetto massimo individuale che è possibile per la Regione anticipare e quindi erogare come spesa per i pazienti extra regionali;

CONSIDERATO, altresì, che la metodologia di cui sopra viene applicata identicamente anche per quanto concerne la valutazione delle prestazioni erogate da ciascuna struttura a favore di non residenti in ambito regionale nell'anno 2008 e, pertanto, vengono assegnati i relativi tetti individuali anche per l'extra regione di cui all'allegato 1) - seconda colonna;

RITENUTO, inoltre, che è necessario procedere alla definizione di un modello contrattuale uniforme da sottoscrivere tra Regione Abruzzo, Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed Erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto che si acclude al presente provvedimento (All. 2), che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e le strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera rese a pazienti regionali ed extraregionali;

VISTO l'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

per la stipula del contratto (art. 23 del presente regolamento), viene notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

CONSIDERATO CHE il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO CHE, in ogni caso, viene fissata la data del venti aprile 2010 come termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti la ospedalità privata, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei termini fissati, ricomprenderanno la decorrenza dal 01.01.2010 fino al 31.12.2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo fissati nelle comunicazioni di cui al 05.02.2010 e al 09.07.2010 per i cittadini residenti come sopra precisato, e i tetti massimi di cui alla presente deliberazione per i cittadini extraregionali;

CONSIDERATO CHE i tetti fissati nell'allegato 1) del presente provvedimento, per ciascuna struttura privata, costituisce il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, che oltretutto è in regime commissariale, può mettere a disposizione per la copertura di contratti per gli erogatori privati ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto coperto di spesa è condizione essenziale affinché si possono erogare prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale;

TENUTO CONTO CHE nei confronti degli erogatori privati che non intenderanno stipulare il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e, conseguentemente, a decorrere dal 21 aprile 2010, l'accredito predefinitivo è sospeso e pertanto da detta data non potranno essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO CHE le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del servizio sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con deliberazione commissariale n. 40/09 dell'11.06.2009, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

DATO ATTO CHE per le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e Villa Pini d'Abruzzo verranno adottati specifici provvedimenti all'esito delle verifiche in corso;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addvenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private eventualmente accreditate di che trattasi e che, trattandosi di strutture sottoposte al parere preventivo del Ministero della Salute e dell'Economia e delle Finanze;


TUTTO CIÒ PREMESSO

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

DELIBERA

- di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni ospedaliere con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto dell'emanazione della L.R. 31.07.2007, n. 32, ai sensi dell'articolo 12 della legge stessa;
- di autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all'anno 2010 per i servizi di ospedalità privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, nella misura di € 76.477.570,00 (euro settantaseimilioniquattrocentosettantasettemilaquattrocentosettanta/00), così come ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1), colonna 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare, altresì, per l'anno 2010 il tetto di spesa nella misura di € 33.890.627,00 (Euro trentatremilionioctocentonovantamilaquattrocentoventisette/00 per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale, così come ripartito tra le strutture private di cui all'allegato 1), colonna 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell'allegato 1) sia per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo che per quelli fuori regione;
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza ospedaliera, erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate, di cui all'allegato 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che per quanto concerne le Case di Cura Sanatrix, Santa Maria e Villa Pini d'Abruzzo verranno adottati appositi e specifici provvedimenti all'esito delle verifiche in corso;
- di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
- di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Chiodi



ALLEGATO 2)

TETTO MASSIMO DI SPESA ANNO 2010

DENOMINAZIONE STRUTTURA		TETTO DI SPESA PER RESIDENTI - ANNO 2010	TETTO DI SPESA PER EXTRA RESIDENTI - ANNO 2010
CASA DI CURA VILLA PINI D'ABRUZZO SRL		€ 13.098.328,00	€ 5.985.841,00



Regione Abruzzo
 "Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
 UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
 PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Pescara, - 9 APR. 2010

Il Responsabile dell'Ufficio




Allegato 3)

SCHEMA DI CONTRATTO
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN, IN DATA

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in, alla via, in persona del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 - Pescara con sede in Pescara Via _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 - Teramo con sede in Teramo Via _____ n. _____ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore _____ C.F. _____ P.I. _____

E

- la **(denominazione Erogatore)**, con sede in, alla via, in persona del e legale rappresentante pro tempore, sig., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")



DATO ATTO CHE

1. la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N., ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 32/07, prestazioni nella misura indicata nel presente contratto;
2. la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato della competente C.C.I.A.A. in data, altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese,
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 rilasciato in data....., attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze di degenza dei posti letto sia autorizzati che accreditati, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle branche specialistiche ed ai servizi esercitati;
3. la struttura ha altresì presentato dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, nè i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito i soggetti che hanno il potere di



- rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità.
3. la struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni;
4. la struttura si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tale fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto;
5. dato atto, altresì, della deliberazione commissariale n. _____ del _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA



Art. 1

- 1.1 Gli atti ed i documenti di cui al punto 2 delle premesse dovranno al più tardi essere presenti entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.

Art. 2**(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

- 2.1 Per l'anno 2010 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera di cui all'elenco delle prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito dei volumi di attività che sono definiti con le Unità Sanitarie Locali ed entro i limiti del tetto di spesa indicato nel presente contratto e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita con le Unità Sanitarie Locali;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a



conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

- 2.4 Le parti si danno atto che il tasso di occupazione massimo della Struttura sarà calcolato sulla scorta del numero dei posti letto provvisoriamente accreditati con riferimento alle discipline di cui alla L.R. n. 6/2007 sia per le prestazioni in regime di ricovero ordinario che in regime di Day Hospital e Day Surgery.
- 2.5 Saranno considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e quindi nulle tutte quelle prestazioni che saranno eseguite in misura superiore al 100% del tasso di occupazione massimo di cui al comma precedente.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline e dei posti letto provvisoriamente accreditati all'interno della struttura.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della ASL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e il motivo della richiesta della prestazione-ricovero.
- 3.3 Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.4 La Struttura si obbliga a trasmettere alla ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla ASL entro le ore 12.00 di



ogni giorno le seguenti informazioni:

- a) impegnativa di richiesta ricovero;
- b) numero dei ricoverati alle ore 00.00 ed alle ore 24.00 del giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle branche specialistiche ed ai posti letto accreditati specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N.;
- c) numero ed elenco dei ricoveri effettuati nel giorno precedente, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle branche specialistiche ed ai posti letto accreditati, specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N.;
- d) numero delle dimissioni effettuate nel giorno precedente, specificando il numero dei ricoverati a carico del S.S.N. e specificando, altresì, l'U.O.;
- e) numero di pazienti trattati con ricoveri a ciclo diurno.

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e incompatibilità.
- 4.2 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi, ove ciò sia compatibile con le condizioni cliniche del paziente, per ridurre al



massimo il numero degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.

- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali relativi alle "reti cliniche", e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura è tenuta, sia all'interno della struttura stessa sia all'atto della predisposizione del percorso terapeutico del paziente in dimissione, ad ottemperare ai provvedimenti regionali emanati in materia di assistenza farmaceutica.
- 5.4 La Struttura, altresì, è tenuta a garantire l'eventuale erogazione dei farmaci al paziente in dimissione da ricovero e da visita specialistica, in ottemperanza alla normativa nazionale vigente nonché secondo modalità e elenchi all'uopo definiti dai provvedimenti regionali.
- 5.5 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di istituire dei fascicoli personali contenenti tutta la documentazione sanitaria degli utenti nei quali dovrà conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy:
- a) tutta la documentazione sanitaria (cartella clinica) relativa a ciascun paziente;
 - b) tutta la documentazione amministrativa relativa a ciascun paziente.



Art. 7**(Obblighi informativi della Struttura)**

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le AASSLL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File "ASDO" relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla ASL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: il nominativo del ricoverato, la nazionalità, la ASL di residenza dell'utente, i dati anagrafici e fiscali del medesimo, il numero della scheda nosologica, il codice istituto, data di inizio ricovero e data di termine ricovero, regime di ricovero, codice del reparto di dimissione, se il ricovero è in regime di diurno il numero di accessi, l'identificativo della prestazione (DRG) e la relativa tariffa (valore economico della prestazione così come riportato in fattura).
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La ASL si impegna ad espletare la procedura di liquidazione del credito entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della fattura.
- 7.6 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.



Art. 8
(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la Regione e/o la ASL, potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni delle norme di settore e delle indicazioni che in merito sono stabilite dai provvedimenti regionali. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La Regione e/o la ASL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti all'organico regionale ovvero all'organico delle USL o di altri soggetti da esse indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.



- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti prendono atto che con apposito atto del Commissario *ad Acta*, n. del è stato definito in euro il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e, altresì, in euro il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata in favore di pazienti residenti in altre regioni del territorio nazionale complessivamente erogabili dalla istituzione sanitaria privata e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2010 è quello indicato nel piano delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.



Art. 10**(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo tetto annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa autorizzata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accredimento provvisorio.

Art. 11**(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)**

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla ASL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE A) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per ASL di residenza del paziente, e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonchè da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni



- in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture devono essere, altresì, trasmesse all'Agenzia Sanitaria Regionale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria in ossequio a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i.;
- 11.5 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.
- 11.6 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.7 Ai fini del pagamento delle fatture la ASL procederà alla relativa liquidazione delle stesse previa verifica delle effettività e regolarità delle prestazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia nonché di quelle indicate all'art. 8 del presente contratto. Il campione dei controlli dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della ASL avverrà entro 60 giorni dalla verifica.
- 11.8 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la ASL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.5 motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando la percentuale del complessivo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto in misura proporzionalmente pari a detta percentuale.
- 11.9 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la ASL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.10 La ASL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione



previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 40/09 dell'11.06.2009. E' fatta salva la possibilità per la Regione di applicare, nel corso dell'anno 2010, le disposizioni di cui all'art. 5 del Patto della Salute 2010/2012.
- 12.2 Le parti convengono che il tetto di spesa di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/92.
- 12.4 Le parti convengono che l'eventuale introduzione e/o aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portate in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno apprese dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2010, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e liquidate e mediante assenso formale della Asl ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere



indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.2 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.3 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della Regione e/o ASL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2010 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2010.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.2010 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11, punto 11.5, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purchè la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16**(Incedibilità del contratto)**

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17**(Condizione)**

- 17.1 La validità del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia via via dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18**(Controversie)**

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**(Clausola di salvaguardia)**

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura espressamente si obbliga a rinunciare ad ogni controversia e/o istanza e/o azione intrapresa nei confronti degli atti prodromici, conseguenti e/o comunque connessi alla sottoscrizione del presente accordo.
- 19.2 La mancata rinuncia comporterà l'invalidità della sottoscrizione e gli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D. L.vo 502/92.



Art. 20**(Norma di rinvio)**

20. Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Firme

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 4, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 16 ed all'art. 19.

Firme



DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 53/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate -Tetto di spesa anno 2010.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2009)

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni - testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

VISTA la deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2010;

ATTESO che ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione del tetto di spesa 2010 da assegnare alle strutture provvisoriamente accreditate - diverse dalle case di cura firmatarie di specifici accordi in sede di contrattazione delle prestazioni ospedaliere 2010 - che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del SSN;

CONSIDERATO che con nota raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 a firma dei sub commissari, inviata a tutte le strutture ambulatoriali, è stato tuttavia rappresentato quanto di seguito riportato: "Nelle more di definire compiutamente l'analisi in corso circa il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e l'ottimizzazione organizzativa richiesta dalle innovazioni tecnologiche e dal Piano di Rientro, allo scopo comunque d'assicurare una

certezza finanziaria circa l'attività che sarà comunque remunerata da parte di questa Regione, si comunica quanto segue:

- a) il tetto delle prestazioni inerenti l'anno 2010 è fissato per i primi 6 mesi dell'anno in corso nella misura del 50% di quello stabilito dalle USL per l'anno 2009 per ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;
- b) appena conclusa l'analisi di cui sopra, ciascuna struttura provvisoriamente accreditata sarà convocata per definire sotto ogni aspetto le specifiche tecniche delle prestazioni richieste, il posizionamento della medesima all'interno dell'organizzazione regionale, il valore finanziario riconosciuto per l'intero anno 2010."

VISTA la deliberazione commissariale n.43/2009 avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009".

VISTA la deliberazione commissariale n. 25/2010 -sottoscritta per accettazione dal curatore fallimentare- avente ad oggetto: "Definizione tetto di spesa per l'anno 2010 in favore della casa di cura privata Villa Pini d'Abruzzo srl -specialistica ambulatoriale esterna - riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposta di contratto ex art 8 quinquies DLvo 502/92 per l'anno 2010 all'esercizio provvisorio del fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl" - trasmessa con raccomandata AR al curatore del fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl del 09-04 u.s. prot 6493/COMM- con la quale è stato esteso alla predetta struttura lo stesso trattamento riservato, per l'anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale e l'attuazione dei criteri indicati nella raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 a firma dei sub commissari sopra citata;

DATO ATTO che per le case di cura Sanatrix e Santa Maria nonché per le strutture di specialistica ambulatoriale Analitica di Piergiuseppe Ceddia & C. S.a.s. (laboratorio analisi) e Vivio Annamaria (stabilimento FKT) verranno adottati specifici provvedimenti all'esito delle verifiche tuttora in corso;

RILEVATO che per il 2009 le procedure negoziali con le singole strutture, compresa la definizione dei tetti di spesa individuali e la sottoscrizione dei contratti, sono state svolte dalle Aziende USL territorialmente competenti;

RILEVATO che nell'ambito della procedura di contrattazione dei tetti di spesa 2010, relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera, è stato sottoscritto, con le case cura private provvisoriamente accreditate che erogano anche prestazioni di specialistica ambulatoriale, appresso indicate, uno specifico accordo concernente la remunerazione delle predette prestazioni di specialistica ambulatoriale rese da dette strutture nel corso del 2010 e concordato il valore di riferimento riportato in calce allo stesso;

PRECISATO che, per quanto appena detto, si è reputato opportuno provvedere con separato atto a definire il budget 2010 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura private provvisoriamente accreditate firmatarie dell'accordo appena detto (Inì Canistro; San Raffaele; L'Immacolata; Di Lorenzo; Spatocco; Villa Serena; Pierangeli; Villa Letizia)

PRESO ATTO che il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture -diverse dalle case di cura sopradette- relative al I semestre 2010, in conformità alla nota prot. 2168/COMM del 03.02.2010 sopra richiamata, è definito nella misura del 50% del tetto di spesa assegnato nel 2009 dalle Aziende USL territorialmente competenti a ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

RITENUTO di dover definire il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture -diverse dalle case di cura firmatarie dell'accordo sopra citato- relative al II semestre 2010, nella misura del 50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

RITENUTO di dover utilizzare ragionevolmente, per il II semestre, il riferimento al fatturato prodotto da dette strutture nel corso dell'anno 2009, in quanto l'applicazione degli standard nazionali, dei requisiti nonché le tariffe saranno attuati gradualmente nei prossimi mesi, ciò al fine di evitare il blocco dell'assistenza, tutelare i cittadini ed introdurre un sistema di regole per rimodulare l'offerta attraverso l'applicazione dell'accREDITAMENTO definitivo;

PRECISATO che la distinzione tra I e II semestre è utilizzata al solo fine della definizione del tetto di spesa che è da considerarsi annuo;

DATO ATTO che il budget complessivo assegnato con il presente atto è determinato in Euro 16.422.883,51 ed è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 03-08-2010;

RITENUTO di dover definire, all'interno del valore annuo fissato come sopra, l'ammontare del budget 2010 per le prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali;

RITENUTO di fissare, in modo complessivo e indistinto con riferimento a tutte le branche di specialistica ambulatoriale e a tutte le tipologie di strutture erogatrici l'ammontare delle prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali nella misura di Euro 927.553,00 ripartito proporzionalmente tra i singoli erogatori privati - confermando il valore fissato nel 2009 con la deliberazione commissariale n. 43/2009;

DATO ATTO che, sulla base del riparto effettuato con i criteri di cui al punto precedente, l'ammontare per le prestazioni di cui al presente atto da erogare ai pazienti extraregionali risulta definito in Euro 480.938,75;

VISTO l'art 8, comma 4, della LR n.32 del 31-07-2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengano stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover definire il modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende USL ed erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto (allegato n.1) che si acclude al presente atto, che sarà sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende USL e dalle strutture private provvisoriamente accreditate, che regolamenta le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali ed extraregionali;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione, unitamente agli allegati tetti di spesa individuali e schema contrattuale, dovrà essere notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al commissario ad acta in ordine allo schema di contratto e ai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso viene fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto, il termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti alla specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

RIBADITO che, pertanto, quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con le strutture private ed è quindi suscettibile di successiva modifica all'esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all' art 8 quinquies D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei suddetti termini ricomprenderanno la decorrenza dal 01-01-2010 fino al 31-12-2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo determinati con le modalità sopra indicate;

CONSIDERATO che i tetti specificati per ciascuna struttura nell'allegato (allegato n.2) del presente provvedimento, rappresentano il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, in regime di commissariamento, può mettere a disposizione per il 2010 per la copertura dei contratti con le strutture private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale ed il cui rispetto è pertanto condizione per l'esistenza e validità del contratto;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto con idonea copertura finanziaria è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e che quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;

TUTTO CIÒ PREMESSO


*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

DELIBERA


- di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto della emanazione della L.R. n. 32 del 31-07-2007, ai sensi dell'art 12 della legge stessa;
- di precisare che, per quanto detto in premessa, il presente atto non riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura private che hanno sottoscritto lo specifico accordo in premessa;
- di ribadire per la struttura Villa Pini d'Abruzzo i contenuti della deliberazione n.25/2010 citata in premessa e l'estensione pertanto anche dei criteri previsti nella nota raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 a firma dei sub commissari richiamata in espositiva;
- di precisare che per le case di cura Sanatrix, Santa Maria nonché per le strutture di specialistica ambulatoriale Analitica di Piergiuseppe Ceddia & C. S.a.s. (laboratorio analisi) e Vivio Annamaria (stabilimento FKT) verranno adottati specifici provvedimenti all'esito delle verifiche tuttora in corso;

- di autorizzare il tetto di spesa complessivo, relativo all'anno 2010 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture diverse dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa nella misura di euro 16.422.883,51 di cui Euro 15.941.944,76 per i pazienti residenti nella regione Abruzzo e Euro 480.938,75 per i pazienti extraregionali così come ripartito tra le strutture private nell'allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati - diversi dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa - in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell'allegato n. 2 sia per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo che per quelli fuori regione con il Fondo Sanitario Regionale;
- di dare atto che il budget complessivo assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate - diverse dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa - di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento opportunamente modificato per la struttura Villa Pini d'Abruzzo in virtù dello stato fallimentare ;
- di ribadire che le procedure negoziali di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, dovranno essere concluse entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;
- di stabilire che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze all'esito dell'adozione, per le ragioni rappresentate in premessa;
- di disporre che il presente atto sia trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende USL e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate, provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario
Dot.ssa Giovanna Baraldi




Il Commissario ad Acta
Dr. Giovanni Chiodi



Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, **10 SET. 2010**

Il Responsabile dell'Ufficio



Segue Allegato

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 53/2010 del 10 SET. 2010

CONTRATTO**PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE**

STIPULATO IN PESCARA, IN DATA2010

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla via L. da Vinci, 1, in persona del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via G. Bellisari loc. Collemaggio snc in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 01792410662 P.I. 01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via M. Lancianesi, n. 17/19 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 02307130696 P.I. 02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via R. Paolini, 47 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott.C.F. 01397530982 P.I. 01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Circonvallazione Ragusa n. 6 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 00115590671 P.I. 00115590671

E

- la struttura privata....., P. IVA....., con sede in.....alla via, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")



DATO ATTO CHE

1. la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N., ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 32/07, prestazioni nella misura indicata nel presente contratto;
2. la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, documentazione equivalente;
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva alla data di sottoscrizione del contratto;
 - elaborato planimetrico rappresentativo dei locali adibiti alle attività e alle singole branche specialistiche;
3. la struttura si impegna altresì, a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, nè i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su



richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;

- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità.
4. la struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni;
5. la struttura si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tale fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Dato atto, altresì, della deliberazione commissariale n./2010 delavente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private provvisoriamente accreditate che hanno sottoscritto specifici accordi - tetto di spesa anno 2010 ";



SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1**

- 1.1 Gli atti ed i documenti di cui al punto 2 delle premesse dovranno al più tardi essere presentati entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.

Art. 2**(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)**

- 2.1 Per l'anno 2010 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito dei volumi di attività che sono definiti con le Unità Sanitarie Locali ed entro i limiti del tetto di spesa indicato nel presente contratto e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita con le Unità Sanitarie Locali;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli



att tamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta
 la del presente contratto in particolare obbligandosi a
 cor ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R.
 32, api e nelle modalità in essa previste.

Art. 3

Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le i sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese
 esc te nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate.
- 3.2 L'e della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o
 ricl mpilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui
 al l 988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra
 di elta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista
 am della AUSL, nella quale dovranno essere specificati: i dati
 an: paziente e le prestazioni richieste.
- Prii ziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la
 sus la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti
 di omma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988
 L'ir e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non
 ren à della prestazione.
- 3.3 La si obbliga a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito
 territoriale è ubicata la Struttura, mediante strumenti informatici a
 mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla AUSL entro le
 ore 12.00 di ogni giorno le seguenti informazioni:
- a) impegnativa;
 - b) numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. nel
 giorno precedente, suddivise in relazione alle branche specialistiche;

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto
 del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali
 del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa



vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e incompatibilità.

- 4.2 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi alla riduzione dei tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del Dlgs 196/2003 in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun paziente.




Art. 7**(Obblighi informativi della Struttura)**

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le Aziende USL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File "C" di competenza relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla AUSL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: i dati anagrafici e fiscali del paziente, la nazionalità, la AUSL di residenza, la data di effettuazione della prestazione specialistica, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente, l'eventuale codice di esenzione .
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La AUSL si impegna ad espletare la procedura di liquidazione del credito entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della fattura.
- 7.6 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8**(Controlli)**

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la Regione e/o la AUSL, potrà in qualunque momento dare corso ad ogni





opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni delle norme di settore e delle indicazioni che in merito sono stabilite dai provvedimenti regionali. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

8.2 La Regione e/o la AUSL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti all'organico regionale ovvero all'organico delle USL o di altri soggetti da esse indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.

8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.

8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.

8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.

8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.

8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a



circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti concordano che viene definito complessivamente in euro(/00) il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale oggetto del presente atto, di cui euro.....(/00) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e euro (...../00) per pazienti non residenti, complessivamente erogabili dall'erogatore privato e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2010 è quello indicato nell'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto, convengono e accettano, ognuno per quanto di loro competenza - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo tetto annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità in incremento mensile massimo non superiore al 30%.



- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore o superiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato o decrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa autorizzata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accREDITAMENTO provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per AUSL di residenza del paziente, e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonchè da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture devono essere, altresì, trasmesse all'Agenzia Sanitaria Regionale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria in ossequio a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i.;
- 11.5 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi



giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.

- 11.6 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.7 Ai fini del pagamento delle fatture la AUSL procederà alla relativa liquidazione delle stesse previa verifica delle effettività e regolarità delle prestazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia nonché di quelle indicate all'art. 8 del presente contratto. Il campione dei controlli dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della AUSL avverrà entro 60 giorni dalla verifica e, comunque, entro il termine massimo di cui al comma 11.5 .
- 11.8 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la AUSL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.5 motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando il relativo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto.
- 11.9 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.10 La AUSL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 ... Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo



le tariffe stabilite dalla D.G.R. n.675 del 19-06-2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16-10-2006.

- 12.2 Le parti convengono che il tetto di spesa di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/92.
- 12.4 Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti vengano portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengano pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2010, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla AUSL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e liquidate e mediante assenso formale della AUSL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la AUSL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.



- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della Regione e/o AUSL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)


- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2010 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2010.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.2010 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11, punto 11.5, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purchè la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17



(Condizione)

- 17.1 La validità del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19


(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e per l'effetto rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

(Norma di rinvio)

- 20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.



Art. 21
(Registrazione)

21.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

N.4 _____

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 4, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 16 ed all'art. 19.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____


N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____



N.4 _____



Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA**Allegato 2**n. 53/2010 del 10 SET. 2010

SPECIALITA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
LABORATORI	€ 5.942.930,07	€ 5.768.893,31	€ 174.036,75
FKT	€ 3.780.829,23	€ 3.670.108,88	€ 110.720,34
RADIOLOGIA	€ 1.953.765,23	€ 1.896.549,85	€ 57.215,37
STRUTTUREFKT+RAD	€ 628.938,39	€ 610.520,13	€ 18.418,25
VILLA PINI D'ABRUZZO	€ 4.116.420,61	€ 3.995.872,58	€ 120.548,03
TOT SPECIALISTICA	€ 16.422.883,51	€ 15.941.944,76	€ 480.938,75

IL SUBCOMMISSARIO

IL COMMISSARIO AD
ACTA

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	teito 2010	teito residenti	teito extra regionali
Laboratorio Analisi	BIOMETRON S.a.s (sede operativa)	L'AQUILA	€ 76.497,88	€ 74.257,66	€ 2.240,22
Laboratorio Analisi	FLEMING S.r.l.	L'AQUILA	€ 31.883,36	€ 30.949,67	€ 933,69
Laboratorio Analisi	BIOCONTROL S.n.c.	CASTEL DI SANGRO	€ 204.510,89	€ 198.521,86	€ 5.989,03
Laboratorio Analisi	CARRESE	SULMONA	€ 65.126,06	€ 63.218,86	€ 1.907,20
Laboratorio Analisi	CENTRO ANALISI CLINICHE di Panichi & C. S.r.l.	AVEZZANO	€ 103.173,22	€ 100.151,82	€ 3.021,39
Laboratorio Analisi	DR. DANTE SALVATORI S.r.l.	AVEZZANO	€ 76.553,26	€ 74.311,42	€ 2.241,84
Laboratorio Analisi	IGEA Srl	SULMONA	€ 112.956,85	€ 109.648,95	€ 3.307,90
TOT LAB ASL 1			€ 670.701,50	€ 651.060,23	€ 19.641,27

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	teito 2010	teito residenti	teito extra regionali
Laboratorio Analisi	ALTO SANGRO di Cocco & C. S.a.s.	VILLA S. MARIA	€ 260.411,46	€ 252.785,40	€ 7.626,06
Laboratorio Analisi	BIO-ANALISI Srl	VASTO	€ 287.531,31	€ 279.111,05	€ 8.420,26
Laboratorio Analisi	CMAV S.r.l.	ATESSA	€ 123.138,07	€ 119.532,01	€ 3.606,06
Laboratorio Analisi	DI ROCCO & M. TARQUINIO Soc. Sempl.	CUPELLO	€ 55.072,98	€ 53.460,18	€ 1.612,79
Laboratorio Analisi	FANCI S.a.s.	LANCIANO	€ 124.937,86	€ 121.279,10	€ 3.658,76
Laboratorio Analisi	FRENTANO S.n.c.	LANCIANO	€ 109.616,82	€ 106.406,73	€ 3.210,09
Laboratorio Analisi	GRAM Sas	SAN SALVO	€ 187.239,94	€ 181.756,68	€ 5.483,26
Laboratorio Analisi	HISTONIUM S.n.c.	VASTO	€ 201.121,37	€ 195.231,60	€ 5.889,77
Laboratorio Analisi	MANTOUX	LANCIANO	€ 272.358,81	€ 264.382,87	€ 7.975,94
Laboratorio Analisi	PRECILAB di Montinari & C. S.n.c.	VASTO	€ 286.870,33	€ 278.469,43	€ 8.400,90
Laboratorio Analisi	R.I.A. S.n.c.	CASALBORDINO	€ 93.184,66	€ 90.455,77	€ 2.728,88
Laboratorio Analisi	BELLUZZI del Dr. L. Di Muzio e C. S.n.c.	CHIETI	€ 24.261,82	€ 23.551,32	€ 710,50
Laboratorio Analisi	BIOLOGICHE S.r.l.	FARA FILIORUM PETRI	€ 40.823,76	€ 39.628,24	€ 1.195,51
Laboratorio Analisi	BIOS del Dr. Zappacosta Paride L. & C. S.a.s.	MIGLIANICO	€ 116.486,48	€ 113.075,21	€ 3.411,27
Laboratorio Analisi	CENTRO MEDICO di E. E. Cervone e C. S.n.c.	CHIETI	€ 11.080,68	€ 10.756,19	€ 324,49
Laboratorio Analisi	Centro Diagnostico DACE S.n.c.	FRANCAVILLA AL MARE	€ 132.157,15	€ 128.286,97	€ 3.870,18
Laboratorio Analisi	MATER DOMINI DR. ACETOSO	CHIETI	€ 91.781,60	€ 89.093,80	€ 2.687,79
Laboratorio Analisi	DR. NICOLA DI PERNA	CHIETI	€ 42.335,11	€ 41.095,34	€ 1.239,77
Laboratorio Analisi	FLEMING S.a.s.	S. GIOVANNI TEATINO	€ 54.533,67	€ 52.936,66	€ 1.597,00
Laboratorio Analisi	GALENO del Dr. D'Alessandro & C. S.a.s.	ORTONA	€ 114.787,80	€ 111.426,28	€ 3.361,52
Laboratorio Analisi	G. MENDEL	CHIETI SCALO	€ 94.935,31	€ 92.155,16	€ 2.780,15
Laboratorio Analisi	PETRAGNANI S.n.c. di De Sanctis & Cc.	FRANCAVILLA AL MARE	€ 73.379,77	€ 71.230,86	€ 2.148,90
Laboratorio Analisi	SALUS S.a.s.	TOLLO	€ 30.834,04	€ 29.931,07	€ 902,96
TOT LAB ASL 2			€ 2.828.880,74	€ 2.746.037,89	€ 82.842,84



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Laboratorio Analisi	ALFA S.n.c.	PESCARA	€ 33.151,90	€ 32.181,06	€ 970,84
Laboratorio Analisi	ALHENA S.a.s.	PESCARA	€ 86.074,27	€ 83.553,61	€ 2.520,66
Laboratorio Analisi	ARS MEDICA S.a.s. di Valli Ileria	CEPAGATTI	€ 96.962,75	€ 94.123,22	€ 2.839,52
Laboratorio Analisi	BIOTEST S.n.c.	PESCARA	€ 79.436,22	€ 77.109,95	€ 2.326,26
Laboratorio Analisi	CARBONI SAUL S.n.c.	PESCARA	€ 72.222,90	€ 70.107,88	€ 2.115,02
Laboratorio Analisi	CLINI TEST S.r.l.	PESCARA	€ 44.377,08	€ 43.077,51	€ 1.299,57
Laboratorio Analisi	DOVIM S.a.s.	MONTE SILVANO	€ 67.366,82	€ 65.394,00	€ 1.972,82
Laboratorio Analisi	ELEONORA RUTOLO Soc. Sempl.	PESCARA	€ 96.856,57	€ 94.020,15	€ 2.836,41
Laboratorio Analisi	IGEA di Di Pietro Rossella e C. S.n.c.	MONTE SILVANO	€ 51.677,32	€ 50.163,96	€ 1.513,35
Laboratorio Analisi	IGEA S.a.s. di F. Ciamarone & C.	PESCARA	€ 23.043,94	€ 22.369,11	€ 674,83
Laboratorio Analisi	MARCHEGIANI S.n.c.	PESCARA	€ 77.714,39	€ 75.438,55	€ 2.275,84
Laboratorio Analisi	MARIO DI IORIO & C. S.a.s.	PESCARA	€ 30.470,71	€ 29.578,38	€ 892,32
Laboratorio Analisi	MARCUCCI R. & C. Sas	PENNE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Laboratorio Analisi	Laboratorio S. ANTONIO S.n.c. di Anna D'Annunzio	PESCARA	€ 55.692,10	€ 54.061,18	€ 1.630,92
Laboratorio Analisi	S. CAMILLO S.a.s. DOTT. DI MARZIO LEONE	SPOLTORE	€ 139.413,28	€ 135.330,60	€ 4.082,67
Laboratorio Analisi	S. DAMIANO S.a.s.	PESCARA	€ 40.999,50	€ 39.798,84	€ 1.200,66
Laboratorio Analisi	S. LUCIA S.n.c.	MONTE SILVANO	€ 56.527,35	€ 54.871,97	€ 1.655,38
Laboratorio Analisi	SALUS S.r.l.	PESCARA	€ 35.417,93	€ 34.380,73	€ 1.037,20
Laboratorio Analisi	SO.PRE.MA. S.r.l.	MONTE SILVANO	€ 26.792,87	€ 26.008,25	€ 784,62
TOT LAB ASL 3			€ 1.114.197,87	€ 1.081.568,95	€ 32.628,92

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Laboratorio Analisi	CLINI LAB S.r.l.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	€ 238.845,19	€ 231.850,69	€ 6.994,50
Laboratorio Analisi	FLEMING S.r.l.	MARTINSICURO	€ 174.633,24	€ 169.519,16	€ 5.114,08
Laboratorio Analisi	IGEA S.r.l.	TERAMO	€ 197.241,79	€ 191.465,62	€ 5.776,16
Laboratorio Analisi	ITALIA S.r.l.	GIULIANOVA	€ 215.050,13	€ 208.752,46	€ 6.297,67
Laboratorio Analisi	IULIUS S.n.c.	TORTORETO LIDO	€ 271.011,24	€ 263.074,76	€ 7.936,48
Laboratorio Analisi	VAL VIBRATA S.a.s.	S. EGIDIO ALLA VIBRATA	€ 232.368,39	€ 225.563,55	€ 6.804,83
TOT LAB ASL 4			€ 1.329.149,87	€ 1.290.226,24	€ 38.923,72
TOT LAB ABRUZZO			€ 5.942.930,07	€ 5.768.893,31	€ 174.036,75



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	totto 2010	totto residenti	totto extra regionali
Stabilimento FKT	CENTRO FISIOKINESITERAPICO AQUILANO S.r.l. - CEN.FIS. (Sede Operativa)	L'AQUILA	€ 189.962,56	€ 184.399,56	€ 5.562,99
Stabilimento FKT	SALUS S.r.l.	L'AQUILA	€ 192.201,22	€ 186.572,67	€ 5.628,55
Stabilimento FKT	* SCIUBA		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stabilimento FKT	DR. DE LUCA FABIO	CARSOLI	€ 122.341,81	€ 118.759,07	€ 3.582,74
Stabilimento FKT	Centro Fisiokinesiterapico GLORIA S.r.l.	AVEZZANO	€ 126.776,59	€ 123.063,98	€ 3.712,61
Stabilimento FKT	CENTRO FISIOTERAPICO MEDICAL MARSICANO S.r.l.	CAPISTRELLO	€ 149.631,38	€ 145.249,47	€ 4.381,91
Stabilimento FKT	S. LUCIA S.r.l.	ORTUCCHIO	€ 311.741,43	€ 302.612,18	€ 9.129,25
TOT FKT ASL1			€ 1.092.654,99	€ 1.060.656,94	€ 31.998,04

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	totto 2010	totto residenti	totto extra regionali
Stabilimento FKT	S. FRANCESCO D'ASSISI	VASTO	€ 162.932,93	€ 158.161,49	€ 4.771,44
Stabilimento FKT	S. GIUSEPPE	VASTO	€ 270.385,27	€ 262.467,12	€ 7.918,14
Stabilimento FKT	VILLA ROMINA S.r.l.(cericola)	PAGLIETA	€ 145.895,55	€ 141.623,05	€ 4.272,50
TOT FKT ASL2			€ 579.213,74	€ 562.251,66	€ 16.962,08

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	totto 2010	totto residenti	totto extra regionali
Stabilimento FKT	* BLEU		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stabilimento FKT	COLAROSSI ROBERTO & C. S.a.s.	PESCARA	€ 123.185,50	€ 119.578,05	€ 3.607,45
Stabilimento FKT	COPAN S.a.s.	MONTE SILVANO	€ 152.878,37	€ 148.401,38	€ 4.476,99
Stabilimento FKT	DON ORIONE	PESCARA	€ 158.667,37	€ 154.020,84	€ 4.646,52
Stabilimento FKT	DR.SSA MASCI & C. S.a.s.	PESCARA	€ 308.735,98	€ 299.694,75	€ 9.041,23
Stabilimento FKT	DR.SSA VUZA MARIA & C. S.a.s.	PESCARA	€ 245.282,24	€ 238.099,23	€ 7.183,01
Stabilimento FKT	FISIOTER	MONTE SILVANO	€ 453.756,33	€ 440.468,22	€ 13.288,10
Stabilimento FKT	STATIC S.r.l.	PESCARA	€ 651.994,25	€ 632.900,81	€ 19.093,44
TOT FKT ASL3			€ 2.094.500,03	€ 2.033.163,28	€ 61.336,75

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	totto 2010	totto residenti	totto extra regionali
Stabilimento FKT	RADIOSANIT S.r.l.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	€ 14.460,48	€ 14.037,00	€ 423,47
TOT FKT ASL4			€ 14.460,48	€ 14.037,00	€ 423,47

TOT FKT ABRUZZO			€ 3.780.829,23	€ 3.670.108,88	€ 110.720,34
-----------------	--	--	----------------	----------------	--------------

*strutture in cui il dato è associato fkt+radio VEDI TABELLA APPOSITA



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Studio di Radiologia	DR. TORINTO SCIUBA S.r.l.	SULMONA	€ 217.631,16	€ 211.257,90	€ 6.373,26
Studio di Radiologia	BLEU del Dr. Ferragalli Antonio	PESCARA	€ 341.870,73	€ 331.859,15	€ 10.011,57
Stabilimento FKT			€ 69.436,50	€ 67.403,07	€ 2.033,43
	S.r.l.		€ 411.307,23	€ 399.262,23	€ 12.045,00
TOT FKT+RAD*			€ 628.938,39	€ 610.520,13	€ 18.418,25

*strutture in cui il dato è associato fkt+radio



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Studio di Radiologia	SCIUBA**				
TOT RADIOASL1			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Studio di Radiologia	G. COLALE' E C.	LANCIANO	€ 1.454.300,95	€ 1.411.712,22	€ 42.588,73
Studio di Radiologia	S. GIUSEPPE	VASTO	€ 206.540,09	€ 200.491,63	€ 6.048,46
TOT RADIO ASL2			€ 1.660.841,04	€ 1.612.203,85	€ 48.637,18

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Studio di Radiologia	BLEU**		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Studio di Radiologia	4R S.n.c.	MONTESILVANO	€ 84.327,54	€ 81.858,03	€ 2.469,50
Studio di Radiologia	REGINA MARGHERITA di Lauriti Dr. Giovanni S.a.s.	PESCARA	€ 126.991,80	€ 123.272,88	€ 3.718,91
TOT RADIO ASL3			€ 211.319,33	€ 205.130,91	€ 6.188,42

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Studio di Radiologia	RADIOSANIT S.r.l.	ROSETO DEGLI ABRUZZI	€ 81.604,86	€ 79.215,09	€ 2.389,77
TOT RADIO ASL4			€ 81.604,86	€ 79.215,09	€ 2.389,77

TOT RADIO ABRUZZO			€ 1.953.765,23	€ 1.896.549,85	€ 57.215,37
--------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	--------------------

*strutture in cui il dato è associato fkt+radio



TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Casa di Cura	VILLA PINI D'ABRUZZO	€ 4.116.420,61	€ 3.995.872,58	€ 120.548,03



DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 54/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private provvisoriamente accreditate che hanno sottoscritto specifici accordi- Tetto di spesa anno 2010.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2009)

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni - testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di Individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

VISTA la deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all'approvazione del Programma operativo 2010;

ATTESO che ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione del tetto di spesa 2010 da assegnare alle strutture private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale rese per conto del SSN;

VISTA la deliberazione commissariale n. 14/2010 avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per l'anno 2010";

RILEVATO che nell'ambito della procedura di contrattazione dei tetti di spesa 2010, relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera, in attuazione della deliberazione 14/2010 sopra richiamata, è stato sottoscritto, con le case di cura private provvisoriamente accreditate che erogano anche prestazioni di specialistica ambulatoriale,

indicate al punto successivo, uno specifico accordo, in considerazione anche dell'obiettivo dell'abbattimento delle liste di attesa, concernente la remunerazione delle predette prestazioni di specialistica ambulatoriale rese da dette strutture nel corso del 2010 e concordato il valore di riferimento riportato in calce allo stesso, come da allegati (allegati da 3 a 11);

DATO ATTO che le case di cura private firmatarie dell'accordo appena detto sono: Ini Canistro; San Raffaele; L'Immacolata; Di Lorenzo; Spatocco; Villa Serena, Pierangeli, Villa Letizia;

RITENUTO di dover definire il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura in argomento relativo al I semestre 2010, nella misura del 50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascuna struttura provvisoriamente accreditata in conformità a quanto convenuto con l'accordo medesimo e per il II semestre nella misura indicata nello stesso;

PRECISATO che la distinzione tra I e II semestre è utilizzata al solo fine della definizione del tetto di spesa 2010 che è da considerarsi annuo;

DATO ATTO che il budget complessivo assegnato con il presente atto, determinato in Euro 14.898.551,80 è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con la deliberazione commissariale n.44 del 03-08-2010;

RITENUTO di dover definire, all'interno del valore annuo fissato come sopra, l'ammontare del budget 2010 per le prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali;

RITENUTO di fissare, in modo complessivo e indistinto con riferimento a tutte le branche di specialistica ambulatoriale e a tutte le tipologie di strutture erogatrici l'ammontare delle prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali nella misura di Euro 927.553,00 ripartito proporzionalmente tra i singoli erogatori privati - confermando il valore fissato nel 2009 con la deliberazione commissariale n. 43/2009;

DATO ATTO che, sulla base del riparto effettuato con i criteri di cui al punto precedente, l'ammontare per le prestazioni da erogare ai pazienti extraregionali per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al presente atto risulta definito in Euro 436.299,20;

VISTO l'art 8, comma 4, della LR n.32 del 31-07-2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengano stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover definire il modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende USL ed erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto (allegato n.1) che si acclude al presente atto, che sarà sottoscritto dal Commissario ad acta, dai Direttori Generali delle Aziende USL e dalle stesse strutture private provvisoriamente accreditate, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura private a pazienti regionali ed extraregionali;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione, unitamente agli allegati tetti di spesa individuali e schema contrattuale, dovrà essere notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al commissario ad acta in ordine allo schema di contratto e ai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso viene fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto, il termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti alla specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

RIBADITO che, pertanto, quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con le strutture private ed è quindi suscettibile di successiva modifica all'esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all'art 8 quinquies D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei suddetti termini ricomprenderanno la decorrenza dal 01-01-2010 fino al 31-12-2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo determinati con le modalità sopra indicate;

CONSIDERATO che i tetti specificati per ciascuna struttura nell'allegato (allegato n.2) del presente provvedimento, rappresentano il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, in regime di commissariamento, può mettere a disposizione per il 2010 per la copertura dei contratti con le case di cura private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale ed il cui rispetto è pertanto condizione per l'esistenza e validità del contratto;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto con idonea copertura finanziaria è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo,

trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e che quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo del Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;


TUTTO CIÒ PREMESSO

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*


DELIBERA

- di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali si procede alla sottoscrizione del contratto sono le case di cura private provvisoriamente accreditate per detta branca specialistica operanti sul territorio all'atto della emanazione della L.R. n. 32 del 31-07-2007, ai sensi dell'art 12 della legge stessa, firmatarie dello specifico accordo di cui in premessa e precisamente: Inl Canistro; San Raffaele; L'Immacolata; Di Lorenzo; Spatocco; Villa Serena; Pierangeli; Villa Letizia;
- di autorizzare il tetto di spesa complessivo, relativo all'anno 2010 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura oggetto del presente atto nella misura di Euro 14.898.551,80 di cui Euro 14.462.252,60 per i residenti nella regione Abruzzo ed Euro 436.299,20 per i pazienti extraregionali, così come ripartito tra le strutture private nell'allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell'allegato n. 2 sia per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo che per quelli fuori regione, con il Fondo Sanitario Regionale;
- di dare atto che il budget complessivo assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con la deliberazione commissariale n.44 del 03-08-2010;
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ribadire che le procedure negoziali di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, dovranno essere concluse entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;
- di stabilire che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;
- di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze all'esito dell'adozione, per le ragioni rappresentate in premessa;
- di disporre che il presente atto sia trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende USL e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate, provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario
Dott.ssa Giovanna Baraldi




Il Commissario ad Acta
Dr. Giovanni Chiodi



Segue Allegato

Pescara, 11.11.2011
 Il Responsabile dell'Ufficio



Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 54/2010 del 10 SET. 2010



CONTRATTO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN PESCARA, IN DATA2010

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla via L. da Vinci, 1, in persona del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via G. Bellisari loc. Collemaggio snc in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 01792410662 P.I. 01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via M. Lancianesi, n. 17/19 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 02307130696 P.I. 02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via R. Paolini, 47 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott.C.F. 01397530982 P.I. 01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Circonvallazione Ragusa n. 6 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 00115590671 P.I. 00115590671

E

- la struttura privata....., P. IVA....., con sede in.....alla via, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")



DATO ATTO CHE

1. la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N., ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 32/07, prestazioni nella misura indicata nel presente contratto;
2. la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., altresì contenente l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure, nonché la dicitura antimafia contemplata all'art. 9 del d.p.r. 3 giugno 1998, n. 352, ovvero, in caso di Struttura non iscritta nel Registro delle Imprese, documentazione equivalente;
 - certificato ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - documento unico di regolarità contributiva alla data di sottoscrizione del contratto;
 - elaborato planimetrico rappresentativo dei locali adibiti alle attività e alle singole branche specialistiche;
3. la struttura si impegna altresì, a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei confronti dei soggetti che hanno il potere di rappresentarla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato essa Struttura, nè i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorché applicata su



- richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- d) di non aver subito essa struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità.
4. la struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni;
5. la struttura si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tale fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Dato atto, altresì, della deliberazione commissariale n. /2010 delavente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private provvisoriamente accreditate che hanno sottoscritto specifici accordi - tetto di spesa anno 2010 ";



SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

- 1.1 Gli atti ed i documenti di cui al punto 2 delle premesse dovranno al più tardi essere presentati entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2010 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito dei volumi di attività che sono definiti con le Unità Sanitarie Locali ed entro i limiti del tetto di spesa indicato nel presente contratto e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita con le Unità Sanitarie Locali;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli



atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della AUSL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e le prestazioni richieste.
- Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.3 La Struttura si obbliga a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla AUSL entro le ore 12.00 di ogni giorno le seguenti informazioni:
- a) impegnativa;
 - b) numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. nel giorno precedente, suddivise in relazione alle branche specialistiche;

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa



vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e incompatibilità.

- 4.2 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi alla riduzione dei tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del Dlgs 196/2003 in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun paziente.



Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le Aziende USL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File "C" di competenza relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla AUSL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: i dati anagrafici e fiscali del paziente, la nazionalità, la AUSL di residenza, la data di effettuazione della prestazione specialistica, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente, l'eventuale codice di esenzione .
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La AUSL si impegna ad espletare la procedura di liquidazione del credito entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della fattura.
- 7.6 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la Regione e/o la AUSL, potrà in qualunque momento dare corso ad ogni



opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni delle norme di settore e delle indicazioni che in merito sono stabilite dai provvedimenti regionali. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

- 8.2 La Regione e/o la AUSL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti all'organico regionale ovvero all'organico delle USL o di altri soggetti da esse indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a



circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti concordano che viene definito complessivamente in euro(/00) il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale oggetto del presente atto, di cui euro.....(/00) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e euro (...../00) per pazienti non residenti, complessivamente erogabili dall'erogatore privato e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2010 è quello indicato nell'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto, convengono e accettano, ognuno per quanto di loro competenza - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo tetto annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità in incremento mensile massimo non superiore al 30%.



- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore o superiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato o decrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa autorizzata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accREDITAMENTO provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per AUSL di residenza del paziente, e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonchè da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture devono essere, altresì, trasmesse all'Agenzia Sanitaria Regionale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria in ossequio a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i.;
- 11.5 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi



giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.

- 11.6 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.7 Ai fini del pagamento delle fatture la AUSL procederà alla relativa liquidazione delle stesse previa verifica delle effettività e regolarità delle prestazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia nonché di quelle indicate all'art. 8 del presente contratto. Il campione dei controlli dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della AUSL avverrà entro 60 giorni dalla verifica e, comunque, entro il termine massimo di cui al comma 11.5 .
- 11.8 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la AUSL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.5 motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando il relativo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto.
- 11.9 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.10 La AUSL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo



le tariffe stabilite dalla D.G.R. n.675 del 19-06-2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16-10-2006.

- 12.2 Le parti convengono che il tetto di spesa di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/92.
- 12.4 Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti vengano portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengano pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2010, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla AUSL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e liquidate e mediante assenso formale della AUSL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la AUSL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.



- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della Regione e/o AUSL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2010 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2010.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.2010 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11, punto 11.5, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purchè la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 La Struttura non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17



(Condizione)

- 17.1 La validità del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18

(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e per l'effetto rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

(Norma di rinvio)

- 20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.



Art. 21
(Registrazione)

21.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

N.4 _____

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 4, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 16 ed all'art. 19.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

N.4 _____



Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

Allegato 2

n. 54/2010 del 10 SET. 2010


TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Casa di Cura	VILLA LETIZIA	€ 563.317,27	€ 546.820,70	€ 16.496,56
Casa di Cura	DI LORENZO	€ 2.206.375,04	€ 2.141.762,07	€ 64.612,97
Casa di Cura	L'IMMACOLATA	€ 1.085.377,19	€ 1.053.592,27	€ 31.784,91
Casa di Cura	INI CANISTRO	€ 598.883,11	€ 581.345,01	€ 17.538,09
Casa di Cura	S. RAFFAELE	€ 428.681,46	€ 416.127,66	€ 12.553,80
TOT CASE ASL1		€ 4.882.634,05	€ 4.739.647,71	€ 142.986,33

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Casa di Cura	SPATOCCO	€ 2.363.836,87	€ 2.294.612,68	€ 69.224,19
TOT CASE ASL2		€ 2.363.836,87	€ 2.294.612,68	€ 69.224,19

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Casa di Cura	PIERANGELI S.r.l.	€ 3.485.540,56	€ 3.383.467,64	€ 102.072,91
Casa di Cura	VILLA SERENA S.r.l.	€ 4.166.540,34	€ 4.044.524,57	€ 122.015,76
TOT CASE ASL3		€ 7.652.080,89	€ 7.427.992,21	€ 224.088,68

TOT CASE DI CURA		€ 14.898.551,80	€ 14.462.252,60	€ 436.299,20
-------------------------	--	------------------------	------------------------	---------------------

IL SUBCOMMISSARIO



IL COMMISSARIO AD ACTA



DELIBERAZIONE 10.09.2010, n. 55/2010:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna rese da studi medici (branche a visita) erogate dalla rete territoriale provvisoriamente accreditata -Definizione del tetto di spesa anno 2010.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2009)

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni - testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

VISTA la deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2010;

ATTESO che ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione del tetto di spesa 2010 da assegnare agli erogatori privati provvisoriamente accreditati che forniscono prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) per conto del SSN;

CONSIDERATO che con nota raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010, a firma dei sub commissari, inviata a tutte le strutture ambulatoriali, è stato tuttavia rappresentato quanto di seguito riportato: "Nelle more di definire compiutamente l'analisi in corso circa il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e l'ottimizzazione organizzativa richiesta dalle innovazioni tecnologiche e dal Piano di Rientro, allo scopo comunque d'assicurare una certezza finanziaria circa l'attività che sarà comunque remunerata da parte di questa Regione, si comunica quanto segue:

- a) il tetto delle prestazioni inerenti l'anno 2010 è fissato per i primi 6 mesi dell'anno in corso nella misura del 50% di quello stabilito dalle USL per l'anno 2009 per ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;
- b) appena conclusa l'analisi di cui sopra, ciascuna struttura provvisoriamente accreditata sarà convocata per definire sotto ogni aspetto le specifiche tecniche delle prestazioni richieste, il posizionamento della medesima all'interno dell'organizzazione regionale, il valore finanziario riconosciuto per l'intero anno 2010."

VISTA la deliberazione commissariale n.44/2009 avente ad oggetto:"Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) erogate dalla rete territoriale privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009";

RILEVATO che per il 2009 le procedure negoziali con le singole strutture, compresa la definizione dei tetti di spesa individuali e la sottoscrizione dei contratti, sono state svolte dalle Aziende USL territorialmente competenti;

PRESO ATTO che il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) rese dagli erogatori privati al I semestre 2010, in conformità alla nota prot. 2168/COMM del 03.02.2010 sopra richiamata, è definito nella misura del 50% del tetto di spesa assegnato nel 2009 dalle Aziende USL territorialmente competenti a ciascun erogatore provvisoriamente accreditato;

RITENUTO di dover definire il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) rese dagli erogatori relative al II semestre 2010, nella misura del 50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascun erogatore provvisoriamente accreditato;

RITENUTO di dover utilizzare ragionevolmente, per il II semestre, il riferimento al fatturato prodotto da detti erogatori nel corso dell'anno 2009, in quanto l'applicazione degli standard nazionali, dei requisiti nonché le tariffe sanno attuati gradualmente nei prossimi mesi, ciò al fine di evitare il blocco dell'assistenza, tutelare i cittadini ed introdurre un sistema di regole per rimodulare l'offerta attraverso l'applicazione dell'accREDITAMENTO definitivo;

PRECISATO che la distinzione tra I e II semestre è utilizzata al solo fine della definizione del tetto di spesa che è da considerarsi annuo;

RITENUTO di dover riservare a separato atto la definizione della posizione del dott. Paolantonio Michele all'esito di verifiche in corso;

DATO ATTO che il budget complessivo assegnato con il presente atto, determinato in Euro 351.448,59 è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010;

RITENUTO di dover definire, all'interno del valore annuo fissato come sopra, l'ammontare del budget 2010 per le prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali;

RITENUTO di fissare, in modo complessivo e indistinto con riferimento a tutte le branche di specialistica ambulatoriale e a tutte le tipologie di strutture erogatrici l'ammontare delle prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali nella misura di Euro 927.553,00 ripartito proporzionalmente tra i singoli erogatori privati - confermando il valore fissato nel 2009 con la deliberazione commissariale n. 43/2009;

DATO ATTO che, sulla base del riparto effettuato con i criteri di cui al punto precedente, l'ammontare per le prestazioni da erogare ai pazienti extraregionali per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (Studi medici) erogate dai privati risultano definite in Euro 10.292,06;

VISTO l'art 8, comma 4, della LR n.32 del 31-07-2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengano stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover definire il modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende USL ed erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto (allegato n.1) che si acclude al presente atto che sarà sottoscritto dal Commissario ad acta, dai Direttori Generali delle Aziende USL e dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati, che regola le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) rese a pazienti regionali ed extraregionali;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione, unitamente agli allegati tetti di spesa individuali e schema contrattuale, dovrà essere notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdazioni al commissario ad acta in ordine allo schema di contratto e ai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso viene fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto il termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti alla specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

RIBADITO che, pertanto, quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con gli erogatori ed è quindi suscettibile di successiva modifica all'esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all' art 8 quinquies D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei suddetti termini ricomprenderanno la decorrenza dal 01-01-2010 fino al 31-12-2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo determinati con le modalità sopra indicate;

CONSIDERATO che i tetti specificati per ciascun erogatore nell'allegato (allegato n.2) del presente provvedimento, rappresentano il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, in regime di commissariamento, può mettere a disposizione per il 2010 per la copertura dei contratti con gli erogatori privati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) ed il cui rispetto è pertanto condizione per l'esistenza e validità del contratto;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto con idonea copertura finanziaria è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e che quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con gli erogatori privati provvisoriamente accreditati di che trattasi e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

DELIBERA

- di dare atto che gli erogatori privati di prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) con i quali si procede alla sottoscrizione sono quelli provvisoriamente accreditati operanti sul territorio all'atto della emanazione della L.R. n. 32 del 31-07-2007, ai sensi dell'art 12 della legge stessa;
- di dover riservare a separato atto la definizione della posizione del dott. Paolantonio Michele all'esito di verifiche in corso;
- di autorizzare il tetto di spesa complessivo, relativo all'anno 2010 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) i nella misura complessiva di Euro 351.448,59 di cui Euro 341.156,53 in favore dei pazienti residenti nella regione Abruzzo e Euro 10.292.06 per i pazienti extraregionali, così come ripartito tra gli erogatori privati di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di coprire la spesa di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati, in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell'allegato n.2, con il Fondo Sanitario Regionale;
- di dare atto che il budget complessivo assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010;
- di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale esterna (STUDI MEDICI) erogate dalle strutture provvisoriamente accreditate di cui all'allegato n.1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ribadire che le procedure negoziali di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, dovranno essere concluse entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- di dare atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi l'accreditamento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;
- di stabilire che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto

ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;

- > di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze all'esito dell'adozione, per le ragioni rappresentate in premessa;
- > di disporre che il presente atto sia trasmesso ai Direttori Generali delle Aziende USL e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, agli erogatori privati interessati, provvisoriamente accreditati e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario
Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad Acta
Dr. Giovanni Ghio

Regione Abruzzo
"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pescara, **10 SET. 2010**

Il Responsabile dell'Ufficio


Segue Allegato

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 55/2010 del 10 SET. 2010

CONTRATTO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE ESTERNA EROGATE DA STUDI MEDICI PRIVATI (BRANCHE A VISITA)

STIPULATO IN PESCARA, IN DATA2010

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla via L. da Vinci, 1, in persona del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via G. Bellisari loc. Collemaggio snc in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 01792410662 P.I. 01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via M. Lancianesi, n. 17/19 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 02307130696 P.I. 02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via R. Paolini, 47 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott.C.F. 01397530982 P.I. 01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Circonvallazione Ragusa n. 6 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-temporeC.F. 00115590671 P.I. 00115590671

E

- Il/la dott./dott.ssa.....specialista in....., P. IVA....., con ambulatorio in..... alla via....., (di seguito anche indicato/a come "erogatore privato")



DATO ATTO CHE

1. l'erogatore privato rende in nome e per conto del S.S.N., ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 32/07, prestazioni nella misura indicata nel presente contratto;
2. l'erogatore privato si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - elaborato planimetrico rappresentativo dei locali adibiti alle attività della branca specialistica;
3. l'erogatore privato si impegna altresì, a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendente nei suoi confronti dei soggetti procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex l. 1423/56;
 - b) di non aver versato in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovverosia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 - d) di non aver subito esso erogatore privato nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01;
 - e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;



- g) certificato di agibilità;
 - h) di essere a tutt'oggi iscritto all'albo dei medici della provincia di.....
4. l' erogatore privato si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni;
5. l' erogatore privato si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tale fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Dato atto, altresì, della deliberazione commissariale n./2010 delavente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale esterna rese da studi medici (branche a visita) erogate dalla rete territoriale provvisoriamente accreditata – definizione del tetto di spesa anno 2010"

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

- 1.1 Gli atti ed i documenti di cui al punto 2 delle premesse dovranno al più tardi essere presentati entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2010 l' erogatore privato è autorizzato a rendere per conto del Servizio Sanitario, e la AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicato l'



erogatore privato, si obbliga specularmente a remunerare in favore dell'erogatore privato, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito dei volumi di attività che sono definiti con le Unità Sanitarie Locali ed entro i limiti del tetto di spesa indicato nel presente contratto e nei provvedimenti quivi richiamati.

2.2 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite dell'erogatore privato alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:

- a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita con le Unità Sanitarie Locali;
- b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).

2.3 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che l'erogatore privato si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o



richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della AUSL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e le prestazioni richieste.

Prima di iniziare la prestazione, l' erogatore privato dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.

- 3.3 L' erogatore privato si obbliga a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata l'erogatore privato, mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla AUSL entro le ore 12.00 di ogni giorno le seguenti informazioni:
- a) impegnativa;
 - b) numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. nel giorno precedente, suddivise in relazione alle branche specialistiche;

Art. 4

(Personale dell'erogatore privato e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Erogatore privato si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e incompatibilità.
- 4.2 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi dell'erogatore privato)

- 5.1 L' erogatore privato, in relazione alle prestazioni oggetto del presente



contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi alla riduzione dei tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.

- 5.2 L' erogatore privato si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 L' erogatore privato si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 L'erogatore privato ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del Dlgs 196/2003 in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi dell'erogatore privato)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le Aziende USL dovranno espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), l'erogatore privato si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata l'erogatore privato, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.
- 7.2 In particolare l'erogatore privato si impegna a fornire il File "C" di competenza relativo alle prestazioni di assistenza specialistica



ambulatoriale come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.

- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) l'erogatore privato si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata l'erogatore privato, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla AUSL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: i dati anagrafici e fiscali del paziente, la nazionalità, la AUSL di residenza, la data di effettuazione della prestazione specialistica, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente, l'eventuale codice di esenzione .
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La AUSL si impegna ad espletare la procedura di liquidazione del credito entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della fattura.
- 7.6 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8

(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la Regione e/o la AUSL, potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dall'erogatore privato siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni delle norme di settore e delle indicazioni che in merito sono stabilite dai provvedimenti regionali. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- 8.2 La Regione e/o la AUSL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso



della necessaria competenza tecnica appartenenti all'organico regionale ovvero all'organico delle USL o di altri soggetti da esse indicati all'erogatore privato prima di avviare le attività di controllo.

- 8.3 L'erogatore privato si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti dell'erogatore privato.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione dell'erogatore privato entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite all'erogatore privato le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale l'erogatore privato potrà far pervenire le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità dell'erogatore privato per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 9

(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)

- 9.1 Le parti concordano che viene definito complessivamente in euro(/00) il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale oggetto del presente atto, di cui euro.....(/00) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e euro (...../00) per pazienti non residenti, complessivamente erogabili



- dall'erogatore privato e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito all'erogatore privato per l'anno 2010 è quello indicato nell'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza dell'erogatore privato indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto, convengono e accettano, ognuno per quanto di loro competenza - e per quanto occorra l'erogatore privato rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato all'erogatore privato.

Art. 10

(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo tetto annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità in incremento mensile massimo non superiore al 30%.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui l'erogatore privato eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore o superiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato o decrementato.
- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa autorizzata, l'erogatore privato non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito



per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accREDITAMENTO provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)

- 11.1 L'erogatore privato si impegna a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata l'erogatore privato, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura l'erogatore privato dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per AUSL di residenza del paziente, e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture devono essere, altresì, trasmesse all'Agenzia Sanitaria Regionale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria in ossequio a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i.;
- 11.5 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui al primo comma e all'art. 7, sempreché siano state correttamente compilate.
- 11.6 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.7 Ai fini del pagamento delle fatture la AUSL procederà alla relativa liquidazione delle stesse previa verifica delle effettività e regolarità delle prestazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la



materia nonché di quelle indicate all'art. 8 del presente contratto. Il campione dei controlli dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della AUSL avverrà entro 60 giorni dalla verifica e, comunque, entro il termine massimo di cui al comma 11.5 .

- 11.8 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la AUSL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.5 motivata contestazione scritta all'erogatore privato, altresì indicando il relativo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto.
- 11.9 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.10 La AUSL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti dell'erogatore privato potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione all'erogatore privato.

Art. 12

(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. n.675 del 19-06-2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del-16-10-2006.
- 12.2 Le parti convengono che il tetto di spesa di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8



quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/92.

- 12.4 Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti vengano portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengano pertanto appresi dall'erogatore privato a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2010, l'erogatore privato ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla AUSL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e liquidate e mediante assenso formale della AUSL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra l'erogatore privato si impegna a mantenere indenne la AUSL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 14

(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della Regione e/o AUSL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo dell'erogatore privato al risarcimento del danno.

Art. 15

(Durata)



- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dal giorno 01.01.2010 ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2010.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.2010 fino alla data della formale sottoscrizione del presente atto, le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11, punto 11.5, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto, e purchè l'erogatore privato abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16

(Incedibilità del contratto)

- 16.1 L'erogatore privato non potrà cedere neppure in parte il presente contratto, nè potrà sostituire a sé un terzo nei rapporti, nei diritti e negli obblighi derivanti dal presente contratto, anche se le prestazioni dedotte non siano state ancora eseguite.

Art. 17

(Condizione)

- 17.1 La validità del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18



(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19**(Clausola di salvaguardia)**

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e per l'effetto rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20**(Norma di rinvio)**

- 20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Art. 21**(Registrazione)**

- 21.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

L'EROGATORE PRIVATO

IL COMMISSARIO AD ACTA



IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.4 _____

Se e per quanto possa occorrere la Erogatore privato approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 4, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 16 ed all'art. 19.

L'EROGATORE PRIVATO

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.4 _____



Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA

n. 55/2010 del 10 SET. 2010

Allegato 2

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Branche a Visita	Dr. SCIOLI Francesco		€ 19.668,60	€ 19.092,61	€ 575,99
TOTALE ASL N.1			€ 19.668,60	€ 19.092,61	€ 575,99

TIPOLOGIA	STATO	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Branche a Visita	Dr. D'ASCENZO Ugo	VASTO	€ 23.254,92	€ 22.573,91	€ 681,01
Branche a Visita	Dr. DE BERNARDINIS V.	VASTO	€ 88.765,55	€ 86.166,08	€ 2.599,47
Branche a Visita	Dr. VARRATTI Carlo	VASTO	€ 35.183,37	€ 34.153,04	€ 1.030,33
Branche a Visita	Dr. DI CRECCHIO Ezio	CHIETI	€ 37.817,81	€ 36.710,33	€ 1.107,48
Branche a Visita	Dr. DI PRINZIO Antonio	GUARDIAGRELE	€ 59.196,82	€ 57.463,26	€ 1.733,56
TOTALE ASL N.2			€ 244.218,47	€ 237.066,61	€ 7.151,86

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Branche a Visita	Dr. MINICUCCI R.	PESCARA	€ 25.525,97	€ 24.778,45	€ 747,52
Branche a Visita	Dr. ORLANDI A.	PESCARA	€ 25.355,25	€ 24.612,73	€ 742,52
Branche a Visita	Dr. PAOLANTONIO M.	PESCARA	-	-	-
TOTALE ASL N.3			€ 50.881,22	€ 49.391,18	€ 1.490,04

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	tetto 2010	tetto residenti	tetto extra regionali
Branche a Visita	Dr. DI EUSANIO S.	TERAMO	€ 36.680,31	€ 35.606,14	€ 1.074,17
TOTALE ASL N.4			€ 36.680,31	€ 35.606,14	€ 1.074,17

TOTALE BRANCHE A VISITA			€ 351.448,59	€ 341.156,53	€ 10.292,06
--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------

IL SUBCOMMISSARIO

Giuseppe Berolai

IL COMMISSARIO AD ACTA

[Signature]

DELIBERAZIONE 22.11.2010, n. 71/2010:

Struttura privata Casa di Cura Santa Maria S.A.S. in esercizio provvisorio – Definizione tetto di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2010 con condizione e proposta di contratto ex Art. 8 Quinquies D.Lgs n. 502/92.

IL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11.12.2009)

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni – testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dall'Agenzia Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la cortessa Giovanna Seraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

VISTA la deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2010;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 02/2010 del 13-01-2010 con la quale, anche ai sensi dell'art. 7 e 7 bis L.R. n. 32/2007, si è disposta la sospensione dell'accreditamento predefinitivo della struttura privata "Casa di cura Santa Maria s.a.s.", con sede in Chieti per non avere la proprietà assolto agli obblighi contributivi e contributivi in favore del proprio personale dipendente;

PRESO ATTO che Casa di Cura Santa Maria S.A.S. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Chieti del 08-07-2010, la quale ha anche ammesso l'impresa all'esercizio provvisorio;

VISTA la nota in data 08.07.2010 con cui il Curatore fallimentare ha richiesto di ripristinare l'accreditamento predefinitivo della struttura in argomento;

DATO ATTO della natura di strumento conservativo del patrimonio dell'impresa che riveste l'esercizio provvisorio;

TENUTO CONTO della imputabilità degli inadempimenti contributivi e retributivi di cui agli artt. 7 e 7 bis della LR 32/2007, rilevanti ai fini della sospensione dell'accreditamento predefinitivo alla gestione della società, oggi fallita e quindi della "terzietà" della curatela rispetto ad essi, in quanto posti in essere prima dell'apertura della procedura fallimentare;

VISTO il DM 24/10/2007 che all'art 5 comma 2 lett b) dispone che la regolarità contributiva sussiste in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;

VISTE le disposizioni legislative di cui al RD 16/3/1942 n.267 e ss.mm. ll. (Legge fallimentare) ed in particolare l'art 52 che sancisce il principio della concorsualità dei creditori;

VISTA la deliberazione commissariale n.53 del 10-09-2010 (oggetto: Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture private provvisoriamente accreditate- tetto di spesa anno 2010) con la quale si è provveduto, nei confronti delle strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale provvisoriamente accreditate che non hanno stipulato specifici accordi, ad autorizzare il tetto di spesa complessivo relativo all'anno 2010 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate a pazienti, residenti e non, nella regione Abruzzo e ad approvare lo schema di contratto da proporre alle strutture;

VISTA la riserva contenuta nel medesimo atto di adottare successivamente uno specifico provvedimento per la struttura "Casa di Cura Santa Maria s.a.s.", scaturente fondamentalmente dalla sospensione dell'accreditamento provvisorio;

RILEVATO che, alla luce di quanto appena detto, nonché dall'introduzione dell'esercizio provvisorio non vi è, allo stato, più ragione di serbare all'azienda "Casa di Cura Santa Maria s.a.s.", un trattamento diverso da quello riservato, per l'anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con la deliberazione commissariale n. 53/2010, a condizione che, all'atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l'accreditamento;

ATTESO CHE occorre quindi applicare anche nei confronti della struttura privata "Casa Di Cura Santa Maria s.a.s." tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 53/2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente viene comunicata al Curatore del fallimento;

CONSIDERATO che dall'applicazione dei criteri e della metodologia contenuti nella sopraditata deliberazione n. 53/2010, deriva, in favore della società "Casa Di Cura Santa Maria s.a.s." un tetto di spesa per le prestazioni da rendere nell'ultimo periodo 2010, a seguito della sottoscrizione del contratto, pari ad Euro 156.534,44 di cui Euro 151.947,98 per i pazienti residenti e nella Regione Abruzzo e Euro 4.586,46 per i non residenti;

RILEVATO, altresì, che con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato bisogna far fronte anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla struttura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di dimissione dei pazienti a seguito dell'adozione del provvedimento commissariale n. 02/2010 del 13.01.2010 con il quale si è provveduto, ai sensi degli artt. 7 e 7 bis della Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32, e s.m.i., alla sospensione dell'accreditamento predefinitivo alla struttura privata "Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.";

DATO ATTO che il budget assegnato con il presente provvedimento è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con la deliberazione commissariale n.44 del 03-08-2010;

RILEVATO CHE il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto anche nell'art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità;

DATO ATTO che è quindi necessario proporre anche al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 53/2010 relativamente alla "Casa Di Cura Santa Maria s.a.s.", in esercizio provvisorio, secondo la procedura prevista nella suddetta deliberazione;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione con i suoi allegati - n.1) deliberazione commissariale n. 53/2010 e n. 2) schema di contratto (testo approvato con la medesima con le modifiche conseguenti all'adozione del presente atto) va comunicata, a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento "Casa di Cura Santa Maria s.a.s.", entro il termine di sette giorni dall'adozione, fissando altresì la data di sottoscrizione del contratto che dev'essere effettuata entro i successivi quindici giorni;

CONSIDERATO CHE il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dal Curatore ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e del tetto assegnato e che in tal caso il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni, fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

DATO ATTO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza e pertanto non è sottoposta al parere preventivo del Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

- di sciogliere nei confronti della "Casa di Cura Santa Maria s.a.s.", con sede in Chieti, attualmente in stato fallimentare con ammissione all'esercizio provvisorio, la riserva contenuta nella deliberazione Commissariale n. 53/2010 a condizione che, all'atto della sottoscrizione del contratto ex art. 8 quinquies D.lgs n. 502/92 testo vigente, sussistano gli obbligatori requisiti di autorizzazione e gli ulteriori obbligatori requisiti per l'accreditamento;
- di applicare, conseguentemente, anche nei confronti della predetta struttura tutta la parte regolamentare della deliberazione commissariale n. 53/2010 che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, e che unitamente alla presente deliberazione viene comunicata al Curatore del fallimento;
- di individuare, in applicazione della suddetta deliberazione n.53/2010, e con la precisazione appena detta, un tetto di spesa in favore della "Casa di Cura Santa Maria s.a.s." per le prestazioni da rendere nell'ultimo periodo 2010, a seguito della sottoscrizione del contratto, pari ad Euro 156.534,44 di cui Euro 151.947,98 per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo e Euro 4.586,46 per i non residenti;
- di dare atto che il budget assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010;
- di precisare che il tetto di spesa sopra indicato, così come previsto anche nell'art. 10 dello schema di contratto allegato, deve essere frazionato in mensilità;
- di far fronte con le risorse di cui al tetto di spesa sopra individuato anche agli oneri derivanti dalle prestazioni effettuate dalla struttura in parola a decorrere dal 01.01.2010 fino alla data di adozione del provvedimento commissariale n. 02/2010 del 13.01.2010;
- di proporre al Curatore fallimentare lo schema di contratto di cui alla deliberazione Commissariale n. 53/2010 relativamente alla struttura "Casa di Cura Santa Maria s.a.s.", in esercizio provvisorio secondo la procedura ivi prevista opportunamente modificato, in relazione alla gestione fallimentare in atto;
- di comunicare la presente deliberazione con i suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale - 1) deliberazione commissariale n. 53/2010, 2) schema di contratto (testo approvato con la medesima deliberazione con le modifiche conseguenti all'adozione del presente atto) a mezzo racc. a r. al Curatore del fallimento "Casa Di Cura Santa Maria s.a.s." entro il termine di sette giorni dall'adozione;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze, al fine dell'emanazione del parere previsto nell'Accordo intervenuto con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dei disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo all'esito della validazione ministeriale.

Il Subcommissario
Dr. Francesco Barile

Il Commissario ad acta
Dr. Giovanni Vignoli

Regione Abruzzo

"Piano di Rientro dei disavanzi e individuazione degli interventi"
COPPIA PER IL CURATORE FALLIMENTARE
PER COPIA PER IL CURATORE FALLIMENTARE
Pescara, 22 NOV 2010

Il Responsabile del P.R.

[Firma]

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad ACTA



n. 71/2010 del 22 NOV. 2010

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO**
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009)

Pescara, 10 SET. 2010 N° 53/2010 del Registro delle deliberazioni

Oggetto:

**LINEE NEGOZIALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI IN MATERIA DI
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE DALLE STRUTTURE
PRIVATE PROVVISORIAMENTE ACCREDITATE -TETTO DI SPESA ANNO 2010**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la deliberazione di giunta Regionale n. 159 del 24/02/2007 con la quale si è provveduto ad approvare il programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la successiva deliberazione n. 189 del 1° marzo 2007 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, ai fini della stipula dell'accordo di cui all'art. 8 dell'Intesa Stato Regioni del 23.03.2005, nella sua nuova formulazione, il documento denominato "Programma operativo di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30.12.2004 n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni - testo emendato", predisposto dalla Direzione Sanità e dell'Agenda Sanitaria Regionale, che sostituisce il testo precedentemente approvato con la citata delibera di Giunta Regionale n. 159 del 24.02.2007;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13 marzo 2007, con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 6 marzo 2007 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l'approvazione del Piano di Rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente *pro-tempore* della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 e del 4 agosto 2010 con le quali la dott.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi del Piano di rientro;

ATTESO che, in base all'art. 4, comma 2, del D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito in Legge 29.11.2007 n. 222, l'incarico è conferito per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro;

VISTA la deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010 con la quale si è provveduto all'approvazione del Programma Operativo 2010;

ATTESO che ad oggi non si è ancora provveduto alla definizione del tetto di spesa 2010 da assegnare alle strutture provvisoriamente accreditate - diverse dalle case di cura firmatarie di specifici accordi in sede di contrattazione delle prestazioni ospedaliere 2010 - che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del SSN;

CONSIDERATO che con nota raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 e firma del sub commissario, inviata a tutte le strutture ambulatoriali, è stato tuttavia rappresentato quanto di seguito riportato: "Nelle more di definire compiutamente l'analisi in corso circa il fabbisogno di prestazioni ambulatoriali e l'ottimizzazione organizzativa richiesta dalle innovazioni tecnologiche e dal Piano di Rientro, allo scopo comunque d'assicurare una

certezza finanziaria circa l'attività che sarà comunque remunerata da parte di questa Regione, si comunica quanto segue:

- a) Il tetto delle prestazioni inerenti l'anno 2010 è fissato per i primi 6 mesi dell'anno in corso nella misura del 50% di quello stabilito dalla USL per l'anno 2009 per ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;
- b) appena conclusa l'analisi di cui sopra, ciascuna struttura provvisoriamente accreditata sarà convocata per definire sotto ogni aspetto le specifiche tecniche delle prestazioni richieste, il posizionamento della medesima all'interno dell'organizzazione regionale, il valore finanziario riconosciuto per l'intero anno 2010."

VISTA la deliberazione commissariale n.43/2009 avente ad oggetto:"Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale (SA) erogata dalla rete privata accreditata per l'anno 2009. Definizione del budget complessivo anno 2009".

VISTA la deliberazione commissariale n. 25/2010 -sottoscritta per accettazione dal curatore fallimentare- avente ad oggetto: "Definizione tetto di spese per l'anno 2010 in favore della casa di cura privata Villa Pini d'Abruzzo srl -specialistica ambulatoriale esterna - riaccreditamento predefinitivo con condizione e proposte di contratto ex art 8 quinquies Dlvo 502/92 per l'anno 2010 all'esercizio provvisorio del fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl" - trasmessa con raccomandata AR al curatore del fallimento Villa Pini d'Abruzzo srl del 09-04 u.s. prot 6493/COMM- con la quale è stato esteso alla predetta struttura lo stesso trattamento riservato, per l'anno 2010, alle altre strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale e l'attuazione dei criteri indicati nella raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 a firma dei sub commissari sopra citata;

DATO ATTO che per le case di cura Sanatrix e Santa Maria nonché per le strutture di specialistica ambulatoriale Analitica di Piergiuseppe Cadda & C. S.a.s. (laboratorio analisi) e Vivio Annamaria (stabilimento FKT)verranno adottati specifici provvedimenti all'esito delle verifiche tuttora in corso;

RILEVATO che per il 2009 le procedure negoziali con la singole strutture, comprese la definizione dei tetti di spesa individuali e la sottoscrizione dei contratti, sono state svolte dalle Aziende USL territorialmente competenti;

RILEVATO che nell'ambito della procedura di contrattazione dei tetti di spesa 2010, relativa alle prestazioni di assistenza ospedaliera, è stato sottoscritto, con le case cura private provvisoriamente accreditate che erogano anche prestazioni di specialistica ambulatoriale, appresso indicate, uno specifico accordo concernente la remunerazione delle predette prestazioni di specialistica ambulatoriale rese da dette strutture nel corso del 2010 e concordato il valore di riferimento riportato in calce allo stesso;

PRECISATO che, per quanto appena detto, si è reputato opportuno provvedere con separato atto a definire il budget 2010 relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura private provvisoriamente accreditate firmatarie dell'accordo appena detto (Inl Canistro;San Raffaele;L'Immacolata; Di Lorenzo;Spalocco;Villa Serena; Pierangeli; Villa Letizia)

PRESO ATTO che il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture -diverse dalle case di cura sopradette- relative al I semestre 2010, in conformità alla nota prot. 2168/COMM del 03.02.2010 sopra richiamata, è definito nella misura del 50% del tetto di spesa assegnato nel 2009 dalle Aziende USL territorialmente competenti a ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

RITENUTO di dover definire il tetto massimo delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture -diverse dalle case di cura firmatarie dell'accordo sopra citato- relative al II semestre 2010, nella misura del 50% del fatturato prodotto nel 2009 da ciascuna struttura provvisoriamente accreditata;

RITENUTO di dover utilizzare ragionevolmente, per il II semestre, il riferimento al fatturato prodotto da dette strutture nel corso dell'anno 2009, in quanto l'applicazione degli standard nazionali, dei requisiti nonché le tariffe saranno attuati gradualmente nei prossimi mesi, diè al fine di evitare il blocco dell'assistenza, tutelare i cittadini ed introdurre un sistema di regole per rimodulare l'offerta attraverso l'applicazione dell'accREDITAMENTO definitivo;

PRECISATO che la distinzione tra I e II semestre è utilizzata al solo fine della definizione del tetto di spesa che è da considerarsi annuo;

DATO ATTO che il budget complessivo assegnato con il presente atto è determinato in Euro 16.422.883,51 ed è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 03-05-2010;

RITENUTO di dover definire, all'interno del valore annuo fissato come sopra, l'ammontare del budget 2010 per le prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali;

RITENUTO di fissare, in modo complessivo e indistinto con riferimento a tutte le branche di specialistica ambulatoriale e a tutte le tipologie di strutture erogatrici l'ammontare delle prestazioni da rendere ai pazienti extraregionali nella misura di Euro 927.553,00 ripartito proporzionalmente tra i singoli erogatori privati - confermando il valore fissato nel 2009 con la deliberazione commissariale n. 43/2009;

DATO ATTO che, sulla base del riparto effettuato con i criteri di cui al punto precedente, l'ammontare per le prestazioni di cui al presente atto da erogare ai pazienti extraregionali risulta definito in Euro 490.939,75;

VISTO l'art 8, comma 4, della LR n.32 del 31-07-2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

RITENUTO di dover definire il modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, Direttori Generali delle Aziende USL ed erogatori privati;

VISTO l'allegato schema di contratto (allegato n.1) che si acclude al presente atto, che sarà sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende USL e dalle strutture private provvisoriamente accreditate, che regolamenta le modalità di erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese a pazienti regionali ed extraregionali;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione, unitamente agli allegati tetti di spesa individuali e schema contrattuale, dovrà essere notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun erogatore privato entro il termine di sette giorni dalla data di adozione, fissando altresì, la data di sottoscrizione del contratto che deve essere effettuata entro i successivi 15 giorni;

CONSIDERATO che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al commissario ad acta in ordine allo schema di contratto e ai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando entro i successivi dieci giorni la data per la stipula del contratto;

ATTESO che, in ogni caso viene fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente atto, il termine massimo per la sottoscrizione di tutti i contratti afferenti alla specialistica ambulatoriale, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

RIBADITO che, pertanto, quanto deliberato con il presente atto rappresenta la base per la contrattazione con la struttura privata ed è quindi suscettibile di successiva modifica all'esito della procedura di definizione degli accordi negoziali di cui all' art 8 quinquies D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che i contratti, come sopra stipulati nei suddetti termini ricomprenderanno la decorrenza dal 01-01-2010 fino al 31-12-2010, tenuto conto dei tetti massimi di corrispettivo determinati con le modalità sopra indicate;

CONSIDERATO che i tetti specificati per ciascuna struttura nell'allegato (allegato n.2) del presente provvedimento, rappresentano il limite massimo di spesa che la Regione Abruzzo, in regime di commissariamento, può mettere a disposizione per il 2010 per la copertura dei contratti con le strutture private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale ed il cui rispetto è pertanto condizione per l'esistenza e validità del contratto;

ATTESO CHE l'esistenza e la stipula di un contratto con idonea copertura finanziaria è condizione essenziale affinché si possano erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

TENUTO CONTO che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e che quindi l'accredimento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;

CONSIDERATO che le prestazioni eventualmente erogate, nella more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere o dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addiventare in tempi rapidi alla definizione delle negoziazioni con la struttura private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che pertanto il presente atto non è sottoposto al parere preventivo del Ministero della Salute e dell'Economia e Finanze a cui sarà trasmesso all'esito della formale adozione;

TUTTO CIÒ PREMESSO


*per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate*

DELIBERA


- > di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni di specialistica ambulatoriale con le quali si procede alla negoziazione sono quelle provvisoriamente accreditate operanti sul territorio all'atto della emanazione della L.R. n. 32 del 31-07-2007, ai sensi dell'art 12 della legge stessa;
- > di precisare che, per quanto detto in premessa, il presente atto non riguarda le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle case di cura private che hanno sottoscritto lo specifico accordo in premessa;
- > di ribadire per la struttura Villa Pini d'Abruzzo i contenuti della deliberazione n.26/2010 citata in premessa e l'estensione pertanto anche dei criteri previsti nella nota raccomandata prot. 2168/COMM del 03.02.2010 a firma dei sub commissari richiamata in espositiva;
- > di precisare che per le case di cura Sanatrix, Santa Maria nonché per le strutture di specialistica ambulatoriale Analitica di Piergiuseppe Caddia & C. S.a.s. (laboratorio analisi) e Vivio Annamaria (stabilimento FKT) verranno adottati specifici provvedimenti all'esito delle verifiche tuttora in corso;

- ✓ di autorizzare il tetto di spesa complessivo, relativo all'anno 2010 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dalle strutture diverse dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa nella misura di euro 16.422.683,51 di cui Euro 15.941.944,76 per i pazienti residenti nella regione Abruzzo e Euro 480.938,75 per i pazienti extraregionali - così come ripartito tra le strutture private nell'allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ di coprire le spese di ciascun contratto con i singoli erogatori privati provvisoriamente accreditati - diversi dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa - in attuazione dei criteri indicati in narrativa, nella misura individuata nell'allegato n. 2 sia per i pazienti residenti nella Regione Abruzzo che per quelli fuori regione con il Fondo Sanitario Regionale;
- ✓ di dare atto che il budget complessivo assegnato con il presente atto è compatibile con il Programma operativo 2010 approvato con deliberazione commissariale n.44 del 3 agosto 2010
- ✓ di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalla struttura provvisoriamente accreditata - diverse dalle case di cura che hanno sottoscritto lo specifico accordo di cui in premessa - di cui all'allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento opportunamente modificato per la struttura Villa Pini d'Abruzzo in virtù dello stato fallimentare ;
- ✓ di ribadire che le procedure negoziali di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione, dovranno essere concluse entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- ✓ di dare atto che nei confronti degli erogatori privati che non stipuleranno il contratto definitivo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art 8 quinquies comma 2 quinquies del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e, quindi l'accredimento predefinitivo verrà sospeso per l'anno 2010 con la conseguenza che non potranno più essere erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario nazionale;
- ✓ di stabilire che le prestazioni eventualmente erogate, nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto in argomento, che ha decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2010, ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe stabilite con DGR n.675 del 19-06-2006 e DGR n.1139 del 16-10-2006, fatto ovviamente salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art 2041 del c.c.;
- ✓ di trasmettere il presente atto ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze all'esito dell'adozione, per le ragioni rappresentate in premessa;
- ✓ di disporre che il presente atto sia trasmesso al Direttori Generali delle Aziende USL e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate, provvisoriamente accreditate e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Subcommissario
Dott.ssa Giovanna Berardi



Il Commissario ad Acta
Dr. Giovanni Cicci



Regione Abruzzo

"Piano di risanamento del sistema sanitario regionale"

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pescara, 10 SET. 2010

Il Responsabile dell'Ufficio



Allegato 2

Allegato alla Deliberazione del Commissario
ad Acta

7/1/2010 del 2 NOV. 2010

CONTRATTO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE

STIPULATO IN PESCARA, IN DATA2010

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla via L. da Vinci, 1, in persona del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Dott. Giovanni Chiodi;
- le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 - Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via G. Bellisari loc. Collemaggio snc in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. Giancarlo Silveri C.F. 01792410662 P.I. 01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 - Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via M. Lancianesi, n. 17/19 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. Francesco Zavattaro C.F. 02307130696 P.I. 02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 - Pescara con sede in Pescara Via R. Paolini, 47 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. Claudio D'Amario C.F. 01397530982 P.I. 01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 - Teramo con sede in Teramo Circonvallazione Ragusa n. 6 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dott. Mario Molinari C.F. 00115590671 P.I. 00115590671

E

- la Casa di Cura Santa Maria s.a.s., in fallimento ammessa all'esercizio provvisorio P. IVA....., con sede in Chieti, in persona del curatore fallimentare Avv. Giuseppina Ivone, la quale si dichiara munita dei poteri necessari a contrarre il presente atto (di seguito anche indicata come "Struttura")



DATO ATTO CHE

1. la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N., ai sensi dell'art. 12 Legge Regionale 32/07, prestazioni nella misura indicata nel presente contratto;
2. la Struttura si impegna a presentare alla Regione i seguenti documenti in corso di validità:
 - certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente C.C.I.A.A., altresì contenente la declaratoria di fallimento e la disposizione di esercizio provvisorio, unitamente alla decisione del giudice delegato di nominare l'Avv. Giuseppina Ivone curatore fallimentare;
 - documento unico di regolarità contributiva;
 - documentazione attestante la posizione del personale rilevato dalla vecchia gestione in servizio o in cassa integrazione;
 - elaborato planimetrico rappresentativo della distribuzione nelle stanze di degenza dei posti letto sia autorizzati che accreditati, suddivisi in relazione alle singole unità operative, alle branche specialistiche ed ai servizi esercitati;
1. il curatore fallimentare si impegna, altresì, a presentare, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38 e dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta:
 - a) di non essere pendenti nei suoi confronti procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art. 3 ex L. 1423/56;
 - b) di non versare in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92;
 - c) di non aver subito una condanna definitiva ancorché applicata su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
 - d) di non aver subito nessuna sanzione e di non essere pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie di cui al D.lgs. 231/01, non rientrando in tale ultima fattispecie,



- nessuna eventuale contestazione sollevata nei confronti della Società *in bonis* e tuttora pendente nei confronti di quest'ultima;
- e) d'essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente disciplina in ogni caso obbligandosi ad adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste;
 - f) certificato di prevenzione incendi e certificato di conformità alle leggi antisismiche;
 - g) certificato di agibilità;
4. la struttura si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente trattamento normativo e condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni;
5. la struttura si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale. A tale fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte costituirà causa di risoluzione di contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza di tali adempimenti e per come in tal senso espressamente convenuto;

Dato atto della deliberazione commissariale n. 53/2010 del avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle case di cura private provvisoriamente accreditate che hanno sottoscritto specifici accordi - tetto di spesa anno 2010 ", nonché della deliberazione n.....del.....avente ad oggetto: "Struttura privata casa di Cura Santa Maria s.a.s. in esercizio provvisorio - Revoca della sospensione dell'accreditamento predefinitivo. Definizione tetto di spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2010 con condizione e proposta di contratto ex art. 8 quinquies d.lgs n. 502/92";

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

- 1.1 Gli atti ed i documenti di cui al punto 2 delle premesse dovranno al più




tardi essere presentati entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto ai fini della relativa efficacia e validità.

Art. 2

(Oggetto - Quantità e qualità delle prestazioni erogabili)

- 2.1 Per l'anno 2010 la Struttura è autorizzata ad erogare per conto del Servizio Sanitario, e la AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, si obbliga specularmente a remunerare in favore della Struttura, le sole prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'elenco delle prestazioni erogabili nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e nell'ambito dei volumi di attività che sono definiti con le Unità Sanitarie Locali ed entro i limiti del tetto di spesa indicato nel presente contratto e nei provvedimenti quivi richiamati.
- 2.2 Sono escluse dal presente contratto, a far data dall'adozione della deliberazione commissariale n.44 del 5 agosto 2010, le prestazioni relative all'attività di ostetricia.
- 2.3 Tali prestazioni saranno rese in favore degli utenti che esercitando propria libera scelta opteranno di accedere per il tramite della Struttura alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e, segnatamente:
 - a) in favore di pazienti residenti nel territorio della Regione Abruzzo, nella quantità stabilita con le Unità Sanitarie Locali;
 - b) in favore di pazienti residenti nelle restanti regioni del territorio nazionale (in regime di mobilità sanitaria extra-regionale).
- 2.4 Le prestazioni saranno erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di qualità concernenti i principi della buona e diligente pratica professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, che la Struttura si impegna a rispettare per tutta



la vigenza del presente contratto in particolare obbligandosi a conformarsi ed adeguarsi all'attuazione delle prescrizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e nelle modalità in essa previste.

Art. 3

(Condizioni di erogabilità delle prestazioni)

- 3.1 Le prestazioni sanitarie di cui al presente contratto possono essere rese esclusivamente nell'ambito delle discipline provvisoriamente accreditate.
- 3.2 L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla prescrizione o richiesta, compilata sul ricettario del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.M. 350/1988 redatta dal medico di medicina generale; dal pediatra di libera scelta; dallo specialista ospedaliero, dallo specialista ambulatoriale della AUSL, nella quale dovranno essere specificati: i dati anagrafici del paziente e le prestazioni richieste.
- Prima di iniziare la prestazione, la Struttura dovrà verificare la sussistenza e la corretta compilazione del ricettario rispetto ai requisiti di cui al comma precedente ed ai dettami del D.M. 350/1988. L'irregolarità e/o l'incompletezza della richiesta comporterà la non remunerabilità della prestazione.
- 3.3 La Struttura si obbliga a trasmettere alla AUSL, nei cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, mediante strumenti informatici a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail indicato dalla AUSL entro le ore 12.00 di ogni giorno le seguenti informazioni:
- a) impegnativa;
 - b) numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. nel giorno precedente, suddivise in relazione alle branche specialistiche;

Art. 4

(Personale della Struttura e requisiti di compatibilità)

- 4.1 La Struttura si obbliga a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione, accreditamento e incompatibilità.



- 4.2 Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertata insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo determineranno gli effetti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.

Art. 5

(Ulteriori obblighi della Struttura)

- 5.1 La Struttura, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, si obbliga a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di evitare disagi all'utenza in termini di accessibilità ai servizi, adoperandosi alla riduzione dei tempi di attesa degli accessi e ciò anche in relazione alle disposizioni di cui alla l.r. 23 giugno 2006, n. 20 e alla l.r.a. 31 luglio 2007 n. 32 punto b comma 3 art. 8.
- 5.2 La Struttura si impegna ad improntare la propria organizzazione interna ai criteri ed ai parametri definiti nell'ambito dei programmi regionali e, in ogni caso, al rispetto degli standard di profilo e/o percorso assistenziali fissati a livello regionale e/o aziendale concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 5.3 La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e/o dalla Regione stessa in merito a quanto stabilito nei commi precedenti.

Art. 6

(Documentazione relativa agli utenti)

- 6.1 La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del Digs 196/2003 in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun paziente.

Art. 7

(Obblighi informativi della Struttura)

- 7.1 In considerazione dell'obbligo informativo che le Aziende USL dovranno



espletare nei confronti della Regione (invio dei flussi informativi entro il quarantacinquesimo giorno dalla chiusura del mese di competenza), la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, almeno dieci giorni prima dalla scadenza di detto termine, i flussi informativi di propria competenza previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali.

- 7.2 In particolare la Struttura si impegna a fornire il File "C" di competenza relativo alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle direttive regionali.
- 7.3 Contestualmente al documento contabile (fattura) la Struttura si impegna a fornire alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, tramite supporto informatico da trasmettere secondo le modalità che verranno indicate dalla AUSL, l'elenco analitico delle prestazioni ricomprese nella stessa, indicando: i dati anagrafici e fiscali del paziente, la nazionalità, la AUSL di residenza, la data di effettuazione della prestazione specialistica, l'importo totale e l'importo del ticket corrispondente, l'eventuale codice di esenzione .
- 7.4 La Regione si riserva il diritto di richiedere alle strutture interessate eventuali integrazioni all'elenco analitico delle prestazioni relative ai dati forniti tramite supporto informatico delle prestazioni stesse.
- 7.5 La AUSL si impegna ad espletare la procedura di liquidazione del credito entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della fattura.
- 7.6 La remunerabilità delle prestazioni è tassativamente subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni sopra indicate.

Art. 8


(Controlli)

- 8.1 Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 11, la Regione e/o la AUSL, potrà in qualunque momento dare corso ad ogni opportuna attività finalizzata a verificare che le prestazioni svolte dalla Struttura siano erogate secondo criteri di appropriatezza, legittimità e congruità oltre ad essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico.



e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni delle norme di settore e delle indicazioni che in merito sono stabilite dai provvedimenti regionali. Le verifiche hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

- 8.2 La Regione e/o la AUSL potrà a tali fini avvalersi di persone in possesso della necessaria competenza tecnica appartenenti all'organico regionale ovvero all'organico delle USL o di altri soggetti da esse indicati alla Struttura prima di avviare le attività di controllo.
- 8.3 La Struttura si obbliga ad agevolare e sottostare al regime vigente dei controlli ed in particolare a mettere, a proprie cure e spese, a disposizione dei soggetti incaricati delle verifiche tutti i mezzi necessari a condurre le relative attività.
- 8.4 Alle operazioni relative alle verifiche possono assistere rappresentanti della Struttura.
- 8.5 Delle verifiche è redatto verbale da cui devono risultare: le generalità degli intervenuti, la descrizione delle circostanze di fatto rilevate, le operazioni compiute e le osservazioni eventualmente avanzate dalle strutture.
- 8.6 Il verbale deve essere messo a disposizione della Struttura entro cinque giorni dalla conclusione delle singole verifiche, con lo stesso atto possono essere impartite alla Struttura le necessarie prescrizioni, con assegnazione di termine ad adempiere, comunque non inferiore a quindici giorni.
- 8.7 Entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento del verbale la Struttura potrà far pervenire le osservazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.
- 8.8 Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.



Art. 9**(Volume di prestazioni erogabili e conseguente previsione di spesa)**

- 9.1 Le parti concordano che viene definito complessivamente in euro(/00) il tetto massimo di spesa per l'anno 2010 delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale oggetto del presente atto, di cui euro.....(/00) in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo e euro (...../00) per pazienti non residenti, complessivamente erogabili dall'erogatore privato e remunerabili con il Fondo Sanitario Regionale.
- 9.2 Il volume di prestazioni massimo consentito alla Struttura per l'anno 2010 è quello indicato nell'art. 2 del presente contratto, fermi i limiti dei volumi di attività e di spesa di competenza della struttura indicati nel presente atto e nei provvedimenti quivi richiamati e comunque corrispondenti con il provvisorio accreditamento assentito da prendere a riferimento per tutta la durata del contratto.
- 9.3 Le parti conseguentemente prendono atto, convengono e accettano, ognuno per quanto di loro competenza - e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa ed azione che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla Struttura.

Art. 10**(Criteri di ripartizione della spesa preventivata)**

- 10.1 Al fine di rispettare le previsioni di spesa richiamate dal presente atto e, nel contempo, di assicurare continuità all'erogazione delle prestazioni per tutto l'arco dell'anno, si conviene che il relativo tetto annuale previsto venga frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità in incremento mensile massimo non superiore al 30%.
- 10.2 In ogni caso, e nel rispetto dei limiti mensili così stabiliti, nel caso in cui la



Struttura eroghi un volume di prestazioni progressivo inferiore o superiore a quello prefissato, la differenza potrà essere recuperata nei mesi successivi il cui limite di spesa deve intendersi in pari misura incrementato o decrementato.

- 10.3 Stanti i ricordati vincoli del non superamento della spesa autorizzata, la Struttura non avrà in alcun caso diritto alla remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al limite annuale stabilito per ciascuna tipologia o categoria di prestazioni individuate nell'accreditamento provvisorio.

Art. 11

(Modalità di fatturazione e liquidazione dei pagamenti)

- 11.1 La struttura si impegna a trasmettere alla AUSL, nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, unitamente ai documenti ed agli archivi informatici (FILE C) di cui all'art. 7, fattura relativa a tutte le prestazioni a carico del S.S.N. ivi contemplate. Allegata alla fattura la struttura dovrà produrre autocertificazioni attestanti la regolarità contributiva e retributiva.
- 11.2 Le fatture devono esporre separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per AUSL di residenza del paziente, e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
- 11.3 Le fatture devono essere specificamente corredate dall'elenco delle prestazioni riportante i dati di cui all'art. 7 contenuti su supporto informatico, nonché da espressa dichiarazione d'aver reso le prestazioni in conformità a quanto previsto nell'art. 4.
- 11.4 Le fatture devono essere, altresì, trasmesse all'Agenzia Sanitaria Regionale ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria in ossequio a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 146/1996 e s.m.i.;
- 11.5 Le fatture saranno messe in pagamento dalla A.S.L. entro centoventi giorni da quando saranno state ricevute, complete dei documenti di cui



- al primo comma e all'art. 7, semprechè siano state correttamente compilate.
- 11.6 In caso di mora correranno esclusivamente gli interessi in misura pari al saggio determinato in applicazione del primo comma dell'art. 1284 c.c.
- 11.7 Ai fini del pagamento delle fatture la AUSL procederà alla relativa liquidazione delle stesse previa verifica delle effettività e regolarità delle prestazioni secondo le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia nonché di quelle indicate all'art. 8 del presente contratto. Il campione dei controlli dovrà essere rappresentativo di almeno il dieci per cento del numero delle prestazioni comprese in ciascuna fattura e di almeno il dieci per cento del corrispettivo esposto nella medesima fattura. Il pagamento del corrispettivo da parte della AUSL avverrà entro 60 giorni dalla verifica e, comunque, entro il termine massimo di cui al comma 11.5 .
- 11.8 Nel caso in cui dal campione verificato emergano prestazioni non correttamente effettuate, la AUSL dovrà formulare entro i termini di cui al precedente comma 11.5 motivata contestazione scritta alla Struttura, altresì indicando il relativo valore in danaro delle prestazioni scorrette rispetto all'intera fattura, il cui corrispettivo verrà automaticamente ridotto.
- 11.9 Anche in caso di mancata emissione di nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL procederà al pagamento in misura ridotta ai sensi del comma precedente.
- 11.10 La AUSL se obbligata al pagamento di somme in favore di terzi per eventuali azioni risarcitorie e/o esecutive promosse nei confronti della Struttura potrà procedere ai relativi recuperi anche in compensazione previa formale comunicazione alla Struttura.
- 11.11 Per le prestazioni sanitarie eseguite dalla struttura a decorrere dal 01/01/2010 e fino alla data di completamento del programma di dimissione dei pazienti in conformità alla deliberazione commissariale n.2/2010, troverà applicazione l'articolo 56 della Legge fallimentare qualora ricorra il presupposto della sussistenza di eventuali crediti verso



la società fallita anteriori al fallimento.

Art. 12


(Tariffe)

- 12.1 Le prestazioni di cui al presente contratto saranno remunerate, secondo le tariffe stabilite dalla D.G.R. n.675 del 19-06-2006 e dalla D.G.R. n. 1139 del 16-10-2006.
- 12.2 Le parti convengono che il tetto di spesa di cui al presente contratto non è in nessun caso e per nessuna ragione suscettibile di superamento.
- 12.3 Le parti, altresì, convengono che in caso di incremento a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato così come disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del D. Lgs. 502/92.
- 12.4 Le parti convengono che gli importi derivanti dalle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti vengano portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e vengano pertanto appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione.

Art. 13

(Cessione dei crediti)

- 13.1 Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, relativamente all'anno 2010, la Struttura ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla AUSL.
- 13.2 La cessione potrà essere accettata solo nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e liquidate e mediante assenso formale della AUSL ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923.
- 13.3 In conseguenza di quanto sopra la Struttura si impegna a mantenere indenne la AUSL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi.



Art. 14**(Contestazioni a seguito di inadempimenti e risoluzione)**

- 14.1 Ferme le riduzioni previste dall'art. 11, eventuali inadempienze al presente contratto potranno essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse.
- 14.2 Nel caso in cui le inadempienze vengano protratte oltre il termine massimo per la loro rimozione, il contratto si intenderà risolto di diritto dietro mera comunicazione scritta da parte della Regione e/o AUSL, fermo restando che la risoluzione non limita l'obbligo della Struttura al risarcimento del danno.

Art. 15**(Durata)**

- 15.1 Il presente contratto regola le prestazioni rese dalla stipula dello stesso ed ha scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2010.
- 15.2 Quanto alle prestazioni rese dal 01.01.2010 di cui all'art 11 comma 11 le parti concordano che l'oggetto del contratto riguarda comunque le sole prestazioni corrispondenti alle quantità ed alle tipologie previste dal piano di attività.
- 15.3 Le parti danno altresì atto e convengono che le prestazioni rese nell'arco temporale di cui al comma precedente ancorché rese prima della stipula formale, sono assoggettate agli strumenti di controllo previsti in via generale dal presente contratto.
- 15.4 Il decorso dei termini di pagamento di cui all'art. 11, punto 11.5, fatti salvi eventuali già avvenuti pagamenti in acconto a prestazioni che risulteranno correttamente espletate, è posposto alla sottoscrizione del presente atto; e purchè la Struttura abbia in ogni caso disimpegnato gli obblighi informativi di cui all'art. 7 se del caso regolarizzando i relativi documenti fiscali.

Art. 16**(Condizioni per la cedibilità del contratto)**

- 16.1 In considerazione della finalità oggettiva dell'esercizio provvisorio, ossia



quella di conservare l'impresa in funzione di una proficua riallocazione sul mercato attraverso la vendita dell'azienda in attività a terzi, eventualmente previo affitto della stessa per un periodo limitato, è consentita, eccezionalmente, la cessione del contratto a imprese in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio di impresa sanitaria.

- 16.2 La cessione del contratto è soggetta alla previa autorizzazione del Commissario ad Acta o del Presidente della Regione Abruzzo nel caso in cui il regime di commissariamento cessi, e all'esibizione da parte del cessionario di tutta la documentazione prescritta.

Art. 17

(Condizione)

- 17.1 La validità del presente contratto è subordinata alla condizione che il prestatore abbia dato corso agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 32/07 in materia di accreditamento definitivo e che abbia ottenuto i relativi titoli abilitativi per le attività di cui al presente contratto.

Art. 18


(Controversie)

- 18.1 Per tutte le controversie inerenti l'esecuzione del presente contratto, di pertinenza della giurisdizione ordinaria, è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 19

(Clausola di salvaguardia)

- 19.1 Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto



agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e per l'effetto rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

Art. 20

(Norma di rinvio)

20.1 Per quant'altro non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme nazionali vigenti in materia di appalti di pubblici servizi e per quanto possa occorrere alle disposizioni regionali.

Art. 21

(Registrazione)

21.1 Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA

IL COMMISSARIO AD ACTA

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.1 _____

N.2 _____

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

IL DIRETTORE GENERALE AUSL

N.3 _____

N.4 _____

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui all'art. 2, all'art. 4, all'art. 7, all'art. 8, all'art. 9, all'art. 11, all'art. 12, all'art. 13, all'art. 14, all'art. 16 ed all'art. 19.



IL RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA



DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 675:

Recepimento Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH – anno 2011 – approvazione piano regionale dei controlli.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 117, comma 3, della Costituzione che annovera la "tutela della salute" tra le materie di potestà legislativa concorrente;

Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Visto il Decreto Legge 15 Febbraio 2007, n. 10 convertito in legge, con modificazioni della legge 6 aprile 2007, n. 46 recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari internazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2007 avente per oggetto: Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "attuazione della direttiva n. 92/32/CEE concernente classificazione, imbal-

laggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 Dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Richiamata la D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 con la quale si è recepito l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema di controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) rep. n. 181 del 29/10/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7/12/2009;

Richiamata la D.G.R. n. 476 del 14/06/2010 punto 6) nella quale si è dato atto che il piano regionale dei controlli sul REACH sarà elaborato in conformità al Piano nazionale delle attività di controllo;

Visto il Piano nazionale di vigilanza relativo all'anno 2011 approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 10/05/2011, trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 16249 – P – 05/07/2011;

Ritenuto di dover procedere al recepimento del Piano nazionale di vigilanza sull'applicazione del regolamento REACH così come approvato dal Comitato tecnico di coordinamento in data 9/12/2010 e dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Re-

gioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 10/05/2011 nonché di approvare il relativo piano dei controlli regionale;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo n. 281 del 28/08/1997;

Vista la L.R. 77/99 ss.mm. ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge


DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- Di recepire il Piano nazionale di vigilanza sull'applicazione del regolamento REACH così come approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 10/05/2011, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione allegato 1;
- Di approvare il piano regionale dei controlli, che si allega quale parte integrante della presente deliberazione allegato 2;
- Di impegnare le AUSL della Regione Abruzzo alla realizzazione delle azioni previste dal Piano regionale dei controlli;
- Di pubblicare la presente deliberazione sul *B.U.R.A.*.

Segue Allegato



ALL. 1
NE 20
L

Ra.

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO IV

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI


ASSESSORATO SANITA' REGIONE ABRUZZO

Documenti convalidati da n. 3 facciata
ALLEGATO come parte integrante alla dell. 10 OTT. 2011
basezione n. 675
MONTI RUVO, 74
65100 PESCARA

N. DGPREV/IV/.....

Proposta al. Foglio del.....

Alar Balouan



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 3 e di 3 facciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Politiche della Salute".
Pescara, li 28/08/2011

P.C. DOTT. GIULIANO TAGLIAVENTO
REGIONE MARCHE- SERVIZIO SALUTE

SUA SEDE

OGGETTO: Piano nazionale di vigilanza.

Si trasmette l'allegato "Piano nazionale di vigilanza" relativo all'anno 2011, così come approvato dal Comitato tecnico di coordinamento in data 09.12.2010 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 10.5.2011, al fine di consentire l'attuazione dell'enforcement 2 del Forum dell'ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche) nel 2° semestre del corrente anno.

Si ricorda che per ogni singola visita ispettiva, occorre invitare la ditta a corrispondere un importo pari a euro 2000 (duemila/00) da versare sul conto corrente postale n. 2622148 intestato a: "Tes. Roma Succ.le - Min Salute vers. Art. 7, co 6 quinquies, D.Lgs n. 145 del 28.07.2008".

IL CAPO DIPARTIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV
(Dott.ssa Liliana La Sala)

Il Dirigente Referente
(Dott. Pietro Pistolese)

Il Dirigente Referente
(Dott. Mariano Alessi)

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 149024
15 LUG. 2011



Piano nazionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2011

1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE

a. Il target group richiesto dall'ECHA è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. lgs. 334/1999 e s.m.i.

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza)

- Archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciale per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO)
- Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale
- Elenco UNIONCAMERE (ogni Regione può verificare se esistono convenzioni al riguardo)
- EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende)

c. Tipologia di produzione verso cui orientare il controllo

- lacche
- vernici
- detergenti e prodotti per pulizia
- sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni scelte in base alla pericolosità (CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE

Verifica pre-registrazione e registrazione


Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione

Restrizioni Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici

CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49 (DAL MOMENTO IN CUI SARA' APPROVATO IL DECRETO SANZIONI)

3. PRIMI CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

- a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
- b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione



sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;

- c. le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
- d. le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p.5 dell'accordo Stato-Regioni che, al momento, corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali o regionali con analoghe caratteristiche;
- e. dalla prima sperimentazione del Reach in force 1, in fase di sopralluogo si evidenzia l'utilità di azione integrata tra SSR e ARPA.
- f. sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune). Il questionario potrebbe essere utilizzato quale strumento "complementare" a quelli indicati al punto 1 per la selezione delle Aziende.
- g. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1.) dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA (20 ISPEZIONI TRA APRILE E DICEMBRE 2011)

- a. Entro il mese di aprile 2011 ciascuna Regione e Provincia autonoma comunica alla A.C. nazionale se intende procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato e il numero di ispezioni che intende svolgere nel periodo programmato; in alternativa può richiedere l'ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009
- b. Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sarà effettuata almeno una ispezione pertanto, laddove non risulta ancora formalizzata la organizzazione regionale per l'espletamento della attività di vigilanza REACH, l'A.C. Nazionale procede direttamente alla ispezione, concordando tempi e modalità con la regione o Provincia Autonoma interessata
- c. Il report delle ispezioni che entrano a far parte del programma nazionale di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA ed inviato dal responsabile nazionale del FORUM a tutte le regioni e province autonome nella formulazione da utilizzare.

5. MODALITA' TRANSITORIE

- a. In via transitoria, sino alla messa a regime del sistema REACH.IT/RIPE, le regioni inviano eventuali richieste di informazioni su singole specifiche aziende, potenziali soggetti di ispezione, alla A.C. Nazionale ed al rappresentante nazionale del Forum ECHA (p.pistolese@sanita.it; m.alessi@sanita.it; reach2@sanita.it).
- b. Sono fatte salve le attività di controllo ufficiale programmate dalle Regioni e Province autonome per l'anno 2011, approvate precedentemente al presente Piano e quelle proposte, in sede di riunione odierna sui cosmetici, dall'AC centrale, le quali potranno essere condotte direttamente dalla stessa e naturalmente dalle Regioni che vi vorranno aderire.

piano regionale controlli REACH**Piano regionale dei controlli sulla applicazione del regolamento REACH - Anno 2011**

- Premesso che la Giunta regionale con D.G.R. n. 242 del 22/03/2010 ha recepito l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni il 29 Ottobre 2009, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n. 1907/06 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche REACH, al fine di consentire operatività e uniformità di applicazione sul territorio regionale;
- Che è stata designata la Direzione Politiche della Salute della Regione "autorità competente" per le attività di coordinamento e programmazione in ordine agli adempimenti previsti dal predetto accordo;
- Che sono state individuate le AUSL della Regione Abruzzo "autorità competenti" per i controlli sul REACH e per tutti gli adempimenti di competenza compreso l'accesso al sistema informativo ed interattivo europeo e nazionale nel rispetto delle indicazioni fornite dalla agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dell'Autorità competente per l'applicazione del REACH in Italia;
- Che è stata individuata l'ARTA quale organo di supporto tecnico – analitico di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modificazioni;
- Tenuto conto del contesto regionale abruzzese costituito in prevalenza da microimprese;
- Considerato che la redazione del piano regionale dei controlli deve tener conto dei criteri fissati dal Piano Nazionale

SI STABILISCE CHE PER L'ANNO 2011 LE AZIENDE USL DOVRANNO ATTUARE QUANTO DI SEGUITO ESPLICITATO :**1. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE****a. Il target group** è rappresentato da:

- aziende che producono pitture, lacche e vernici intese per usi generali
- aziende che formulano surfattanti, detergenti e prodotti per la pulizia
- aziende che mescolano o formulano specifici prodotti chimici per i settori trasporti e costruzioni (quest'ultimo campo punto sarà inserito limitatamente alle restrizioni nel comparto trasporti e costruzioni: Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici).

Si individua come criterio di selezione all'interno del target individuato dall'ECHA le imprese classificate come Piccole, Medie e Grandi imprese, prendendo come riferimento le definizioni di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, e quelle soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. lgs. 334/1999 e s.m.i.

b. Fonti utilizzabili per estrarre le aziende da controllare (anche al fine di garantire trasparenza nei confronti delle Aziende, nei criteri della vigilanza)

- Archivi ASL e ARTA
- Elenco Aziende trasmesse da AC nazionale
- Elenco UNIONCAMERE
- EPIWORK (utilizzabile per ottenere dati anagrafici delle aziende)

c. Tipologia di produzione verso cui orientare il controllo

- lacche
- vernici
- detergenti e prodotti per pulizia
- sostanze soggette a restrizioni nel settore trasporti e costruzioni

piano regionale controlli REACH

scelte in base alla pericolosità (CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente) e al tonnellaggio.

2. OBIETTIVI DELL'ISPEZIONE

Verifica pre-registrazione e registrazione

Correttezza SDS e verifica correttezza della catena della comunicazione

Restrizioni Cr VI nel cemento e IPA nei pneumatici

CLP, limitatamente agli artt. 40 e 49 (DAL MOMENTO IN CUI SARA' APPROVATO IL DECRETO SANZIONI)

3. PRIMI CRITERI METODOLOGICI DI ORIENTAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI

- a. qualora si tratti di produzioni multiple e complesse, valutazione a campione delle sostanze, con priorità alle sostanze classificate come CMR cat.1 e 2 e pericolose per l'ambiente;
- b. accettazione, in questa fase, delle autodichiarazioni aziendali sui dati quantitativi di produzione, salvo palesi incongruenze, o in alternativa eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi prodotti;
- c. le ispezioni sono rivolte al controllo del solo Regolamento REACH, salvo evidenti inadempienze di altre normative che comportano situazioni di rischi gravi ed immediati;
- d. le ispezioni saranno condotte da personale corrispondente a quello indicato al p.5 dell'accordo Stato-Regioni che, al momento, corrisponde a quello specificatamente formato nei corsi interregionali e regionali con analoghe caratteristiche;
- e. dalla prima sperimentazione del Reach in force 1, in fase di sopralluogo si evidenzia l'utilità di azione integrata tra AUSL e ARTA .
- f. sulla base delle prime sperimentazioni si ritiene molto utile l'invio preliminare alle Aziende già selezionate per il controllo del questionario predisposto dal Ministero della Salute (almeno come base comune). Il questionario potrebbe essere utilizzato quale strumento "complementare" a quelli indicati al punto 1 per la selezione delle Aziende.
- g. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al punto 1) dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni re. N. 181/CSR del 29/10/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione.

4. MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO QUANTITATIVO DEFINITO PER L'ITALIA DALL'ECHA

- a. La Regione Abruzzo intende procedere nella attività di vigilanza con l'ausilio del gruppo ispettivo della A.C. Nazionale, come previsto dall'Accordo Stato – Regioni rep. N. 181/CSR del 29/10/2009;
- b. Nel territorio della Regione Abruzzo si effettuerà un controllo per ciascuna AUSL (Lanciano – Vasto – Chieti, Teramo, Pescara, L'Aquila) per un totale di quattro controlli per tutta la Regione;
- c. Il report delle ispezioni che entrano a far parte del programma di vigilanza devono essere redatti in modo conforme a quanto previsto nell'all. 2 del REACH ENFORCE 2 prodotto dall'ECHA.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.10.2011, n. 687:

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L.R. 3/02. Nuove assegnazioni, variazione n. 13.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R 10 gennaio 2011, n. 2, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011– Bilancio pluriennale 2011 – 2013;

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista

- la nota RA/163509 del 03/08/2011, con la quale il Servizio Attività Internazionali della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, giusta comunicazione dell'Agenzia Nazionale LLP, n. 24983/D9E del 28/06/2011, che assegna alla Regione Abruzzo un finanziamento U.E. per un importo pari ad € 20.000,00, a seguito dell'approvazione del Progetto Lace 4Fascion, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;
- la nota RA/164793 del 04/08/2011, con la quale il Servizio Investimenti Pubblici Politiche Turistiche, della Direzione regionale Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, giusto D.P.C.M. del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, del 24/05/2011, che assegna alla Regione Abruzzo l'importo di € 954.540,00 per la promozione ed il recupero dell'immagine dell'Abruzzo dopo il sisma del 6 aprile 2009, chiede l'istituzione nel bilancio regionale di appositi capitoli di entrata e di spesa sui quali iscrivere, per competenza e cassa, il suddetto trasferimento;

- la bolletta n. 1874 del 21/06/2011, dell'importo di €954.540,00, quale assegnazione ministeriale per la promozione ed il recupero dell'immagine dell'Abruzzo dopo il sisma del 6 aprile 2009, emessa dal Tesoriere regionale;
- la nota n. RA/174291 del 24/08/2011, con la quale il Servizio Gestione Rifiuti, della Direzione Protezione Civile – Ambiente, comunica che con nota MATTIM prot. n. 08871/QdV/DI/IX del 27.04.2009 che autorizza ad utilizzare come risorse in conto capitale degli importi residui nei limiti di impegno già assunti a favore degli Enti destinatari delle risorse per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, dell'importo di €13.550,91, trasferito dal MATTIM per l'annualità 2011, da destinare alla riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale "Fiumi Saline ed Alento", in applicazione della L. 426/1998;
- la bolletta n. 1819 del 16/06/2011, pari ad €13.550,91 riguardante il trasferimento del MATTIM, quale annualità 2011, a favore della Regione Abruzzo, emessa dalla Tesoreria regionale;
- la nota n. RA/183499 del 08/09/2011, con la quale il Servizio Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli EE. LL., della Direzione regionale Riforme Istituzionali EE. LL., Bilancio, Attività Sportive, giusta nota del Ministero dell'Interno n. 14590 del 20/07/2011, con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 131/2003, è stato disposto a favore della Regione Abruzzo il contributo di €368.948,38, quali risorse finanziarie statali destinate all'associazionismo delle comunità Montane anno 2011, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;
- la nota n. RA/176356/DE6 del

- 29/08/2011, con la quale il Servizio Affari Finanziari e Giuridici. Vigilanza e Controllo, della Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, giusto Decreto MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato N. 0074973, del 11/07/2011, che autorizza il pagamento a favore della Regione Abruzzo delle somme relative ai servizi aggiuntivi attivati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.a., relativamente al terzo trimestre dell'anno 2011, per un importo pari ad € 839.242,47, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa del suddetto importo;
- la bolletta n. 2304 del 20/07/2011 dell'importo di € 839.242,47, inerente i trasferimenti Statali per i servizi aggiuntivi attivati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana S.p.a. relativi al terzo trimestre dell'anno 2011, emessa dal Tesoriere regionale;
 - la nota RA/195705 del 26/09/2011, ad integrazione della nota RA/126216 del 14/06/2011 con la quale il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, giusto contratto n. IEE/10/130, del 18/04/2011, con il quale la Regione Abruzzo, in nome del Direttore regionale Arch. Antonio Sorgi, ha firmato il mandato per la partecipazione con il lead partner SWEA Gloucester, dando avvio al progetto Bio-Methane Regions IEE 10/130, della durata di 36 mesi, chiede l'istituzione nel bilancio regionale di un capitolo di entrata e del corrispondente capitolo di spesa sui quali iscrivere, per competenza e cassa, l'importo di € 87.435,00 quale trasferimento dell'U.E., come previsto dal citato mandato;
 - la nota RA/191120/DL22 del 19/09/2011, con la quale il Servizio Programmazione, Integrazione, Innovazione delle Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali. Governance. Sistema Normativo, della Direzione regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, giusto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0015464 del 07/07/2011-SCCLA-Y31PREV-A, che assegna alla Regione Abruzzo, ai sensi della L. 328/2000, l'importo di € 4.375.309,10 da desinare al finanziamento dei Piani di Zona dei servizi Sociali, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto finanziamento;
 - la nota n. RA/193900/DL24/U3/P del 22/09/2011, con la quale il Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche dell'Istruzione. Diritto allo Studio, Accredimento Organismi di Formazione, della Direzione regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, giusto Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 275/II/2011 del 08/09/2011 con il quale, ai sensi dell'art. 68 delle L. 144/99, vengono ripartite le risorse assegnate alla Regione Abruzzo, pari ad € 782.653,00, per l'attuazione di attività inerenti l'obbligo d'istruzione relative all'anno 2011, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;
 - la nota n. RA/181430 del 06/09/2011, con la quale il Servizio Assistenza Farmaceutica e TrASFusionale della Direzione regionale Politiche della Salute chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, dell'importo di € 43.725,47, relativo ai trasferimenti che il Ministero della Salute assegna alla Regione quale supporto strategico finalizzato all'aggiornamento del software gestionale e delle procedure informatiche agli standard ed ai criteri definiti dalle norme tecniche di qualità e sicurezza nonché per l'adeguamento dei flussi informativi (SISTRA), così come disposto dalla L. 219/2005 dalla L.R. 143/96 e dai Decreti

- Legislativi nn. 207 e 208 del 2007;
- le bollette n. 2126 del 11/07/2011, pari ad € 19.343,03, n. 2127 del 11/07/2011, pari ad € 24.382,44, per un ammontare totale pari ad € 43.725,47, emesse dal Tesoriere regionale;
 - la nota n. RA/178512/DL24/P/int del 01/09/2011, con la quale il Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche dell'Istruzione. Diritto allo Studio, della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, giusta nota n. 1011 del 01/08/2011, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che comunica che è stato erogato un primo acconto, per l'anno 2011, del Fondo Intervento Integrativo per la concessione del prestito d'onore e l'erogazione delle borse di studio, di cui all'art. 8 della L. 390/1991, pari ad € 1.151.758,03, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e cassa, del suddetto importo;
 - la bolletta n. 2518 del 05/08/2011, dell'importo di € 1.151.758,03, con la quale viene effettuato il trasferimento del primo acconto, anno 2011, del Fondo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio, emessa dal Tesoriere regionale;
 - la nota n. 197833/DG16 del 28/09/2011, con la quale il Servizio Programmazione Socio-Assistenziale, Progettualità del Territorio, Medicina Sociale e Tutela della Salute Mentale e Dipendenze, della Direzione regionale Politiche della Salute, visto il trasferimento di € 16.634,00 del Ministero della Salute, a favore della Regione Abruzzo, quale quota di riparto del finanziamento dello Stato per la programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione in materia di alcol e problemi alcolcorrelati, di cui all'art. 9 della L. 125/2001, chiede l'iscrizione nel bilancio regionale, per competenza e per cassa, del suddetto importo;
- la bolletta n. 2697 del 29/08/2011, pari ad € 16.364,00, riguardante il trasferimento a favore della Regione Abruzzo, emessa dal Tesoriere regionale;
 - la nota n. 7684/11 del 14/09/2011, con la quale il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, e SINA, della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, comunica che il Joint Technical Secretariat del Programma di Cooperazione Transnazionale SEE, con nota del 05/05/2011, ha approvato il progetto EFFECT del quale la Regione Abruzzo – ARAEN è lead partner e comunica, altresì, che in data 14/06/2011 è stato sottoscritto il Subsidy Contract per l'attuazione del progetto EFFECT per un budget totale di € 2.326.010,00 di cui € 1.977.108,50 a valere su fondi U.E., ed € 348.901,50 a valere sui fondi di competenza dei singoli stati dei quali l'importo spettante alla Regione Abruzzo ammonta ad € 51.780,00, così come specificato nell'Application Forma del progetto comunitario. Per quanto sopraindicato si chiede l'istituzione nel bilancio regionale di appositi capitoli di entrata e di spesa sui quali iscrivere per competenza e cassa l'importo complessivi vi € 2.028.888,50.

Considerato che:

- la variazione di bilancio in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall'art. 19 (variazioni di bilancio) della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011 – 2013", che autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, "ad introdurre variazioni al bilancio per l'incremento di unità previsionali di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da legge o da specifiche convenzioni";

- la presente variazione costituisce atto dovuto e necessario per consentire la corretta regolarizzazione delle poste contabili;
- il bilancio mantiene il pareggio economico finanziario ai sensi dell'art. 10 della L.R. 25 marzo, n. 3;

Visto il comma 2 bis, dell'art. 33 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" che dispone: "per l'assunzione degli impegni per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima struttura che propone l'impegno";

Visto l'art. 23, comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", il Direttore regionale, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";

Visto l'art. 24, comma 2), lettera c), della

L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 96 del 15/02/2011, che ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011, con la quale la Giunta regionale ha definito, tra l'altro, i criteri ed i principi per la gestione delle risorse finanziarie da parte delle Strutture amministrative regionali;

Visto il "Prospetto di variazione di bilancio", allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate, in conseguenza delle considerazioni sopra riportate, le variazioni da apportare al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011, così riepilogate:

STATO DI PREVISIONE		COMPETENZA	CASSA
Totale variazione in aumento dell'entrata	€	10.682.414,86	10.682.414,86
Totale variazione in aumento della spesa	€	10.682.414,86	10.682.414,86

Ritenuto di dover approvare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 3/2002, la variazione al bilancio di previsione 2011, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante le variazioni in termini di competenza e di cassa;

Dato atto che il Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi e palesi, espressi nelle forma

di legge,

DELIBERA

1. di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, come da "Prospetto di variazione di bilancio" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall'adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

3. di inviare la presente deliberazione all'Ufficio *B.U.R.A* della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul *B.U.R.A.T.*, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari e alla Direzione Politiche della Salute;
5. di inviare la presente deliberazione al Servizio Risorse Finanziarie della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive;
6. di trasmettere, a cura del Servizio Bilancio della predetta Direzione, la presente deliberazione alle Strutture interessate;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1), lettera h) della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Direttore regionale nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica "attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione";
8. di dare atto che, ai sensi del comma 2 bis), dell'art. 33 della L.R. 3/2002, recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo", i Dirigenti possono procedere all'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo delle risorse a destinazione vincolata, solo previo accertamento della relativa entrata;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della L.R. 77/1999, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" il Dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata, in particolare "cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate";
10. di stabilire che la gestione delle risorse finanziarie da parte delle competenti Strutture amministrative regionali è disposta tenendo conto delle previsioni contenute nella deliberazione n. 96 del 15/02/2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011.

Segue Allegato

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**

Unità previsionale e di base	Capitolo entrata	descrizione	in aumento	capitolo di spesa correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
04.04.001	23405/01	ASSEGNAZIONE U.E. PER PROGETTI COMUNITARI A BANDO	20.000,00	12425/01	
02.02.014	22064/01	INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'IMMAGINE DELL'ABRUZZO POST SISMA - TRASFERIMENTI STATALI	954.540,00	241580/01	DF.00.00
04.03.006	43003/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI FONDI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALI DEI FIUMI SALINE E ALENTO - DECRETO N° 468 DEL 18.09.2001	13.550,91	292380/01	
02.02.014	22022/01	RISORSE STATALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131	368.948,38	11044/01	
02.02.014	22011/01	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER I SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI ESERCITATI DALLA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. - ART. 8 D. LGS. 422/97	839.242,47	181001/01	
02.01.001	21058/01	ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PROGETTO BIO-METHANE REGIONS IEE 10/130	87.435,00	281002/01	DA.00.00
02.02.005	23122/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DI RISORSE DEL FONDONAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - L. 328/2000..	4.375.309,10	71574/01	
02.02.010	23434/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'OBBLIGO DI FRE-QUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART.68 L. 144/99	782.653,00	51637/01	
02.02.004	22023/02	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI - D.LGS 9.11.07 N.RI 207 E 208, D. LGS. 20.12.07 N. 261 L. 21.10.05 N. 219 ART. 6. CO. 1, LETT. C)	43.725,47	81440/02	
02.02.013	23114/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO DEL FONDO INTEGRATIVO PER PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 390/91.	1.151.758,03	41515/01	
02.02.004	22404/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI - LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125	16.364,00	81003/01	
02.02.009	22065/01	ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA EFFECT	51.780,00	281421/01	DA.00.00
02.01.001	21059/01	ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO EFFECT	1.977.108,50	281422/01	DA.00.00
		Totale variazione in aumento dell'entrata	10.682.414,86		

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Unità previsionale di base	Capitolo spesa	descrizione	in aumento	capitolo di entrata correlato	centro di costo (solo per capitoli di nuova istituzione o privi di assegnazione)
02.02.006	12425/01	FINANZIAMENTO U.E. PER PROGRAMMI COMUNITARI A BANDO	20.000,00	23405/01	
09.01.001	241580/01	ASSEGNAZIONI STATALI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA FINALIZZATI AL RECUPERO DELL'IMMAGINE DELL'ABRUZZO POST SISMA	954.540,00	22064/01	DF.00.00
05.02.003	292380/01	FINANZIAMENTO STATALE PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI FIUMI SALINE E ALENTO D.N.468 DEL 18.9.2001.	13.550,91	43003/01	
14.01.002	11044/01	SOSTEGNO PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 - MEZZI STATALI	368.948,38	22022/01	
06.01.002	181001/01	ONERI PER I SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI ESERCITATI DALLA FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.P.A. - ART. 8 D. LGS. 422/97	839.242,47	22011/01	
08.01.017	281002/01	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO BIO-METHANE REGIONS IEE 10/130 - TRASFERIMENTI UE.	87.435,00	21058/01	DA.00.00
13.01.003	71574/01	FONDO NAZIONALE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - L. 328/2000	4.375.309,10	23122/01	
11.01.003	51637/01	SPESE PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L.144/99 -.	782.653,00	23434/01	
12.01.001	81440/02	INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ TRASFUSIONALI - D.LGS 9.11.07 N.RI 207 E 208, D. LGS. 20.12.07 N. 261 L. 21.10.05 N. 219 ART. 6. CO. 1, LETT. C) - MEZZI STATALI -	43.725,47	22023/02	
10.01.002	41515/01	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE D.S.U. DEL FONDO INTEGRATIVO DEL PRESTITO D'ONORE E BORSE DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 8, L. 390/1991 -.	1.151.758,03	23114/01	
12.01.002	81003/01	FINANZIAMENTO DELLO STATO IN MATERIA DI ALCOL E PROBLEMI ALCOLCORRELATI - LEGGE 30 MARZO 2001 N. 125	16.364,00	22404/01	
08.01.017	281421/01	REALIZZAZIONE PROGETTO EFFECT - FONDI STATALI	51.780,00	22065/01	DA.00.00
08.01.017	281422/01	REALIZZAZIONE PROGETTO EFFECT - FONDI U.E.	1.977.108,50	21059/01	DA.00.00
		Totale variazione in aumento della spesa	10.682.414,86		

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 24.10.2011, n. 702:

Costituzione del Comitato Regionale Emergenza- Urgenza Abruzzo (CREA).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 5/2008 "Un Sistema di garanzie per la salute - Piano Sanitario Regionale 2008-2010";

Visto, in particolare il punto 5.4.1 "Rete Emergenza Urgenza" della citata Legge Regionale 5/2008, il quale tra l'altro, prevede che "...la Giunta Regionale si avvale...dell'attività del COMITATO REGIONALE EMERGENZA-URGENZA ABRUZZO (CREA);

Considerato che nel surrichiamato punto 5.4.1 della L.R. n. 5/2008 è stabilito che il CREA è presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità, o da suo delegato e risulta costituito dai Direttori dei DEA, delle C.O. 118 e dal Responsabile del Servizio Emergenza Sanitaria della Direzione;

Rilevato che i compiti attribuiti al CREA sono i seguenti:

- governare la programmazione del sistema di urgenza-emergenza;
- favorire e coordinare iniziative regionali per giungere ad una formazione specifica per l'emergenza, compresi i rapporti con l'Università per l'istituzione della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza e urgenza;
- esprimere parere obbligatorio sugli atti di pertinenza emanati dalla Regione Abruzzo e sulle proposte presentate dalla STRUTTURA REGIONALE EMERGENZA SISTEMA 118 (SRES-118);

Precisato che, come previsto dalla

LR5/2008, la Direzione Politiche della Salute garantisce il necessario supporto amministrativo alle attività del CREA;

Considerato che, nelle more dell'istituzione del CREA, il giorno 7 maggio 2009 presso la Direzione Politiche della Salute, si è tenuta di fatto la prima riunione del suddetto Comitato, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 419/Segr del 5 maggio 2009;

Vista la nota prot. 146/SEGR del 19/02/2010 con cui l'Assessore Regionale alla Sanità delega il Dott. Angelo Mucciconi, Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria della Direzione Politiche della Salute a presiedere il CREA;

Preso atto che il CREA ha di fatto espletato le proprie funzioni fino alla data del 15/07/2010;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla costituzione formale del COMITATO REGIONALE EMERGENZA - URGENZA ABRUZZO (CREA);

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Visto il DPGR n. 9 del 31/01/2011 con il quale è stato decretato che il Presidente della Giunta Regionale esercita direttamente la competenza di "Gestione flussi informativi, mobilità sanitaria, procedure informatiche e Emergenza sanitaria";

Vista la nota del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria Prot RA/209137 /DG 13 del 12.10.2011;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute e il Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

di costituire il **COMITATO REGIONALE EMERGENZA - URGENZA ABRUZZO (CREA)** presieduto dal Presidente della Giunta Regionale - Commissario ad Acta o suo delegato, composto dai Direttori dei DEA, delle C.O. 118 e dal Dirigente del Servizio Gestione Flussi Informativi, Mobilità Sanitaria, Procedure Informatiche ed Emergenza Sanitaria precisando che detti componenti svolgeranno i compiti assegnati esclusivamente a titolo gratuito come da nota del suddetto Servizio Gestione Flussi Informativi, Prot. RA/ 209137/DG 13 del 12.10.2011;

di attribuire al Comitato de quo i compiti previsti dal PSR 2008-2010 e precisamente:

- governare la programmazione del sistema di urgenza-emergenza;
- favorire e coordinare iniziative regionali per giungere ad una formazione specifica per l'emergenza, compresi i rapporti con l'Università per l'istituzione della scuola di specializzazione in Medicina d'emergenza e urgenza;
- esprimere parere obbligatorio sugli atti di pertinenza emanati dalla Regione Abruzzo e sulle proposte presentate dalla **STRUTTURA REGIONALE EMERGENZA SISTEMA 118 (SRES-118)**;

di precisare che la Direzione Politiche della Salute garantisce il necessario supporto amministrativo alle attività del CREA;

di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Segue Allegato



Allegato 1

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

Pescara, 5 MAG. 2009

- Ai Direttori dei DEA
- Loro Sedi -
- Ai Responsabili delle
Centrali Operative "118"
- Loro Sedi -
- Al Dirigente del Servizio
Gestione Flussi Informativi, Mobilità
Sanitaria, Procedure Informatiche e
Emergenza Sanitaria - DG13
- Sede -
- Ai Direttori Sanitari ASL Abruzzo
- Loro Sedi -
- Al Direttore Regionale
- Sede -

e, p.c.

Prot. n° 419/Sez.

Oggetto:

Convocazione Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo (CREA)

Le S.S.L.L. sono invitate, quali componenti del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo (CREA), a partecipare alla riunione che si terrà in Pescara il giorno **7 maggio 2009 alle ore 17** presso la Direzione Politiche della Salute - Via Conte di Ruvo, 74, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- Pescara 2009 - XVI Giochi del Mediterraneo: organizzazione dell'assistenza sanitaria;
- varie ed eventuali.

Per le Aziende Sanitarie Locali che non hanno ancora comunicato i referenti, è richiesta la presenza del Direttore Sanitario Aziendale.

Distinti saluti.



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli 1 e di 1 fascina ciascuna vibrata da apposito timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo: Direzione Politiche della Salute".

Pescara, li 22-04-11

Il Componente la Giunta
Dott. Lanfranco Venturoni



Allegato 2

*Al Componente
la Giunta Regionale*

Prot. n. 146 /Segr.

Pescara, 19.02.2010

In relazione a quanto previsto dal punto 5.4.1. "Rete emergenza-urgenza" del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 (L.R. n. 5/2008), preso atto delle dimissioni del Dr. Amedeo Budassi rimesse con nota prot. 9847-CH del 19.02.2010,

D E L E G O

Il Dr. Angelo Mucciconi - Dirigente del Servizio Gestione Flussi, Mobilità Sanitaria, Procedure Emergenza-Urgenza della Direzione regionale Politiche della Salute - a presiedere il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo (CREA).

Dr. Lanfranco Venturoni



La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli 1 e di 1
fasciole ciascuna validata da apposito timbro
recante la dicitura "Regione Abruzzo:
Direzione Politiche della Salute".

Pescara, li 27-02-11

DECRETI

Commissario ad Acta

DECRETO 21.10.2011, n. 41/2011:

Disposizioni inerenti la prescrizione dell'ormone somatotropo (GH) di cui alla nota AIFA 39 a favore di pazienti in età evolutiva – Requisiti minimi per l'individuazione dei Centri Prescrittori.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11.12.2009*)

Omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di approvare la “Scheda di segnalazione di diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione di GH” di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui compilazione è vincolante per la prescrizione di farmaci di cui alla nota AIFA 39 a favore di pazienti in età evolutiva;
2. di approvare il documento “Requisiti minimi per l'individuazione dei Centri Prescrittori di farmaci di cui alla nota AIFA 39 a favore di pazienti in età evolutiva” reso nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la “scheda di segnalazione di diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione di GH per soggetti nati con SGA” di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui compilazione è vincolante per la prescrizione di farmaci di cui alla nota AIFA 39 a favore

di soggetti nati piccoli per età gestazionale;

4. di dare mandato al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di individuare, entro 60 gg. dalla data di approvazione del presente decreto, i Centri prescrittori sulla base delle risultanze della verifica del possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato 2 al presente provvedimento, all'uopo modificando e/o integrando l'elenco dei Centri autorizzati di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta n. 76/2010, sentita la “Commissione Regionale per la sorveglianza epidemiologica ed il monitoraggio dell'appropriatezza del trattamento con ormone somatotropo”;
5. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali ed ai Responsabili dei Centri prescrittori della Regione attualmente autorizzati, per gli adempimenti di competenza nonché ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle AA.SS.LL. della Regione, alle OO.SS. mediche, agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome nonché all'Istituto di Superiore di Sanità;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo [http:// sanitab.regione.abruzzo.it](http://sanitab.regione.abruzzo.it) e sul sito www.farmaci.abruzzo.it;
7. di trasmettere il presente atto al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa validazione.

VISTO

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA
D.ssa Giovanna Baraldi

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO

Allegato 1

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI DIAGNOSI E PIANO TERAPEUTICO PER IL TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA (GH)

Informazioni Relative al Paziente

Cognome _____ Nome _____
 Codice Fiscale _____ Data di nascita ____/____/____
 Età anni mesi Sesso M F
 Indirizzo _____
 ASL di residenza dell'assistito _____ Provincia _____
 Regione _____ Medico curante _____

Diagnosi

- Bassa statura da deficit di GH
 S. di Turner citogeneticamente dimostrata
 Deficit staturale nell'insufficienza renale cronica
 S. di Prader Willi in soggetti prepuberi

Formulata in data: ____/____/____ da:

- Clinica Universitaria
 Unità Operativa Ospedaliera

Sede: _____ Regione _____

Dati auxologici alla diagnosi

Data: _____ Età: anni mesi Età Ossea _____
 Peso (Kg): _____ Altezza (cm): _____ SDS-Altezza: _____
 Velocità di crescita: _____ SDS-Velocità di crescita*: _____ Target genetico: _____
 Stadio puberale: _____

Dati di laboratorio alla diagnosi

Risposta ai test da stimolo:

1) Tipo di test: _____ picco di GH: _____ 2) Tipo di test: _____ picco di GH: _____
 IGF-1: _____ IGFBP-3: _____

Dati auxologici al follow up (mesi: + _____)

Data: _____ Età: anni mesi Età Ossea*: _____
 Peso (Kg): _____ Altezza (cm): _____ SDS-Altezza: _____
 Velocità di crescita: _____ SDS-Velocità di crescita*: _____
 Stadio puberale: _____

Dati di laboratorio al follow up (mesi: + _____)

IGF-1*: _____ IGFBP-3*: _____

Centro di prescrizione

Medico Specialista Prof/Dr: _____ Ospedale/Università _____
 Regione _____ Indirizzo: via _____ n. _____
 CAP _____ Provincia _____ N.di telefono _____ FAX _____

Programma terapeutico:

Farmaco prescritto: _____ Nota AIFA n. _____

Posologia: Dose/die per n° di gg a settimana

Durata prevista del trattamento**: _____

Prima prescrizione

Prosecuzione della cura

Data

Timbro del Centro

Timbro e Firma del Medico prescrittore

____/____/____

Da redigere in quadruplica copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL di residenza ed al medico che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda. *Indicazioni non obbligatorie ad ogni prescrizione, ma obbligatorie 1 volta/anno

**Durata massima del piano terapeutico: 6 mesi

REGIONE
ABRUZZO**Allegato 2****Requisiti minimi per l'individuazione dei Centri Prescrittori di GH in età evolutiva**

La diagnosi eziologia della bassa statura è indaginosa e richiede non soltanto un'adeguata diagnosi differenziale, dati i numerosi meccanismi patogenetici che possono essere alla base dell'ipostaturalismo in età pediatrica, ma anche un corretto approccio terapeutico.

La terapia ormonale sostitutiva con ormone somatotropo ricombinante è a carico del SSN e la sua prescrizione è limitata alle condizioni indicate nella *Nota 39*.

Nonostante l'ormone somatotropo ricombinante è utilizzato da circa 30 anni, la sua assunzione non è comunque priva di effetti collaterali. Pertanto, successivamente all'inizio della terapia, il bambino necessita di un adeguato follow-up clinico, laboratoristico e terapeutico.

In considerazione di quanto detto, è necessario che il Centro prescrittore di tale farmaco possieda i requisiti necessari al fine di poter garantire al paziente la miglior assistenza possibile dal punto di vista clinico, diagnostico e terapeutico ed un adeguato follow-up.

Le strutture ospedaliere prescrittrici di terapia ormonale dovrebbe soddisfare i seguenti criteri:

1) Criteri di Assistenza (incide per il 60%)

- Numero medio di almeno 10 nuove diagnosi/anno ovvero 30 nuove diagnosi nel triennio precedente (12%)
- Numero minimo di 30 pazienti in terapia negli ultimi tre anni (12%)
- Personale medico e paramedico qualificato (formazione documentata) (12%)
- Un Servizio di Auxo-Endocrinologia dotato di tutta la strumentazione necessaria per effettuare valutazioni cliniche (bilancia e statimetro di Harpenden) e laboratoristiche (dosaggi di GH, IGF1, IGFBP-3) (12%)
- Un laboratorio di riferimento per dosaggi ormonali (certificato ISO 9001) (12%)

2) Criteri di Ricerca Scientifica (incide per il 20%)

- Pubblicazioni su riviste indicizzate su Medline relative all'argomento (almeno una negli ultimi tre anni) (6,67%)
- Partecipazione a studi clinici sperimentali nazionali e internazionali (nel triennio precedente) (6,67%);
- Studi in corso sull'argomento (6,67%).

3) Criteri di Didattica (incide per il 20%)

- Organizzazione di convegni o corsi di formazione destinati a personale medico, tecnico e infermieristico su temi specifici di endocrinologia;

Deve essere soddisfatti almeno l'80% dei criteri

Check-list per l'individuazione dei Centri Prescrittori di GH in età evolutiva***Informazioni relative al Centro**

Responsabile: Prof/Dr: _____

Ospedale/Università _____

Regione _____ Indirizzo: via _____ n. _____

CAP _____ Provincia _____ N.di telefono _____ FAX _____

Criteri di Assistenza

N° di diagnosi/anno	
N° di diagnosi nel triennio precedente	
N° personale medico qualificato	
tipo di qualificazione	
N° personale infermieristico qualificato	
tipo di qualificazione	
Strumentazione clinica	
<i>Bilancia</i>	
Bilancia per lattante	
Bilancia per bambino con peso oltre i 15 kg	
<i>Statimetro di Harpenden</i>	
Statimetro per lattante	
Statimetro di Harpenden	
<i>Orchidometro di Prader per la valutazione del volume testicolare</i>	
<i>Sfigmomanometri con bracciali di varie dimensioni adeguati alle diverse dimensioni del braccio del bambino</i>	
<i>Diafanoscopio per visualizzare le radiografie</i>	
<i>Atlante per la valutazione dell'età ossea secondo la metodica di Greulich&Pyle</i>	
<i>Un laboratorio di riferimento per dosaggi ormonali (certificato ISO 9001)</i>	
Strumentazione laboratoristica	
Dosaggio GH	
Dosaggio IGF-1	
Dosaggio: IGFBP-3	

Criteri di Ricerca Scientifica

N° di pubblicazioni su riviste indicizzate (PubMed) relative all'argomento nel triennio precedente	
Partecipazione a studi clinici sperimentali internazionali nel triennio precedente	
Partecipazione a studi clinici sperimentali nazionali nel triennio precedente	
Studi in corso sull'argomento	

Criteria di Didattica

Organizzazione di convegni su temi specifici di endocrinologia	
Personale medico	
Personale tecnico ed infermieristico	
Organizzazione di corsi di formazione su temi specifici di endocrinologia	
Personale medico	
Personale tecnico ed infermieristico	

*Firma e timbro del
Responsabile del Centro*

*Firma e timbro del
Direttore Sanitario*

* Il documento, firmato dal Responsabile del Centro, va validato dalla Direzione Sanitaria Aziendale e trasmesso al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute

REGIONE
ABRUZZO

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI DIAGNOSI E PIANO TERAPEUTICO PER IL TRATTAMENTO CON ORMONE DELLA CRESCITA (GH) PER SOGGETTI NATI SGA

Informazioni Relative al Paziente

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Età anni mesi

Indirizzo _____

ASL di residenza dell'assistito _____ Provincia _____

Regione _____ Medico curante _____

Criteria diagnostici per definire un nato SGA (Centili INeS; Bertino et al., JPGN 2010;52:353-361)Data di nascita ___/___/___ Sesso M F Settimane di gestazione _____

Peso alla nascita (Kg): _____ SDS-Peso: _____

Lunghezza (cm) _____ SDS Lunghezza _____

Circonferenza Cranica alla nascita (cm): _____ SDS Circonferenza cranica: _____

Autorizzazione alla prescrizione ottenuta in data: _____ da: _____

Dati auxologici all'inizio della terapiaData: _____ Età: anni mesi Età Ossea _____

Peso (Kg): _____ Altezza (cm): _____ SDS-Altezza: _____

Velocità di crescita: _____ SDS-Velocità di crescita*: _____ Target genetico: _____

Stadio puberale: _____

Dati di laboratorio alla diagnosi

IGF-1: _____ IGFBP-3: _____

Dati auxologici al follow up (mesi: + _____)Data: _____ Età: anni mesi Età Ossea*: _____

Peso (Kg): _____ Altezza (cm): _____ SDS-Altezza: _____

Velocità di crescita: _____ SDS-Velocità di crescita*: _____

Stadio puberale: _____

Dati di laboratorio al follow up (mesi: + _____)

IGF-1*: _____ IGFBP-3*: _____

Centro di prescrizione

Medico Specialista Prof/Dr: _____ Ospedale/Università _____

Regione _____ Indirizzo: via _____ n. _____

CAP _____ Provincia _____ N.di telefono _____ FAX _____

Programma terapeutico:

Farmaco prescritto: _____

Posologia: Dose/die per n° di gg a settimana

Durata prevista del trattamento**: _____

Prima prescrizione Prosecuzione della cura **Data**

___/___/___

Timbro del Centro**Timbro e Firma del Medico prescrittore**

Da redigere in quadruplica copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL di residenza ed al medico che ha in carico l'assistito. La terza copia deve essere trattenuta dal medico che compila la scheda.

*Indicazioni non obbligatorie ad ogni prescrizione, ma obbligatorie 1 volta/anno

**Durata massima: 6 mesi

DECRETO 21.10.2011, n. 43/2011:

Definizione dei requisiti di autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita. Integrazione dei Manuali di autorizzazione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 591/P del 01.07.2008 e alla Deliberazione del Commissario ad Acta n° 36/09 del 01.06.2009.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*Deliberazione del Consiglio
dei Ministri dell'11.12.2009*)

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2010, siccome integrata dalla Deliberazione del 04.08.2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata sub-Commissario per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009;

Vista la L.R. 31.07.2007, n. 32, "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L.R. 10.03.2008, n. 5, Piano Sanitario Regionale 2008–2010;

Viste

- la deliberazione di Giunta Regionale n° 591/P del 01.07.2008, pubblicata sul *B.U.R.A.* n° 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie in attuazione della L.R. 32/2007, cit.;

- la Deliberazione del Commissario ad acta n° 36/09 del 01.06.2009, avente ad oggetto: "Procedure di autorizzazione e accreditamento Modifiche e integrazioni ai Manuali e riapertura dei termini di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32";

Rilevato che nel Manuale di autorizzazione non sono previsti i requisiti minimi autorizzativi delle strutture sanitarie deputate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita (di seguito anche dette "PMA");

Dato atto che l'Agenzia Sanitaria Regionale, con lettera prot. n° 1326 del 30.06.2011, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (all. 1), ha trasmesso un "Documento tecnico di integrazione al Manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo" in cui sono declinati i requisiti minimi autorizzativi delle strutture di PMA, mutuandoli dal documento approvato in data 11.11.2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano "Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita";

Ritenuto di dover procedere all'integrazione del Manuale di autorizzazione con apposito paragrafo aggiuntivo "3.28 Procreazione Medicalmente Assistita", come da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla base della proposta formulata dall'Agenzia Sanitaria Regionale;

Dato atto che, ai sensi di legge e per effetto della necessità di integrazione, il termine di cui all'art. 11, comma 3, relativamente alle strutture di cui è causa, decorrerà dal momento di pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;

Ribadito che, relativamente alle procedure per l'autorizzazione di nuove strutture da deputare all'erogazione delle prestazioni di PMA, o all'ipotesi equiparabile di ampliamento dell'attività per le strutture già esistenti, l'autorizzazione possa essere concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L.R. 32/2007 cit., solo ed esclusivamente previa verifica della compati-

bilità con quanto previsto dagli strumenti della programmazione sanitaria regionale, a mezzo di specifico nulla osta reso dalla competente Direzione regionale;

Rilevato che il presente atto riveste carattere di urgenza, e come tale sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

Tutto ciò premesso per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DECRETA

1. di integrare la Deliberazione di G.R. n. 591/P del 1 luglio 2008, come modificata e integrata dalla Deliberazione del Commissario ad acta n° 36/09 del 01.06.2009, con le prescrizioni recate dal documento allegato n° 2 al presente atto, paragrafo aggiuntivo al Manuale di autorizzazione intitolato: "3.28 Procreazione Medicalmente Assistita";
2. di stabilire che il presente provvedimento sia

pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, decorrendo dalla data della pubblicazione i termini di cui al comma 3 dell'art. 11, L.R. 31.07.2007 n. 32, per le strutture già abilitate all'erogazione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita in ambito regionale;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, al fine della validazione prevista nell'Accordo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico.

IL SUB COMMISSARIO AD ACTA
D.ssa Giovanna Baraldi

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dr. Giovanni Chiodi

Segue Allegato

Allegato a **Decreto** del Commissario
ad ACTA

DEIR

ALLEGATO 1

n. 43 del 21 OTT. 2011



ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

ASR ABRUZZO
AGENZIA SANITARIA REGIONALE

Prot. n° 1326 Partenza

30/06/2011

Pescara li, 30/06/2010

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche della Salute
Prot. n. R.A. 140052

5 LUG. 2011

ALLA c/a

DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SANITARIA
UFFICIO AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
DOTT. ROSSANO DI LUZIO
SEDE

OGGETTO: TRASMISSIONE DOCUMENTO TECNICO DI INTEGRAZIONE AL MANUALE DI AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO

Con la presente si invia il documento tecnico di cui all'oggetto al fine di integrare il Manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 591/P

Cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario dell'ASR Abruzzo
Dott. Angelo Muraglia





Documento Tecnico di Integrazione al Manuale di Autorizzazione della Regione Abruzzo.

Il Commissario Straordinario dell'ASR Abruzzo

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n. 986 del 10 ottobre 2005 con la quale viene istituita l'Agenzia Sanitaria Regionale "ASR Abruzzo" dotata di personalità giuridica pubblica ed avente autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e gestionale, con sede in Pescara, alla via Attilio Monti n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2006;

VISTA la L. R. 10 marzo 2008, n. 5, come modificata e sostituita dall'art. 25 L. R. n. 6 del 30/04/2009, la quale ha definito finalità, compiti, organi, organizzazione e risorse finanziarie dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Abruzzo n22 del 17/01/2011, con la quale il Dott. Angelo Muraglia è stato nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo;

VISTO che con la L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante "NORME REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE" la Regione Abruzzo mette in atto le direttive del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater in materia di autorizzazione ed accreditamento ai sensi dei quali si rileva che quanto segue:

1. "la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie sono subordinate ad autorizzazione;"

2. "le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8 quater;"

3. "l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate pubbliche e private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti."

CONSIDERATO che alle pagg. 312 e seguenti, il PSR 2008-2010 (L.R. n. 5/2008) ha emanato le linee guida per la stesura del Manuale di autorizzazione e del Manuale di accreditamento



nonché le linee guida per la costituzione dell'organismo Regionale per l'Accreditamento (O.R.A.);

VISTO che con prot. n. 1434 del 20/06/2008 l'Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso alla Direzione Sanità, che l'ha acquisita con il n. 15600 in pari data, la nota relativa alla trasmissione dei seguenti documenti:

1. Manuale di Autorizzazione
2. Manuale di Accreditamento
3. Manuale di autorizzazione dei Servizi Trasfusionali
4. Manuale di accreditamento dei Servizi Trasfusionali
5. Glossario Manuali di autorizzazione e accreditamento
6. Procedure (Procedura autorizzazione alla realizzazione, procedura all'esercizio, procedura all'accREDITamento istituzionale)
7. Definizione del fabbisogno delle Risorse Infermieristiche, Fisioterapisti, del personale di supporto e del Personale Sanitario della Riabilitazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 01/07/2008 n. 591/P che approva i manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;

CONSIDERATO che l'Agenzia Sanitaria Regionale ha curato l'istruttoria, comprensiva dell'acquisizione e conseguenziale valutazione di tutti i dati necessari, e la redazione definitiva dei suddetti documenti in quanto essa, ai sensi della L.R. n. 2/2008, assicura supporto tecnico-scientifico e di consulenza alla Direzione Sanità, oltre ad essere attributaria dei compiti previsti dalla legge stessa;

PRESO ATTO che nel manuale di autorizzazione non sono contemplati i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi relativi alle Strutture Sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di I, II, III livello;

VISTO il documento intitolato "REQUISITI STRUTTURALI, STRUMENTALI E DI PERSONALE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CHE EROGANO PRESATAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA" approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 11 novembre 2004



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 31/05/2005 n. 498 avente ad oggetto "LEGGERE N. 40 DEL 19 FEBBRAIO 2004. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI SPECIFICI DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO"

PROPONE L'INTEGRAZIONE

per le motivazioni adottate in premessa

del Manuale di Autorizzazione della Regione Abruzzo con i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, relativi alle Strutture Sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di I, II, III livello, così come declinati nel documento, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 11 novembre 2004, allegato alle presente.

Pescara, li 30/06/2011

Il Commissario Straordinario dell'ASR Abruzzo
Dott. Angelo Muraglia

A handwritten signature in black ink, appearing to read "AM", is written over the printed name of the official.



Silvio Gallo

in futuro Silvio

ROMA, 11 NOVEMBRE 2004

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

VISTA la legge 19 febbraio 2004 n. 40 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" ed in particolare l'art. 10 "Strutture autorizzate"

PRESO ATTO che il gruppo tecnico interregionale ha elaborato il documento approvato dal Coordinamento interregionale degli Assessori alla Sanità nella riunione del 22 settembre 2004;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta dell'11 novembre 2004 ha approvato il documento quale indicazione per un'applicazione sul territorio omogenea, ferma restando la possibilità per le Regioni di individuare ulteriori requisiti anche in riferimento alla specifica normativa regionale in materia;

APPROVANO l'allegato documento "Requisiti strutturali strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita"

REQUISITI STRUTTURALI, STRUMENTALI E DI PERSONALE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Le prestazioni di procreazione medicalmente assistita comportano attività di diversa complessità tecnica, scientifica ed organizzativa, tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale, distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano.

Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie espressamente autorizzate, con esclusione degli studi professionali.

Tutte le strutture sanitarie autorizzate all'esecuzione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita devono possedere, per quanto applicabili, i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi generali previsti dal D.P.R. 14.1.1997, i requisiti specifici di cui al presente documento ed i requisiti eventualmente previsti dalla normativa della regione o provincia autonoma nel cui territorio sono ubicate.

Inoltre esse devono adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della legge n. 40/2004 (consenso informato, linee guida) e devono garantire la partecipazione al registro di cui all'art. 11 della legge stessa..

STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE ALL'ESECUZIONE DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI I LIVELLO

Le strutture di primo livello erogano le prestazioni di PMA collegate alle seguenti metodiche:

- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili.

Documento composto da n. 6 facciate,
 ALLEGATO come parte integrante alla dell' 3 **MAG. 2005**
 Direzione n. 498 del 3 **MAG. 2005**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani



La presente copia è conforme all'originale
 e si compone di fogli 6 e di 6
 facciate ciascuna vidimata da apposito
 timbro recante la dicitura "Regione Abruzzo:
 Direzione Sanità".
 Pescara, li 05 MAG. 2005

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI:

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività.

Devono essere presenti:

- i requisiti previsti dal D.P.R. 14.1.1997 per l'assistenza specialistica ambulatoriale ed i requisiti eventualmente previsti dalle normative delle singole regioni e province autonome;
- idoneo locale per la preparazione del liquido seminale, distinto dai locali adibiti all'esecuzione delle altre attività ambulatoriali, e collocato all'interno della stessa struttura. In caso la struttura effettui la crioconservazione dei gameti maschili, il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione.
- locale adatto alla raccolta del liquido seminale.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

- Ecografo con sonda vaginale;
- Cappa a flusso laminare orizzontale;
- Bagnomaria termostato;
- Microscopio ottico a contrasto di fase;
- Centrifuga;
- Pipettatrice;
- Eventuale contenitore/i criogenico/i ;
- Collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi.

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

- Presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate.
- Devono essere altresì assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia e semiologia.

STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE ALL'ESECUZIONE DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI II LIVELLO

Le strutture di II livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo livello, una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale e/o analgesia o in sedazione profonda:

- fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);



- prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
- eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni ;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI:

Per il secondo livello la tipologia di struttura prevista è quella dell'ambulatorio specialistico con possibilità di chirurgia ambulatoriale, secondo quanto previsto dal DPR 14.1.1997 e dalle normative delle singole regioni e province autonome.

In aggiunta ai requisiti previsti per il primo livello devono essere presenti;

- un locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita);
- spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno del locale chirurgico);
- locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga.
- laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contigua o attigua alla sala chirurgica;

il locale chirurgico e la camera biologica devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità.

- nel locale chirurgico e nella camera biologica devono essere assicurate:

ricambi d'aria 6 volumi / ora

umidità relativa compresa tra 40-60%

temperatura interna compresa tra 20-24°C.

filtraggio aria 99.97%.

Le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucchiolo.

- locale dedicato alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione;
- idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. Questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del



laboratorio.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

- Ecografo con sonda vaginale con ecoguida;
- n. 2 Pompe per aspirazione dei follicoli;
- Apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche;
- Cappa a flusso laminare orizzontale;
- n.2 Incubatori a CO2;
- Invertoscopio;
- Microscopio ottico;
- Micromanipolatore (applicato ad invertoscopia);
- Stereomicroscopio;
- Bagnomaria termostato di precisione;
- Centrifuga;
- Sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici;
- Elettrocardiografo;
- Pulsossimetro;
- Defibrillatore;
- Adeguato sistema di sterilizzazione;
- Attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad es. ambu, mascherè, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate, prevede:

- Presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate;
- Devono essere altresì assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia;



- Presenza di biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico. Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico;
- In caso di effettuazione della sedazione profonda, presenza di un anestesista-rianimatore per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio;
- Presenza ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto;
- Consulenza genetica;
- Consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia;
- Deve essere previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile con l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse.
- Piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello.

STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE ALL'ESECUZIONE DI TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA DI III LIVELLO

Le strutture di III livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo e secondo livello, una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia generale con intubazione:

- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli oociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI:

- requisiti minimi strutturali previsti per le strutture di secondo livello e, ove previsto dal livello organizzativo regionale, requisiti per il Day Surgery previsti dal al DPR 14.1.1997 e dalle eventuali normative delle singole regioni e province autonome;
- laboratorio e locale dedicato per la crioconservazione dei gameti ed embrioni, come per il secondo livello.

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

- Requisiti previsti per i livelli primo e secondo;
- Attrezzatura completa per laparoscopia;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official mark.

- Attrezzatura/strumentario per laparotomia.
- Attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili).

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

La dotazione del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate, prevede:

- Presenza di competenze mediche specialistiche previste per il secondo livello, con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili;
- Presenza competenze biologiche previste per il secondo livello;
- Presenza di anestesista rianimatore per gli interventi previsti a questo livello.

di

3.28 Procreazione Medicalmente Assistita

Allegato
2

Le strutture di Procreazione Medicalmente Assistita comportano attività di diversa complessità tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano, gli interventi di PMA possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie protette.

Le strutture di I° livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche metodiche: inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale; eventuale crioconservazione di gameti maschili. Le strutture di II° livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo livello una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale e/o analgesia o in sedazione profonda: fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET); iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI); prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni; trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale ecoguidata o isteroscopica.

Le strutture di III° livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo e secondo livello, una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia generale con intubazione: prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo; prelievo degli ovociti per via laparoscopica; trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via laparoscopica.

codice paragrafo PMA

I° LIVELLO - Oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 5.1, devono essere presenti i seguenti requisiti minimi:
REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1	I locali e gli spazi sono essere correlati alla tipologia ed al volume di attività	Sì	No
2	E' presente idoneo locale per la preparazione del liquido seminale, distinto dai locali adibiti all'esecuzione delle altre attività ambulatoriali, e collocato all'interno della stessa struttura. In caso la struttura effettui la crioconservazione dei gameti maschili, il locale deve essere dotato di adeguata areazione e ventilazione	Sì	No
3	E' presente un locale adatto alla raccolta del liquido seminale	Sì	No

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

4	Ecografo con sonda vaginale	Sì	No
5	Cappa a flusso laminare orizzontale	Sì	No
6	Bagnomaria termostato	Sì	No

7	Microscopio ottico a contrasto di fase	Sì	No
8	Centrifuga	Sì	No
9	Pipettratrice	Sì	No
10	Eventuale contenitore/i criogenico/i	Sì	No
11	Collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi	Sì	No

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

12	E' garantita la presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale responsabile della struttura e delle attività espletate	Sì	No
13	Sono assicurate competenze in ecografia, endocrinologia, andrologia e semiologia.	Sì	No

II° LIVELLO Oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 5.2 e del I livello PMA, devono essere presenti i seguenti requisiti minimi: REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

14	E presente un locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito l'intervento	Sì	No
15	E' presente uno spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico	Sì	No
16	Il locale chirurgico è adeguato per il prelievo degli ovociti, di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga	Sì	No
17	Il laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche è contigua o attigua alla sala chirurgica	Sì	No
18	Il locale chirurgico e la camera biologica sono serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità	Sì	No
19	Nel locale chirurgico e nella camera biologica sono essere assicurate: 1) ricambi d'aria 6 volumi / ora 2) umidità relativa compresa tra 40-60% 3) temperatura interna compresa tra 20-:24°C 4) filtraggio aria 99.97%	Sì Sì Sì Sì Sì	No No No No No
20	Le superfici sono ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione! lisce e non scanalate, con raccordo arrotondato al pavimento. Quest'ultimo è resistente agli agenti chimici e fisici! levigato e antisdrucchiolo	Sì	No
21	E' presente un locale dedicato alla crioconservazione dei gameti ed embrioni con adeguata areazione e ventilazione	Sì	No

22	E' presente idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni (questa sala può coincidere anche con la sala chirurgica o con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché sia collocata in prossimità del laboratorio)	Sì	No
----	--	----	----

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

23	Ecografo con sonda vaginale con ecoguida	Sì	No
24	n. 2 Pompe per aspirazione dei follicoli	Sì	No
25	Apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche	Sì	No
26	Cappa a flusso laminare orizzontale;	Sì	No
27	n.2 Incubatori a CO2	Sì	No
28	Invertoscopio;	Sì	No
29	Microscopio ottico;	Sì	No
30	Micromanipolatore (applicato ad invertoscopia);	Sì	No
31	Stereomicroscopio;	Sì	No
32	Bagnomaria termostato di precisione;	Sì	No
33	Centrifuga;	Sì	No
34	Sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di contenitori criogenici;	Sì	No
35	Elettrocardiografo;	Sì	No
36	Pulsossimetro;	Sì	No
37	Defibrillatore;	Sì	No
38	Adeguato sistema di sterilizzazione;	Sì	No
39	Attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad es. ambu, maschere, abbassalingua), di cui è controllata periodicamente la funzionalità	Sì	No

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

40	E' presente un biologo o medico con competenze in seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento specifico. Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del professionista biologo o medico	Sì	No
----	---	----	----

41	E' presente In caso di effettuazione della sedazione profonda, presenza di un anestesista - rianimatore per indurre la sedazione e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio;	Sì	No
42	E' presente un ostetrica, o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto	Sì	No
43	E' possibile effettuare una consulenza genetica;	Sì	No
44	E' presente un consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia;	Sì	No
45	E' previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze, collocata a distanza compatibile con l'adeguato e tempestivo trattamento delle stesse.	Sì	No
46	E presente un Piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello se non presente nella struttura	Sì	No

**III° LIVELLO - Oltre ai requisiti previsti dal paragrafo 3.6 e del I e II livello PMA, devono essere presenti i seguenti requisiti minimi:
REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI**

47	Attrezzatura completa per laparoscopia;	Sì	No
48	Attrezzatura/strumentario per laparotomia.	Sì	No
49	Attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili).	Sì	No

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

50	Presenza di competenze mediche specialistiche previste per il secondo livello, con esperienza in tecniche endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili;	Sì	No
----	--	----	----

INDICE

DETERMINAZIONI*Direttoriali*

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

DETERMINAZIONE 19.10.2011, n. DH/161:

**L.R. 27.12.2001, n. 86, come modificata
dalla L.R. 3.03.2010, n. 8 “Istituzione del
Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica
degli investimenti pubblici”. Selezione, distin-
ta per Direzione, per la nomina di n. 12 com-
ponenti del N.U.R.V.V..**

IL DIRETTORE REGIONALE

*Omissis***DETERMINA**

Per le motivazioni illustrate nelle premesse,

- di dare atto che sulla base dell'esame condotto secondo i criteri previsti nel richiamato Avviso di Selezione tutte le domande sono risultate ammissibili e sono state, quindi, valutate per titoli di servizio e di studio con l'attribuzione dei punteggi indicati analiticamente nelle schede elaborate per ciascun candidato e allegate alla presente determinazione (All. A);
- di formulare la graduatoria secondo le risultanze delle descritte procedure di valutazione e, quindi, approvare la stessa in via definitiva, individuando il nome del candidato selezionato per il conferimento dell'incarico di componente del N.U.R.V.V., come mostrato nella schematizzazione di seguito riportata:

posizione	cognome e nome	titoli di servizio	titoli culturali	titoli professionali	punteggio totale
1	Di Felice Rino	10	1,50		11,50
2	D'Anselmo Fernando	9			9
3	Contu Francesco	8			8
4	Di Rico Domenico	7			7
5	Serra Bernardo	6,50			6,50
6	Pellegrini Massimo	6			6
7	De Sanctis Oreste	4	1,50		5,50
8	Ludovici Giancarlo	4			4

- di individuare il Dott. Rino Di Felice per il conferimento dell'incarico di componente del N.U.R.V.V.;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso di Selezione richiamato in pre-

messa, sulla base della presente graduatoria il nominativo del Dott Di Felice quale dipendente selezionato referente della propria Direzione al Servizio Programmazione e Sviluppo ai fini della costituzione e delle attività del Nucleo e al Servizio Gestione delle

Risorse Umane: Selezione, Formazione, Valutazione;

- di notificare il presente provvedimento all'interessato selezionato per il conferimento dell'incarico di componente del N.U.R.V.V.;
- di disporre la pubblicazione sul *B.U.R.A.* della presente determinazione ai fini della comunicazione agli interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Luigi De Collibus

Dirigenziali

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 12.10.2011, n. DA13/239:
Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica N. 183 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 2.316,160 kWp da ubicarsi nel Comune di Pollutri (CH) foglio n. 10 particelle n. 68, 222, 223. Società: Furci Uno srl Via Marco Polo n. 44/46 66054 Vasto (CH).

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società Furci Uno srl con sede legale nel Comune di Vasto (CH) in Via Marco Polo n. 44/46, di seguito denominata "Proponente" nella

persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.316,160 kWp da ubicarsi nel Comune di Pollutri (CH) foglio n. 10 particelle n. 68, 222, 223, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso impianto.

Omissis

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla società Furci Uno srl con sede legale nel Comune di Vasto (CH) in Via Marco Polo n. 44/46, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al *B.U.R.A.*; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA,
QUALITA' DELL'ARIA E SINA*

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DA13/249:

Rilascio Provvedimento/Autorizzazione Unica N. 184 ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 art. 12 alla costruzione e all'esercizio dell'ampliamento di un impianto fotovoltaico per una potenza di 999,9 kWp da ubicarsi nel Comune di Scafa (PE) località Castellare foglio n. 9 particelle n. 846 (ex particella n. 438), 848 e 849 (ex particella n. 766) e per una potenza nominale complessiva di circa 1.996,72 kWp. Società: 9REN Asset srl Via Tomacelli, 146 00186 Roma.

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La società 9REN Asset srl con sede legale nel Comune di Roma in via Tomacelli n. 146, di seguito denominata "Proponente" nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all'esercizio dell'ampliamento dell'impianto fotovoltaico denominato "Castellare" sito nel Comune di Scafa (PE) in località Castellare per una potenza di 999.9 kWp da realizzare sul foglio n. 9 particelle n. 846 (ex particella n. 438), 848 e 849 (ex particella n. 766) nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso impianto.

Si dà atto che l'impianto complessivo, comprensivo della potenza di 996,82 kWp già autorizzata ai sensi della D.G.R. n. 244/2010, è pari ad una potenza di circa 1996.72 kWp ed insisterà sulle particelle n. 215, 842, 844, 845, 846, 847, 848 e 849 (ex particelle n. 407, 438, 753, 766).

Omissis

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla società 9REN Asset srl con sede legale nel Comune di Roma in via Tomacelli n. 146, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco**

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
SERVIZIO CREDITO, SVILUPPO LOCALE,
DIVERSIFICAZIONE E RICERCA**

DETERMINAZIONE 19.10.2011, n. DH28/52:

D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 – Siccità 2006-2007. Parziali modifiche della DH28/44 del 04/10/2011 e della DH28/45 del 04/10/2011. Assegnazione, impegno e liquidazione dell'indennizzo relativo all'avverso evento atmosferico, "Siccità 1° ottobre 2006 – 15 ottobre 2007", nei territori delle Province di L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara. Approvazione nuovo elenco imprese agricole beneficiarie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta Regiona-

le n. 647 del 26/09/2011, di approvazione dei criteri per il calcolo dell'indennizzo relativo all'avverso evento atmosferico, "Siccità 1° ottobre 2006 - 15 ottobre 2007", nei territori delle Province di L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara;

Considerato che, in riscontro alla nota prot. n. RA 184004 del 09/09/2011, i S.I.P.A. di L'Aquila, Chieti, Teramo e Pescara hanno provveduto ad inviare gli elenchi delle imprese agricole richiedenti l'aiuto, con indicazione dei dati richiesti necessari per l'individuazione degli aventi diritto e dell'indennizzo da corrispondere;

Considerato, altresì, che, sulla base dei criteri approvati con la sopra citata D.G.R. n. 647 del 26/09/2011, le imprese agricole con titolo a percepire l'indennizzo sono risultate complessivamente pari a n. 927, per un importo complessivo di € 1.423.039,57, così come distinte nell'elenco di cui all'Allegato Z);

Preso atto che il Servizio Bilancio ha provveduto, con Determinazione n. DB8/69 del 16/09/2011, alla reiscrizione al bilancio corrente, della somma richiesta di € 1.423.042,00 per la parte Spesa – sulla U.P.B. 07.02.015 Cap. 102004 "Fondi statali per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura L. 14.02.1992 n. 185";

Vista la nota del S.I.P.A. di Chieti, prot. n° RA 213742 del 18/10/2011, riportata nell'Allegato Y) alla presente determinazione, in cui vengono rettificati gli importi relativi ai danni accertati per le ditte Parente Ruggero di Atessa (CH) e Giammarino Enzo di Lanciano (CH), rispettivamente pari ad € 25.908,74 ed € 11.108,68, anziché € 259.908,74 ed € 111.180,68, come precedentemente trasmessi dal medesimo S.I.P.A. e riportati nell'Allegato 1 (per la ditta Gimmarino Enzo) e all'Allegato 2 (per la ditta Parente Ruggero) della DH28/44 del 04/10/2011;

Ritenuto, per quanto esposto al punto precedente, di modificare parzialmente la DH28/44 del 04/10/2011, relativamente agli allegati 1) e 2), e la DH28/45 del 04/10/2011, relativamente agli allegati A) e B), sostituendoli con l'Allegato Z), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì, di procedere all'impegno e alla liquidazione della somma complessiva di € 1.423.039,57 a favore delle imprese agricole riportate nell'Allegato Z), colonna "Importo da pagare", parte integrante e sostanziale del presente atto, sulla U.P.B. 07.02.015, Cap. 102004 "Fondi statali per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura L. 14.02.1992 n. 185";

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere i mandati di pagamento per l'erogazione dei contributi indicati di che trattasi, mediante assegno circolare non trasferibile, a beneficio delle ditte di cui all'Allegato Z) alla presente Determinazione Dirigenziale, colonna "Importo da pagare", per l'importo complessivo di € 1.408.425,15;

Considerato che il pagamento in oggetto costituisce un contributo in conto capitale, a fondo perduto, per l'indennizzo dei danni causati da avverso evento atmosferico, ed è quindi escluso dagli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, in quanto non inerente contratti pubblici o convenzioni;

Ravvisata l'urgenza di procedere all'erogazione dei fondi entro il 15/10/2011, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 11, comma 10., del Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1857/2006: "I regimi di aiuto omissis..... Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o della perdita";

Vista la L.R. 3/02 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

Vista la L.R. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DETERMINA

per le motivazioni sopra citate che qui si intendono integralmente riportate:

- modificare parzialmente la DH28/44 del 04/10/2011, relativamente agli allegati 1) e 2), e la DH28/45 del 04/10/2011, relativamente agli allegati A) e B), sostituendoli con l'Allegato Z) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l'elenco di cui all'Allegato Z)

- con l'indicazione delle imprese agricole aventi titolo al pagamento del contributo, in conto capitale, per l'indennizzo dei danni da avverso evento atmosferico "Siccità 01 ottobre 2006 – 15 ottobre 2007";
- di impegnare e liquidare la somma complessiva di €1.423.039,57 a favore delle imprese agricole riportate nell'Allegato Z), colonna "Importo da pagare", sulla U.P.B. 07.02.015, Cap. 102004 "Fondi statali per interventi regionali a seguito di eventi calamitosi in agricoltura L. 14.02.1992 n. 185", quale pagamento di un contributo in conto capitale, a fondo perduto, per l'indennizzo dei danni da avverso evento atmosferico "Siccità 01 ottobre 2006 – 15 ottobre 2007";
 - di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere i mandati di pagamento per l'erogazione dei contributi di che trattasi, mediante assegno circolare non trasferibile, in favore delle ditte beneficiarie di cui all'Allegato Z), colonna "Importo da pagare", per l'importo complessivo di € 1.408.425,15;
 - di dichiarare che i pagamenti hanno carattere di urgenza per le motivazioni indicate in premessa;
 - di rinviare a successivo provvedimento la

pubblicazione dell'elenco degli esclusi dal contributo in oggetto, con le relative motivazioni;

- di escludere il pagamento in oggetto, che costituisce un contributo in conto capitale, a fondo perduto, per l'indennizzo dei danni causati da avverso evento atmosferico "Siccità 1° ottobre 2006 – 15 ottobre 2007", dagli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, in quanto non inerente contratti pubblici o convenzioni;
- di pubblicare la presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito internet della Regione Abruzzo, identificato dall'indirizzo fisico con il seguente url:
<http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.

Allegati:

- Allegato A: Elenco delle imprese agricole beneficiarie.
- Allegato B: Nota del S.I.P.A. di Chieti con rettifica importi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giovanna Angelucci

Segue Allegato

D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102 – Assegnazione, impegno e liquidazione dell'indennizzo - SICCITA' 2006-07

Allegato Z

ELENCO DELLE DITTE BENEFICIARIE

Determinazione Dirigenziale n. DH28/52 del 19/10/2011

N.	Cod. Fisc. / P.IVA	Ditta	cap	comune	indirizzo	PROV	Danno Accertato	IMPORTO DA PAGARE
1	02298350717	AGRIAL DI GIUSEPPE E LIBERATO L.R. LOMBARDI LIBERATO	71043	MANFREDONIA	LUNG.DEL SOLE,105	CH	81508,18	4346,81
2	01808730699	AGRICOLTORI D'ABRUZZO S.P.A. AMM. GIACOMUCCI PALMERINO	66020	SCERNI	LOC.SAN GIACOMO	CH	177302,60	9455,51
3	02136800691	AGRICOMPANY S.R.L. S.A.	66021	CASALBORDINO	C.DA USCO,1	CH	19274,52	1027,91
4	LFNLGB54B23H439S	ALFINO ALDO GABRIELE	66020	ROCCAS. GIOVANNII	VIA PERAZZA, 83	CH	15135,38	807,17
5	LTB LNS 58A10 G141C	ALTOBELLI ALFONSO	66026	ORTONA	C.DA BARDELLA, 73	CH	14110,70	752,52
6	NTNNA52A45D209Y	ANTENUCCI ANNA	66050	LENTELLA	VIA S. ANTONIO,13	CH	18754,19	1000,16
7	NTNMGR54D63D209N	ANTENUCCI MARIA GRAZIA	66050	FURCI	C/DA MORELLE,17	CH	14608,17	779,05
8	NTNRCC56L10D209H	ANTENUCCI ROCCO	66051	CUPELLO	VIA GRAMSCI	CH	21409,80	1141,78
9	NTN VCN 54B24 D137T	ANTONUCCI VINCENZO	66014	CRECCHIO	VILLA MASCITTI, 67	CH	13028,24	694,79
10	01581530696	AZ. AGRICOLA CHIARO S.S.	66021	CASALBORDINO	C.DA CERRETO	CH	23240,12	1239,39
11	01203280696	AZ. AGRICOLA VALLE MARTELLO DEI F.LLI MASCI E C.	66010	VILLAMAGNA	C.DA VALLE MARTELLO, 10	CH	31594,98	1684,95
12	LPLMHL69S07E372J	AZ.AGR.NILO DI LA PALOMBARA MICHELE	66054	VASTO	VIA MAZZINI,159	CH	12931,71	689,65
13	01646680692	AZIENDA AGRICOLA BERARDI S.S. DI BERARDI CARLO, MARIO, VITTORIO E PAOLA	66026	ORTONA	C.DA SAN MARTINO	CH	32886,77	1753,84
14	00601430697	AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI MANIA	66010	VILLAMAGNA	VIA FONTE GRANDE, 16	CH	38350,98	2045,25
15	00241960699	Azienda agricola collebarone srl Ricci Giacomo	66043	Casoli	via centrale	CH	15073,76	803,88
16	01533730691	AZIENDE AGRICOLE RIUNITE PATRICELLI M. E A. & C.S.S.	66010	CANOSA SANNITA	VIA SAN LEONARDO, 14	CH	58369,84	3112,85
17	BTTMRA61B67E372L	BATTISTA MARIA	66020	SCERNI	LOC.RIGUARDATA,5	CH	17499,94	933,27
18	BSCGPP62D43D209H	BOSCHETTI GIUSEPPINA	66051	CUPELLO	LOC.STRAMPALATO,25/A	CH	23632,90	1260,34
19	BSCLGU34B23E372I	BOSCO LUIGI	66054	VASTO	VIA PUNTA ADERCI,13	CH	13220,37	705,04
20	BSCGLN78L21E435C	BOSHETTI GIULIANO	40100	BOLOGNA	VIA MARSILI,3	CH	13833,20	737,72
21	BCCNDR72M24B865B	BUCCIARELLI ANDREA	66021	CASALBORDINO	DIFESA VECCHIA,32/A	CH	13305,04	709,55
22	BCCVNC57A17E372E	BUCCIARELLI VINCENZO	66054	VASTO	LOC.DIFENZA,85	CH	13220,16	705,03
23	BCCMRT58T08L526L	BUCCICATINO UMBERTO CONCEZIO	66010	VACRI	VIA FONTANELLE, 6	CH	13542,99	722,24
24	BNTMNT64B45E372H	BUONTEMPO MARIA ANTONIETTA	66054	VASTO	VIA INCORONATA,105/1	CH	15542,40	828,87
25	CCCPGR32M14H439G	CACCHIONE PIER GIORGIO	66020	ROCCA S. GIOVANNI	CORSO GARIBALDI, 42	CH	13160,00	701,82
26	CGNRRT66R63G141X	CAGNOLA ROBERTA	66014	CRECCHIO	VILLA MASCITTI,47/B	CH	14352,00	765,39
27	00090030693	CANTINA SOCIALE DI ORTONA	66026	ORTONA	VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 111	CH	63684,72	3396,29
28	CRBGPP49S20A485F	CARBONETTI GIUSEPPE	66041	ATESSA	C.DA COLLE S. GIOVANNI	CH	14274,14	761,24
29	CRL VCN 68T12 C632D	CARLONE VINCENZO	66010	TOLLO	C.DA COLLE CAVALIERE	CH	15832,56	844,35
30	CRLLCU81B06E372Q	CARLUCCI LUCA	66020	SCERNI	VIA ROSSINI,64	CH	15281,76	814,97
31	CRL DTR 46T15 G760D	CARULLI DESTRO	66030	PESCARA	C.DA MORTELLE, 67	CH	20513,50	1093,98
32	83000730693	CASA ACC.F.LLI A. E L.GENOVA R.	66054	VASTO	VIA S.LUCIA,82	CH	57465,14	3064,60
33	CTLFNC53M05F196B	CATALDO FRANCO	66010	RIPA TEATINA	C.DA CASALE, 37	CH	19104,72	1018,85
34	CNT GPP 58H21 A402G	CENTANNI GIUSEPPE	66030	ARIELLI	COLLE VENNA, 31	CH	16415,67	875,44
35	CSRFNC75R04H501N	CESARONE FRANCESCO	66040	MONTEBELLO SUL SANGRO	VIA TRAVERSA,14	CH	16305,89	869,59
36	CSP GNN 63H05 G438U	CESPA GIOVANNI	66026	ORTONA A MARE	C.DA FEUDO, 8	CH	17623,68	939,87
37	CHCNDR65E20I148N	CHECCHIA ANDREA	66050	SAN SALVO	C.SO GARIBALDI, 52	CH	20499,20	1093,22
38	CHNNTN69A03I148F	CHINNI ANTONIO	66050	SAN SALVO	VIA VERDI, 26	CH	15137,60	807,28
39	CRMMHL70H27E243X	CIARAMELLANO MICHELE	66010	VACRI	VIA MAIURE, 49	CH	14689,35	783,38
40	01354560698	CICCARONE SILVIO E FIGLI SNC DONATELLA	66054	VASTO	VIA CARDONE,4	CH	29037,59	1548,57
41	CCHGNN14R10G141J	CICHELLI GIOVANNI	66026	ORTONA	C.SO V. EMANUELE, 6	CH	18174,84	969,26
42	CRI LCU 69T14 G141F	CIERI LUCIO	66026	ORTONA	C.DA ALBORETO, 22	CH	33336,00	1777,80
43	CRI NCL 60L21 G141X	CIERI NICOLA	66026	ORTONA	C.DA ALBORETO, 22	CH	70089,60	3737,86
44	CRINCL60L21G141X	CIERI NICOLA	66026	ORTONA A MARE	C.DA ALBORETO,22	CH	70200,00	3743,75
45	CNLNTN48R03A485U	CINALLI ANTONIO	66041	ATESSA	C.DA SOLAGNA LONGA,3	CH	14378,81	766,82
46	CNLNLL54P43G237I	CINALLI NINELLA	66041	ATESSA	C.DA PILI,154	CH	13104,69	698,87
47	CNCFLC50C64G799Q	CIONCI FELICIA	66020	POLLUTRI	VIA TRE CROCI, 2	CH	15093,71	804,94
48	CRLNCL29E25 I 526B	CIRULLI NICOLA	66051	CUPELLO	LOC.BUFALARA,24	CH	274038,66	14614,42
49	CLDGLN57C55C632K	COLADONATO GIULIANA	66040	roccascalegna	C.DA COLLE GRANDE,97	CH	16638,13	887,31
50	CLZTLL65T25A080C	COLAIZZO TULLIO	66040	ROSELLO	VIA IMPERO,14	CH	16186,56	863,23

51	CLMNMNR56C60D209M	COLAMARINO ANNA MARIA	66051	CUPELLO	VIA SAN PIETRO,4	CH	17403,22	928,11
52	CLMNR67T11D209T	COLAMEO ENRICO	66051	CUPELLO	LOC.TRESTE,1	CH	13622,72	726,50
53	CLMGPP63M08D209M	COLAMEO GIUSEPPE	66051	CUPELLO	LOC.TRESTE,3	CH	17368,64	926,27
54	CNSMNC64A62B985I	CONSALVO MARIANICOLA	66043	CASOLI	C.DA COLLEBARONE,18	CH	13350,43	711,98
55	00127670693	COOP. AGR. ZOOTECNICA SALVATORE SILLA	66050	CELENZA SUL TRIGNO	C.DA PEZZA	CH	23604,48	1258,82
56	CVTMRN67T68Z118X	CVETIC MARINA	66010	S.MARTINO SULLA MARRUCINA	VIA S. SILVESTRO, 10	CH	45512,00	2427,14
57	DGSGPP34R13G799Z	D'AGOSTINO GIUSEPPE	66020	POLLUTRI	C/DA PIANO PALME	CH	13064,92	696,75
58	DLS NTN 67B23 O137U	D'ALESSANDRO ANTONIO	66014	CRECCHIO	VILLA MASCITTI, 120	CH	19597,69	1045,14
59	DLS BRD 68T31 Z404V	D'ALESSANDRO BERARDINO	66014	CRECCHIO	VILLA MASCITTI, 119	CH	18375,72	979,97
60	DLSFNC65E61H501I	D'ALOISIO FRANCESCA	00136	ROMA	VIA DELLA BALDUINA,114	CH	48032,46	2561,56
61	DNGPQL50T02B865I	D'ANGELO PASQUALE	66021	CASALBORDINO	V.LE DEI TIGLI,75	CH	17773,28	947,84
62	DNNPRN33R14I520Y	D'ANNIBALLE PIERINO	66020	SCERNI	LOC. RIGUARDATA	CH	16364,72	872,73
63	dntdnc65s07f578w	D'Antonio Domenico	66010	montenerodomo	c.da lago saraceno	CH	16129,45	860,18
64	DRLGNN37P15D690W	D'AURELIO GIOVANNI	65100	PESCARA	VIA LUCANIA,30	CH	15901,59	848,03
65	DRZMHL34S03B865A	D'AURIZIO MICHELANGELO	66021	VIA PESCARA,4	CASALBORDINO	CH	28422,73	1515,78
66	DCLDIA83C67G141R	DE CLERICO IDA	66010	ORTONA A MARE	C.DA COLLE DELLA SIGNORA	CH	14783,76	788,41
67	DDN SVN 64M69 H703K	DE DONATO SILVANA	66010	TOLLO	VIA SAN PIETRO, 8	CH	13184,35	703,12
68	DFLRNN70B68G141O	DE FELICE ROSANNA	66010	GIULIANO TEATINO	VIA TRATTURO, 2	CH	15075,24	803,96
69	DFRMRG63L19A485Q	DE FRANCESCO AMBROGIO	66051	CUPELLO	LOC. REALE,24	CH	12876,19	686,68
70	DLCMDA71L09C632G	DE LUCA AMEDEO	66010	TOLLO	VIA GARIBALDI,40	CH	17919,96	955,67
71	DLCGRL50C64B896V	DE LUCA GABRIELLA MIRIAM	66050	SAN SALVO	VIA MIRANDOLA,10	CH	19733,32	1052,37
72	DLBGPP35M28E372M	DEL BORRELLO GIUSEPPE	66054	VASTO	DIFENZA,37	CH	43960,34	2344,39
73	DLBMLT40D52E372Y	DEL BORRELLO MARIA LETIZIA	66054	VASTO	VIA CAVOUR,35	CH	15440,00	823,41
74	DLBMHL64D26E372U	DEL BORRELLO MICHELE	66054	VASTO	VIA SAN LORENZO,230	CH	30556,61	1629,58
75	DLBNCL21A25E372O	DEL BORRELLO NICOLA	66054	VASTO	FORTE FICO,20	CH	15721,22	838,41
76	DLBPQL70A26E372E	DEL BORRELLO PASQUALE	66054	VASTO	C/DA DIFENZA,72	CH	16325,83	870,65
77	DELGSCR55H23H501M	DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE SAVERIO	66011	BUCCHIANICO	C.DA PIANE, 37	CH	16791,24	895,47
78	DLNDNC62H14H784S	DEL NEGRO ADONE NICOLA	66050	FURCI	C.DA MORGE,1	CH	21177,36	1129,38
79	DLNDNC62H14H784S	DEL NEGRO ADONE NICOLA	66050	FURCI	LOC.MORGE,1	CH	19796,10	1055,72
80	DLNND49S24E243N	DELLA PENNA OLINDO	66016	GUARDIAGRELE	LOC. SELVOTTA,13	CH	25276,48	1347,99
81	DLLCMN52H08I394J	DELLE VILLE CARMINE	66038	SAN VITO CHIETINO	C.DA PASSO TUCCI,11	CH	15138,40	807,33
82	DRCCST67H22A485I	D'ERCOLE CRISTINO	66020	SCERNI	LOC.BARDELLA,83	CH	13502,97	720,11
83	DBRLCU64T21E435M	DI BARTOLOMEO LUCIO	66026	ORTONA	VILLA TORRE,128	CH	14560,00	776,48
84	DBSGPP48C11E372M	DI BIASE GIUSEPPE	66054	VASTO	LOC.DIFENZA,62	CH	21585,25	1151,14
85	DCMDNC54S08A398F	DI CAMILLO DOMENICO	66010	ARI	VIA STRADA CORTA, 9	CH	22160,00	1181,79
86	DCNPFL33T14I520W	DI CANDILO PANFILO	66050	MONTEODORISIO	C/DA SANTA LUCIA, 17	CH	18778,79	1001,47
87	DCNR5049H54I520P	DI CANDILO ROSA	66041	ATESSA	C.DA PIANA OSENTUO,26	CH	15726,14	838,67
88	DCRLRT67P25G141B	DI CARLO ALBERTO	66030	ARIELLI	LOC. CARLONI,54	CH	17705,84	944,25
89	DCR GNC 65P27 G141T	DI CARLO GIANNICOLA	66026	ORTONA	C.DA CUCULLO, 16	CH	25768,60	1374,23
90	DCNCMN65T19C632N	DI CIANO CARMINE	66010	GIULIANO TEATINO	VIA SAN ROCCO	CH	13766,80	734,18
91	DCL MRA 58A28 G141I	DI CLERICO MAURO	66026	ORTONA	C.DA SAVINI, 84	CH	13393,68	714,28
92	DFBVTR76D20A485X	DI FABIO WALTER	66021	CASALBORDINO	V.LE DEI TIGLI,112	CH	14126,36	753,36
93	DFLFDN63H07D209S	DI FLORIO FERDINANDO	66051	CUPELLO	VIA V. VENETO,62	CH	15452,46	824,08
94	DFLNCL71D17E372H	DI FLORIO NICOLA	66051	CUPELLO	VIA VITTORIO VENETO	CH	13521,44	721,10
95	DFNNND65M07A485X	DI FONSO ANTONIO DONATO	66020	TORINO DI SANGRO	C.DA CAMPOGRANDE,16	CH	13347,84	711,84
96	DFRDNT56M07B620F	DI FRANCESCO DONATO	66050	LENTELLA	LOC. CANALONI, 1	CH	14848,92	791,89
97	DGCSVR52A21F582I	DI GIACOMO SAVERIO	66050	MONTEODORISIO	C/DA COLLE DELLE QUERCE, 9	CH	16356,36	872,28
98	DGMNNG47E19A367R	DI GIAMBATTISTA ANTONIUO GIACINTO	66040	ARCHI	C.DA CERRAILO, 4	CH	15314,56	816,72
99	DNR GNN 46S13 G141I	DI NARDO GIOVANNI	66026	ORTONA	VILLA CALDARI, 622	CH	13371,72	713,11
100	DNNFPP51R20I244K	DI NUNZIO FILIPPO	66030	S.MARIA IMBARO	VIA PROV. DELLA ROCCA,8	CH	29778,88	1588,10
101	DPSSGD46T06D823M	DI PASQUALE GUIDO	66050	FURCI	C.DA SOLAGNOLI,2	CH	69429,87	3702,68
102	DPTSST40A20G799V	DI PIETRO SEBASTIANO	66020	POLLUTRI	LOC. MARTINA, 20	CH	16206,30	864,28
103	DPLJLN71S47G141J	DI PILLO JLENIA	66010	TOLLO	VIA CROCEVECCHIA, 89	CH	19172,16	1022,45
104	DRNDNL70T18C632Y	DI RENZO DANILO	66010	CHIETI	VIA S.F. D'ASSISI, 22	CH	46592,16	2484,75
105	DSLNGL67L64D823K	DI SILVIO ANGELA	66052	TERZI,7	GISSI	CH	14342,89	764,90
106	DSLMD65C04D823N	DI SILVIO EMIDIO	66050	FURCI	C.DA SOLAGNOLA,5	CH	21799,41	1162,56
107	DVR NTN 57A12 B620S	DI VIRGILIO ANTONIO	66010	CANOSA SANNITA	C.DA SAN MORO, 100	CH	25568,52	1363,56
108	DVRRRT57H02L961E	DI VIRGILIO ROBERTO	66020	VILLALFONSINA	C.SO ADRIATICO, 117	CH	26746,08	1426,36
109	DNFFDN70R26E243Q	D'ONOFRIO FERDINANDO	66010	VACRI	C.DA ACQUASANTA, 15	CH	12955,72	690,93
110	DFNGRL53E03A398V	D'ONOFRIO GABRIELE	66010	ARI	VIA FORO,12	CH	24303,18	1296,08
111	DNFLGU47R31L526R	D'ONOFRIO LUIGI	66030	FILETTO	CDA CALVARIO 11	CH	12940,00	690,09
112	DNFMNZ54P13L964J	D'ONOFRIO MARENZO	66010	VILLAMAGNA	VIA PIANA, 85	CH	18893,04	1007,56
113	DTTLGR55H59E611I	D'OTTAVIO ELISA GRAZIA	66050	LISCIA	VIA MUNICIPALE,15	CH	18507,43	987,00
114	DVDPQL52A09D209D	D'OVIDIO PASQUALE	66051	CUPELLO	VIA GIOVANNI XXIII	CH	12984,00	692,43

115	BLTGRL52C29C632O	EREDI GIUSEPPE OBLETTER OBLETTER GABRIELE	66100	CHIETI	VIA VILLA OBLETTER	CH	28008,20	1493,67
116	VNGPRN48T08G141E	EVANGELISTA PIERINO	66026	ORTONA	C.DA ALBORETO	CH	14029,92	748,21
117	01365430691	F.LLI TETI SNC	66019	Torricella peligna	C.SO UMBERTO I,156	CH	39923,48	2129,11
118	FBNMRC80L21H501X	FABIANI MARCO	66030	MONTAZZOLI	FRAZ. BASELICE, 15	CH	17721,96	945,11
119	FBRTMS53T30D763O	FABRIZIO TOMMASO	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C.DA ARENARA,13	CH	18141,44	967,48
120	FNZNTN49H09G141Z	FINIZIO ANTONIO	66026	ORTONA	CORSO VILLAGRANDE	CH	13435,74	716,52
121	FRIFNC45H23B985D	FIORE FRANCESCO	66032	CASTELFRENTANO	C.DA SPACCARELLI,2	CH	13716,00	731,47
122	01628050690	FONDAZIONE FIGLIE DELL'AMORE DI GESU' E MARIA	66100	CHIETI	VIA ATERNO, 309	CH	24718,01	1318,21
123	GNTRSR61B01F704F	GENTILE ROSARIO	66042	BOMBA	VIA ROMA,87	CH	16253,93	866,82
124	GCMPMR45C23I520H	GIACOMUCCI PALMERINO	66020	SCERNI	LOC.SAN GIACOMO,219	CH	15607,53	832,35
125	GSIPNN57S11D592H	GIOIOSO PELINO ANTONIO	66030	FILETTO	VIA VIANO,46	CH	22540,00	1202,05
126	83001050695	I.T.A. SCERNI AMM. MENNA NINO	66020	SCERNI	LOC.COLLE COMUNE,1	CH	18893,02	1007,56
127	CVNNGNI85H03A080I	IACOVONE GINO	66033	CASTIGLIONE M.M.	VIA GRAMSCI,33	CH	15492,26	826,20
128	RLR MRA 39H11 G141N	IARLORI MAURO	66026	ORTONA	VIA ADRIATICA, 31	CH	24422,73	1302,46
129	SCIDTL71C28E372Y	IASCI DONATELLO	66054	VASTO	LOC.COLLI,5	CH	21556,53	1149,60
130	SCINCL81L14E435V	IASCI NICOLA	66054	VASTO	VIA COLLI,3/C	CH	16636,46	887,22
131	NTLRRT73R50A485V	INTILANGELO ROBERTA	66041	ATESSA	C.DA AIA S. MARIA,66	CH	25475,87	1358,62
132	LPLLV135L06E372C	LA PALOMBARA LIVIO	66054	VASTO	S.S.16 NORD,34	CH	24451,30	1303,98
133	LPTVTR78E19E435O	LA PIETRA VITTORIO	66030	FRISA	VIA COLLE DELLA FONTE,72	CH	13553,60	722,81
134	LMLGTN39B27E056J	LAMALETTO GAETANO	66036	GIULIANO TEATINO	VIA TRATTURO	CH	39107,38	2085,59
135	LNTGPP73P10D996Y	LANUTO GIUSEPPE A	66010	Gessopalena	VIA ATRIENA	CH	24197,20	1290,43
136	LNZGPP46P25A485B	LANZETTA GIUSEPPE	66020	SCERNI	LOC.COLLE MARROLLO,383	CH	16120,00	859,68
137	LRNMLH74T03A080D	LAURIENTE MICHELINO	66040	ROIO DEL SANGRO	VIA LA PENNA,4	CH	24615,36	1312,73
138	01373150695	LE MACCHIE S.N.C.	66040	ROSELLO	VIA S.TOMMASO,1GIULIOPOLI	CH	13688,64	730,01
139	LMMNNA60P65L224B	LEMME ANNA	66041	ATESSA	C.DA PIETRASCRIPTA,138	CH	12990,70	692,79
140	LMMCMN63E27L224K	LEMME CARMINE	66046	tornareccio	LOC.COLLE CASE,4	CH	13549,78	722,61
141	LCDMRT70E60F839D	LUCA'DAZIO MIRTA	66038	S.VITO CHIETINO	PIAZZA GARIBALDI,17	CH	35744,80	1906,26
142	LCRDNC75L16L113W	LUCARELLI DOMENICO	66051	CUPELLO	C.SO DANTE,27	CH	35270,16	1880,95
143	LCCNTN58T10G434L	LUCCI ANTONIO	66040	PENNADOMO	C.DA PIANA DEL FORNO,5	CH	37574,70	2003,85
144	LCNMRA38A29F785Y	LUCIANI MARIO	66030	MOZZAGRAGNA	VIA BRASILE,5	CH	17911,31	955,21
145	LCNSDR21L18F576I	LUCIANO ISIDORO	66023	FRANCAVILLA AL MARE	VIALE ALCIONE, 111	CH	18019,80	960,99
146	LCN PQL 50B20 G482Y	LUCIANO PASQUALE	66026	ORTONA	VIA CECCARIO, 15	CH	31602,90	1685,38
147	01600640690	M.A.I.S. S.R.L.	66040	CIVITALUPARELLA	C.DA PASTINE	CH	30182,85	1609,64
148	MGNMGS42M61H501O	MAGNIFICO MARIA GIUSEPPINA	66010	MIGLIANICO	VIA FORESTE	CH	30541,80	1628,79
149	MMMNLG38C24L562N	MAMMARELLA NICOLA GABRIELE	66010	VACRI	C.DA STERPARA,7	CH	20920,74	1115,70
150	MMMRME44D28C632X	MAMMARELLA REMO	66010	VACRI	VIA S.AGATA,12/A	CH	24103,28	1285,42
151	MNCSFN37C13L218N	MANCINI STEFANO	66020	TORINO DI SANGRO	C.DA MORTICCIO,11	CH	14258,69	760,41
152	MNGLRT53H11H320F	MANGIFESTA ALBERTO	66010	RIPA TEATINA	C.DA ALENTO, 148	CH	12810,79	683,20
153	MNZNTN44M11F582B	MANZI ANTONIO	66050	MONTEODORISIO	C/DA COLLE DELLE QUERCIE	CH	13647,81	727,83
154	MNZDRN34C41969T	MANZI FE' DE RISEIS ADRIANA	00100	ROMA	VIA DEI FIENAROLI,36 Scala c	CH	53257,72	2840,22
155	MRSNNTN9P24C632W	MARASCIA ANTONIO	66010	FARA FILIORUM PETRI	VIA COLLE SELVA,2	CH	33132,34	1766,94
156	MRCGNN65S23F097W	MARCELLO GIOVANNI	66051	CUPELLO	LOC.MONTECALZANO,14	CH	13555,99	722,94
157	MRCGPP63A26Z700N	MARCHIOLI GIUSEPPE	66021	CASALBORDINO	CAVALLUCCIO,7	CH	22222,44	1185,12
158	MRNNCL65S14I148B	MARINELLI NICOLA	66050	SAN SALVO	VIA ENRICO MATTEI, 9	CH	17810,00	949,80
159	MRSMRA21H26E052S	MARISI MARIO	65100	PESCARA	VIA N. FABRIZI,111	CH	16328,86	870,81
160	MRSMLH29L57E052M	MARISI MICHELINA	66021	CASALBORDINO	VIA GIARDINI,1	CH	29765,89	1587,41
161	MSCTMS20T20B985F	MASCIANTONIO TOMMASO	66043	CASOLI	LOC. CAPRAFICO, 35	CH	16718,54	891,60
162	MSSFNC53M12F576Z	MASSI FRANCO	66051	CUPELLO	LO.MONTALFANO,30/A	CH	15441,40	823,49
163	MTTCLD53B12D803H	MATTIOLI CLAUDIO	66030	FRISA	MADONNA,38	CH	13348,21	711,86
164	MRAGLN55S08L964Z	MAURO GIULIANO	66010	VILLAMAGNA	VIA MARCILIANA, 4	CH	21280,80	1134,90
165	MMMNNA62D58E435C	MEMMO ANNA	66034	LANCIANO	C.DA STERPARI,35	CH	16806,30	896,28
166	MNNGPP61S50A485J	MENNA GIUSEPPINA	66052	PIANOSPEDALE	GISSI	CH	13967,32	744,87
167	MZZMGB54C61C632R	MEZZANOTTE MARIA GABRIELLA	66010	RIPA TEATINA	VIA S. STEFANO,19	CH	15952,04	850,72
168	MCC NDR 77S30 G141I	MICCOLI ANDREA	64032	ATRI	C.DA NOCELLA	CH	15130,20	806,89
169	MNCFNC49T18F196O	MINCONE FRANCESCA	66010	MIGLIANICO	VIA SAN GIACOMO, 19	CH	13139,92	700,75
170	MNCTMS49D13A402I	MONACO TOMMASO	66030	ARIELLI	VIA COLLE VENNA,16	CH	22313,42	1189,97
171	MCCMRA59R15F839H	MUCCI MAURO	66054	VASTO	VIA DEL CIMITERO,6/C	CH	54076,18	2883,87
172	MSCGPP57T07G271E	MUSCENTE GIUSEPPE	66017	PALENA	VIA ROMA,62	CH	12960,00	691,15
173	NNNLME40B07F196L	NANNI ELMO	66010	CHIETI	VIA PESCHERA, 137	CH	33157,20	1768,27
174	NSTCMN57M17C114X	NASUTI CARMINE	66034	LANCIANO	VIA IG NAZIO SILONE,40	CH	14824,00	790,56
175	NTLNTN50M28E056E	NATALE ANTONIO	66010	GIULIANO TEATINO	VIANEVI,18	CH	13054,40	696,19
176	NTLMLE54D13A485V	NATALE EMILIO	66021	CASALBORDINO	VIA PIANA DEL LAGO,43	CH	21765,24	1160,74
177	NTLLGU35L27A485Y	NATALE LUIGI	66021	VIA CARDUCCI,8	CASALBORDINO	CH	14715,35	784,77
178	NTLGCMT0A06B865I	NATALE GIACOMO	66021	PASCOLI,4	CASALBORDINO	CH	13765,59	734,12

179	01214300699	NUOVA AGRICOLTURA SOC. COOP.	66010	Gessopalena	VIA S. MARIA,6	CH	34248,24	1826,45
180	NFR7MS68M21G482D	ONOFRJ TOMMASO	66026	ORTONA A MARE	VIA GIOVANNI XXIII,69	CH	27864,32	1486,00
181	RSNCLL27E09G482D	ORSINI ACHILLE	65100	PESCARA	VIA NAZIONALE ADRIATICA S	CH	30490,92	1626,07
182	TTVMML756T68E372Z	OTTAVIANO MIRELLA	66031	CASALANGUIDA	LO. COLLE CARUSO,4	CH	13356,67	712,31
183	PCAFRZ35S18G482M	PACE FABRIZIO	65100	PESCARA	VIA LAGO ISOLETTA,50	CH	13770,60	734,38
184	PCHSBN74S46A485F	PACHIOLI SABINA	66020	SCERNI	LOC.CERASE,90	CH	14915,62	795,45
185	PLM NDR 72E30 L194A	PALOMBARO ANDREA	66010	TOLLO	VIA GROCE VECCHIA, 120	CH	15146,84	807,78
186	PLM PPN 67L02 L194T	PALOMBARO PEPPINO	66010	TOLLO	VIA GARIBALDI, 72	CH	22760,64	1213,82
187	PNTDNC56E13B859H	PANTALONE DOMENICO	66010	CASACANDITELLA	VIA DENDALO,112	CH	14490,80	772,79
188	PLNFNC65R62C632V	PAOLINI FRANCA	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C.DA PIANE, 58	CH	14522,17	774,46
189	PRNRGR70R30A485S	PARENTE RUGGERO	66041	ATESSA	C.DA AIA S. MARIA,66	CH	25908,74	1381,71
190	PSQCLD71D12F578H	PASQUARELLI CLAUDIO	66043	montenerodomo	C.DA BOSCO BARONE	CH	30237,82	1612,58
191	PSQNCL73H17E435K	PASQUINI NICOLA	66034	LANCIANO	C.DA TORRESANSONE,39	CH	13462,14	717,93
192	PTRDNC64R02G271B	PATERRA DOMENICO	66017	PALENA	VIA CROCETTA SANT'ANTONIO,5	CH	13632,00	726,99
193	PTRNTN64M29Z401I	PATRICELLI ANTONIO	66010	TOLLO	VIA COLLE DI CAMPLI,16/A	CH	13663,08	728,65
194	PTRDNC59C11E372C	PETRORO DOMENICO	66054	VASTO	C/DA DIFENZA,44	CH	18729,34	998,83
195	PTRRFL31M20E372C	PETRORO RAFFAELE	66054	VASTO	C/SO NUOVA ITALIA,24	CH	14734,20	785,77
196	PTTNCL74B22F205M	PIATTELLI NICOLA	66010	MIGLIANICO	C.DA ELCINE,71	CH	13781,76	734,98
197	PCCLGU57T30B620J	PICCIANO LUIGI	66010	CANOSA SANNITA	VIA S. MORO,70	CH	16692,80	890,22
198	PCCLRT64B16H448S	PICCIRILLI ALBERTO	66050	ROCCASPINALVETI	VIA G.D'ANNUNZIO,7/B	CH	15102,24	805,40
199	01915040693	POD. SETTE TERRE RAP.TIBERIO ALBERTO	66021	CASALBORDINO	C.DA TERMINE,	CH	42416,11	2262,04
200	PMLLGU53S06A485I	POMILIO LUIGI	66041	ATESSA	C.DA CASTELLUCCIO,49	CH	16694,38	890,31
201	PRTDDF81S26Z404L	PROIETTO DAVID FRANCIS	66010	VILLAMAGMA	S. LUCIA, 13	CH	14616,00	779,47
202	RDC NTN 48P27 L194U	RADICA ANTONIO	66010	TOLLO	VIA SABATINIELLO, 49	CH	15366,50	819,49
203	RDC CLD 63P23 C632C	RADICA CLAUDIO	66010	TOLLO	VIA SABATINIELLO, 46	CH	15012,08	800,59
204	RSLPQL59C15E372W	ROSELLI PASQUALE	66054	VASTO	VIA G.CESARE,33	CH	19592,29	1044,85
205	RSNNNI60M24F196E	ROSINO NINO	66010	MIGLIANICO	VIA COLLE MARINO	CH	12867,92	686,24
206	RSSGRL55E07L597B	ROSSI GABRIELE	66020	SCERNI	LOC.VILLA RAGNA,22	CH	40073,54	2137,11
207	SBTSVT60L26E372D	SABATINI SALVATORE	66054	VASTO	C/DA TORRE SINELLO,31	CH	18434,68	983,12
208	SLLCRL66C26B865A	SALLESE CARLO	66021	CASALBORDINO	MANZONI	CH	12938,52	690,01
209	SLMNCL55P30M022L	SALOMONE NICOLA	66047	VILLA S.MARIA	VIA SELVA PIANE,1	CH	13575,26	723,97
210	SNTGCM53E08H501W	SANTOLERI GIACOMO	66016	GUARDIAGRELE	VIA PIANE,11	CH	18712,22	997,92
211	SNTGNN82S09C632B	SANTOLERI GIOVANNI	65100	PESCARA	VIA DE CESARIS,40	CH	57439,49	3063,23
212	SRC DRO 45P656 G1441B	SARCHESE DORA	66026	ORTONA A MARE	C.DA CALDARI STAZIONE, 65	CH	16026,59	854,69
213	SRC MRT 43E01 G141A	SARCHESE UMBERTO	66026	ORTONA	VILLA CARLONE	CH	13907,65	741,69
214	SCTNTN57B25L256O	SECATORE ANTONIO	66010	VACRI	VIA S. AGATA,44	CH	13217,40	704,88
215	STTRND72E22E243K	SETTIMIO ORLANDINO	66010	CANOSA SANNITA	VIA VERSO TOLLO,136/B	CH	16295,40	869,03
216	SLVGNN45C05I520Y	SILVESTRI GIOVANNI	66020	SCERNI	LOC.COLLE MARROLLO,339	CH	23782,75	1268,33
217	LNNLNZ67B21B985E	SOC. COOP.CALDERAI LANNUTTI LORENZO	66010	GESSOPALENA	VIA A.GRAMSCI,2	CH	15120,00	806,35
218	91000890698	SOGGIORNO PROPOSTA ONLUS	66026	ORTONA	C.DA VILLAMAGNA	CH	12933,45	689,74
219	SPNNLC68D50B865L	SPINELLI ANGELICA	66021	LATERNI	CASALBORDINO	CH	21704,74	1157,51
220	STRMRA62A01A402N	STERPOSO MARIO	66030	ARIELLI	VIA FONTE DELLE CHIAVI,48	CH	15195,60	810,38
221	SRNNMR48A63E372V	SURIANI ANNA MARIA	00100	ROMA	VIA MARANO EQUO,13	CH	16114,60	859,39
222	SRNCL60A41H501D	SURIANI CECILIA	66054	VASTO	VIA ALFIERI, 49	CH	14945,36	797,03
223	SRNGPP40B10H501A	SURIANI GIUSEPPE	66054	VASTO	PIAZZA ROSSETTI, 19	CH	12990,50	692,78
224	TDDGNN69A44C298G	TADDEO GIOVANNINA	66054	VASTO	LOC.FONTE FICO,14	CH	12855,36	685,57
225	TBRLRT55B16B865E	TIBERIO ALBERTO	66021	CASALBORDINO	DIFESA VECCHIA,15	CH	30283,01	1614,99
226	TBRGLI20S12B865Z	TIBERIO GIULIO	66021	CASALBORDINO	V.LE DEI TIGLI,178	CH	14013,52	747,34
227	TNRGNN51H25G799R	TINARI GIOVANNI	66020	POLLUTRI	VIA ROMA, 58	CH	17397,17	927,79
228	TRRNCL65A29I148O	TORRICELLA NICOLINO	66050	SAN SALVO	VIA MONTEGRAPPA, 67	CH	15013,66	800,68
229	TRTFNC81L15B985X	TORTELLA FRANCESCO CARMINE	66026	ORTONA	VIA DELLA LIBERTA',78	CH	26463,60	1411,30
230	TRB RME 60E26 L194K	TRABOCCHI REMO	66010	TOLLO	VIA GARIBALDI, 50	CH	18472,68	985,14
231	TRVTZN66T21I148I	TRAVAGLINI TIZIANO	66050	SAN SALVO	VIA MONTEGRAPPA, 3	CH	16946,90	903,77
232	02093480693	TRE LAGHI SRL	66040	CIVITALUPARELLA	VIA NAZIONALE, 14	CH	58808,40	3136,24
233	TRNLGE52B29B865C	TROIANO ELIGIO	66054	VASTO	VIA SAN MICHELE,22	CH	15872,39	846,47
234	TRLRNT76L12E435X	TROLLI ARGENTINO	66014	CRECCHIO	VILLA MASCITTI,27	CH	24280,40	1294,87
235	00345400691	VALLON GRAN COOP S.R.L.	66040	BORRELLO	VIA B.CROCE,4	CH	19540,86	1042,11
236	vrlcrl53h09f546n	Varallo Carlo	66017	palena	via roma,29	CH	18297,53	975,80
237	VRZNTN44E09H526I	VERZELLA ANTONIO	66010	RIPA TEATINA	C.DA ALENTO	CH	15950,47	850,63
238	VRZNCL42A22D763B	VERZELLA NICOLA	66010	RIPA TEATINA	C.DA ALENTO, 129	CH	13813,57	736,67
239	ZNNNCL50R16B865F	ZINNI NICOLA	66020	POLLUTRI	C/DA PASSO DI CARRO, 4	CH	20211,10	1077,85
240	ZCRDNT75E07A485X	ZOCARO DONATO	66052	VIALE EUROPA,27/A	GISSI	CH	13148,32	701,20
241	DPLGNN65L10E243H	DI PLACIDO GIOVANNI	66010	PRETORO	VIA S. ANTONIO 1	CH	50109,20	2672,31
242	DFLNCL70R01E243M	DI FELICE NICOLA	66030	FILETTO	CDA LENZETTA 3	CH	13538,60	722,01

243	00628050692	CASA MEZZANOTTE S.R.L.	66010	RIPA TEATINA	C.DA SANTO STEFANO SNC	CH	40143,12	2140,82
244	PTTNCL74B22F205M	PIATTELLI NICOLA	66010	MIGLIANICO	C.DA ELCINE,71	CH	13781,76	734,98
245	MMMRME44D28C632X	MAMMARELLA REMO	66010	VACRI	C.DA S.AGATA,12/A	CH	24103,28	1285,42
246	MMNNG38C24L562N	MAMMARELLA NICOLA GABRIELE	66010	VACRI	C.DA STERPARA,7	CH	20920,74	1115,70
247	DFNGRL53E03A398V	D'ONOFRIO GABRIELE	66010	ARI	VIA FORO,12	CH	24303,18	1296,08
248	FBRTMS53T30D763O	FABRIZIO TOMMASO	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C.DA ARENARA,13	CH	18141,44	967,48
249	MRSNNTN79P24C632W	MARASCIA ANTONIO	66010	FARA FILIORUM PETRI	VIA COLLE SELVA,2	CH	33132,34	1766,94
250	SNTGNN82S09C632B	SANTOLERI GIOVANNI	65100	PESCARA	VIA DE CESARIS,40	CH	57439,49	3063,23
251	CRDGPP41E23A270Q	CORDONI GIUSEPPE	64010	ANCARANO	VIA MADONNA DELLA CARITA' 76	TE	13115,78	699,46
252	MSSGPP75E60H769F	MASSIMI GIUSEPPINA	64018	TORTORETO	VIALE SIRENA	TE	14391,05	767,47
253	MNSGTN63D07A270B	MONSIGNORI GIUSTINO	64010	ANCARANO	VIA MADONNA DELLA CARITA'	TE	12845,68	685,06
254	NGLLNS74A488K	ANGELOZZI ALFONSO	64032	ATRI	C.DA TRECIMINIERE	TE	17499,80	933,26
255	00077390672	AZ.AGR. CAPUANI PIETRO e BERARDO	64032	ATRI	LOC. S.MARGHERITA L.GO CAPUA	TE	15562,50	829,94
256	75910679	AZ.AGR. ORFANOTROFIO RICCICONTI	64032	ATRI	VIA P. BAIOCCHI	TE	54611,23	2912,40
257	1047430671	AZ.D'AMARIO DOMENICANTONIO	64032	ATRI	C.DA S. GIACOMO	TE	14605,38	778,90
258	BLBCML51P56L263E	BALBO CARMELA	65100	PESCARA	VIA DEL SANTUARIO, 70	TE	24414,50	1302,02
259	BSTDNC67D07D763G	BASTI DOMENICO	65013	CITTA' S.ANGELO	STRADA FONTE DI MORO	TE	23376,00	1246,64
260	BRNMRS45R61F870F	BRANELLA MARISA	64032	ATRI	F.NE CASOLI VIA DELLE RISAIE 12	TE	19094,08	1018,28
261	CMPCLR66E43A488O	CAMPLESE CARLA	64032	ATRI	VIA COLLE DELLA GIUSTIZIA	TE	14460,74	771,19
262	CPNNTN62P20A488J	CAPANNA PISCE' ANTONIO	64032	ATRI	V.LE DELL'AURORA 2 F.NE S.GIAC	TE	16580,42	884,23
263	CPNNTN62P20A488J	CAPANNA PISCE' ANTONIO	64032	ATRI	F.NE S.GIACOMO V.LE AURORA 2	TE	16580,42	884,23
264	CRDLDA54S02H440Y	CARDAMONE ALDO	64010	ROCCA S.MARIA	LOC. BELVEDERE	TE	12917,93	688,91
265	CRDLDA54S02H440Y	CARDAMONE ALDO	64032	ROCCA S.MARIA	F.NE BELVEDERE	TE	12917,93	688,91
266	DSCGPP34E31F585M	DE ASCENTIS GIUSEPPE	64025	PINETO	VIA DA VINCI, 7	TE	49063,36	2616,54
267	DLRNTN20R23A488U	DE LAURETIS ANTONIO	64032	ATRI	VIALE ALDO MORO, 26	TE	22289,78	1188,71
268	DLRCLR69B28A488Y	DE LAURETIS CARLO	64032	ATRI	C.DA SALRA DEL PERO	TE	13094,08	698,30
269	DPTFNC60C14L103H	DE PETRIS FRANCESCO	64032	ATRI	C.DA CASSETTE	TE	26727,61	1425,38
270	304100696	F.LLI PALMITESTA ROCCO E UGO	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C.DA FORO	TE	13182,40	703,01
271	FRRLGU41P26A488U	FERRETTI LUIGI	64032	ATRI	VIA PIETRO BAIOCCHI	TE	21025,04	1121,26
272	FRRLGU41P26A488U	FERRETTI LUIGI	64032	ATRI	VIA PIETRO BAIOCCHI	TE	21025,04	1121,26
273	FLNGBT60S30A944E	FILIANI GIAMBATTISTA	64032	ATRI	VIA CHERUBINI, 18	TE	41801,60	2229,27
274	LZUPLA46H65H501F	LUZI PAOLA	64032	ATRI	C.DA S. MARTINELLO	TE	51953,28	2770,66
275	PRLGUO32C07C322D	PERILLI UGO	64032	ATRI	C.DA MONTRONE	TE	25934,10	1383,06
276	PRSMTT32A19H501Z	PERSIANI MATTIA	64032	ROMA	VIA LIMA, 31	TE	19384,32	1033,76
277	1472930674	AZIENDA AGRICOLA "S. VINCENZO" DI DI BERARDINO MILVA E C. SAS	64030	BASCIANO	VIA DEL MONUMENTO, 6	TE	13953,69	744,15
278	1427790678	AZ. AGR. ARTE VINO DI BONAVENTURA DR. DOMENICO EREDI SOC. SEM.	64020	BELLANTE	F.NE RIPATTONI 166	TE	18295,60	975,70
279	FRRDLC61B60A746C	FERRONI DORLICE	64100	TERAMO	F.NE S. NICOLO' VIA CAMELI	TE	15555,19	829,55
280	FRUGDU62M15L103Q	FURII GUIDO	64020	TERAMO	C.DA CHIARETO 60	TE	29932,58	1596,30
281	PCHDNC31S11A746A	PICHINELLI DOMENICO	64100	TERAMO	V.LE BOVIO, 155	TE	14253,87	760,16
282	RSTRRT69C08I340O	ROSATI ROBERTO	64020	BELLANTE	F.NE COLLE TROIA 94	TE	40034,84	2135,05
283	00709030670	SOC. FONTE PRATO SNC & C.	64011	ALBA ADRIATICA	VIA ROMA 182	TE	23457,73	1251,00
284	CRSLGU58S20A885A	CRESCIA LUIGI	64033	BISENTI	CHIOVIANO	TE	19681,70	1049,62
285	DPNPCR47P22L597Z	DI PANCRAZIO PANCRAZIO	64012	CAMPLI	F.NE PIANCARANI	TE	13423,45	715,87
286	PLTDNC36H26B515Y	PILOTTI DOMENICANTONIO	64012	CAMPLI	VIA C. BATTISTI 34	TE	13868,80	739,62
287	906940671	SOC. AGR. IL MONTANARO	64012	CAMPLI	F.NE VILLA CAMERA	TE	16228,20	865,45
288	CPTSVT68A31Z133N	CAPITANO SALVATORE	64020	CANZANO	CONTR. SAN PIETRO, 30	TE	14493,20	772,92
289	DCRDRA81T18L103W	DI CARLO DARIO	64020	CANZANO	F.NE VALLE CANZANO 36	TE	15337,21	817,93
290	1619860677	SOC. AGR. AGRIPU'	64030	CASTEL CASTAGNA	F.NE S. MARIA	TE	26846,04	1431,69
291	DFRLCN60P13C128V	DI FRANCESCANTONIO LUCIANO	64020	CASTELLALTO	C.DA COLLE DI GIORGIO	TE	20222,72	1078,47
292	DGCLCU74C09L104P	DI GIACINTO LUCA	64020	CASTELLALTO	VIA NAZIONALE - CASTELNUOVO V	TE	26042,80	1388,86
293	GRMNRS60R47E058G	GRAMENZI ANNA ROSARIA	64100	TERAMO	VIA DIAZ, 26	TE	20096,80	1071,76
294	RSCFLC45E24B640T	ROSCIOLI FELICE	64020	CASTELLALTO	F.NE CASTELNUOVO	TE	16922,40	902,47
295	SPLTNN58D04B640L	SPALAZZESE TONINO	64020	CASTELLALTO	VIA MONTECCHIA 1	TE	21078,40	1124,11
296	1456460672	DI DOMENICO E COSTANTINO LSS	64034	CASTIGLIONE M.R.	C.DA S. GIORGIO	TE	13001,20	693,35
297	00315980680	AZ.AGR. TARABORRELLI	65100	PESCARA	VIA RIETI 45	TE	22903,86	1221,46
298	BRBGPP51L14D763Y	BARBONE GIUSEPPE FRANCO	66023	FRANCAVILLA AL M.	C.DA ALENTO N.21	TE	80475,81	4291,76
299	FRGGPP63S28A488A	FRAGASSI GIUSEPPE	64035	CASTILENTI	C.DA S. POLO	TE	19003,33	1013,44
300	GLSFRZ81L03C632C	GALASSO FABRIZIO	66023	FRANCAVILLA AL M.	C.DA ALENTO N.21	TE	15986,06	852,53
301	GLSGLC74T04G482S	GALASSO GIANLUCA	65100	PESCARA	VIA DEL SANTUARIO N.70	TE	14523,71	774,55
302	SVNMLE67H47G482F	SAVINI EMILIA	64035	PESCARA	VIA SVIZZERA	TE	25526,53	1361,32
303	753530674	AZ.AG. SECONE GUIDO & GERMANO	64036	CELLINO ATTANASIO	C.DA VALLE ROSSA	TE	14321,62	763,77
304	MNCMSM74C31L103P	MANCINI MASSIMO	64010	CIVITELLA DEL TRONTO	F.NE VALLE SANT'ANGELO	TE	15692,26	836,86

305	PDCBRD70H13C781O	PEDICONI BERARDINO	64010	CIVITELLA DEL TRONTO	VIA GOSCIO,6	TE	13917,04	742,19
306	320980675	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI MANCINI	64042	COLLEDARA	VILLA ILII	TE	23326,50	1244,00
307	FZZMRA72E01L103X	FAZZINI MAURO	64042	COLLEDARA	C.DA S.PAULO	TE	13915,17	742,09
308	01653330678	AZ.AGR.F.LLI BIAGI F.E.L. SNC	64010	COLONNELLA	C.DA CIVITA,93	TE	27829,88	1484,16
309	CTNGLI59M64L103F	CATENACCI GIULIA	64010	COLONNELLA	C.DA RIOMORO 175	TE	60544,00	3228,80
310	01367700687	EREDI DI LEPORE LUIGI	65100	PESCARA	C.SO VITTORIO EMANUELE,129	TE	26353,60	1405,43
311	FRNLGU61H2H769F	FRANCHI LUIGI	64014	MARTINSICURO	VIA PRUVATA FRANCHI	TE	34691,65	1850,10
312	MRZDNI33L27L307B	MARZIALE DINO	64011	ALBA ADRIATICA	VIALE VITTORIA 53	TE	37567,02	2003,44
313	RSCPRI59D05C901X	RASCHIATORE PIERO	64010	COLONNELLA	VIA RIOMORO,42	TE	12895,46	687,71
314	299490672	SOC. AGR. CATENACCI S.S.	64010	COLONNELLA	C.DA RIOMORO 70	TE	39424,00	2102,47
315	01612140671	SOCIETA' AGRICOLA CATENACCI S.S.	63039	S.BENEDETTO DEL TR.	VIA RAFFAELLO SANZIO,21	TE	35099,76	1871,86
316	ZNBGPP38B28L307B	ZENOBI GIUSEPPE	64010	COLONNELLA	C.DA VIBRATA 45	TE	15971,81	851,77
317	SPDPLA69T51H501M	SPADA PAOLA	64018	TORTORETO	VIA C. BATTISTI,24	TE	12807,68	683,03
318	TVLLDI34M54I912N	TAVOLETTI LIDIA	63039	S.BENEDETTO DEL TR.	VIA G. M. PAOLINI,8	TE	26272,42	1401,10
319	CVTMRN67T68Z118X	CVETIC MARINA	66010	S.MARTINOSULLA MARRUCI	VIA SAN SILVESTRO	TE	102288,00	5455,00
320	DRSGTN73C01A488A	D'ARISTOTILE GAETANO	64013	CORROPOLI	VIA S.GIUSEPPE	TE	45832,48	2444,24
321	MRCGPP66E12A125L	MARCOCELLI GIUSEPPE	64011	ALBA ADRIATICA	VIA MICHETTI,1	TE	14737,98	785,97
322	DPLRNN71H55L103R	DI PAOLO ROSANNA	64100	TERAMO	VIA PIERANTOZZI 46	TE	14616,00	779,47
323	00906730676	ECO FOREST SOC. COOP. AR.L.	64043	CROGNALETO	F.NE SAN GIORGIO	TE	23327,23	1244,04
324	DGVFVN64R13E058L	DI GIOVANPIETRO FLAVIANO	64021	GIULIANOVA	TRAV.MORUZZI	TE	29689,42	1583,33
325	01045380670	SOC. AGR. EREDI FRANCO PRETAROLI	64021	GIULIANOVA	VIA GALILEI 533	TE	20923,96	1115,87
326	CLLGNN75D29C765T	CELLITTI GIANNI	64043	CROGNALETO	FRAZIONE TOTTEA	TE	12960,00	691,15
327	FRNCRL48B08C901A	FRANCHI CARLO	63039	S.BENEDETTO TRONTO	VIA XX SETTEMBRE	TE	27851,48	1485,31
328	VSCNGL63P66H501E	VASCO ANGELA	64030	MONTEFINO	C.DA FONTANA	TE	15929,65	849,52
329	PLSMVN57P48L295P	PULSONI MALVINA	64046	MONTORIO AL VOMANO	CONTRADA VALLE CUPA	TE	13927,52	742,75
330	CPRNTN35E07B515E	CIPRIETTI ANTONIO	64021	GIULIANOVA	VIA DONIZETTI, 6	TE	30977,36	1652,02
331	SVNGPP27L13H501R	SAVINI GIUSEPPE	64026	ROSETO DEGLI AB.	VIA ANZIONALE 48	TE	67867,72	3619,37
332	00419070677	SOC. AGR. SAVINI SAS di SAVINI SIGISMONDO	64020	MORROD'ORO	C.DA PIANE VOMANO F.NE PAGLIA	TE	49263,73	2627,22
333	BVLLNU50P46I608X	AGRI-FAEL DI BEVILACQUA LUANA	64021	GIULIANOVA	VIA AMENDOLA, 19	TE	43711,36	2331,12
334	986330679	s.s.	64100	TERAMO	C.SO S.GIORGIO 3	TE	26046,56	1389,06
335	CROMHL56A27E058L	CORE MICHELE	64021	MOSCIANO S.ANGELO	VIA FONTE GALLIANO, 14	TE	28238,08	1505,93
336	CROVCN20T21F764A	CORE VINCENZO	64023	MOSCIANO S.ANGELO	C.DA COLLE PIZZUTO,1	TE	17429,54	929,51
337	DNTPQL68R51F764J	D'ANTONIO PASQUALINA	64023	MOSCIANO S.ANGELO	VIA CAPO POSTA,9	TE	17373,80	926,54
338	DDMNTN59C07F764T	DI DOMENICO ANTONIO	64023	MOSCIANO S.ANGELO	C.DA TAVOGLIERE BOREA	TE	14094,34	751,65
339	GLNBRN30B47A944A	GUALANDI BRUNA	64021	GIULIANOVA	VIA AMENDOLA 16	TE	16693,62	890,27
340	TTTGNN58H27H501H	TATTONI GIOVANNI BATTISTA	64023	MOSCIANO S.ANGELO	C.DA COLLE S.MARIA, 45	TE	23210,88	1237,83
341	FRCGPP45A21L295K	FORCELLA GIUSEPPE	64100	TERAMO	VIA PAOLUCCI 18	TE	33540,27	1788,69
342	00416150670	AGRICOLA BRANELLA SRL	64026	ROSETO DEGLI AB.	VIA GENUVA 28	TE	18691,44	996,81
343	CCCGTN54H20G482G	CACCIANINI GAETANO	64025	PINETO	VIA D'ANNUNZIO 108	TE	21370,47	1139,68
344	1361890682	PARERE ANTONIO	64025	PESCARA	VIA DELLA LIBERTA', 24	TE	21451,78	1144,02
345	709590673	PETREI CASTELLI GIULIO & C.	64025	ROSETO DEGLI ABRUZZI	VIA NAZIONALE	TE	15502,64	826,75
346	125665	ALLEVAMENTO MARTIN SOC. SEMPLICE	64010	ROCCA SANTA MARIA	CONA FAIETE	TE	22930,61	1222,88
347	DFRMRA50D01F585V	DI FURIA MARIO	64026	ROSETO DEGLI AB.	C.DA FRISCHIA, 18	TE	19729,58	1052,17
348	LFRLGN72P12A488A	LEFOER GIULIANO	65100	PESCARA	VIA L. MUZII, 59	TE	14395,81	767,73
349	PRSVRN29P50F585G	PROSPERI VERINA	64026	ROSETO DEGLI AB.	LOC. SOLAGNA ,13	TE	13335,16	711,16
350	DRGGPP61R58L103Z	DRAGONI GIUSEPPINA	64016	S.EGIDIO ALLA V.TA	VIA L. DA VINCI,37	TE	20910,21	1115,14
351	589150671	AZ.AGR. CERULLI IRELLI SPINOZZI SS	64100	TERAMO	C.SO S.GIORGIO 3	TE	22574,45	1203,89
352	VLRLGU59L04A462A	VALORI LUIGI	64014	MARTINSICURO	VIA FONTE MAGGIO,7	TE	14291,20	762,15
353	CSTGTN26S28L103C	CASTELLI GAETANO	64100	TERAMO	VIA AMUZI 9	TE	29450,70	1570,60
354	DNRFCN53R21C103V	DE NARDIS FRANCESCO	64100	TERAMO	F.NE GARRANO ALTO	TE	24900,74	1327,95
355	DNRGPP83P20L103U	DE NARDIS GIUSEPPE	64100	TERAMO	CIRC.NE RAGUSA 51	TE	18368,00	979,56
356	DNTMRA54M54H440U	DI ANTONIO MARIA	64100	TERAMO	VILLA FALCHINI	TE	15445,68	823,71
357	1569360678	EREDI GALIFFA AGOSTINO	64100	TERAMO	C.DA ACSE LUCIDI 14	TE	17752,54	946,74
358	FZZGFT54L16L597E	FAIAZZA GIOSAFATTE	64100	TERAMO	SPECOLA	TE	17121,24	913,07
359	FLMFNC72L26L103P	FLAMMINI FRANCO	64100	TERAMO	F.NE ROCCIANO C.DA VILLA TURR	TE	14808,40	789,73
360	80006470670	IST. ZOOPRILATTICO G. CAPORALE	64100	TERAMO	VIA CAMPO BOARIO	TE	13772,58	734,49
361	MRNBTS63T19C517T	MARANELLA BATTISTA	64110	TERAMO	F.NE CAPRAFICO	TE	13444,01	716,97
362	PLSMRA69A69L103Z	PELUSI MARIA	64100	TERAMO	F.NE VALLE S. GIOVANNI - C.DA CA	TE	15674,96	835,94
363	PRCFNC41P11L103G	PROCACCI FRANCESCO	64100	TERAMO	C.DA IENI NEPEZZANO	TE	15563,76	830,01
364	PRCGRL37B28B515J	PROCACCI GABRIELE	64100	TERAMO	F.NE COLLE S. MARIA	TE	17602,28	938,73
365	PRCSVS61C23L103P	PROCACCI SILVESTRO	64100	TERAMO	FRAZ. COLLE SANTAMARIA, 53	TE	50687,18	2703,14
366	RSCGLG54T19L103O	RUSCITTI GIANLUIGI	64100	TERAMO	FR.NE COLLEMINUCCIO, STRADA	TE	19853,74	1058,80
367	SNLNCL70S14L103L	SANLORENZO NICOLA	64100	TERAMO	LOCALITA' SARDINARA, 75	TE	14398,40	767,86
368	00855000675	SOC. AGR. EREDI MANCINI VINCENZO	64100	TERAMO	C.SO S.GIORGIO78	TE	21931,91	1169,62

369	CRNPRI43L28L103Y	CORNACCHIA PIERO	64010	TORANO NUOVO	C.DA TORRI,19	TE	55200,00	2943,80
370	CRNFNC55E59L295E	CORNACCHIA FRANCESCA	64010	TORRICELLA SICURA	F.NE IOANNELLA 53	TE	693520,00	35000,00
371	CMGPQL18S28L307K	CAMAGLIONI PASQUALE	64018	TORTORETO	VIA PRATO, 5	TE	79044,00	4215,40
372	cpnlrt81c07h501k	CAPANNA ALBERTO	64018	TORTORETO	VIA SIRENA 620	TE	13749,54	733,26
373	00307800672	SOC. AGRICOLA COLLEBELLO S.R.L.		TORTORETO	VIA DEL LAGO 19	TE	21881,10	1166,91
374	LLAGPP37M31C853E	AIELLI GIUSEPPE	65010	COLLECORVINO	CONTRADA CONGIUNTI, 50	PE	19192,62	1023,54
375	LBNMRZ61A19C750E	ALBANI MAURIZIO	65010	ELICE	C/DA BASTIONI	PE	34384,18	1833,70
376	MDADNC56B26C853M	AMADIO DOMENICO	65010	COLLECORVINO	C/DA CONGIUNTI N58	PE	27467,15	1464,82
377	MDASRG57L16C853X	AMADIO SERGIO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA FONTE DI MORO 40	PE	28317,45	1510,16
378	1211140684	AZ.AGR.MARRAMIERO DANTE DI MARRAMIERO ENRICO&C.	65020	ROSCIANO	C/DA TRATTURO	PE	36402,63	1941,34
379	305610685	AZ.AGR.SOFIA MAPEI DI PIETRO TONINI E F.LLI S.A.S SOC.AGRIC.	65010	NOCCIANO	PIAZZA UMBERTO I N 1	PE	65933,69	3516,23
380	1634820680	AZIENDA AGRICOLA CONTESA DI PASETTI ROCCO	65010	COLLECORVINO	C/DA CAPERRONA 4	PE	37849,24	2018,49
381	BLLMRA22S56G482Y	BALLONE MARIA	65010	CIVITELLA CASANOVA	C/DA TORRE DELLE VALLI 41	PE	15692,76	836,89
382	BRBGPP49H55D763X	BARBONE GIUSEPPINA	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C/DA ALENTO 21	CH	17124,34	913,24
383	BLFSLV73M02G438R	BELFIORE SILVIO	65014	LORETO APRUTINO	CONTRADA COLLEFREDDO, 26	PE	15526,29	828,01
384	BLVLND45B52C750A	BELVEDERE PRESUTTI IOLANDA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIALE L.PETRUZZI 5	PE	17064,32	910,04
385	BNVDNI64E46B722W	BENEVENGA DIANA	65023	CARAMANICO TERME	C/DA SAN NICOLAO 15	PE	16022,95	854,50
386	BSCNTR66B26G482D	BOSCO NESTORE	65015	MONTESILVANO	VIA SARCA 9	PE	21719,64	1158,30
387	BFUGPP63R48G438B	BUFO GIUSEPPINA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	C/DA BRECCIANO 40	PE	33739,20	1799,30
388	BFUSRN74B49G482E	BUFO SABRINA	65010	COLLECORVINO	C/DA MATERNA 27/B	PE	21742,12	1159,50
389	CMCGRL73M20G482P	CAMERANO SPELTA RAPINI GABRIELE	65013	CITTA' SANT'ANGELO	C/DA SAN VITTORITO 23	PE	14013,46	747,33
390	CNTSFN80D51Z129Z	CANTARAGIU STEFANIA ANGELA	65017	PENNE	VIA GUIDO ROSSA, 3	PE	18435,49	983,16
391	MZZVCN35H12H647B	CASA VINICOLA CAMPOTINO S.S. di MAZZOCCHETTI Vincenzo	65010	COLLECORVINO	CONTRADA CAMPOTINO, 35/C	PE	34338,68	1831,27
392	CSTNTN74B03Z112G	CASTAGNOLA MELCHIORRE ANTONIO	65010	COLLECORVINO	C/DA CONGIUNTI 59	PE	14560,00	776,48
393	CVTLRD48E24L194Y	CAVUTO ALFREDO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	STRADA PIANO DI SACCO 51	PE	16399,10	874,56
394	CVTBRN70A05G141Z	CAVUTO BRUNO	66010	TOLLO	C/DA COLLE DEI CAMPLI 19	CH	39062,65	2083,20
395	CSRVCN52A29C853M	CESARINI VINCENZO	65010	COLLECORVINO	C/DA CONGIUNTI 116	PE	17621,32	939,74
396	CHVLSN41R28F765I	CHIAVAROLI ALESSANDRO	65010	MOSCUFO	VIA CRISTOFORO COLOMBO	PE	14040,00	748,75
397	CHVLGU33D02G555X	CHIAVAROLI LUIGI	65019	PIANELLA	C/DA ASTIGNANO	PE	27846,99	1485,07
398	CHVPNT66D11G482D	CHIAVAROLI PIERANTONIO	65019	PIANELLA	C/DA ASTIGNANO	PE	41480,64	2212,15
399	CHVVTR43E22F765N	CHIAVAROLI VITTORIO	65010	MOSCUFO	VIA SICILIA 6	PE	13916,16	742,15
400	CRFDTT48A01C354I	CIARFELLA DEO TITO	65011	CATIGNANO	C/DA GROTTE CAPPUCCINI 22	PE	40458,62	2157,65
401	CRRBRN64R48F646L	CIARROCCHI BRUNA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	STRADA S.PIETRO 66	PE	27310,72	1456,47
402	CVLCHR77T53G482O	CIAVOLICH CHIARA	65100	PESCARA	VIA PAOLUCCI 3	PE	69987,14	3732,40
403	CPRFNC71H28G482J	CIPRESSI FRANCESCO	65024	MANOPPELLO	SANTA MARIA D'ARABONA	PE	50584,21	2697,64
404	CLRDNC37P17G482I	CLERICO DOMENICO	65100	PESCARA	VIA MILANO 77/8	PE	14250,95	760,00
405	CLNZPT55D03E691N	COLANGELO ZOPITO	65014	LORETO APRUTINO	C/DA SCANNELLA SUPERIORE, 1	PE	24845,78	1325,02
406	CLZZPT48C03E691N	COLAZILLI ZOPITO	65014	LORETO APRUTINO	CONTRADA PALAZZO, 20	PE	38283,10	2041,63
407	CSTLDA57B02C853J	COSTANTINI ALDO	65010	COLLECORVINO	C/DA GALLO 4	PE	23040,00	1228,72
408	CSTNTN37E12C750B	COSTANTINI ANTONIO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA MADONNA DELLA PACE	PE	52140,66	2780,65
409	CSTLNE40M03C750B	COSTANTINI LEONE	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIALE L.PETRUZZI 37	PE	31052,54	1656,02
410	CSTSTN39H06C853H	COSTANTINI SABATINO	65010	COLLECORVINO	CONTRADA GALLO, 5	PE	14248,61	759,88
411	CRTGLG54S21H501Z	CURATO GIANLUIGI ANTONIO	71036	LUCERA	C/DA CENTROGALLO	FG	16744,80	893,00
412	DLSNTN64A17D394G	D'ALESSIO ANTONIO	65010	ELICE	C/DA COLLE D'ODIO 29	PE	15096,48	805,09
413	DMRMLS54B48G482Z	D'AMARIO MARIAELISA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	C/DA SAN VITTORITO 21	PE	14297,13	762,46
414	DCLGFR44R02L194A	DE CLERICO GIANFRANCO	65010	NOCCIANO	C/DA CASALI 22	PE	21700,52	1157,28
415	DLSNTN33C01G555S	DE IULIIS ANTONIO	65010	CIVITELLA CASANOVA	C.TORRE DELLE VALLI VESTEIA	PE	13305,11	709,56
416	DLCRRT55T05L194L	DE LUCA ROBERTO	66010	TOLLO	VIA VACCARECCIA, 30	CH	15080,63	804,25
417	DMCLGU74D26G482N	DE MICHELI TALAMONTI LUIGI	65014	LORETO APRUTINO	VIA DEGLI EBREI 8	PE	18428,63	982,79
418	DRTMDA79T31G438H	DE RITIS AMEDEO	65014	COLLECORVINO	C/DA CAMPOTINO 49	PE	62403,92	3327,99
419	DRTGRL43P19I922G	DE RITIS GABRIELE	65010	COLLECORVINO	C/DA CAMPOTINO 49	PE	121632,00	6486,61
420	DRTPQL41R21I922W	DE RITIS PASQUALINO	65010	COLLECORVINO	CONTRADA CAMPOTINO, 49	PE	34501,54	1839,96
421	DLCLSE43P59F196Q	DEL CIOTTO ELISA	65019	PIANELLA	VIA MARTIRI ZANNOLLI 13	PE	16154,91	861,54
422	DLLDLE29H64C750A	DELLI ROCIOLI DELIA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	CORSO UMBERTO 149	PE	13216,46	704,83
423	DMLFNC60S25L194R	D'EMILIO FRANCESCO	65020	ALANNO	C/DA ORATORIO 114	PE	17097,78	911,82
424	DSNFNC58D16L194P	D'EUSANIO FRANCO	66010	TOLLO	VIA DON ROSINI 28	CH	34694,90	1850,27
425	DSNRCC28A19L194E	D'EUSANIO ROCCO	66010	TOLLO	VIA DON MOROSINI	CH	14669,71	782,33
426	DBSMRA65L47G482J	DI BIASE MARIA	65100	PESCARA	VIA FONTE BOREA 8	PE	89717,76	4784,63
427	DDMDTL80M52G438K	DI DOMENICO DONATELLA	65017	PENNE	C/DA COLLALTO 42	PE	18432,00	982,97
428	DFRNEI60M29B620V	DI FRANCESCO ENIO	65020	SERRAMONACESCA	C/DA COLLE DELLA SERRA 29	PE	23230,01	1238,85
429	DFRMRZ60E53I138B	DI FRANCESCO MAURIZIA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	STRADA S.AGNESE, 14	PE	53223,14	2838,38
430	DGCNNT50H53C750H	DI GIACOMO ANTONIETTA	65010	COLLECORVINO	CONTRADA CONGIUNTI, 120	PE	13861,12	739,21

431	DLRLSS69H46L219J	DI LORENZO ALESSIA	65010	MOSCUFO	VIALE C. COLOMBO, 19	PE	72348,80	3858,34
432	DMSMRA66A13F765S	DI MASSIMO MAURO	65010	MOSCUFO	VIA S.MARIA 3	PE	16679,71	889,53
433	DMRLEI58E14L194U	DI MAURO ELIO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	CONTRADA VILLA CIPRESSI, 55	PE	15396,35	821,08
434	DMCRNT66B59C354U	DI MECO RENATA	65012	CEPAGATTI	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 116	PE	17645,20	941,01
435	DPLGNN65L10E243H	DI PLACIDO GIOVANNI	66010	PRETORO	VIA SANT'ANTONIO 1	CH	50109,20	2672,31
436	DRNVLR73E02Z133Z	DI RENZO VALERIO	65014	LORETO APRUTINO	CONTRADA REMARTELLO, 91	PE	14635,00	780,48
437	DSLBMN30M08G589X	DI SILVERIO BENIAMINO	65100	PESCARA	VIA GIOBERTI 24	PE	17446,40	930,41
438	DTLMRC79B27A488D	DI TULLIO MARCO	65010	COLLECORVINO	C/DA CONGIUNTI 73	PE	20644,00	1100,94
439	DTLPRN53L18F646P	DI TULLIO PIERINO	65010	COLLECORVINO	C/DA CONGIUNTI 73	PE	53127,28	28332,95
440	DVRFNC46C28F908T	DI VIRGILIO FRANCESCO	65010	NOCCIANO	C/DA PRATO S.LORENZO 49	PE	13995,82	746,39
441	DZINTN30M25F765Q	DI ZIO ANTONIO	65010	MOSCUFO	VIALE CRISTOFORO COLOMBO	PE	13407,90	715,04
442	DTTLNS64H16B620E	D'OTTAVIO ALFONSO	65020	ALANNO	VIA MACERINO	PE	18404,83	981,53
443	LTRGCR70P12B865U	ELEUTERIO GIANCARLO	66021	CASALBORDINO	VIA S.ANTONIO 17	CH	20960,60	1117,82
444	BDNRRT61C07G141L	F.LLI LUIGI E ROBERTO BUDANO	66030	ARIELLI	VIA PIANO DELL'OLMO 2	CH	22255,47	1186,88
445	FLLFRC75S18G438E	FELLONE FEDERICO	65014	LORETO APRUTINO	CONTRADA REMARTELLO, 54/A	PE	12911,70	688,58
446	FRTGRG51B04C298V	FIORITA RUGGIERO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA FONTE DI MORO	PE	16128,00	860,10
447	GLSDRN64L59D7630	GALASSO ADRIANA	66023	FRANCAVILLA AL MARE	VIA ADRIATICA SUD 89	CH	24800,81	1322,62
448	GLSNZE49P02D763H	GALASSO ENZO	66026	ORTONA A MARE	VIA ADRIATICA SUD 89	CH	22318,46	1190,24
449	GMMFNC66L69C750T	GIAMMARINO FRANCA	65010	ELICE	C/DA SANT'AGNELLO 84	PE	23560,00	1256,45
450	GMPFNC78D24G438H	GIAMPIETRO FRANCESCO	65019	PIANELLA	C/DA FONTE S.LUCIA	PE	20322,85	1083,81
451	GGNMRA46P06G555B	GIGANTE MARIO	65014	LORETO APRUTINO	C/DA CORDANO	PE	26826,40	1430,65
452	CBCMRA58E08I332Z	IACOBUCCI MARIO	65020	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	VIA SANT'ANTONIO	PE	19001,93	1013,37
453	LBRRME55B02E691Z	LIBERTINI REMO	65014	LORETO APRUTINO	C/DA PASSO CORDONE, 118	PE	25208,26	1344,35
454	MRTGCR46B15B642B	MARTINELLI GIANCARLO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA FONTE COPPA, 13	PE	157046,47	8375,25
455	MRTPRP79P28C632G	MARTINELLI PIETROPAOLO	65010	FARINDOLA	C/DA TROSCIANO SUP.50	PE	23263,90	1240,66
456	MZZMLV64C43C853P	MAZZOCCHETTI MILVA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA FRANCESCO DE BLASII, 21	PE	15559,87	829,80
457	MZZGPP30B12D394B	MAZZOCCO GIUSEPPE	65010	ELICE	C/DA BASTIONI 8	PE	16425,60	875,97
458	MCLGRL51H23C322B	MICOLUCCI GABRIELE	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA S.PIETRO	PE	17224,58	918,58
459	MFFNLN48S08H273K	MOFFA NICOLINO	86016	RICCIA	C/DA CROCELLE 10	CB	18343,14	978,24
460	1038270680	ORTOPLANT DI PAOLO DEL PROPOSTO & C. SOC.SEM.AGR.	65014	LORETO APRUTINO	C/DA SALMACINA	PE	99360,00	5298,85
461	PCADNC51D06F765E	PACE DOMENICO	65010	MOSCUFO	C/DA VALLE PELILLA	PE	22402,84	1194,74
462	PLLGPP67E31G482A	PALLOTTINI GIUSEPPE	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIALE COLLE DELLE MORE, 109	PE	13312,08	709,93
463	PLMSRG77T06G141X	PALMITESTA SERGIO	66023	FRANCAVILLA AL MARE	C/DA FORO 61	CH	17919,38	955,64
464	PLMNTN48M06L194V	PALOMBARO ANTONIO	65020	CUGNOLI	C/DA CESURA	PE	15052,21	802,73
465	PTCGFR63M29F441K	PATACCA GIANFRANCO	65014	LORETO APRUTINO	C/DA GALLO 26	PE	27879,34	1486,80
466	PSTDCH57D15G589J	PISTELLA ADELCHI	65010	PICCIANO	C/DA PAGLIARI 32	PE	2461264,00	35000,00
467	PSTMTT79L06H199G	PISTELLA MATTIA	65010	PICCIANO	C/DA PAGLIARI 32	PE	406613,17	21684,59
468	PRSFNC74C07G482A	PRESUTTI FRANCESCO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	C/DA CANTINE 5	PE	14525,67	774,65
469	PRSLVI54D59C750G	PRESUTTI LIVIA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA FONTE VECCHIA	PE	12832,38	684,35
470	RGAMTR64E62G141D	RAGO MARIA TERESA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	VIA PESCIAROLI 7	PE	24792,07	1322,16
471	1814550685	S.AGR.COLLE MANFREDI S.S.-SOCIO AMM.DI BIASE ALBERTO	65013	CITTA' SANT'ANGELO	STRADA VERTONICA 83	PE	33356,16	1778,88
472	SLVGRL49E03D501E	SALVATORELLI GABRIELE	65017	PENNE	C/DA MALLO 14	PE	13652,54	728,09
473	SLZnze68B24I138U	SALZETTA ENZO	65010	COLLECORVINO	CONTRADA GALLO, 12	PE	17470,00	931,67
474	SLZFNC50E21D501J	SALZETTA FRANCESCO	65010	COLLECORVINO	C/DA GALLO	PE	17060,00	909,81
475	SLVGRL70B27G482S	SILVESTRI GABRIELE	65010	NOCCIANO	C/DA CASALI 90	PE	19124,58	1019,91
476	1775880683	SOC.AGR.RABASCO DI RABASCO IOLE ROSSELLA E C. S.A.S	65019	PIANELLA	C/DA S.DESIDERIO 23/A	PE	14709,94	784,48
477	1203610686	SOC.AGRICOLA SOLARI S.R.L. DI COPPA GINO MARIA	65013	CITTA' SANT'ANGELO	C/DA S.MARTINO MEDIO 17	PE	68404,20	3647,98
478	TRNGFR68P06C853F	TARANTELLI GIANFRANCO	65010	COLLECORVINO	C/DA S.MARIA 6/A	PE	15219,60	811,66
479	TRTRLN45H06A120J	TARTAGLIA ERCOLINO	65020	ALANNO	VIA XX SETTEMBRE 24	PE	14506,72	773,64
480	DTZLCN61T12L194N	TI TIZIO LUCIANO	65014	LORETO APRUTINO	C/DA SCANNELLA SUPERIORE	PE	40889,68	2180,64
481	TBRNTN76H30C632C	TIBERIO ANTONIO	65010	TOLLO	VIA CASALE GERVASIO 54	CH	42260,00	2253,72
482	TBRNEI63D28L194Y	TIBERIO ENIO	65020	PIETRANICO	VIA CESA 60	PE	29867,44	1592,82
483	VLPLGU61B19C853L	VOLPONE LUIGI	65010	COLLECORVINO	CONTRADA GALLO, 20	PE	17148,80	914,54
484	ZCCCLL62T05A945Z	ZACCAGNINI CAMILLO	65020	BOLOGNANO	VIA LARGO S.ANTONIO 12	PE	37180,32	1982,82
485	SNTGNT54S20C426O	SANTILLI GIACINTO AZ.AGR."LA TORRE"	67043	CELANO	VIA STAZIONE,26	AQ	58904,35	3141,36
486	SCFVCN62A06A515W	SCAFATI VINCENZO	67051	AVEZZANO	VIA SANT'ONOFRIO,32	AQ	27965,29	1491,38
487	DPSNRC69H11A515W	DI PASQUALE ENRICO	67056	LUCO DEI MARSÌ	VIA PETOGNA, 23	AQ	40034,28	2135,02
488	VSCDLU51H25A515D	VISCOGLIOSI DUILIO	67051	AVEZZANO	VIA BORGIO INCILE,9	AQ	26178,82	1396,11
489	DMCVMR64H03A515U	DE AMICIS VILMORO	67056	LUCO DEI MARSÌ	VIA A. TORLONIA, 147	AQ	35790,19	1908,68
490	CRSSDR68S01H772R	CERASANI SANDRO	67058	S.BENEDETTO D.M.	TRAVERSA VIA PALERMO	AQ	17762,96	947,29
491	CNGFNC57C43E723W	CIANGOLI FRANCA	67056	LUCO DEI MARSÌ	VIA PIETRO MICCA, 20	AQ	14264,48	760,72

492	MNTGZL72P44A515R	MONTANARO GRAZIELLA	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO,88	AQ	18424,13	982,55
493	SVNGPP46L17C426M	SAVINA GIUSEPPE	67051	AVEZZANO	VIA PRATO DEI SANTI	AQ	19172,83	1022,48
494	NNVCVN66M07A515E	IANNICCA VINCENTO	67044	CERCHIO	VIA N. SAURO, 34	AQ	17431,50	929,62
495	CMBBRN46B13L334O	CAMBISE BRUNO SOC.AGR. "F.LLI CAMBISE"	67059	TRASACCO	VIA STRADA 36 DI FUCINO,15	AQ	130449,10	6956,82
496	PPRDNI62C67C426A	PIPERNI DINA	67043	CELANO	VIA STAZIONE,32	AQ	30214,66	1611,34
497	MSSRR60L05A515V	MASSARO ROBERTO	67056	LUCO D.M.	VIA G. FUSARELLI,16	AQ	37220,66	1984,97
498	VNDNGL49M27E723Y	VENDITTI ANGELO	67056	LUCO D.M.	VIA G. FUSARELLI,5	AQ	42339,82	2257,97
499	SNTMRZ56A06C702N	SANTINI MAURIZIO SOC.AGR. "TOTO" S.S.	67059	TRASACCO	VIA STRADA 36 DI FUCINO,34	AQ	69372,96	3699,64
500	CNGGTN56C30H772A	CANIGLIA GAETANO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA CAVALIERI DI V.VENETO,9	AQ	41305,47	2202,81
501	RSCFNC63E14A515S	RASCHIATORE FRANCO AZ.AGR."F.LLI RAS.	67059	TRASACCO	VIA MONTE BIANCO, 11	AQ	43300,86	2309,22
502	MRSNGL52D17L334A	MORISI ANGELO AZ.AGR.MORISI A&C	67059	TRASACCO	VIA XX SETTEMBRE, 14	AQ	48851,08	2605,22
503	STRMRM71T58C426Z	STORNELLI MIRIAM	67043	CELANO	VIA MURICELLE .68	AQ	25103,87	1338,78
504	PPRBRD58S22C426C	PIPERNI BERARDINO-S.S."CONCA D'ORO"	67043	CELANO	VIA COLLEMENTANA,35	AQ	26503,80	1413,44
505	DVNGCR51R27H772X	DE VINCENTIS GIANCARLO S.S "AGRIMARS	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA EUROPA,3	AQ	60831,61	3244,14
506	PNLMNL86P30A515S	PANELLA EMANUELE S.S. MARSICA BIOLOG.	67056	LUCO D.M.	VIA A. TORLONIA,48	AQ	32100,86	1711,93
507	DGSRCC37T27G145P	D'AGOSTINO ROCCO S.S. "GORI"	67050	ORTUCCHIO	VIA CIRCONFUCENSE	AQ	37028,69	1974,73
508	NGLVTR50C02C426D	ANGELONI VITTORIANO	67043	CELANO	VIA FONTE GRANDE,224	AQ	15112,03	805,92
509	DGNRMI55R21H772K	DI GENOVA IRMO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA VITTORIO VENETO	AQ	27183,78	1449,70
510	CVTMTN47S18C426Z	IACOVITTI MARTINO	67043	CELANO	VIA AQUILA,132	AQ	28831,68	1537,59
511	NGLVTR50C02C426D	ANGELONI VITTORIANO S.S. "FLLI ANGEL."	67043	CELANO	VIA FONTE GRANDE,224	AQ	66464,58	3544,54
512	GLNNTN45R25L334X	GIULIANI ANTONIO	67059	TRASACCO	VIA ROMA,59	AQ	23095,74	1231,69
513	CRSDNC54B19H772E	CERASANI DOMENICO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MASSIMO D'AZEGLIO,1	AQ	68050,26	3629,10
514	CRSDNC54B19H772E	CERASANI DOMENICO COOP."FUNTAMARA"	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MASSIMO D'AZEGLIO,1	AQ	12921,63	689,11
515	BLVSTN48A03C426P	BALIVA SABATINO	67043	CELANO	VIA KENNEDY,38	AQ	18231,62	972,29
516	BNLMRA72H04Z401M	BONALDI MAURO	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 235	AQ	16884,60	900,45
517	CRSVTR68M10C426B	CARUSI VITTORIO	67043	CELANO	VIA STAZIONE,112	AQ	31015,80	1654,07
518	MRCNMR48T47A345I	MARCANIO SERICCHI ANNA MARIA	67043	CELANO	VIA GRANATIERI DI S.,14	AQ	16056,90	856,31
519	MRGMRA46E05C426F	MORGANTE MARIO	67043	CELANO	VIA CORSI GIUSEPPE,8	AQ	12898,80	687,89
520	PLLNDA65P70B656B	PALLESCHI NADIA	67043	CELANO	VIA MURANUOVE,95	AQ	18282,24	974,99
521	PLMFNC76A15C426V	PALUMBO FRANCO	67043	CELANO	VIA GUALCHIERA	AQ	23852,40	1272,04
522	PRSRST53A18C426P	PARIS ERNESTO	67043	CELANO	VIA SANTA MARIA, 14	AQ	14313,42	763,33
523	PRLLT49E50C426L	PIERLEONI ELISABETTA	67043	CELANO	VIA STAZIONE,272	AQ	15532,24	828,33
524	PTRFRZ71B01C426K	PIETRANTONI FABRIZIO	67043	CELANO	VIA PORCIANO,47	AQ	19849,02	1058,54
525	PTRMHL59B25C426F	PIETRANTONI MICHELINO	67043	CELANO	VIA STARZE DI SOPRA	AQ	17282,40	921,67
526	PTRVNT52M31C426Y	PIETRANTONI VALENTINO	67043	CELANO	VIA BORGO MONTERONE,147	AQ	28113,60	1499,29
527	PMPGNT71C29C426V	POMPILI AGOSTINO	67043	CELANO	VIA RIONE VASCETTE, 53	AQ	15955,20	850,89
528	RNLPRZ65B58C426P	RANALLETTA PATRIZIA	67043	CELANO	VIA CONTRADA COLLEMENTANA	AQ	52272,00	2787,65
529	TCCFBA82A01A515X	TACCONI FABIO	67043	CELANO	VIA VESTINA,60	AQ	38009,60	2027,04
530	TCCGLC73A08C426X	TACCONI GIANLUCA	67043	CELANO	VIA BORGO MONTERONE,73	AQ	20924,50	1115,90
531	TBRSRG52C11C426A	TIBERI SERGIO	67043	CELANO	VIA STARZE DI SOPRA,2	AQ	37909,20	2021,69
532	TRRNLL68L47A515C	TORRELLI ANTONELLA	67043	CELANO	VIA BORGO OTTOMILA,1	AQ	16521,60	881,09
533	VCRCMN69P01C426E	VICARETTI CARMINE	67043	CELANO	VIA DELL'ACERO	AQ	14345,52	765,04
534	DMZPRD70H14A515J	DI MUZIO PARIDE	67051	AVEZZANO	VIA CAMPANIA,1	AQ	14000,89	746,66
535	CLTMRA64T53A515S	COLETTI MARIA	67051	AVEZZANO	VIA NUOVA .69	AQ	13144,04	700,97
536	DLFDNC63T29A515I	DEL FOSCO DOMENICO	67051	AVEZZANO	VIA NUOVA .84	AQ	35036,46	1868,49
537	CCCVCN48S06E723V	CICCHINELLI VINCENZO	67056	LUCO D. MARS	VIA PRINCIPE UMBERTO,6	AQ	40639,02	2167,27
538	CMBRSO71E63Z401E	CAMBISE ROSA "AGRICOLACAMBISE"S.S.	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO	AQ	69488,70	3705,82
539	DRNPLA68E30C426X	DI RENZO PAOLO " PAFER F.LLI DI RENZO"	67043	CELANO	VIA TIBURTINA VALERIA KM 125	AQ	74638,98	3980,48
540	LFPNQL69P19A515F	ALFONSI PASQUALE"AGRO BIO ABRUZZO"	67055	GIOIA DEI M.	VIA FONTE VECCHIA,1	AQ	23081,47	1230,93
541	LFPNQL69P19A515F	ALFONSI PASQUALE	67055	GIOIA DEI M.	VIA CAVOUR,8	AQ	51960,75	2771,05
542	NGLNTN49R59E723W	ANGELUCCI ANTONIA	67056	LUCO D. MARS	VIA RISORGIMENTO, 17	AQ	19428,42	1036,11
543	NGLNTN71M09A515K	ANGELUCCI TONINO	67056	LUCO D. MARS	VIA LIGURIA,8	AQ	14977,20	798,73
544	BNCGPR64L26A515H	BIANCHI GIAMPIERO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI MARS, 32	AQ	23838,00	1271,28
545	BVOMCL49S57E723M	BOVE MARIA CLAUDIA	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI POZZI,76	AQ	13810,00	736,48
546	BRNNNA54R52E505F	BRUNETTI ANNA	67056	LUCO D. MARS	VIA DELLO STATUTO,3	AQ	23072,00	1230,42
547	CNDNTN66P15A515A	CANDELO RO ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA G. D'ANNUNZIO,25	AQ	14267,70	760,89
548	CNDSTL57E31E723A	CANDELO RO STELIO	67056	LUCO D. MARS	VIA C. PAVESE,14	AQ	38262,60	2040,54
549	CCCBRN77B12A515N	CIOCCI BRUNO	67056	LUCO D. MARS	VIA TRENTO,6	AQ	17472,00	931,78
550	DGMCMN64B22A515N	DI GIAMBERARDINO CARMINE	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI LAVORATORI, 2	AQ	23959,20	1277,74
551	DGMFNC66S03A515V	DI GIAMBERARDINO FRANCESCO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI LAVORATORI,3	AQ	59196,00	3156,91
552	FNAGNN57H06A515P	FAONIO GIOVANNI	67056	LUCO D. MARS	VIA QUARTO,6	AQ	12994,00	692,97
553	GVNVTR48H01E723Q	GIOVANNONE VITTORIO	67056	LUCO D. MARS	VIA PETOGNA, 23	AQ	16568,95	883,62
554	MRCDNI59A66E723P	MARCHION DIANA	67056	LUCO D. MARS	VIA LAZIO, 23	AQ	28205,20	1504,18
555	PLMNTN48C04A515A	PALMA ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEL MONTE, 27	AQ	44758,00	2386,93

556	QGLCRL64S44A515E	QUAGLIERI CARLA	67056	LUCO D. MARS	VIA CAMPO SPORTIVO, 3	AQ	14792,00	788,85
557	RPLCDL51R21E723X	RIPALDI CANDELORO	67056	LUCO D. MARS	VIA REGINA ELENA,71	AQ	36573,12	1950,44
558	RSTGRL63E67L334P	ROSATI GABRIELLA	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI CAPPUCCINI, 5	AQ	41624,00	2219,80
559	SBTGPP57S26A515X	SABATINI GIUSEPPE	67056	LUCO D. MARS	VIA XXIV MAGGIO, 8	AQ	25895,04	1380,98
560	VNDNNL64R53A515K	VENDITTI ANTONELLA	67056	LUCO D. MARS	VIA MOLISE, 7	AQ	19363,79	1032,67
561	VNDGNN79E28A515V	VENDITTI GIOVANNI	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 194	AQ	17864,00	952,68
562	VNDGLI58R60E723K	VENDITTI GIULIA	67056	LUCO D. MARS	VIA DELLA LIBERTA', 10	AQ	15656,40	834,95
563	VSCLRT50P12E723T	VISCOGLIOSI ALBERTO	67056	LUCO D. MARS	VIA PETOGNA, 11	AQ	30324,76	1617,21
564	VSCLRT50P12E723T	VISCOGLIOSI LUCIO	67056	LUCO D. MARS	VIAPETOGNA, 11	AQ	31572,76	1683,77
565	CLVBRD57A20A515L	CALVISI BERARDINO	67051	AVEZZANO	VIA NUOVA, 69	AQ	23335,04	1244,45
566	CRSSRG77E30Z401H	CERASANI SERGIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA CORBELLA, 42	AQ	25191,40	1343,45
567	CSTFNZ55B05H772Y	COSTANTINI FIORENZO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA ATRANO	AQ	17248,26	919,85
568	DSCDRN52S07H772E	DE ASCENTIS ADRIANO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARSÀ, 61	AQ	28204,50	1504,14
569	PRRPQL72P27A515Y	PORRECA PASQUALE	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARSÀ, 14	AQ	33778,86	1801,42
570	RGLNEI50E22H772J	RAGLIONE ENIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARRUVIO, 2	AQ	45492,86	2426,12
571	SLVGLC66L24H772N	SILVESTRI GIANLUCA	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA F. IPPOLITI,5	AQ	23518,90	1254,26
572	DRLGPP57S54G145R	D'AURELIO GIUSEPPINA	67050	ORTUCCHIO	VIA CIRCONFUCENSE	AQ	19256,48	1026,94
573	FNZGDU67D18A515C	FAENZA GUIDO	67059	TRASACCO	VIA G. DI VITTORIO,1	AQ	15936,00	849,86
574	FDNGNN65T27C426A	FIDANZA GIANNI	67043	CELANO	VIA ORTO PRESUTTI,7	AQ	57343,20	3058,10
575	SVNRSO60A45A515A	SAVINA ROSA	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA, 92	AQ	17477,12	932,05
576	SSTMDA74E07A515H	SISTI AMEDEO	67041	AIELLI	VIA LOC. COLOMBAIA	AQ	18425,48	982,63
577	TCCLSN62H04C426Y	TUCCHERI ALESSANDRO	67044	CERCHIO	VIA FONTICELLA, 58	AQ	29439,20	1569,99
578	VNDNLL54D45E723Z	VENDITTI NELLA	67056	LUCO D. MARS	VIA TOSCANA, 31	AQ	20473,30	1091,84
579	DCCPQL62A04C426X	DI CICCÒ PASQUALE	67043	CELANO	VIA VESTINA, 7	AQ	20892,60	1114,20
580	FNCMCM67A19C426D	FINUCCI AMERICO MASSIMO	67043	CELANO	VIA CICIPETTE	AQ	19014,00	1014,01
581	MLZFRZ77C15C426F	MALIZIA FABRIZIO	67043	CELANO	VIA C.DA COLLEMENTOSA, 1	AQ	13654,20	728,18
582	MLZMRA73C01C426V	MALIZIA MAURO	67043	CELANO	VIA C.DA COLLEMENTOSA, 1	AQ	16708,80	891,08
583	MRGVND52S41C426X	MORGANTE VANDA	67043	CELANO	VIA A. DE GASPERI, 260	AQ	14775,00	787,95
584	PTRDRD57T44C426M	PETRILLI DOROTEA	67043	CELANO	VIA CALATA MURANUOVE	AQ	23157,00	1234,96
585	RNLLRT73M18C426T	RANALLETTA LORETO	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 133	AQ	20865,72	1112,76
586	SMNRRT57L23C426I	SIMONETTI ROBERTO	67043	CELANO	VIA C. PANTANE, 16	AQ	20975,60	1118,62
587	TCCGST73R30C426O	TACCONI AUGUSTO	67043	CELANO	VIA MAZZARINO G. RAIMONDI	AQ	21662,40	1155,25
588	TCCNNZ78D12A515O	TACCONI NUNZIO	67043	CELANO	VIA VESTINA	AQ	26701,20	1423,97
589	DVNTTL62H02A515C	DE VINCENTIS ATTILIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA DECORATI, 12	AQ	12834,43	684,46
590	GTTFNC74P26A515N	GATTI FRANCESCO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA CORBELLA, 18	AQ	16658,46	888,39
591	LCSLRT59C06A515V	LACASANTA LIBERATO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA FUCINO ,41	AQ	19876,31	1060,00
592	MRCFMN64S48A515B	MARCHIONE FILOMENA	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA VALERIA, 73	AQ	14529,23	774,84
593	DVNGMR54T01H772A	DE VINCENTIS G. AZ.AGR.ORTO.BE.MAR.SS	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA GRANDE, 9	AQ	24593,66	1311,57
594	TRNRME65P16A515A	TRINCHINI REMO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA ROMANA, 91 A	AQ	25129,87	1340,17
595	TGLNZE52A01H772M	TAGLIERI ENZO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA CORSO V.VENETO, 111	AQ	19981,87	1065,63
596	CRSGNE34B09I334W	CARUSI EUGENIO	67059	TRASACCO	VIA GARIBALDI, 60	AQ	21131,34	1126,93
597	CLNFNC77R06A515H	COLANGELO F. AZ.AGR."LA RINASCITA"	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO, 61	AQ	73037,68	3895,08
598	CCCFA71S29C426U	CIACCIA FABIO	67043	CELANO	VIA CORSIGNANI, 72	AQ	35463,78	1891,28
599	CCCNCT68R24C426P	CIACCIA ANICETO	67043	CELANO	VIA CORSIGNANI, 86	AQ	13816,06	736,81
600	ZNBPRD69M04A515K	ZENOBI PARIDE AZ.AGR".ZENOBÌ P. A. F."	67056	LUCO D. MARS	VIA CATULLO, 14	AQ	62934,90	3356,30
601	RGLGNN63H05H772L	RAGLIONE GIANNI S.AGR. "VELINO"	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA SAN CIPRIANO, 26	AQ	23623,50	1259,84
602	FNZMRZ81R28A515O	FAENZA MAURIZIO	67051	AVEZZANO	VIA R. GRIECO,25	AQ	24702,78	1317,39
603	LFNVCN37H09E040A	ALFONSI VINCENZO	67055	GIOIA DEI M.	VIA CAVOUR,8	AQ	171953,10	9170,22
604	VRDRRT46S08E723Y	VERDECCHIA ROBERTO	67056	LUCO D. MARS	VIA FOSSE ARDEATINE, 12	AQ	43866,02	2339,36
605	BCCLCN67T56G492R	BIOCCA LUCIANA	67043	CELANO	VIA ROSELLI C. E. N., 21	AQ	53972,55	2878,34
606	BCCRRT43D25C426J	BIOCCA ROBERTO	67043	CELANO	VIA GUALCHIERA, 2	AQ	49471,38	2638,30
607	BSCMR755T08E723N	BUSCHI UMBERTO	67056	LUCO D. MARS	VIA FOSSE ARDEATINE, 9	AQ	20211,60	1077,88
608	BSCMRZ61T10A515X	BUSCHI MAURIZIO	67056	LUCO D. MARS	VIA FOSSE ARDEATINE, 9	AQ	20465,34	1091,41
609	SBTRNT55A14G492L	SABATINI RENATO	67055	GIOIA DEI M.	VIA D. ARATARI, 36	AQ	62213,62	3317,84
610	VRDGR50R09E723B	VERDECCHIA GABRIELE	67056	LUCO D. MARS	CORSO V.EMANUELE, 133	AQ	64229,50	3425,34
611	BCCGCM70E09C426B	BIOCCA GIACOMO	67043	CELANO	VIA GUALCHIERA, 2	AQ	43696,80	2330,34
612	BRBFRC83E26A515D	BARBAROSSA FEDERICO	67051	AVEZZANO	VIA DEL FOSSO, 28	AQ	40570,79	2163,63
613	DPSGNE59T24L334L	DI PASSIO EUGENIO AZ.AGR."DI PASSIO L. M.	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO SNC	AQ	26739,25	1426,00
614	PNFBTD36C04E040P	PANFILI BENEDETTO	67055	GIOIA DEI M.	VIA ARATARI, 15	AQ	17621,16	939,73
615	BRTCST66B68H501A	BARTOLINI BRANCALEONI CRISTIANA	67059	TRASACCO	VIA CAVOUR, 47	AQ	29711,82	1584,52
616	GRSFNC53P27G145C	GRASSI FRANCESCO AZ.AGR. "GRASSI F.S.S."	67055	GIOIA DEI M.	VIA CAMPOMIZZO,12	AQ	27112,20	1445,89
617	CRSNZE43P27L334I	CARUSI ENZO	67059	TRASACCO	VIA GARIBALDI, 58	AQ	60228,56	3211,98
618	LFDNTN65A25A515C	ALFIDI ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 125	AQ	56683,31	3022,91
619	CFNNTN68A08A515K	CIOFANI ANTONIO	67044	CERCHIO	VIA DEGLI AFFARI	AQ	16959,36	904,44

620	FRNCTA69L42A515A	FRANCHI CATIA	67051	AVEZZANO	VIA P. SARPI	AQ	12979,20	692,18
621	GFFDAA41P41A515D	GIFFI ADA	67051	AVEZZANO	VIA M. FEBONIO	AQ	17472,00	931,78
622	GRZLSE54S52E040B	GRAZIANI ELISA	67051	AVEZZANO	NUCLEO POZZONE	AQ	25584,00	1364,39
623	PPLRZD73R24A515B	IPPOLITI RENZO DOMENICO	67059	TRASACCO	VIA MILANO, 53	AQ	26821,25	1430,37
624	GNFCLD44M04G145J	GIANFELICE CLAUDIO "LA TERRA DI DAVID	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE AIE	AQ	81730,45	4358,67
625	PLMNDR57D02A515Y	PALMA ANDREA	67056	LUCO D. MARS	VIA D'ANNUNZIO	AQ	18754,56	1000,18
626	SNTFNN68M26A515G	SANTELLOCCO FERNANDO	67056	LUCO D. MARS	VIA PIETRO MICCA	AQ	25751,23	1373,31
627	SRTBTL66T18A515V	SERITTI BARTOLOMEO	67051	AVEZZANO	VIA XX SETTEMBRE	AQ	16016,44	854,15
628	MPRIDL47T03A515B	IAMPIERI LIDIO	67051	AVEZZANO	VIA NUOVA, 29	AQ	27158,59	1448,36
629	MNTRHL68H57A515X	MONTANARO RACHELE	67059	TRASACCO	VIA TORINO	AQ	21033,60	1121,72
630	CRSLGU48P24L334L	CARUSI LUIGI	67059	TRASACCO	VIA F. BARACCA	AQ	21551,10	1149,32
631	VNDNCL67M13A515E	VENDITTI NICOLA	67059	TRASACCO	VIA CARDUCCI, 68	AQ	17022,84	907,82
632	TNDNGL58A31L334Y	TONDODONATO TONDODONATI ANGELO	67059	TRASACCO	VIA INGILTERRA	AQ	20592,08	1098,17
633	LCNNTN54M03L334I	LUCIANI ANTONIO	67059	TRASACCO	VIA DELLA CONCILIAZIONE	AQ	12932,40	689,68
634	CRRVRE61L67C862I	CERRONI VERA	67059	TRASACCO	VIA GENOVA, 4	AQ	28352,68	1512,04
635	CVTNTN55A25E723O	CIVITANI ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 17	AQ	38428,89	2049,40
636	PLLGP71S06A515K	PALLOTTA GIUSEPPE	67059	TRASACCO	VIA E. FERMI, 46	AQ	46060,96	2456,42
637	TCCNNL61A55A515X	TACCONELLA ANTONELLA	67059	TRASACCO	VIA INGILTERRA	AQ	21556,06	1149,58
638	CSSNRC66L30A515K	CASSETTA ENRICO AZ.AGR."CASSETTA E. R	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 166	AQ	20844,00	1111,61
639	BNCLVR67D21Z700A	BIANCHI ELVIRIO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI CAPPUCCINI, 8/A	AQ	28833,36	1537,68
640	BVOSRG68A15A515Z	BOVE SERGIO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI POZZI.12	AQ	32257,00	1720,26
641	CRDSTN69H09A515H	CARDARELLI SANTINO	67051	AVEZZANO	VIA MILANO, 28	AQ	36878,94	1966,75
642	CSSNGL51D26E723M	CASSETTA ANGELO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI CAPPUCCINI, 1	AQ	31758,79	1693,69
643	CTRFNC83C31A515M	CATARINACCI FRANCESCO	67059	TRASACCO	VIA MENOTTI, 6	AQ	16725,00	891,94
644	CLNNCL74D10A515S	COLANGELO NICOLA	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO	AQ	31474,80	1678,54
645	CRRBGI77M26A515K	CORRADINI BIAGIO	67056	LUCO D. MARS	VIA BOCCACCIO, 5	AQ	22723,20	1211,82
646	CRRPLA81M27A515D	CORRADINI PAOLO	67056	LUCO D. MARS	VIA PUGLIE, 3	AQ	14395,59	767,71
647	CRCMRC44B18E723I	CROCE AMERICO	67056	LUCO D. MARS	VIA I.SILONE, 12	AQ	22678,80	1209,46
648	DLSSPL56D19A515H	D'ALESSANDRO SIMPLICIO	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA, 125	AQ	34642,57	1847,48
649	DNSMLN74B26A515W	DANESE EMILIANO	67059	TRASACCO	VIA MONTE BIANCO	AQ	17703,93	944,15
650	DBTMRC67T09A515Y	DI BATTISTA AMERICO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 200	AQ	50076,00	2670,54
651	DCSLCU64D15A515U	DI COSIMO LUCA	67051	AVEZZANO	VIA CAMATHIAS, 12	AQ	27026,72	1441,33
652	DPLMRT75L19A515K	DI PAOLO DI PAOLO UMBERTO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 44 P	AQ	33431,70	1782,90
653	DPSCSD48H05A515V	DI PASQUALE CESIDIO	67051	AVEZZANO	VIA NUCLEO POZZONE, 8	AQ	20856,91	1112,29
654	DPSMCL58D14A515X	DI PASQUALE MARCELLO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 43	AQ	22197,00	1183,76
655	DPSSRG50H21A515V	DI PASQUALE SERGIO	67056	LUCO D. MARS	VIA P. MICCA, 2	AQ	20342,40	1084,86
656	DPZNTN53S28C426G	DI PIZIO ANTONIO	67043	CELANO	VIA U. FOSCOLO, 6	AQ	22854,00	1218,80
657	DNSVCN52E18E723P	DONSANTE VINCENZO	67056	LUCO D. MARS	VIA TOSCANA, 7	AQ	26617,92	1419,53
658	FLLMGB61L52A515J	FELLI MARIA GABRIELLA	67043	CELANO	VIA U. FOSCOLO, 6	AQ	23989,92	1279,38
659	FSCDNC48B05A515O	FIASCA DOMENICO	67051	AVEZZANO	VIA P. TOGLIATTI, 7 PALAZZINA A	AQ	21341,24	1138,12
660	FSCGNN53R09A515R	FIASCA GIOVANNI	67051	AVEZZANO	VIA DELLE FORNACI, 16	AQ	51385,05	2740,35
661	GMMNGL74C20A515K	GIOMMO ANGELO	67056	LUCO D. MARS	VIA R. ELENA	AQ	30058,32	1603,00
662	NNCNNL56A43C492	IANNICCA ANTONELLA	67044	CERCHIO	VIA XXIV MAGGIO,17	AQ	17178,20	916,11
663	PPLGFR61H01A515O	IPPOLITI GIANFRANCO	67056	LUCO D. MARS	VIA C.SO V. EMANUELE, 139	AQ	17150,78	914,65
664	PPLMLR64A44Z700B	IPPOLITI MARIA LORETA	67056	LUCO D. MARS	VIA EMILIA, 9	AQ	17474,50	931,91
665	LPPPSQ69T42A515J	LIPPA PASQUA	67059	TRASACCO	VIA PATINI, 5	AQ	21168,38	1128,90
666	LCCGDE76H14A515B	LUCCI EGIDIO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 43, 63	AQ	47733,58	2546,62
667	MSSBRD61T56E723K	MASSARO BERARDINA	67056	LUCO D. MARS	VIA VALLE D'AOSTA,11	AQ	32746,44	1746,36
668	MSSLCU71H20A515T	MASSARO LUCA	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA	AQ	74219,09	3958,09
669	MSSMRA66E31A515Y	MASSARO MARIO	67056	LUCO D. MARS	VIA VALLE D'AOSTA	AQ	66138,00	3527,12
670	PCTGPP51H14A515H	PACIOTTI GIUSEPPE	67051	AVEZZANO	VIA DELLE FORNACI, 102	AQ	14101,26	752,02
671	LNLDDB82C29A5153	PANELLA DAVIDE IPPOLITO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 131	AQ	13488,60	719,34
672	PNLM5M68C11A515I	PANELLA MASSIMO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 31	AQ	21650,22	1154,60
673	RSTMRA37S15A515X	RESTAINO MARIO	67051	AVEZZANO	VIA MARSALA, 22	AQ	17924,72	955,92
674	SNTTMS57D25E723K	SANTELLOCCO TOMMASO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA	AQ	20249,40	1079,90
675	SVNLNZ56B16A515P	SAVINA LORENZO	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA	AQ	12930,28	689,57
676	SVNRNN5AD62C426G	SAVINA ROSANNA	67051	AVEZZANO	VIA F. FILZI, 35	AQ	15010,21	800,49
677	PNLWTR74D16A515O	PANELLA WALTER S.S. "AGRIWALENT"	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 43	AQ	38445,12	2050,27
678	BLDGNN60R08A515W	BALDASSARRE GIOVANNI	67056	LUCO D. MARS	VIA ROMA, 115	AQ	25203,08	1344,07
679	BRBCL46R01C426L	BARBAROSSA CARLO	67051	AVEZZANO	VIA OLMETTO, 24	AQ	21126,00	1126,64
680	BRBVNI49P50C426R	BARBAROSSA IVANA	67051	AVEZZANO	VIA A. INFANTE, 50	AQ	14485,39	772,50
681	BVOCLN51R69E723J	BAVONE CAROLINA	67056	LUCO D. MARS	VIA MOLISE, 15	AQ	17924,00	955,88
682	BNCNTN53B10A515Z	BIANCHI ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA RISORGIMENTO	AQ	41764,48	2227,29
683	BNCLRT50E06E723T	BIANCHI LORETO	67056	LUCO D. MARS	VIA D.D. ABRUZZI	AQ	37335,12	1991,07

684	CRNLGU65S11C426T	CERONE LUIGI	67069	TAGLIACOZZO	VIA DELLE MACCHIE, 16	AQ	13048,80	695,89
685	CHRNGL56H20A515V	CHIARAVALLE ANGELO	67051	AVEZZANO	VIA DELLA PACE, 19	AQ	38129,30	2033,43
686	CFFRLD76D29A515U	CIAFFONE ARIALDO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI CAPPUCCINI	AQ	26888,44	1433,95
687	CCCGNI57H04E723S	CIOCCI GINO	67056	LUCO D. MARS	VIA R. ELENA	AQ	24783,12	1321,68
688	CFNLCU41B20F022O	COFINI LUCA	67051	AVEZZANO	VIA F. PALMA	AQ	36671,19	1955,67
689	DBNCSR58L12A515N	DI BENEDETTO CESARE	67051	AVEZZANO	VIA DEL PIOPPO, 11	AQ	23120,40	1233,01
690	DBRDNC49L17C426F	DI BERARDINO DOMENICO	67051	AVEZZANO	VIA PRATO DEI SANTI, 25	AQ	26934,62	1436,42
691	DBRGINI59S27A515A	DI BERARDINO GINO	67051	AVEZZANO	VIA MILANO, 6	AQ	22375,16	1193,26
692	DBRGPP57T20A515A	DI BERARDINO GIUSEPPE	67051	AVEZZANO	VIA MILANO	AQ	29933,10	1596,33
693	DBRSST58D14A515A	DI BERARDINO SEBASTIANO	67051	AVEZZANO	VIA MILANO, 34	AQ	31272,88	1667,78
694	DPLGCH67B25A515E	DI PAOLO GIOACCHINO	67056	LUCO D. MARS	VIA CALABRIA, 12	AQ	30770,50	1640,98
695	DPSRFL53R10A515J	DI PASQUALE RODOLFO	67051	AVEZZANO	VIA GALEONE, 20	AQ	17337,82	924,62
696	FNIDVD68M22A515G	FINA DAVIDE	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI POZZI, 41	AQ	13533,60	721,74
697	GFFCLD73C02A515V	GIFFI CLAUDIO	67051	AVEZZANO	VIA DEL PIOPPO,17	AQ	13697,06	730,46
698	CVNNGL57D52A515T	IACOVONE ANGELA	67059	TRASACCO	VIA XX SETTEMBRE	AQ	13097,52	698,49
699	MCNMG59T57A515X	MICONI MARIA GABRIELLA	67051	AVEZZANO	VIA ARGENTINA	AQ	16345,62	871,71
700	PLMPQL74H08A515S	PALMA PASQUALE	67056	LUCO D. MARS	VIA ROMA 131	AQ	27386,08	1460,49
701	PNLCSR48P07E723O	PANELLA CESARE	67056	LUCO D. MARS	VIA CALABRIA, 21	AQ	14361,36	765,89
702	PRSCR181E07A515T	PARIS CIRO	67056	LUCO D. MARS	VIA PIAZZA ANGIZIA	AQ	22866,06	1219,44
703	PRSFNC48E18E723F	PARIS FRANCO	67056	LUCO D. MARS	VIA PIAZZA ANGIZIA	AQ	52353,60	2792,01
704	SVNNNL62A16A515C	SAVINA ANTONELLO	67051	AVEZZANO	VIA CIRCONVALLAZIONE	AQ	18896,73	1007,76
705	SLVGLL52P15C426K	SILVAGNI GUGLIELMO	67051	AVEZZANO	VIA G. FRACASSI, 56	AQ	22318,56	1190,24
706	BNCNNL67C12A515S	BIANCHI ANTONELLO	67056	LUCO D. MARS	VIA S. MARIA	AQ	44249,40	2359,81
707	BNCFLC47P07E723R	BIANCHI FELICE	67056	LUCO D. MARS	VIA ROMA, 82	AQ	49594,40	2644,86
708	BNCGNN72C27A515X	BIANCHI GIOVANNI	67051	AVEZZANO	VIA DEL FOSSO	AQ	24528,00	1308,07
709	BNCLCU68T09A515J	BIANCHI LUCA	67056	LUCO D. MARS	VIA XXIV MAGGIO,24	AQ	26050,20	1389,25
710	BNCLCU75L29A515A	BIANCHI LUCA	67056	LUCO D. MARS	VIA S. MARIA, 78	AQ	48222,00	2571,67
711	BNC5VR80T24A515E	BIANCHI SAVERIO	67056	LUCO D. MARS	VIA ROMA, 82	AQ	19000,08	1013,27
712	BRBGPP72T22A515E	BARBAROSSA GIUSEPPE	67051	AVEZZANO	VIA OLMETTO,27	AQ	39558,00	2109,62
713	BRBPTR76L26A515E	BARBAROSSA PIETRO	67051	AVEZZANO	VIA OLMETTO, 27	AQ	16082,00	857,65
714	CRDLSR50C18C426F	CARDARELLI LUIGI SERAFINO	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA	AQ	29027,08	1548,01
715	DSCBRM67B18A515Q	DE ASCANIS ABRAMO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 39	AQ	31647,56	1687,76
716	DLRRTI63H67A515Q	DELLE VILLE RITA	67051	AVEZZANO	VIA S.S.TRINITA'	AQ	13059,60	696,47
717	DCTRTI59ES3F022P	DI CATERINO RITA	67056	LUCO D. MARS	VIA PETOGNA, 12	AQ	25991,31	1386,11
718	DPSPLA83P48A515Y	DI PASQUALE PAOLA	67056	LUCO D. MARS	VIA PADOVA, 7	AQ	22477,92	1198,74
719	DSPMPR54A62H772X	DI SIOPI MARIA PRISCA	67051	AVEZZANO	VIA MONTE NEVOSO, 5	AQ	16249,80	866,60
720	FRSFPP66R14A515B	FORSINETTI FILIPPO	67051	AVEZZANO	VIA PIANA, 13	AQ	23178,30	1236,09
721	GLLNCL55D05A515U	GALLESE NICOLA	67051	AVEZZANO	VIA S. FRANCESCO, 149	AQ	21580,22	1150,87
722	GMMMSM72H16A515E	GIOMMO MASSIMO	67056	LUCO D. MARS	VIA R. ELENA	AQ	25854,81	1378,83
723	MCRSFN68H70A515M	MACEROLA STEFANIA	67041	AIELLI	VIA S. AGOSTINO	AQ	14092,46	751,55
724	MGNCCZ65H26A515B	MIGNINI CONCEZIO	67056	LUCO D. MARS	VIA R. ELENA	AQ	43687,68	2329,85
725	RLNFLC71P01A515U	ORLANDI FELICE	67051	AVEZZANO	VIA S. FRANCESCO	AQ	48074,83	2563,82
726	PLMFNC63P20E723J	PALMA FRANCESCO	67056	LUCO D. MARS	VIA TOSCANINI, 18	AQ	255966,00	13650,61
727	PLMGNN30H23E723E	PALMA GIOVANNI	67056	LUCO D. MARS	VIA ROMA, 127	AQ	25669,10	1368,93
728	PNLFST50L01E723Z	PANELLA FAUSTO	67056	LUCO D. MARS	VIA IX FEBBRAIO, 6	AQ	17532,99	935,03
729	PNLMLN69A69A515Y	PANELLA MILENA	67056	LUCO D. MARS	VIA L.MANARA, 5	AQ	21998,00	1173,15
730	PRSCLD58L06C426F	PARIS CLAUDIO	67051	AVEZZANO	VIA G. FRACASSI, 54	AQ	17019,01	907,62
731	PRSGNN61A02A515Q	PARIS GIOVANNI	67056	LUCO D. MARS	VIA S. MARIA	AQ	31524,00	1681,17
732	RCCFNC32H19L334Q	RECCHIA FRANCESCO	67059	TRASACCO	VIA ROMA, 89	AQ	14954,88	797,54
733	SBTLGU52L01E723S	SABATINI LUIGI	67056	LUCO D. MARS	VIA RISORGIMENTO, 3	AQ	27846,00	1485,02
734	SVNNNN43A16C426A	SAVINA ANTONIO NINO	67051	AVEZZANO	VIA IERATA, 10	AQ	15910,26	848,49
735	SVNGNN73P29A515J	SAVINA GIANNI	67051	AVEZZANO	VIA PRATO DEI SANTI, 36	AQ	19156,80	1021,63
736	SCFMRC78D25A515T	SCAFATI MARCO	67051	AVEZZANO	VIA COLASANTE	AQ	17525,36	934,62
737	VRDDNL75C08A515L	VERDECCHIA DANIELE	67056	LUCO D. MARS	VIA MOLISE	AQ	20599,80	1098,58
738	VRDNGB46E14E723X	VERDECCHIA ENZO GABRIELE	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 39, 6	AQ	38855,23	2072,14
739	CNTGDU66C10C426R	CONTESTABILE GUIDO	67043	CELANO	VIA GUALCHIERA, 22	AQ	21490,72	1146,10
740	DCCMDM65R52C426H	DI CICCIO MARIA DOMENICA	67043	CELANO	VIA VESTINA, 7	AQ	19981,21	1065,59
741	MLZPQN68A41Z401S	MALIZIA PASQUINA	67043	CELANO	VIA STARZE DI SOPRA	AQ	16667,94	888,90
742	STRCTN56D11C426T	STORNELLI COSTANZO	67043	CELANO	VIA FONTEGRANDE, 129	AQ	17874,14	953,22
743	TCCNTN57D12C426S	TACCONE ANTONIO	67043	CELANO	VIA BORGO MONTERONE	AQ	19224,22	1025,22
744	MRNPQL38E16C426Z	MARIANETTI PASQUALE	67043	CELANO	VIA LARGO PIEDI LA SERRA,3	AQ	12914,10	688,71
745	FDNCSR73A06C426B	FIDANZA CESARE	67043	CELANO	VIA GUALCHIERA, 63	AQ	24518,33	1307,56
746	FDNRMI56D68C426C	FIDANZA IRMA	67043	CELANO	VIA BORGO STRADA 14	AQ	14454,34	770,85
747	SNTMSM57D06A515O	SANTELLOCCO MASSIMO	67056	LUCO D. MARS	VIA TORLONIA, 99	AQ	13942,16	743,53

748	DRNWTR47C01A515P	DI RENZO WALTER AZ.AGR.TERRAVIVA	67051	AVEZZANO	VIA TIBURZI, 6	AQ	14918,40	795,59
749	CCCMR46H09C426K	CIACCIA MARIO MARCO	67043	CELANO	VIA FONTANELLE, 101	AQ	17260,90	920,52
750	NTNGDE60A01A515P	ANTONINI EGIDIO	67051	AVEZZANO	VIA B. BUONAROTTI,56	AQ	13348,47	711,87
751	BCCDNC60M06A515D	BOCCABELLA DOMENICO	67051	LUCO D. MARS	VIA DEI CAPPUCCINI, 34/B	AQ	12897,58	687,82
752	CRDQRN80M04A515J	CARDARELLI QUIRINO	67059	TRASACCO	VIA MONTE VELINO, 47	AQ	26877,20	1433,35
753	MRCGST84C07A515T	MARCONI AUGUSTO AZ.AGR.ORTOFUCINO	67059	TRASACCO	VIA MILANO, 121	AQ	21294,72	1135,64
754	TSTNNV66B09A515N	TESTONE ANTONIO AZ.AGR. F.LLI TESTONE	67051	AVEZZANO	VIA SAN FRANCESCO, 7	AQ	20317,44	1083,52
755	CSCSDR70H02I838C	CASCONE SANDRO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 39, 24	AQ	16898,49	901,19
756	LFNNTN58T14E040U	ALFONSI ANTONIO S.S. COLT.OR.	67055	GIOIA D.M.	VIA CAMILLO DE MEIS, 7	AQ	266620,59	14218,81
757	CRSDNS73O07G492O	CERASANI DENIS AZ.AGR. CERASANI L.	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA OCEANIA, 3	AQ	35093,62	1871,53
758	CRSMNL84D58A515C	CERASOLI EMANUELA	67043	CELANO	VIA S. SEVERINO	AQ	14685,38	783,17
759	DGMNNE58S15E723P	DI GIAMPIETRO ENNIO	67051	AVEZZANO	VIA D. SPALLONE, 7	AQ	18385,92	980,52
760	MRGLCN57R05E040A	MARGIOTTA LUCIANO	67055	GIOIA D.M.	VIA CAMPOMIZZO,24	AQ	13553,28	722,79
761	MRGRNI60A60E040Y	MARGIOTTA RINA	67055	GIOIA D.M.	VIA CAMPOMIZZO, 24	AQ	13366,08	712,81
762	PLMRNT78S14A515G	PALMA RENATO	67056	LUCO D. MARS	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 105	AQ	41816,04	2230,04
763	PPRNNNA63S70C426V	PIPERNI ANNA	67043	CELANO	VIA MARGINI	AQ	16311,55	869,89
764	RLAMRA46E25E040L	AURELI MARIO	67055	GIOIA D.M.	VIA LA MARMORA, 4	AQ	161119,30	8592,46
765	FRCGPP51B20H772I	FRACASSI GIUSEPPE	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA CORSO V.VENETO, 127	AQ	29734,94	1585,76
766	MGRNZE62D10C492T	MEOGROSSI ENZO	67044	CERCHIO	VIA BORGO NUOVO, 3	AQ	13676,16	729,35
767	VRDNBL74S1A515P	VERDECCHIA ANNIBALE	67056	LUCO D. MARS	VIA FOSSE ARDEATINE, 21	AQ	24355,38	1298,87
768	DRNNCL84B28A515O	DI RENZO NICOLA	67051	AVEZZANO	VIA SANDRO PERTINI, 29	AQ	32897,60	1754,42
769	DRCNTN81B28A515H	DI ROCCO ANTONIO	67051	AVEZZANO	VIA LAGO DI SCANNO, 53	AQ	23806,89	1269,62
770	GLTDLF62P16A100L	GUALTIERI ADOLFO	67041	AIELLI	VIA RISORGIMENTO, 25	AQ	18508,33	987,04
771	PLRSFN59A41A515Q	PALERMO STEFANIA	67051	AVEZZANO	VIA LAGO DI SCANNO, 2	AQ	20653,02	1101,42
772	TRQMGNS2P30H772F	TARQUINI EMILIO GINO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA ALDO MORO, 24	AQ	20801,28	1109,33
773	STRSPL71L19C426N	STORNELLI SIMPLICIO	67043	CELANO	VIA VESTINA	AQ	13826,40	737,36
774	SCHTZN79A44H860D	SCHIAVONE TIZIANA COOP.IL GERMOGLIO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 40, 19	AQ	42762,33	2280,51
775	BNLNTN75T02C426W	BONALDI ANTONIO	67043	CELANO	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	AQ	25673,62	1369,17
776	BNLSPL45A12C426U	BONALDI SIMPLICIO	67043	CELANO	VIA GRANATIERI DI SARDEGNA	AQ	18419,51	982,31
777	CCCRTT68H63C426N	CIACCIA ROSETTA	67043	CELANO	VIA VESTINA, 5	AQ	17733,22	945,71
778	CCCM8M1T11A515G	CICCARELLI MASSIMO	67043	CELANO	VIA SCALETTE, 40	AQ	19590,00	1044,73
779	FNCLLI65B51C426D	FINUCCI LILIA	67043	CELANO	VIA PIACENTINI, 8	AQ	16511,70	880,57
780	VNIGST65D16C426V	IVONE AUGUSTO	67043	CELANO	VIA DELLE BETULLE	AQ	17023,50	907,86
781	VNIMCL68A09C426N	IVONE MARCELLO	67043	CELANO	VIA G. LEOPARDI	AQ	31437,59	1676,56
782	VNIMRA68A09C426F	IVONE MAURO	67043	CELANO	VIA O. COSTANZO, 61	AQ	23007,92	1227,01
783	LTTMRC77T03A515B	LETTA MARCO	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 333	AQ	46978,40	2505,35
784	MRCPIA65R61C426G	MARCANIO PIA	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 194	AQ	18090,63	964,77
785	MSCDNN53L67C426Z	MASCITTI EDIVA ANNA	67043	CELANO	VIA ORTO PRESUTTI, 103	AQ	20805,20	1109,54
786	PNRGN52B49A100A	PANARO GIOVANNA	67043	CELANO	VIA PADRE CORRADO, 35	AQ	13020,00	694,35
787	PRSLRT52B69A515J	PARIS LORETA	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 154	AQ	23920,24	1275,66
788	PTRVTR60P23C426H	PIETROSANTE VITTORIANO	67043	CELANO	VIA GIOVENCO	AQ	13252,80	706,77
789	PPRNNN57T50C426K	PIPERNI ANTONINA	67043	CELANO	VIA STAZIONE	AQ	16257,42	867,00
790	TCCRTI50B50C426D	TACCONI RITA	67043	CELANO	VIA PERGOLETO, 37	AQ	15746,49	839,76
791	VNDLRC70T21C426I	VENDITTI ULDERICO	67043	CELANO	VIA PERGOLETO, 10	AQ	15710,70	837,85
792	FTTNTN67R08A515G	FATATO FUSARELLI ANTONIO AZ. AGR.	67056	LUCO D. MARS	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 204	AQ	18241,05	972,79
793	NGLFNC53R04E723Q	ANGELUCCI FRANCESCO	67056	LUCO D. MARS	VIA G. PEPE, 41	AQ	48138,60	2567,22
794	BNCCLD54L22E723H	BIANCHI CLAUDIO	67056	LUCO D. MARS	VIA G. GARIBALDI, 198	AQ	28524,40	1521,20
795	CNGTRS46M41E723P	CIANGOLI TERESA	67056	LUCO D. MARS	VIA P.ZA MICHETTI, 24	AQ	19469,40	1038,30
796	CCCMRA47S42E723U	CIOCCI MARIA	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 147	AQ	19361,80	1032,56
797	CNTPTR64B07A515L	CONTI PIETRO	67056	LUCO D. MARS	VIA C. PAVESE, 8	AQ	29774,60	1587,87
798	CVNFLC84L26A509F	COVONE FELICE	67056	LUCO D. MARS	VIA M. D'AZELIO, 21	AQ	27856,40	1485,58
799	CRSMRA53P10E723B	CRISANTE MARIO	67056	LUCO D. MARS	VIA DELLA LIBERTA'	AQ	17876,40	953,34
800	DNGDDR51E42E723U	D'ANGELO ADELAIDE RITA	67056	LUCO D. MARS	VIA V. VENETO, 3	AQ	15316,95	816,85
801	DGSMLE60R06A515G	DE GASPERIS EMILIO	67056	LUCO D. MARS	VIA LAZIO, 3	AQ	56107,59	2992,20
802	DGMNDR78P22A515A	DI GIAMBERARDINO ANDREA	67056	LUCO D. MARS	VIA NAPOLI, 8	AQ	51072,00	2723,66
803	DGMVCN55D22E723C	DI GIAMBERARDINO VINCENZO	67056	LUCO D. MARS	VIA NAPOLI, 8	AQ	54857,30	2925,53
804	DGNNTN75A31A515U	DI GIAMPIETRO ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA STRADA 43, 15	AQ	19245,00	1026,33
805	DGMFNC48E01E723K	DI GIAMPIETRO FRANCESCO	67056	LUCO D. MARS	VIA OVIDIO, 2	AQ	58468,00	3118,08
806	DGMGLC62T06A515M	DI GIAMPIETRO GIANLUCA	67056	LUCO D. MARS	VIA F. CIOCCI, 1	AQ	22794,70	1215,64
807	DGMMRN54D16E723E	DI GIAMPIETRO MORENO	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 133	AQ	31550,22	1682,57
808	FNIFNC64B29A515L	FINA FRANCO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI POZZI, 41/B	AQ	24391,09	1300,77
809	CRGNTN55R11A515L	GARGARO ANTONIO	67056	LUCO D. MARS	VIA DEI POZZI, 21	AQ	20443,45	1090,24
810	PCANZE62L03E723A	PACE ENZO	67056	LUCO D. MARS	VIA G.GARIBALDI, 144	AQ	13972,00	745,12
811	PCAPRZ59C67E723E	PACE PATRIZIA	67056	LUCO D. MARS	VIA A. TORLONIA, 239	AQ	25006,64	1333,60

812	PNLMWL61C27A515C	PANELLA MARIO WALTER	67056	LUCO D. MARSI	VIA R. ELENA, 144	AQ	15936,00	849,86
813	VNDZEI43C28E723K	VENDITTI EZIO	67056	LUCO D. MARSI	VIA R. ELENA,39	AQ	16045,44	855,70
814	VNDFBA68A06Z700N	VENDITTI FABIO	67056	LUCO D. MARSI	VIA DEI MILLE, 3	AQ	21346,00	1138,38
815	VNDGNN53D26E723J	VENDITTI GIOVANNINO	67056	LUCO D. MARSI	VIA DEI CAPPUCCINI, 16	AQ	24524,00	1307,86
816	BCCGPP64B50C426G	BIOCCA GIUSEPPINA	67043	CELANO	VIA SANT'ANGELO	AQ	18738,79	999,34
817	BNLDVD77B06A515V	BONALDI DAVIDE	67043	CELANO	VIA G. DI SARDEGNA	AQ	23864,14	1272,67
818	CCCDLA62P69A515P	CICCARELLI ADELE	67043	CELANO	VIA CALATA S. FERRANTE, 21	AQ	21855,14	1165,53
819	CCCGLM77A29C426G	CICCARELLI GIROLAMO	67043	CELANO	VIA RIONE NUOVO	AQ	26916,38	1435,44
820	DLSNL80D26C426P	D'ALESSANDRO ANTONELLO	67043	CELANO	VIA ORTO PRESUTTI, 9	AQ	15381,76	820,31
821	FLLMRS55D47C426K	FELLI MARISA	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 154	AQ	28180,96	1502,88
822	CTNSTM60T14C426Z	IACUTONE SETTIMIO	67043	CELANO	VIA SANT'ANGELO	AQ	19568,60	1043,59
823	MCCRND55M58A100W	MACCALLINI ORINDA	67043	CELANO	VIA CROCIFISSO, 18	AQ	27624,54	1473,21
824	MNCMRA57P02C492F	MANCINI MARIO	67044	CERCHIO	VIA C.DA POZZO	AQ	25565,84	1363,42
825	MSCLGU35B15C426L	MASCITTI LUIGI	67043	CELANO	VIA BORGO STRADA 14	AQ	23786,46	1268,53
826	PLMMHL43S26C426L	PALMERONE MICHELE	67043	CELANO	VIA CONTRADA RIPALTA	AQ	13535,51	721,85
827	PSCSFN67T66A515Y	PASCAZI STEFANIA	67043	CELANO	VIA FONTANELLE, 93	AQ	13498,85	719,89
828	PTRPQL67A01C426J	PIETRANTONI PASQUALE	67043	CELANO	VIA STARZE DI SOTTO	AQ	26216,11	1398,10
829	PPRCD76C12C426B	PIPERNI CESIDIO	67043	CELANO	VIA STAZIONE, 150	AQ	13825,15	737,29
830	PPRCD65L07C426I	PIPERNI CESIDIO	67043	CELANO	VIA COLLEMENTANA	AQ	20860,53	1112,49
831	PPRDNC44D19C426R	PIPERNI DOMENICO	67043	CELANO	VIA COLLEMENTANA	AQ	18385,94	980,52
832	STRLGU43L03C426G	STORNELLI LUIGI	67043	CELANO	VIA FONTANELLE, 49	AQ	14549,98	775,95
833	LFDMLN63T48L334A	ALFIDI MARILENA CONCETTA	67043	ORTUCCHIO	VIA U. FOSCOLO, 7	AQ	63348,24	3378,35
834	LMNMRA51M54E040I	ALMONTE MARIA	67057	PESCINA	VIA CASE SPARSE FRAZ. VENERE	AQ	22323,84	1190,53
835	MNCPQL60D15G145B	AMICONE PASQUALINO	67050	ORTUCCHIO	VIA GALASSI, 42	AQ	15612,79	832,63
836	MNCPRI56C08G145H	AMICONE PIERO	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE CANTINE	AQ	21744,13	1159,61
837	BRRNNN59D41E040K	BERARDINI ANTONINA	67040	COLLARMELE	VIA FONTE NUOVA	AQ	15612,79	832,63
838	CRDPRD74S28A515G	CARDARELLI PARIDE	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA,19	AQ	25134,08	1340,39
839	CLSMNL63P14E040I	COLASIMONE MANLIO	67055	GIOIA D.M.	VIA S. VENEZIANO, 43	AQ	23704,66	1264,16
840	CNTBNT60L07G145B	CONTESTABILE BENITO	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE CORTINE	AQ	21737,90	1159,28
841	DRZLEI64B20A515U	D'ORAZIO ELIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA S. ROCCO	AQ	17455,27	930,89
842	DBNSVT63R01H772H	DI BENEDETTO SALVATORE	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA OTTAVI, 32	AQ	25466,74	1358,14
843	DGNMCM54M49G492N	DI GENOVA COLOMBA	67050	ORTUCCHIO	VIA U. FOSCOLO	AQ	14216,88	758,18
844	DGNTLI64B06A515V	DI GENOVA ITALO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA DELL'ORTO	AQ	22745,86	1213,03
845	DMZPTR65A04E040Y	DI MUZIO PIETRO	67056	GIOIA D.M.	VIA TEMPOLO,10	AQ	28919,04	1542,25
846	DMZSDR70C30G492J	DI MUZIO SANDRO	67055	GIOIA D.M.	VIA D. ARATARI	AQ	16647,42	887,80
847	DSLNEI53T26E040M	DI SALVATORE ENIO	67055	GIOIA D.M.	VIA S. VITTORIA, 8	AQ	14516,94	774,19
848	FNTTTL63S18A515F	FANTOZZI ATTILIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA TRIESTE, 3	AQ	36082,18	1924,25
849	MZZNTR47H56G492K	MAZZEI ANNA TERESA	67057	PESCINA	VIA RAFFAELLO, 2	AQ	17977,72	958,75
850	MZZRFL67D51G492O	MAZZEI RAFFAELLA	67057	PESCINA	VIA SARENTINA	AQ	13337,50	711,29
851	NFRMRN61L56E040M	ONOFRI MARINA	67050	ORTUCCHIO	VIA MADONNA DEL POZZO	AQ	16896,00	901,06
852	PRRNM71C42A515F	PORRECA ANNA MARIA	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MONTELLO,12	AQ	14511,15	773,88
853	PRRVGN74P04A515H	PORRECA VIRGINIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MONTELLO, 10	AQ	34258,98	1827,02
854	CMBGNN59S15L334E	CAMBISE GIOVANNI	67059	TRASACCO	VIA CARDUCCI, 53	AQ	37716,64	2011,42
855	TRFDNC58L13H772X	PROFETA DOMENICO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARCONI, 6	AQ	20865,33	1112,74
856	SLVLGU49A01E040E	SALVATI LUIGI	67056	GIOIA D.M.	VIA SARENTINA	AQ	17321,96	923,78
857	CNDFLC51B10E723E	CANDELORO FELICE	67056	LUCO D. MARSI	VIA DEI MARSI,19	AQ	38361,60	2045,82
858	CTRGPP47L18L334W	CATARINACCI GIUSEPPE	67059	TRASACCO	VIA MONTE BIANCO, 23	AQ	24632,26	1313,63
859	QLADNL63S07A515W	AQUILIO DANIELE	67059	TRASACCO	VIA DELLA FONTANA, 6	AQ	20250,35	1079,95
860	TRQFNC64A15A515V	TARQUINI FRANCESCO	67055	GIOIA D.M.	VIA MARSO SARENTINA	AQ	30553,61	1629,42
861	PSSRNN40D43L186O	POSSANZINI ROSANNA	67059	TRASACCO	VIA IV NOVEMBRE, 28	AQ	14084,35	751,12
862	TRQNLL46T09H772V	TARQUINI NELLO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARSÀ, 26	AQ	41761,98	2227,16
863	BNC DNC47S26E723O	BIANCHI DOMENICO	67056	LUCO D. MARSI	VIA C. CATTANEO	AQ	27900,11	1487,91
864	BNCQRN51E03E723L	BIANCHI QUIRINO	67056	LUCO D. MARSI	VIA R. ELENA	AQ	39686,64	2116,48
865	TRNMZR64E06A515K	TRINCHINI MAURIZIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARRUVIO	AQ	40876,22	2179,92
866	CLVPLA63L08A515J	CALVACCHI PAOLO	67056	LUCO D. MARSI	VIA ROMA, 100	AQ	13671,76	729,11
867	ZZZFNN66T25H772N	ZAZZARA FERNANDO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MONTELLO, 12	AQ	20457,20	1090,98
868	CRNMGR46R63E811Q	CARINGI MARIA GRAZIA	67051	AVEZZANO	VIA R. SANZIO	AQ	12978,32	692,13
869	LMNSVN56M42E040D	ALMONTE SILVANA	67055	GIOIA D.M.	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. 80	AQ	14881,82	793,64
870	LMNRLA37A19G142F	ALMONTE AURELIO	67055	GIOIA D.M.	VIA DEL CORNO,2	AQ	46589,97	2484,63
871	CRCQRN70L05A515V	CROCE QUIRINO	67056	LUCO D. MARSI	VIA STRADA 39	AQ	15655,98	834,93
872	NTNMCN65T48G492T	ANTONELLI MARIA CONCETTA	67050	ORTUCCHIO	VIA COLLE S.ORANTE	AQ	16141,01	860,80
873	DPCDNC44S11C426Z	D'APICE DOMENICO	67043	CELANO	VIA LUCO D.M. ,36	AQ	18132,00	966,98
874	DFLRNN66E56C426O	DI FELICE ROSANNA	67051	AVEZZANO	VIA MESSINA, 64	AQ	13198,40	703,87
875	RTRNRLN38B24E040X	ARATARI ANGIOLINO	67055	GIOIA D.M.	VIA GENERALE MANTHONE', 3/A	AQ	19590,84	1044,77

876	DGNFBA70E17A515F	DI GIANFILIPPO FABIO	67059	TRASACCO	VIA PORTA CASTELLO, 5	AQ	13444,32	716,98
877	RTRGNI54L27E040P	ARATARI GINO	67055	GIOIA D.M.	VIA TREVÌ, 2	AQ	16566,10	883,47
878	DPLCMN68B06A515U	DI PAOLO CARMINE	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA STRADA 39	AQ	19581,84	1044,30
879	DPLGRL51E25E723P	DI PAOLO GABRIELE	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA STRADA 39, 5	AQ	21611,00	1152,51
880	DPSFRN29B07A515O	DI PASQUALE FIORINO	67051	AVEZZANO	VIA STRADA, 11	AQ	20001,66	1066,68
881	MGGMCL73B08A515D	MAGGI MARCELLO	67051	AVEZZANO	VIA CARDUCCI, 8	AQ	17043,22	908,91
882	PNDGBR55B02A515S	PANDOLI GILBERTO	67051	AVEZZANO	VIA CIRCONVALLAZIONE, 24	AQ	36121,20	1926,34
883	PNLGTN70T05A515U	PANELLA GIUSTINO	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA R. ELENA	AQ	63147,86	3367,66
884	PRSLRT51B10E723M	PARIS LORETO	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA XXIV MAGGIO,14	AQ	16993,92	906,28
885	SNTNFR74C06A515U	SANTUCCI ONOFRIO	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA	AQ	43314,02	2309,93
886	SRCFDN76E02A515T	SERCHIA FERDINANDO	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA UMBRIA, 4	AQ	16020,22	854,35
887	SRGFBA67T03A515P	SORGI FABIO	67051	AVEZZANO	VIA INDIA, 21	AQ	32703,08	1744,05
888	SRG73Z73R23A515Q	SORGI FABRIZIO	67051	AVEZZANO	VIA CANADA, 7	AQ	17743,72	946,27
889	STRCS41S18C426W	STORNELLI CESIDIO	67051	AVEZZANO	VIA MILANO	AQ	31600,74	1685,26
890	VRDMHL52L26E723K	VERDECCHIA MICHELANGELO	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA DEL MONTANARO, 1	AQ	27043,37	1442,22
891	CFFRMN73R17A515O	CIAFFONE ERMINIO AZ.AGR.LA FUCINELLA	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA A. TORLONIA, 212	AQ	17132,48	913,67
892	CFFGNN68M19A515W	CIAFFONE GIANNI	67056	LUCO D. MARSÌ	VIA RISORGIMENTO	AQ	23038,08	1228,62
893	MGGMRA73D30A515N	MAGGI MARIO	67051	AVEZZANO	VIA PIETRAGROSSA	AQ	21122,37	1126,45
894	DPSFST60P16A515B	DI PASQUALE FAUSTO	67051	AVEZZANO	VIA EUROPA	AQ	24133,70	1287,04
895	BSSRRT56B20E040C	BASSI ROBERTO	67055	GIOIA D.M.	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI. 95	AQ	19351,68	1032,02
896	BSSVCN86L08G492Q	BASSI VINCENZO	67055	GIOIA D.M.	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 103	AQ	19372,80	1033,15
897	BRPRZ70H60G492N	BURRACCHIO PATRIZIA	67057	PESCINA	VIA MADONNA	AQ	21483,81	1145,73
898	CRDMNT66L46A515V	CARDILLI MARIA ANTONIETTA	67055	GIOIA D.M.	VIA DEL CORNO,2	AQ	20323,32	1083,84
899	DCRMRA56E30G145O	DE CRISTOFARO MARIO	67050	ORTUCCHIO	VIA CIRCONFUCENSE	AQ	56684,40	3022,97
900	DLGMST47P30G492Y	DEL GROSSO MODESTO DOMENICO	67057	PESCINA	VIA DEI MANCINI, 20	AQ	16547,90	882,50
901	DBNDMN68M21A515C	DI BENEDETTO DAMIANO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA OTTAVI	AQ	15337,59	817,95
902	DMZRNN69H69A515F	DI MUZIO ARIANNA	67055	GIOIA D.M.	VIA MORCONI, 14	AQ	15442,28	823,53
903	DNCMRN60H58A515L	DI NICOLA MARINA	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA G. DI VITTORIO	AQ	14172,87	755,84
904	DSLPRD63E25E040D	DI SALVATORE PARIDE	67050	ORTUCCHIO	VIA S.P. MAGORANESE	AQ	22510,58	1200,48
905	SCLSVT61T06A515H	SCLOCCHI SALVATORE SOC.COOP.EDICTA	67057	PESCINA	VIA TRAVERSA DELLE CROCI	AQ	92137,68	4913,68
906	FLCQTL74M05G492V	FALCONE QUINTILIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA MARSÀ,23	AQ	16681,29	889,61
907	FRCCCT52H65B581E	FORCUCCI CONCETTA	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE CORTINE, 72	AQ	41706,24	2224,18
908	GGLCSR53B07G145I	GIGLI CESARE	67050	ORTUCCHIO	VIA GALASSI, 16	AQ	49038,66	2615,22
909	GRSRNT53P27G145F	GRASSI ORANTE	67050	ORTUCCHIO	VIA A. DA GIUSSANO,11	AQ	18934,51	1009,77
910	MZZNRC66D22G492X	MAZZEI ENRICO	67057	PESCINA	VIA SARENTINA	AQ	16789,42	895,38
911	PNFPRI77D69A345M	PANFILI PIERA	67055	GIOIA D.M.	VIA G. MANTHONÈ, 28	AQ	13604,09	725,50
912	PRCNZE35R19H772N	PERCOSSI ENZO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA FUCINO, 64	AQ	40527,36	2161,31
913	PRCGNE52E21H772N	PERCOSSI EUGENIO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA V.VENETO, 97	AQ	28838,88	1537,97
914	CBCLRT77S10A515K	IACOBACCI LIBERATO	67057	PESCINA	VIA P. SILONE, 125	AQ	16763,52	893,99
915	NCRMSM70T31E040G	INCARNATI MASSIMO	67055	GIOIA D.M.	VIA G. MANTHONÈ, 36	AQ	17968,70	958,27
916	RNLZEI75B25G492D	RANALLI EZIO	67057	PESCINA	VIA GENOVA, 33	AQ	28528,99	1521,44
917	NCRVCN66H27E040G	INCARNATI VINCENZO	67055	GIOIA D.M.	VIA D.DEGLI ABRUZZI, 97	AQ	18048,46	962,52
918	RIOGPP73D46A515U	IORI GIUSEPPINA	67055	GIOIA D.M.	VIA DELL'AIA, 4	AQ	35255,80	1880,18
919	SNTCMB74R24A515W	SANTILLI COLOMBO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA NOBILE, 6	AQ	36757,25	1960,26
920	SNTDNC72H28A515S	SANTILLI DOMENICO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA PACE,19	AQ	26249,30	1399,87
921	MRTDNL73P13G145H	MARTELLONE DANILO	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE AIE	AQ	46401,86	2474,60
922	MRTDRA77E11A515R	MARTELLONE DARIO	67050	ORTUCCHIO	VIA DELLE AIE, 14	AQ	55968,33	2984,78
923	SPNMRA69A44G811B	SAPONARO MARIA	67057	PESCINA	VIA BORGO UNRA CASAS	AQ	23899,23	1274,54
924	CBNCNL49R30G492V	IACOBACCI NICOLA AZ.AGR."S. PIETRO"	67057	PESCINA	VIA P. SILONE	AQ	40383,36	2153,64
925	TRQLSN74S09G492A	TARQUINI ALESSANDRO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA ROMANA	AQ	29290,64	1562,06
926	TRNDNC57A09H772Y	TRINCHINI DOMENICO	67058	S.BENEDETTO D.M.	VIA ROMANA	AQ	18901,63	1008,02
927	TRRCLD52R19A515Q	TERRAMANO CLAUDIO	67051	AVEZZANO	VIA A. MEUCCI, 6	AQ	22915,32	1222,07

28525971,25 1423039,57

Servizio Credito Diversificazione
e Ricerca
Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna Angelucci

19/10/2011

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA
E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO POLITICHE FORESTALI E
DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO*

DETERMINAZIONE 24.10.2011, n. DH31/540:

**L.R. n. 25/88 art. 10/2° comma - Verbale
Consiglio Regionale n. 104/19 del 12/07/1994.
Comune di Guardiagrele (CH) - Sclassifica-
zione terre civiche - Loc. Centro Urbano e
Periferia Centro Urbano.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE
FORESTALI, DEMANIO CIVICO
E ARMENTIZIO

Omissis

DETERMINA

- per quanto esposto in narrativa:

- 1) di sclassificare, ai sensi dell'art. 10/2° comma della L.R. n. 25/88 nonché della circolare "procedimento per la declaratoria di classificazione di terre civiche" approvata dal Consiglio Regionale con verbale n. 104/19 del 12/07/1994, le terre civiche site nel Comune di Roccaraso - Loc. Centro Urbano e Periferia Centro Urbano, riportate in catasto attuale al Foglio n. 14 particelle n. 161, 471, 472, 504, 108, 75, 4358, 107; Foglio n. 15 particelle n. 942, 943, 944, 26, 540, 205, 206, 938, 898, 932, 912; Foglio n. 16 particelle n. 453, 498, di natura demaniale civica come da verifica demaniale redatta dall'Avv. Sandro Pasquali ed approvata dalla Regione attualmente in fase di pubblicazione da parte del Comune, in quanto i terreni di cui sopra hanno perso irreversibilmente la conformazione e la destinazione di terreni agro-silvo pastorali risultando urbanizzati ed edificati;
- 2) di autorizzare il Comune di Guardiagrele a depennare dall'elenco dei suoli di natura demaniale civica le terre civiche di cui al punto n. 1 e ad iscrivere fra i propri beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 829

del Codice Civile;

- 3) di fare obbligo al Comune di Guardiagrele, prima di procedere alla vendita o concessione delle terre che dalla presente sclassificazione ne traggono titolo e legittimazione, a provvedere a valutare l'area secondo quanto indicato dagli artt. 1 e 2 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni ed introitare le somme dovute;
- 4) di fare obbligo al Comune di Guardiagrele a reinvestire le somme che introiterebbe per le eventuali future vendite o concessioni delle terre sclassificate secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;

Questo Servizio, su richiesta del Comune, potrà effettuare eventuali rettifiche nonché acquisire eventuali regolari atti di vendita di terre civiche a suo tempo effettuati ma non trasmessi dal Comune esclusivamente riferibili alla particelle oggetto della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente Determinazione sarà trasmessa a:

- Comune di Guardiagrele (CH);
- Ufficio *B.U.R.A.* - L'Aquila;
- Commissariato Usi Civici -L'Aquila.

Il presente provvedimento è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.*.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) rapporto informativo formato da n. 3 fasciate di questo Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio datato 11/01/2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE
FORETALI DEMANIO CIVICO
E ARMENTIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E
DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
*SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE
E MERCATO*

DETERMINAZIONE 25.10.2011, n. DH27/137:

Revoca riconoscimento attività di I° acquirente: ditta Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c. Legge 30 maggio 2003, n. 119 - Decreto 31 luglio 2003 e successive modificazioni (Regime quote latte).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Regolamento n. 595/2004 del 30 marzo 2004 della Commissione, recante modalità di applicazione del suddetto Regolamento (CE) n. 1788/2003”;

Vista la Legge 30 maggio 2003, n. 119, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2003, n. 49 recante: “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Visto il Decreto 31 luglio 2003, recante: “Modalità di attuazione della Legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 2. bis, del punto 5. del Decreto sopra richiamato che fissa le procedure di riconoscimento e di revoca dell’attività di primo acquirente ed, in particolare, pone a carico dei soggetti “Primi acquirenti”, l’obbligo di non interrompere l’attività stessa per periodi superiori a sei mesi, pena la revoca dello stesso riconoscimento;

Vista la nota della ditta in oggetto, regolarmente acquisita agli atti di questo Servizio con protocollo n. RA 216361, del 21 ottobre 2011, con la quale si dichiara che l’attività di acquisto e trasformazione del latte non è più svolta dal 31 dicembre 2008;

Ritenuto pertanto, che, nel caso di specie,

per la Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c.”, identificata con il CUA 01117670669 – matricola AGEA n. 1655, ricorrono le condizioni per la revoca retroattiva del riconoscimento dell’attività di primo acquirente a far data dal 01 gennaio 2009 e la sua cancellazione dal relativo elenco per la campagna di commercializzazione in corso;

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Decreto 31 luglio 2003, alla Ditta in esame, deve essere fatto obbligo di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;

Ritenuto di dovere autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 3 della Legge n. 119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati;

Vista infine, la Legge regionale 14 settembre 1999, n. 77, che attribuisce al Dirigente regionale la competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa,

1. di revocare, con decorrenza retroattiva 01 aprile 2009, il riconoscimento dell’attività di primo acquirente in capo alla Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c.”, identificata con il CUA 01117670669 – matricola AGEA n. 1655;
2. di cancellare, quindi, la stessa Ditta dall’elenco regionale dei primi acquirenti a far data dal 01 aprile 2009;
3. di notificare il presente provvedimento alla Ditta “Caseificio CABBIONI Antonio S.n.c.”, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. di fare obbligo alla Ditta in questione di rendere noto, con apposita comunicazione scritta, ai propri conferenti, il provvedimento regionale di revoca entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente determinazione;

5. di autorizzare il Servizio Affari Generali della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza ed informazione ai cittadini, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge n. 119/2003, quale forma di pubblicità ai produttori interessati.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIAL. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE*

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DL26/287/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "CROCE ABRUZZO – società cooperativa sociale a r.l." con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "B".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. n. RA196987/DL26b del 27.09.2011, successivamente integrata con nota acquisita al Prot. n. RA/204994/DL26b del 06.10.11, la Cooperativa sociale denominata "CROCE ABRUZZO – società cooperativa sociale a r.l." con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH) ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla

verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "B" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale "CROCE ABRUZZO – società cooperativa sociale a r.l." con sede legale nel Comune di Francavilla al Mare (CH), alla Sezione "B" dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI
*SERVIZIO GESTIONE POLITICHE SOCIALI.
RAPPORTI CON ASP. COOPERAZIONE
SOCIAL. OSSERVATORIO SOCIALE REGIONALE*

DETERMINAZIONE 20.10.2011, n. DL26/300/b:

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05. Cooperativa sociale denominata "ARISTOS Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ). ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI - Sezione "A".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. prendere atto

che, con nota acquisita al prot. n. RA/206329/DL26b in data 07.10.2011, successivamente integrata con nota acquisita al Prot. n. RA211156/DL26b del 14.10.2011, la Cooperativa sociale denominata "ARISTOS Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), ha presentato istanza di iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale;

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza stessa ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la iscrizione, della Cooperativa in oggetto, alla sezione "A" dell'Albo regionale;

2. iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la cooperativa sociale "ARISTOS Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ), alla Sezione "A" dell'Albo regionale;
3. disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
4. disporre, altresì, la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Germano De Sanctis

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 13.10.2011, n. DG21/133:

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D. Lgs 163/06. Acquisizione di servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnico-sistemistica e formazione utenti del S.I.V.R.A (Sistema

Informativo Veterinario della Regione Abruzzo) per transitoriamente dodici mesi. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 901 del 3 agosto 2006 è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione Marche per la concessione in "riuso" del sistema applicativo SIVA della Regione Marche nella Regione Abruzzo ed è stato istituito il nuovo sistema informativo nella Regione Abruzzo, sistema denominato S.I.V.R.A. (Servizio Informativo Veterinario della Regione Abruzzo), localizzato a Pescara, presso la sede del Servizio;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e la Regione Marche è stato regolarmente e formalmente sottoscritto dai due Presidenti delle Giunte Regionali ;
- con propria precedente Determinazione n. DG/11/109 del 12.10.2006, al fine di dare esecuzione alla deliberazione giuntales richiamata, è stato tra l'altro affidato alla Ditta LOGIX S.r.l. di Senigallia (AN) che aveva realizzato l'applicativo nella Regione Marche ove ne ha curato e cura la gestione e manutenzione, l'attività di star up del sistema e la gestione dei servizi di assistenza e manutenzione evolutiva ed approvato il contratto per il relativo affidamento;

Accertato che, è stato quindi stipulato il contratto tra la Regione Abruzzo e la Ditta LOGIX S.r.l.;

Considerato che con successive Determinazioni di questo Servizio , si è proceduto al rinnovo alla Ditta Logix Srl del contratto di manutenzione evolutiva e correttiva del sistema SIVRA, oltre all'affidamento di attività aggiuntive, il tutto formalizzato in appositi contratti che, sottoscritti tra le parti, sono stati regolarmente registrati all'Agenzia delle Entrate di Pescara e dato atto che il contratto ora in essere giungerà a scadenza il prossimo 15 ottobre 2011;

Ritenuto che, al fine del rinnovo delle ordinarie attività di manutenzione evolutiva e correttiva del sistema informativo, occorre procedere ad indire una apposita procedura tra Ditte operanti nel settore, al fine di individuare l'operatore che possa offrire le migliori condizioni di mercato;

Dato atto che le risorse finanziarie necessarie per la gestione e manutenzione evolutiva e correttiva del software SIVRA, ammontanti a complessivi € 150.000,00 (centocinquantamila/00) IVA compresa, risultano disponibili sul capitolo di spesa 81501.2 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario, come poste a disposizione dal Direttore Regionale con propria Determina n. DG/14 del 15.03.2011, somma dalla quale dovrà essere detratto il pagamento della spesa connessa alla contribuzione da versare a favore dell'AVCP, pari ad € 30,00, come disposto dal Servizio ragioneria Generale della G.R.A. con propria prot. n. RA/99879 del 6.5.2011 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Deliberazione dell'AVCP 3 novembre 2010;

Valutato che la procedura più opportuna e immediata rispetto alle normali forme di contrattazione, è stata individuata nella procedura negoziata di cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 11° del D. Lgs. n. 163/2006, considerata la necessità di dover anche disporre, il prima possibile, di un nuovo operatore dal quale conseguire un prezzo migliore e, nel contempo di assicurare la continuità del sistema informativo SIVRA anche in attesa di esperire le complesse procedure di gara;

Ritenuto infatti, di dover rinviare al prossimo anno lo svolgimento delle procedure ordinarie di gara, interessando in tal senso la competente Struttura della Giunta Regionale la quale, tenuto anche conto della complessità e dei tempi di esecuzione non brevi di un appalto di questo tipo, potrà inserire la gara di che trattasi nella programmazione annuale ed esperire una procedura di gara sopra soglia, garantendo una continuità nell'erogazione del servizio per almeno tre/quattro anni;

Accertato che, nelle more dello svolgimento

delle ordinarie procedure di gara, è stato individuato un periodo transitorio di dodici mesi in cui l'assistenza manutentiva ed evolutiva del sistema possa essere offerta con una procedura semplificata;

Accertato, altresì, che con propria precedente Determinazione n. DG/21/82 del 2 agosto 2011 è stata indetta una Procedura Negoziata di cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), senza pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei: "servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnico-sistemistica e formazione utenti del S.I.V.R.A (Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo) per transitoriamente dodici mesi" – codice CIG 3104558A4C, stabilendo in invitare alla procedura un numero di Ditte superiore a cinque;

Accertato che in data 3 agosto 2011, in esecuzione della Determina DG/21/82 del 2.8.2011, sono state invitate alla procedura di cottimo fiduciario n. 10 ditte operanti nel settore, sia per e-mail, sia attraverso l'invio di singole lettere di invito raccomandate con ricevuta di ritorno, fissando il termine ultimo di presentazione delle offerte al 2 settembre 2011 – ore 12,00 e che, alla scadenza di tale termine risultava pervenuta una sola offerta;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il DP.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista anche la propria precedente Determinazione n. DG/21/95 del 5 settembre 2011, regolarmente notificata agli interessati con prot. n. RA/182097 del 7.9.2011, con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte inerenti la presente procedura nelle persone dei Sigg.: Dr. Giuseppe Bucciarelli, Dirigente Regionale - R.U.P. – Presidente, Dr. Ing. Camillo Odio, Funzionario regionale, Componente e Sig. Pierobertazzi, Funzionario regionale, Componente, al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di gara per la ammissione e valutazione delle offerte di gara pervenute al Servizio a seguito dell'avviso di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 15 settembre 2011, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto ha partecipato una sola Ditta, e precisamente la Ditta Logix S.r.l. di Venezia che, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo raggiunto un punteggio complessivo per offerta tecnica ed offerta economica pari a punti 97,00

Dato atto che, come risulta dal predetto verbale di gara, la Ditta Logix S.r.l. di Venezia, aggiudicataria provvisoria, ha offerto una percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 4,00 %;

Vista la documentazione successivamente richiesta e presentata dalla Soc. Logix S.r.l. di Venezia, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti autodichiarati in sede di gara;

Vista in particolare la polizza fidejussoria n. 719176146 rilasciata in data 12.10.2011 dalla Allianz Spa, Divisione Allianz Lloyd Adriatico S.p.a. domiciliato in Trieste – Lgo Ugo Ineri n. 1 – Agenzia di Jesi n. 506 e costituita in favore di questa Amministrazione Regionale, per l'importo di €11.997,60, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo schema di contratto allegato alla precedente Determina DG/21/82 del 2.08.2011;

Ritenuto di dover procedere alla aggiudicazione definitiva della procedura di cottimo fiduciario in argomento in favore della Soc. Logix S.r.l. di Venezia;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di aggiudicare definitivamente in favore

della Ditta Logix S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie 19/B – Parco Scientifico Tecnologico Vega, 30175 Venezia e sede operativa in Via delle Genziane n. 12 60019 Senigallia (AN) – Codice Fiscale e Partita IVA: 01569290420 il cottimo fiduciario (art. 125, comma 11, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) indetto con Determinazione n. DG/21/82 del 2 agosto 2011 per l'affidamento dei: "servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva, help desk, ass. tecnico-sistemistica e formazione utenti del S.I.V.R.A (Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo) per transitoriamente dodici mesi";

2. di dare atto che l'importo di aggiudicazione, tenuto conto del ribasso del 4,00 % offerto dalla Ditta in sede di gara, è pari ad € 119.976,00 al netto dell'I.V.A. nella misura del 21 % pari ad €25.194,96, per un totale di €145.170,96;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 145.170,96 è disponibile sul Capitolo 81501.2 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario, come messo a disposizione con DG/14 del 15.03.2011;
4. di impegnare la somma di €145.170,96 sul Cap 81501.2 del bilancio regionale di previsione 2011 in favore della Ditta Ditta Logix S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie 19/B – Parco Scientifico Tecnologico Vega, 30175 Venezia e sede operativa in Via delle Genziane n. 12 60019 Senigallia (AN) – Codice Fiscale e Partita IVA: 01569290420, in qualità di aggiudicataria definitiva della procedura negoziata di cottimo fiduciario in argomento;
5. di impegnare la somma di € 30,00 sul Cap 81501.2 del bilancio regionale di previsione 2011 in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – AVCP – per il pagamento della contribuzione a carico di questa Stazione Appaltante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da importo, modalità e termini di cui agli artt. 4 e 5 della Deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2010, a ricezione del MAV emesso dall'Autorità stessa;

6. di notificare copia della presente alla Soc. Logix S.r.l. di Venezia;
7. di pubblicare la presente Determinazione sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo)*;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
*SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE*

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/138:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per l'impianto riconosciuto con n. IT 2927 S CE per variazione della ragione sociale dalla ditta "Centro Carne S.n.c. di Antelli & Nardinocchi", alla ditta "Centro Carne S.r.l." sede legale e stabilimento in via Cristoforo Colombo 1, comune di Sant'Omero (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

1. che la ragione sociale dello stabilimento riconosciuto con n. IT 2927 S CE della ditta "Centro Carne s.n.c. di Antelli & Nardinocchi", già iscritto negli speciali elenchi della normativa di settore, è variata a favore della ditta subentrante "Centro Carne S.r.l." sede legale ed impianto in via Cristoforo Colombo 1, comune di Sant'Omero (TE);
2. di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento DG11/269 del 11.12.2008;

3. di confermare all'impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo

IT
2927 S
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunicazione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

- Laboratorio di sezionamento, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;
- Laboratorio di carni macinate, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- Laboratorio di preparazioni di carni, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- Stabilimento di trasformazione, categoria 6 - prodotti a base di carne.

Il Sig. Antelli Remo C.F. NTLRME75A15H7690, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio – eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

- 1) di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- 2) di notificare copia della presente determinazione al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. Teramo che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
- 3) di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/139:

Reg. CE del 29/04/04, n. 853 e Del. di G.R. del 21/08/06, n. 950 - aggiornamento dell'atto di riconoscimento per ampliamento tipologia attività dell'impianto riconosciuto con n. IT 1434 L CE della ditta "F.lli Bruno S.r.l." sede legale in frazione Serre 70, comune di Roccaspinalveti (CH) e stabilimento in via Libero Grassi 30 - Zona Industriale, comune di San Salvo (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

- 1) di aggiornare il riconoscimento definitivo all'impresa alimentare "F.lli Bruno S.r.l." sede legale in frazione Serre 70, comune di Roccaspinalveti (CH) e stabilimento in via Libero Grassi 30 - Zona Industriale, comune di San Salvo (CH). prendendo atto delle modifiche impiantistiche e produttive come da planimetrie e relazioni tecniche allegate alla nota della ASL di Lanciano/Vasto/Chieti n. 1397-B/S.VET. del 14.04.2011;
- 2) di annullare e ritirare il precedente provvedimento di riconoscimento n. 600.8/80.83/23.4BIS/475 del 25.09.2001 rilasciato dall'allora Ministero della Sanità;
- 3) di confermare all'impianto in oggetto il numero unico di riconoscimento definitivo:

IT
1434 L
CE

Ai sensi del 1° capoverso della comunica-

zione del Ministero della salute, Prot. DGVA/25842/P del 12/07/06 e cioè:

- Centro di riconfezionamento, categoria 0 - attività generali (carni, prodotti a base di carne e prodotti a base di latte);
- Laboratorio di sezionamento, categoria 1 - carne degli ungulati domestici;
- Laboratorio di preparazioni di carni, categoria 5 - carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- Stabilimento di trasformazione, categoria 6 - prodotti a base di carne.

Il Sig. Bruno Remo C.F. BRNRME51C17H448W, in qualità di legale rappresentante della Ditta in parola acquisisce la titolarità del riconoscimento dello stabilimento sopra identificato ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale - per il tramite della Az. ASL competente per territorio - eventuali variazioni delle strutture dell'impianto e di ogni altro requisito di legge;

- 4) di provvedere all'aggiornamento del riconoscimento in oggetto sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- 5) di notificare copia della presente determina al responsabile della ditta, per il tramite dell'Az. A.S.L. Lanciano/Vasto/Chieti che è incaricata del ritiro e conseguente annullamento del precedente provvedimento di riconoscimento;
- 6) di comunicare l'adozione della presente determina al Sindaco del Comune ove ha sede lo stabilimento in argomento;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 Maggio 2002, n. 7;
- 8) di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/141:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento all'impianto dell'Impresa Alimentare "Azzurra Group S.r.l." sede legale e stabilimento in Nucleo Industriale, comune di Magliano dei Marsi (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

- di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:

IT
3000 P
CE

rilasciato con provvedimento del dirigente del servizio veterinario regionale DG/11/276 del 22.12.2008 all'impianto della ditta "Azzurra Group S.r.l." sito in Nucleo Industriale, comune di Magliano dei Marsi (AQ) per l'attività di sezionamento carni rosse, bianche e selvaggina di allevamento, laboratorio di carni macinate e preparazioni di carne;

- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;
- di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Magliano dei Marsi (AQ);
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'Art. 16 della Legge Regiona-

le 10 Maggio 2002, n. 7;

- di pubblicare la presente determinazione sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 18.10.2011, n. DG21/142:

Reg. (CE) n. 853/2004 e Deliberazione di G.R. n. 950/2006 – Revoca riconoscimento all'impianto dell'Impresa Alimentare "DE.CA. Service S.r.l." sede legale in Largo Porta Nuova Santa Maria, comune di Atina (FR) e stabilimento n. IT 1435 CE sito in S.P. 22 km 6+200, comune di Luco dei Marsi (AQ).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa –

- di REVOCARE, per quanto sopra evidenziato, il numero di riconoscimento:

IT
1435
CE

rilasciato con provvedimento del dirigente del servizio veterinario regionale DG/11/187 del 03.11.2008 all'impianto della ditta "DE.CA. Service S.r.l." sito in S.P. 22 km 6+200, comune di Luco dei Marsi (AQ) per l'attività di deposito frigorifero e stabilimento di cernita e sezionamento prodotti della pesca;

- di provvedere alla cancellazione del riconoscimento dello stabilimento dagli elenchi presenti sul sistema informatizzato del Ministero della Salute;

- di inviare il presente atto di REVOCA al Responsabile della Ditta per il tramite della ASL, competente per territorio;
- di comunicare dell'adozione del presente atto di REVOCA al Sindaco del Comune di Luco dei Marsi (AQ);
- di trasmettere copia della presente determina al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell' Art. 16 della Legge Regionale 10 Maggio 2002, n. 7;
- di pubblicare la presente determinazione sul *B.U.R.A.* della Regione Abruzzo.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI -
ENTI LOCALI – BILANCIO
- ATTIVITA' SPORTIVE
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 25.10.2011, n. DB8/82:
Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. di autorizzare le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione* la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine Cipollone

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO

Regione Abruzzo

Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.

67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
ESERCIZIO 2011

Pagina 1 di 2

N° Atto	82	Data Atto	25/10/2011	Organo	DBB	Descrizione	Esecutività		Esecutiva	
							COMPETENZA	CASSA	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	02.01.015	11065	1	DA.02.00		REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C - MEZZI U.E. -	7.500,00		7.500,00	
S	02.01.015	11065	2	DA.02.00		REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMUNITARI - PROGRAMMA INTERREG IV C - MEZZI STATALI -	2.500,00		2.500,00	
S	05.02.002	12346	2	DR.01.00		ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA COLLINA DI CHIETI - OPCM N. 2816/98 E 3121/01 - MEZZI STATALI	6.131,94		6.131,94	
S	02.02.009	12357	1	DA.11.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - DELIBERE CIPE 36/2002, 17/2003, 20/2004	10.752,29		10.752,29	
S	05.02.002	12360	1	DR.01.00		FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI - ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 20/12/2002 (ORD. 2816/98) COLLINA DI CHIETI	12.473,91		12.473,91	
S	02.01.012	151421	1	DA.11.00		INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - SPESE NECESSARIE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA	30.000,00		30.000,00	
S	02.02.010	152114	1	DA.20.00		INTERVENTI RELATIVI AL PRUSST "CITTA' LINEARE DELLA COSTA" - D.M. LL.PP. 08.10.1998	500.000,00		500.000,00	
S	05.02.003	162334	1	DA.00.00		INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D.LGS N.112/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE TUTELA E DEPU-RAZIONE DELLE ACQUE - DPCM	31.116,65		31.116,65	
S	09.01.001	241560	1	DF.10.00		SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE AI COMUNI PER LE AREE DEMANIALI MARITTIME CHE ABBIANO FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE - L.R.17.12.	35.647,73		35.647,73	
S	09.02.004	241561	1	DF.10.00		INTERVENTI PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FUNZIONI SUBDELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	1.876,20		1.876,20	
S	03.02.005	262417	1	DC.07.00		PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	41.360,00		41.360,00	






Regione Abruzzo
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.
 67100 L'Aquila

**PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO
 ESERCIZIO 2011**

Pagina 2 di 2

N° Atto	82	Data Atto	25/10/2011	Organo	DB8	Esecutività Esecutiva					
						COMPETENZA		CASSA			
Tipo		Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
S	08.01.017	281001	1	DA.00.00			STIPULATI AI SENSI DEL D.LGS. 112/1992	295.200,00		295.200,00	
						INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 112/1998 IN MATERIA DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ELETTROMAGNETICO E RIDUZIONE DI CO2 IN ATMOSFERA					
S	05.01.016	281440	1	DA.13.00		SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI E PER IL FUNZIONAMENTO ARAEN ART. 64 L.R.F. 6/2005 - L.R. 9.8.2006, N. 27 -	253.293,10		253.293,10		
S	05.01.011	291410	1	DR.04.00		FONDO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DAGLI INQUINAMENTI E RISANAMENTO AMBIENTALE	189.220,00		189.220,00		
S	05.01.016	291460	1	DA.13.00		SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D. LGS. 59/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - L.R. 9.8.2006, N.27.	564.239,83		564.239,83		
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00		FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	1.981.311,65		1.981.311,65		
TOTALI SPESA							1.981.311,65		1.981.311,65		1.981.311,65
TOTALI ENTRATA							0,00		0,00		0,00



DIREZIONE TRASPORTI,
INFRASTRUTTURE, MOBILITA'
E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE
ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 27.10.2011, n. DE9/068:

Sciovia a fune alta RS 114 "Lo Stazzo" (1547-1644), sita in località Passo Godi di Scanno (AQ), con relative piste da sci – ditta Mastrogiovanni Emanuela. L.R. 24/2005 - autorizzazione regionale al pubblico esercizio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in località Passo Godi di Scanno (AQ) è situata la sciovia a fune alta denominata "Lo Stazzo", gestita dalla ditta Mastrogiovanni Vittorio su concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 rilasciata dal Comune di Scanno con atto del 20/09/1994 e con scadenza pari alla vita tecnica, fissata al 18/03/2012;
- al signor Mastrogiovanni Vittorio, deceduto, è subentrata nella proprietà la figlia Mastrogiovanni Emanuela, così come comunicato nell'istanza del 17/10/2011 con la quale nel richiedere il rilascio dell'autorizzazione al pubblico esercizio ai sensi della L.R. 24/2005, si specifica altresì che l'impianto è a servizio dalle piste da sci censite dalla medesima legge regionale
- a detta richiesta la signora Mastrogiovanni Emanuela ha allegato:
 - la nota n°4503 del 10/10/2011 con cui il Comune di Scanno comunica la decadenza della concessione al pubblico esercizio della sciovia "Lo Stazzo", intestata a Mastrogiovanni Vittorio deceduto;
 - copia conforme del documento fiscale attestante l'acquisto dell'impianto sciovaiario;
 - copia conforme del contratto, stipulato con l'Ufficio Regionale Foreste Demaniali Regionali – Castel di Sangro Rep.n°109, attestante la disponibilità dei

suoli interessati dall'impianto per anni sei, dal 02/03/2009 al 01/03/2015, unitamente alla dichiarazione del 13/10/2011 per l'esercizio della discesa con sci;

- polizza n°2011/03/2116857 stipulata con la Reale Mutua Assicurazioni per l'esercizio di sciovia e piste da sci – periodo 07/10/2011 – 20/12/2012;

Considerato:

- che per la sciovia "Lo Stazzo", con piste di discesa ed infrastrutture accessorie, il CO.RE.NE.VA. ha rilasciato la certificazione antivalanga ex L.R. 47/92, n°15 del 01/03/1994;
- che l'USTIF con nota n°390/TB del 23/03/2010 ha comunicato che la scadenza della vita tecnica della sciovia è fissata al 18/03/2012;

Vista la L.R. 08.03.2005 n°24 "Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie";

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 "Autonomia della Funzione Dirigenziale";

DETERMINA

- a) di rilasciare, in favore della ditta Mastrogiovanni Emanuela con sede presso il Rifugio Passo Godi a Scanno (AQ), l'autorizzazione al pubblico esercizio ex art. 21 - L.R. 24/2005 della sciovia a fune alta RS 114 "Lo Stazzo" (1547-1644), con relative piste da sci in località Passo Godi;
- b) di fissare la scadenza della presente autorizzazione al 18/03/2012, data di scadenza della vita tecnica;
- c) di inviare la presente Determinazione alla ditta Mastrogiovanni Emanuela, al Comune di Scanno, all'USTIF di Napoli ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- d) di inviare la presente disposizione al Servizio "Coordinamento e Supporto, Affari Generali e B.U.R.A.", di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Luciano Di Biase

PARTE II

AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITA' DELL'ARIA E SINA

Bando pubblico approvato con Determinazione DA13/248 del 20/10/2011 per la concessione di incentivi finalizzati alla realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere cippato e la posa in opera di impianti completi per l'utilizzo del cippato per la fornitura di energia termica.

REGIONE ABRUZZO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI STOCCAGGIO PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI LEGNOSI AL FINE DI OTTENERE CIPPATO E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI COMPLETI PER L'UTILIZZO DEL CIPPATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA

Riferimenti normativi

DECRETO 11 settembre 1999, n. 401 Ministero Politiche Agricole e Forestali - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo;

D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003 - Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo-Accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

D.G.R. n. 100 del 05/02/2007- Approvazione del protocollo tecnico aggiuntivo che stabilisce le modalità di attuazione del programma sulle biomasse di cui alla D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003.

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande relative al presente Bando è prevista una dotazione finanziaria complessiva di € "1.407.720,95".

1-Oggetto dell'intervento e ambito di applicazione

Sono finanziati esclusivamente interventi relativi al modello di filiera composta (si intende la filiera in cui una forma organizzata di fornitura del legno combustibile con dotazione di attrezzature e macchine allo stato dell'arte è in grado di assicurare la fornitura di biomasse legnose <cippato> ad impianti termici collettivi di proprietà pubblica) così come descritto nel punto 2.2 del protocollo tecnico aggiuntivo approvato con D.G.R. n. 100/07.

Sono previsti interventi per finanziare **in conto capitale al 100%** la realizzazione di centri di stoccaggio per il trattamento dei materiali legnosi al fine di ottenere il cippato oltre che la posa in opera dell'impianto completo per l'utilizzo di detto cippato finalizzato alla fornitura di energia termica negli edifici pubblici. Si precisa che l'energia termica prodotta è destinata all'uso esclusivo negli edifici pubblici.

Inoltre è ammesso al finanziamento la produzione, ad esclusione dell'approvvigionamento, di materiale cippato della biomassa proveniente da:

- materiale vegetale legnoso derivante da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potature legnose ed arbustive;
- materiale vegetale legnoso derivante da colture dedicate;

- prodotti derivati dalle attività agro-industriali di trasformazione;

e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06.

Tale biomassa può essere **utilizzata esclusivamente sottoforma di cippato.**

La biomassa proveniente dalle produzioni sopraccitate, ai fini della quantificazione del prodotto utilizzabile, va riportata in biomassa secca equivalente.

La biomassa secca equivalente è data dal peso di biomassa posta ad essiccare in stufa termostata a 105° C per un tempo tale da ottenere uguaglianza fra una pesata e quella successiva effettuata dopo ulteriore tempo di permanenza in stufa. La differenza di peso fra quello iniziale e quello finale rappresenta la quantità di acqua eliminata; questa quantità divisa per il peso iniziale del campione di biomassa e moltiplicata per 100 dà l'umidità percentuale U sul campione tal quale.

Pertanto indicata con U% l'umidità del campione sul tal quale, il peso di biomassa secca equivalente sarà: $(1-U\%/100)$.

Esempio: su un campione di biomassa è stata rilevata l'umidità % sul tal quale in $U = 64\%$; il peso della biomassa tal quale è di q.li 80; il peso secco equivalente sarà: $80 \times (1-64/100) = 80 \times (1-0,64) = 80 \times 0,36 =$ q.li 28,8 di biomassa secca equivalente.

La richiesta di contributo del presente bando, per essere ammessa al finanziamento, **deve contenere il Piano Finanziario** strutturato come di seguito riportato:

- il tempo di ritorno delle spese ammesse al finanziamento;
- i costi economici e ambientali della produzione, dell'approvvigionamento, del trasporto e utilizzo delle biomasse;
- le modalità di gestione dell'intera filiera.

Condizione necessaria per l'ottenimento del finanziamento è che la biomassa prodotta e/o utilizzata come combustibile all'interno del generatore di calore sia approvvigionata e prodotta nel territorio della Regione Abruzzo, nell'ambito della filiera finanziata con il presente bando.

E' consentito l'utilizzo della biomassa non approvvigionata e/o non prodotta dalla filiera oggetto del presente finanziamento, solo nel caso in cui tale filiera preveda l'approvvigionamento interamente o parzialmente da colture dedicate **e comunque limitatamente al periodo di start-up (entrata in produzione di tale coltura dedicata)**. In altre parole per quelle filiere che basano il loro approvvigionamento interamente o parzialmente da nuove colture dedicate, è concessa la facoltà di acquistare la biomassa fino a che la nuova coltura dedicata non diventi produttiva.

Saranno ammesse a finanziamento le spese riconoscibili sostenute dopo la presentazione della domanda.

Sono esclusi gli scarti legnosi chimicamente trattati derivanti da processi di lavorazione tra i quali in particolare verniciatura, impregnatura, laccatura, incollatura.

Le emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione delle biomasse nel generatore di calore finanziato devono rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/06.

Il presente programma si applica sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

1.1 - Soggetti beneficiari

Il bando è rivolto alle Amministrazioni Comunali, ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

Le Amministrazioni Comunali devono dimostrare di avere, o di potersi dotare di strumenti idonei in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie attraverso apposita relazione da presentare in allegato alla domanda di contributo (art. 2.2 punto 5).

Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

1.2 – Tipologia d'intervento

Con riferimento alle finalità del D.M. n. 401/1999 e alle D.G.R. n. 1233 del 19/12/2003 e n. 100 del 05/02/2007 e alla disponibilità finanziaria è stata individuata la tipologia d'intervento come di seguito riportata.

Sono ammesse al finanziamento spese sostenute per:

- attrezzature e strutture necessarie per l'approvvigionamento e la trasformazione del materiale legnoso al fine di ottenere il cippato;
- generatore di calore e rete di teleriscaldamento;
- realizzazione di nuovi impianti per la produzione di colture dedicate idonee a esclusivo utilizzo energetico;
- adeguamento locale caldaia;
- trattore.

Sono ammessi a finanziamento, **generatori di calore** con rendimento termodinamico certificato avendo come riferimento quanto previsto dalla **EN 303-5 classe 3**, con una **potenza minima al focolare di 116 kW (100.000 Kcal/h)**, e con una **potenza termica complessiva** ad impianto inferiore o uguale a 500 kWt da installare **nelle strutture dell'ente pubblico** per il riscaldamento dello stesso, idoneo alla combustione di biomasse legnose e vegetali (colture dedicate boschive o residui forestali o manutenzione boschiva), nonché interventi per l'adeguamento del locale caldaia.

Si precisa che è possibile raggiungere la potenza di 500 kWt anche attraverso la cumulabilità di più caldaie, sempre nel rispetto della **EN 303-5 classe 3**, e una **potenza minima al focolare di 116 kW (100.000 Kcal/h)**.

Inoltre si specifica che, se il soggetto richiedente è già in possesso di strutture, mezzi e impianti, che possano garantire la funzionalità della filiera biomassa, può richiedere il contributo solo per quella parte o quelle parti della filiera biomassa mancante.

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di spese ammissibili:

- sistemi di stoccaggio e caricamento;
- predisposizione di tettoie e platee per lo stoccaggio del prodotto lavorato;
- macchine spaccalegna;
- macchine cippatrici anche dotate di telaio per il trasporto su strada;
- cassone scarrabile completo di rimorchio;
- pesatrice cippato;
- adeguamento locale caldaia;
- generatore di calore (caldaia);
- accumulatori termici;
- boiler o serbatoi per l'acqua sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
- canna fumaria e vaso di espansione;
- pompe di circolazione;
- recupero ceneri;
- quadri elettrici ed impiantistica elettrica, idraulica e termica;
- teleriscaldamento;
- trattore;
- acquisto talee;
- collocamento e dimora delle colture dedicate;
- spese generali fino al 12% del costo complessivo per le opere edili e per gli impianti fissi e fino al 6% sull'importo complessivo dei macchinari e delle attrezzature.

Altre tipologie di attrezzature o impiantistiche necessarie per il funzionamento del sistema saranno valutate in seno al Nucleo di Valutazione.

Spese non ammissibili (elenco non esaustivo):

- acquisto di macchine rotoimballatrici per la paglia ed il fieno;
- acquisto di macchine e/o attrezzature usate;
- acquisto di edifici o strutture esistenti;
- unità cogenerativa;
- acquisto terreni.

1.2 –Utilizzazione finanziaria

Il bando prevede di soddisfare **prioritariamente** quelle richieste dove si prospettano investimenti che vanno a completare e a organizzare realtà già presenti sul territorio e che sono già parzialmente provviste di strutture, mezzi e impianti idonei.

1.3 Entità dell'aiuto e della spesa ammissibile

Il contributo concedibile in conto capitale, è fissato nella misura massima come descritto nella seguente tabella:

Tipologia	Investimento massimo ammissibile e concedibile
<ul style="list-style-type: none"> • Attrezzature e strutture necessarie per la trasformazione del materiale legnoso al fine di ottenere il cippato. • Generatore di calore. • Realizzazione di nuovi impianti per la produzione di colture dedicate arboree a esclusivo utilizzo energetico. 	€ 300.000,00
	Investimento massimo ammissibile e concedibile
<ul style="list-style-type: none"> • Trattore 	€ 50.000,00

I progetti inseriti nella graduatoria di cui al punto 2.3, sono finanziati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie. Se le risorse residue dall'assegnazione dei finanziamenti non sono sufficienti a finanziare interamente l'ultimo progetto, nell'ordine stabilito dalla graduatoria, il progetto sarà finanziato con le somme residue.

1.4 - Selezione dei progetti e graduatorie

I progetti ammissibili al contributo saranno individuati sulla base di graduatorie predisposte dalla Regione Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche. A ciascun progetto verrà assegnato un punteggio di merito ricavato dalla scheda di valutazione compilata a cura del richiedente e completata dal Nucleo di Valutazione tenendo conto delle priorità oggettive di seguito riportate.

- *Punteggio per la valutazione degli interventi*

1. Area di intervento

- Zone parco;
- Zone svantaggiate (Dir. Cee 268/75);
- Altre zone;

punti 4
punti 2
punti 0

2. numero di residenti del Comune dove ricade l'intervento:
- < di 2.000 abitanti **punti 4**
 - da 2.001 a < di 5.000 abitanti **punti 3**
 - da 5.001 a < 10.000 abitanti **punti 2**
 - da 10.001 a < di 30.000 abitanti **punti 1**
 - \geq di 30.001 abitanti **punti 0**
3. Area metanizzata
- No **punti 2**
 - Si **punti 0**
4. Efficienza del generatore di calore: 0,04 punti ogni percentuale (%) di rendimento energetico, fino ad un massimo di 4 punti **punti da 0,04 a 4**
5. Emissione di polveri in atmosfera nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152-06, "Valori limiti per gli impianti che utilizzano biomasse":
- $X^* \geq 50 \text{ mg/Nm}^3$ **punti 0**
 - $35 \text{ mg/Nm}^3 \leq X^* < 50 \text{ mg/Nm}^3$ **punti 3**
 - $X^* < 35 \text{ mg/Nm}^3$ **punti 6**
- * Valore di concentrazione in emissione
6. Se prevista nuova occupazione: **punti 2**
7. Strutture e mezzi in possesso:
- trattore **punti 1**
 - cippatrice **punti 1**
 - caldaia **punti 1**
 - area idonea stoccaggio mezzi e biomassa **punti 1**
 - colture dedicate necessarie per soddisfare al 100% i consumi della caldaia **punti 1**
8. Grado di integrazione dell'intervento proposto con interventi finalizzati al risparmio energetico, ad una maggiore efficienza energetica e ad una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili:
- Interventi in corso già approvati **punti 3**
 - Interventi in corso di altra natura (sempre riferito all'uso di fonte rinnovabile) e già approvati con impatto sullo stesso edificio su cui realizzare il sistema a biomassa: **punti 5**

9. Effetto moltiplicatore in termini di investimento attivato dal contributo richiesto (principio comunitario dell'addizionalità). **A** = quota percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente.
- Se **A** = 20 **punti 2**
 - Se **A** \geq 10 **punti 1**
 - Se **A** <10 **punti 0**

1.5 - Dati amministrativi

Autorità competente per l'attuazione: Regione Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche.

2 - Presentazione delle domande

La domanda di contributo e la relativa documentazione tecnica, a corredo della stessa, dovrà essere indirizzata alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche Via Passolanciano, n. 75 – 65124 Pescara; di seguito indicata Servizio Energia.

La presentazione delle domande effettuata a mano o per plico raccomandato può essere effettuata a partire **dal 60° giorno, naturali e consecutivi, successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I termini per la presentazione delle domande sono di 30 giorni, naturale e consecutivo, entro il 90 giorno dalla data di pubblicazione.** Ai fini della valutazione del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti, in caso di recapito a mano.

La domanda sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante, completa di copia fotostatica del documento di identità, dovrà essere corredata dell'intera documentazione richiesta, pena l'irricevibilità della stessa.

2.1 - Documentazione richiesta

La domanda di contributo, utilizzando il "modello di domanda" di cui all'Allegato 1 del presente bando, dovrà essere corredata di tutta la documentazione richiesta.

Il progetto presentato per la richiesta di contributo "attrezzature e strutture necessarie per la trasformazione del materiale legnoso, generatore di calore, approvvigionamento energetico proveniente da colture dedicate boschive o residui forestali o manutenzione boschiva, realizzazione di nuovi impianti per la produzione di colture dedicate boschive", **deve essere sottoscritta** da tecnico abilitato.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della stessa.

2.2 - Documentazione richiesta

1. Modello di domanda (Allegato 1);
2. Scheda di valutazione relativa (Allegato 2);
3. Scheda tecnica-costruttiva (Allegato 3);
4. Relazione tecnica a firma del richiedente e da un tecnico abilitato, che completi le informazioni di cui alla scheda tecnica descrivendo l'intervento che si intende realizzare, le finalità ed i benefici economici e/o occupazionali attesi, le eventuali modifiche allo stato dei luoghi che si dovessero rendere necessarie e l'esatta identificazione catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
5. Relazione a firma del richiedente che dimostrino il possesso degli strumenti idonei alla realizzazione della filiera proposta in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie;
6. Computo dei lavori;
7. Elaborati grafici e illustrativi in scala idonea ad una corretta lettura degli stessi per opere edili ed impianti fissi e planimetria con l'indicazione delle installazioni previste;
8. Elenco dei permessi e delle autorizzazioni che si rendessero necessari per la realizzazione dell'intervento e/o le modifiche dei luoghi (indicare i permessi e autorizzazioni);
9. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si dichiara:
 - a. di essere proprietario o di avere titolo, per un periodo almeno pari al vincolo decennale previsto dal bando (art. 2.5), a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento relativo alla tipologia d'intervento richiesta; in caso di fondi condotti in affitto dovranno essere dichiarati tutti gli estremi della registrazione dell'atto di possesso;
 - b. di non aver avviato l'iniziativa progettuale prima della presentazione della domanda;
 - c. di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'attribuzione delle priorità e relativi punteggi;
 - d. di impegnarsi, dalla data di accertamento del fine lavori, a non distogliere gli investimenti dal previsto impiego per 5 anni per le macchine e le attrezzature e 10 anni per gli investimenti fissi;

Per quanto riguarda la quantificazione delle voci di spesa per le opere edili e per gli impianti si farà riferimento al prezzario della Regione Abruzzo in vigore al momento di presentazione della domanda.

Costituiscono cause di esclusione dai contributi previsti le seguenti irregolarità:

- difformità della domanda dal modello allegato al presente atto;

- impossibilità di identificare con certezza il soggetto dichiarante;
- indeterminatezza dell'ammontare della spesa della iniziativa proposta;
- omessa o incerta ubicazione dell'intervento;
- omessa sottoscrizione della domanda;
- omessa scheda tecnica;
- omessa firma sugli elaborati progettuali;
- incompletezza della documentazione.

Non è ammessa l'integrazione volontaria da parte del soggetto richiedente della documentazione dopo la presentazione della domanda.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, approfondimenti o chiarimenti alla documentazione prodotta, per una migliore valutazione del progetto. In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro venti giorni dalla data di ricezione, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciario.

2.3 - Procedure di valutazione e definizione

Le domande pervenute alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Servizio Energia, saranno istruite e valutate da un apposito Nucleo di Valutazione, al fine di accertare, **entro i 60 giorni successivi** alla data di scadenza del bando, sia l'ammissibilità formale attraverso la verifica della corretta presentazione di ciascuna domanda e della completezza e regolarità della documentazione allegata, sia l'ammissibilità tecnico-economica con determinazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile. Infine, entro suddetto termine, si procederà alla predisposizione delle graduatorie regionali.

Il Nucleo di Valutazione sarà nominato con atto formale del Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'attività del Nucleo di Valutazione è supportata dal Comitato Tecnico Scientifico costituito con D.G.R. n. 100 del 05/02/07 che esprime un parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative.

2.4 - Esito delle domande

Il Servizio Energia, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di graduatorie avanzata dal Nucleo di Valutazione, provvede alla loro approvazione e alla conseguente concessione dei benefici agli interventi ammessi nonché all'approvazione dell'elenco regionale delle domande non ammissibili.

I soggetti che risulteranno posizionate in graduatoria a parità di punteggio e di ogni altro elemento di priorità che non permetta alcuna differenziazione, saranno sottoposti ad estrazione per determinare la relativa posizione da assumere per l'eventuale finanziamento.

Il Provvedimento di approvazione delle graduatorie regionali degli interventi ammissibili e l'elenco regionale delle domande non ammissibili saranno pubblicate sul BURA a valere quale notifica agli interessati.

Ai soggetti ammessi al finanziamento sarà comunque comunicato, mediante lettera A.R., il provvedimento di concessione del beneficio.

Il provvedimento di concessione dei benefici dovrà riportare le seguenti informazioni:

- dati relativi al beneficiario ed al progetto;
- riferimenti all'avviso pubblico in attuazione del quale è stata presentata la domanda;
- l'investimento totale ammesso ed il contributo concedibile con l'elencazione delle spese ammissibili;
- l'obbligo di iniziare i lavori e darne comunicazione al Servizio Energia entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'atto di concessione;
- il termine entro il quale dovranno essere conclusi i lavori;
- gli impegni che dovranno essere assunti dal beneficiario;
- le modalità di erogazione del contributo a saldo finale.

2.5- Limitazioni e vincoli

Il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di destinazione, pari ad un periodo di almeno 10 anni per i beni immobili e gli investimenti fissi e a 5 anni per le macchine e le attrezzature. Il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dall'aiuto e la restituzione delle somme percepite.

Non potrà essere ammessa a finanziamento alcuna spesa sostenuta anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

2.6- Tempi per l'esecuzione degli interventi per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni e certificazioni

I progetti finanziati dovranno essere avviati entro e non oltre 120 giorni successivi dal ricevimento dell'atto di notifica del provvedimento di concessione e dovranno essere conclusi nei seguenti tempi previsti:

- 12 mesi dalla data di avvio dei lavori.

2.7 - Erogazione dei contributi

I contributi concessi verranno erogati con le seguenti modalità:

- 50% in acconto a seguito dell'approvazione del progetto;
- il 45% a seguito della rendicontazione del 50% del contributo erogato
- il restante 5% a seguito di accertamento finale da parte del Nucleo di Accertamento con verifica della conformità delle opere, degli acquisti effettuati e del riscontro della documentazione finale di spesa;

Il Nucleo di Accertamento sarà nominato con atto formale dalla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,

Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'attività del Nucleo di Accertamento è supportata dal Comitato Tecnico Scientifico costituito con D.G.R. n. 100 del 05/02/07 che esprime un parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative realizzate.

I beneficiari, completati i lavori ed effettuati gli acquisti programmati, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per la conclusione del progetto, debbono presentare al Servizio Energia richiesta di accertamento finale e liquidazione del contributo spettante completo della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

Qualora venga accertato che il lotto di lavori eseguito non sia funzionale e non consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti in fase progettuale, il Nucleo di Accertamento avvierà le procedure per la pronuncia della decadenza proponendo la revoca della concessione del contributo.

Il Nucleo di Accertamento provvede a:

- accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di macchinari;
- effettuare l'accertamento finale dei lavori per verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- predisporre e trasmettere le proposte di liquidazione alla Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche che provvederà con atti successivi alla liquidazione del contributo spettante.

La parziale realizzazione dei lavori rispetto all'iniziativa progettuale approvata ed ammessa a finanziamento, sarà valutata considerando la funzionalità dell'opera.

Alla domanda di richiesta di verifica dello stato finale e di liquidazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. relazione tecnica consuntiva a firma del tecnico abilitato iscritto all'albo professionale;
2. consuntivo dei lavori (computo delle opere edili e degli acquisti realizzati);
3. CUP - codice unico di progetto;
4. certificato di regolare esecuzione dei lavori sottoscritto dal direttore dei lavori, ove esistente, o da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale competente;
5. copia certificati di conformità CE per i macchinari acquistati;
6. copia dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi della L. n. 46/1990, rilasciata dalla ditta installatrice regolarmente abilitata;
7. denuncia all'ISPESL, ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975, per gli impianti con potenza superiore a 35 kW;
8. copia del libretto di omologazione dell'impianto termico ai sensi del D.M. 1° dicembre 1975;
9. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa riportante gli estremi dei pagamenti effettuati (spesa ammessa, spesa realizzata, tipologia di fornitura, ditta fornitrice, n. fattura, n. documento di pagamento, importo di spesa al netto e lordo di IVA);
10. copia conforme delle fatture e relativi documenti di pagamento quali: bonifici, assegni circolari non trasferibili, assegni bancari non trasferibili;

11. dichiarazioni liberatorie, complete di copia dei documenti di identità, rese dalle ditte realizzatrici e dai fornitori dai quali risultino l'avvenuta transazione, il titolo di pagamento utilizzato e i relativi estremi, il numero della fattura di riferimento e per le macchine e le attrezzature completo della dizione "nuovo di fabbrica";
12. modalità di erogazione del contributo;
13. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - a. che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - b. che le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - c. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni;
 - d. l'impegno, dalla data di accertamento del fine lavori, a non distogliere gli investimenti dal previsto impiego per 5 anni per le macchine e le attrezzature e 10 anni per gli investimenti fissi;

I documenti giustificativi rimangono acquisiti agli atti del Servizio Energia. Le fatture originali rimangono al soggetto beneficiario o suo delegato, vidimate dal Nucleo di Accertamento con l'apposizione della data e il riferimento normativo del beneficio concesso.

2.8 - Spese generali

Sono ammissibili le spese generali quali onorari di consulenti per la progettazione e direzione dei lavori.

L'IVA, se non recuperabile, può essere considerata ammissibile ai fini del finanziamento.

2.9 - Varianti

Nel corso della realizzazione dell'intervento potrà essere concessa una sola variante. La richiesta verrà inoltrata al Servizio Energia unitamente alla documentazione tecnica e debitamente motivata. La variante dovrà mantenere invariata la finalità del progetto, non dovrà comportare un aumento di spesa ammissibile e del contributo concesso, un aumento dei tempi di realizzazione dell'intervento, una modifica del punteggio attribuito tale da far perdere al progetto i requisiti sulla base dei quali è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso di variante migliorativa non superiore al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di procedere nel pieno della propria autonomia e responsabilità all'approvazione delle varianti stesse, trasmettendo al Servizio Politica Energetica regionale tutti gli atti relativi agli ulteriori lavori (nuovo quadro economico, computo metrico, atto di approvazione e affidamento), procedendo alla successiva tempestiva rendicontazione.

Occorre comunque tenere presente che per effetto del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110, "L'importo in aumento relativo" alle "varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella

somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti" (art. 132 del D.Lgs. 163/2006).

Considerato tuttavia che la somma assegnata a ciascun comune è finalizzata alle attività previste nelle Procedure Attuative, la quota corrispondente al 50 per cento del ribasso d'asta potrà essere utilizzata dallo stesso comune per effettuare ulteriori interventi corrispondenti alle richiamate finalità, adottando per questi le modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.s.m.i., trasmettendo al Servizio Politica Energetica la relativa documentazione progettuale per la presa d'atto.

Nel caso di variazioni progettuali, che non siano inquadrabili quali varianti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.s.m.i., per le quali sono necessarie nuove procedure di affidamento, la relativa documentazione progettuale dovrà essere sottoposta alla presa d'atto del Servizio Politica Energetica.

2.10 - Proroghe

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata prima della scadenza dei termini al Servizio Energia che, previa istruttoria, concede o meno la proroga.

Il Servizio Energia procede, con provvedimento motivato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a comunicare al richiedente l'accoglimento o meno della richiesta, precisando, in caso di accettazione della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori.

In ogni caso non possono essere concesse proroghe per un periodo superiore a tre mesi.

2.11 - Revoca del contributo

Si procederà alla revoca del contributo concesso qualora si accertino le seguenti condizioni:

1. mancato inizio dei lavori entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto di concessione o il mancato completamento dell'opera entro il termine previsto nel punto 2.6, o in caso di proroga entro il nuovo termine fissato;
2. rinuncia scritta da parte del beneficiario;
3. inadempienza agli impegni presi;
4. presenza di irregolarità anche successivamente accertate.

Per il primo punto la procedura di decadenza e di revoca dal contributo prevede l'invio da parte del Servizio Energia di una contestazione scritta con richiesta di voler fornire i chiarimenti entro e non oltre i 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa.

Sulla base dei chiarimenti o documentazione forniti dall'interessato, il Servizio Energia provvede alla concessione di una eventuale proroga dei tempi fissati o alla revoca del beneficio;

Per il secondo punto il Servizio Energia provvede alla revoca del beneficio;

Per il terzo e quarto punto, riscontrato dal Nucleo di Controllo a seguito di verifiche successive alla liquidazione finale, la procedura di decadenza e di revoca dal contributo prevede l'invio da parte del Servizio Energia di una contestazione scritta con richiesta di voler fornire i chiarimenti entro e non oltre i 30 giorni successivi dal ricevimento della stessa.

Sulla base dei chiarimenti o documentazione forniti dall'interessato il Servizio Energia può accogliere favorevolmente i chiarimenti forniti e in caso contrario provvede alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali;

2.12 - Monitoraggi e Controlli ex-post

I controlli sul posto sono effettuati su un campione annuale pari al 5% delle pratiche oggetto di intervento e consistono nella verifica dell'ammissibilità degli interventi e ad accertare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

I Monitoraggi e i Controlli delle iniziative ammesse a liquidazione saranno effettuati da un apposito Nucleo di Controllo nominato con atto formale dal Direttore della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA Ufficio Attività Tecnico-Ecologiche e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il soggetto beneficiario dovrà conservare la documentazione contabile e gli atti di spesa tenendoli a disposizione per ogni controllo successivo da parte della Regione e dello Stato.

La Regione si riserva di effettuare un monitoraggio sugli obiettivi dell'azione attraverso l'utilizzo di indicatori all'uopo individuati e secondo modalità da definire.

2.13 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente detto si richiamano le disposizioni di attuazione di cui al D.Lgs. n. 173/1998 e al D.M. n. 401/1999 nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

ALLEGATO 1

**REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE E ENERGIA**

Domanda di contributo ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. DA13/248 del 20/10/2011 "CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI STOCCAGGIO PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI LEGNOSI AL FINE DI OTTENERE CIPPATO E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI COMPLETI PER L'UTILIZZO DEL CIPPATO PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA"

Il/La sottoscritt _____
 in qualità di _____
 del Comune _____
 Provincia _____ Via _____ N _____ CAP _____
 Telefono _____ Fax _____ E-mail _____
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____

Chiede:

- di essere ammesso/a alla selezione del presente bando, per usufruire del contributo pubblico in conto capitale pari a _____ €;

Data

Firma del richiedente

.....

ALLEGATO 2

Bando Pubblico approvato con Determinazione n. DA13/248 del 20/10/2011
“CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI
STOCCAGGIO PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI LEGNOSI AL FINE DI OTTENERE
CIPPATO E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI COMPLETI PER L’UTILIZZO DEL CIPPATO PER LA
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA”

SCHEMA DI VALUTAZIONE

CRITERIO	Punti	Valori inseriti dal richiedente	A cura dell'Amministratore Punteggio annotazioni	
PRIORITÀ OGGETTIVE				
Area di Intervento				
Zone parco	4			
Zone svantaggiate (Dir. Cee 268/75)	2			
Altre zone	0			
Numero di residenti del Comune dove ricade l'intervento				
< di 2.000 abitanti	4			
da 2.000 a < di 5.000 abitanti	3			
da 5.000 a < 10.000 abitanti	2			
da 10.000 a < di 30.000 abitanti	1			
≥ di 30.000 abitanti	0			
Zona metanizzata				
No	2			
SI	0			
Efficienza del Generatore Di Calore (scrivere il valore in base a quanto stabilito nel bando)				
Emissione di Polveri in Atmosfera				
- $X^* \geq 50 \text{ mg/Nm}^3$	0			
- $35 \text{ mg/Nm}^3 \leq X < 50 \text{ mg/Nm}^3$	3			
- $X < 35 \text{ mg/Nm}^3$	6			
Se prevista nuova occupazione*	2			
Strutture e mezzi in possesso:				
– trattore	1			
– cippatrice	1			

caldaia	1			
capannone stoccaggio mezzi e biomassa	1			
colture dedicate necessarie per soddisfare al 100% i consumi della caldaia	1			
Grado di integrazione dell'intervento proposto con interventi finalizzati al risparmio energetico, ad una maggiore efficienza energetica e ad una maggiore produzione di energia da fonti rinnovabili				
Interventi in corso già approvati	3			
Interventi in corso e già approvati con impatto sullo stesso edificio su cui realizzare il sistema a biomassa	5			
Effetto moltiplicatore in termini di investimento attivato dal contributo richiesto (principio comunitario dell'addizionalità). A = quota percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente				
Se A = 20	2			
Se A ≥ 10	1			
Se A < 10	0			
Totale complessivo				

Data

Firma del richiedente

.....

ALLEGATO 3

Bando Pubblico approvato con Determinazione n. DA13/248 del 20/10/2011
“CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI
STOCCAGGIO PER IL TRATTAMENTO DEI MATERIALI LEGNOSI AL FINE DI OTTENERE
CIPPATO E LA POSA IN OPERA DI IMPIANTI COMPLETI PER L’UTILIZZO DEL CIPPATO PER LA
FORNITURA DI ENERGIA TERMICA”

SCHEMA TECNICA

Il/La sottoscritt _____	
in qualità di _____	
Comune _____	
Provincia _____	Via _____ N. _____ CAP _____
Telefono _____	Fax _____ E-mail _____
Codice fiscale _____	Partita IVA _____

Dati generali dell'intervento:**Localizzazione:**

Comune _____ Provincia _____
 Indirizzo _____ n. _____

Totale quantità di biomassa secca equivalente occorrente per l'intervento:

Ton. s.e./anno _____;

Percentuale di biomassa necessaria per l'intervento _____ %

Superfici da cui deriva la biomassa da raccogliere, stoccare, trattare, conservare e utilizzabile a scopi energetici:

Interventi selvicolturali	ha _____	specie _____;
Manutenzione forestale	ha _____	specie _____;
Potature	ha _____	specie _____;
Colture dedicate	ha _____	specie _____;

Biomasse prodotta per uso energetico (tonnellata secca equivalente/anno)

Materiale da interventi selvicolturali:

ton. _____ s.e./anno _____;

Materiale vegetale legnoso derivante da colture dedicate:

ton. _____ s.e./anno _____;

Materiale vegetale legnoso derivante da manutenzioni forestali:

ton. _____ s.e./anno _____;

Materiale vegetale legnoso derivante da residui agroforestali:

ton. _____ s.e./anno _____;

Le biomasse combustibili devono uniformarsi al D.Lgs. del 03 aprile 2006 n. 152 e rispettare le condizioni ivi previste.

Descrizione dell'intervento che si vuole realizzare:

- rimorchi per il trasporto € _____;
- silos di stoccaggio € _____;
- attrezzature e strutture necessarie per la trasformazione del materiale legnoso al fine di ottenere il cippato; € _____;
- quadro ed impiantistica elettrica € _____;
- macchine spaccalegna € _____;

- | | |
|--|----------|
| <input type="checkbox"/> macchine cippatrici | € _____; |
| <input type="checkbox"/> macchine trituratrici | € _____; |
| <input type="checkbox"/> macchine pesatrici | € _____; |
| <input type="checkbox"/> macchine | € _____; |
| <input type="checkbox"/> trattore | € _____; |
| Totale impianto | € _____; |

Data _____

Firma del richiedente

Firma del progettista

Descrizione dell'impianto di utilizzazione delle biomasse:

- | | |
|---|----------|
| <input type="checkbox"/> adeguamento locale caldaia | € _____; |
| <input type="checkbox"/> generatori di calore (caldaie) | € _____; |
| <input type="checkbox"/> sistemi di stoccaggio e caricamento | € _____; |
| <input type="checkbox"/> accumulatori termici | € _____; |
| <input type="checkbox"/> boiler o serbatoi per l'acqua sanitaria | € _____; |
| <input type="checkbox"/> canna fumaria e vaso di espansione | € _____; |
| <input type="checkbox"/> pompe di circolazione | € _____; |
| <input type="checkbox"/> recupero ceneri | € _____; |
| <input type="checkbox"/> quadro elettrico ed impiantistica elettrica, idraulica e termica | € _____; |
| Totale impianto di utilizzazione | € _____; |

L'Uso a cui sarà adibito

Riscaldamento di:

Generatore di calore:
(riportare le principali caratteristiche indicate sul preventivo prescelto)

Modello _____

Costruttore _____

Tipo _____

Potenza massima utile kW _____

Potenza minima kW _____

Potenza al focolare kW _____

Rendimento nominale _____ %

Sistema di combustione

- a combustione inversa o fiamma rovescia
- a combustione orizzontale
- a combustione inversa e ventilatore per la combustione secondaria
- con aspirazione dei fumi

Descrizione del locale nel quale è installata la caldaia e idoneità del sito di ubicazione:

Funzionamento previsto: (ore/anno)

Certificazioni ed autorizzazioni necessarie per l'installazione ed il funzionamento dell'impianto:

Data _____

Firma del richiedente

Firma del progettista

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI TERAMO

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE DIFESA DEL SUOLO
E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE PROVINCIALE
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO
E PROTEZIONE CIVILE

(Concessioni minerarie - Acque e Impianti Elettrici)

Decreto n. 285762 del 16.09.2011 concernente: Modifica al Decreto n°139702 del 28/07/2005, “Concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale della sorgente “Lagnetta” in Località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la nota prot. n° 102 del 7.04.2010, (rif. ns. prot. prov. n° 113200 del 14/04/2010) con la quale la Società Laga S.r.l., con sede in Teramo - Zona Industriale Castellalto -, in riferimento alla Concessione Mineraria di cui in oggetto, ha richiesto la modifica del Decreto n°139702 del 28/07/2005, “Concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale della sorgente “Lagnetta” in Località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)” emesso dal Dirigente del V Settore con richiesta al prelievo di 2,65 l/s nel periodo autunno-inverno e 4,50 l/s nel periodo primavera-estate;

Vista la nota di integrazione prot. n° 107 del 25.05.2010 (rif. ns. prot. prov. n° 161833 del 31/05/2010) con la quale la medesima Società ha comunicato che i valori relativi al prelievo indicati nella nota n°102 del 7/04/2010 sono stati indicati erroneamente, comunicando i valori in aumento equivalenti a 0,40 l/s nel periodo autunno – inverno e di 0,75 l/s nel periodo primavera – estate;

Vista la nota n. 222476 del 23/07/2010 con la quale la Provincia di Teramo ha chiesto, per quanto di competenza, il parere in merito all’istanza avanzata dalla Ditta, ai seguenti Enti: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregiona-

le del fiume Sangro, Regione Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico Ufficio Quantità delle Acque, Genio Civile Regionale – L’Aquila - Servizio Tecnico del Territorio di Teramo, Regione Abruzzo Servizio Attività Estrattive e Minerarie, Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Teramo, Comune di Crognaleto.

Vista la nota n. RA/150066 del 5.08.2010 (ns. rif. prot. n°235615 del 6.08.2010), con la quale il Servizio del Genio Civile Regionale de L’Aquila Ufficio di Teramo ha dichiarato la non competenza in merito;

Vista la nota n. 2497/IA del 23.08.2010 (ns. rif. prot. n°247167 del 27.08.2011), con la quale il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento della Prevenzione dell’ASL di Teramo ha espresso parere favorevole, poiché l’aumento del volume di prelievo non influenza i parametri di qualità dell’acqua;

Vista la nota n. RA/186381 del 6.10.2010 (ns. rif. prot. n°307983 del 15.10.2010), con la quale l’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, dopo esame accurato degli elaborati tecnici inviati dalla Provincia di Teramo e dopo valutazione in merito al bilancio idrico, ha espresso parere favorevole alla richiesta di aumento di prelievo per i seguenti quantitativi totali di 2,65 l/s nel periodo autunnale - invernale (21/09-20/03) e di 4,45 l/s nel periodo primaverile estivo (21/03 – 20/09), con l’obbligo di rilascio in maniera continuativa presso l’opera di presa, della portata di rispetto per la sorgente pari ad almeno 1,2 l/s;

Vista la nota n. 2010-0011364 del 19.10.2010 (ns. rif. prot. n°316733 del 25.10.2010) con la quale l’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha ribadito le prescrizioni date con la nota n. 08376 del 21.10.2002 relativamente ai quantitativi totali di 2 l/s nel periodo autunno/inverno e 4 l/s nel periodo primavera/estate;

Considerato che il Dirigente del V Settore, affinché l’Ente possa pronunciarsi sull’assentibilità della richiesta di aumento del prelievo avanzata dalla Ditta Laga S.r.l. e al fine di provvedere all’adozione degli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della

L.241/90, con nota n. 233399 del 28/07/2011 ha indetto la Conferenza dei Servizi per il giorno 13/09/2011 alle ore 11:00 presso la sala SUP della Provincia di Teramo;

Vista la nota prot. n. 05662 del 10.09.2011 (ns. rif. prot. n°277917 del 12.09.2011) con la quale il Comune di Crognaleto esprime parere favorevole alla richiesta di aumento della captazione;

Vista la nota 8138/AE del 12.09.2011 del Servizio Risorse del Territorio Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo con la quale nel comunicare l'impossibilità di partecipare alla riunione per contemporanei e indifferibili impegni, esprime parere favorevole all'aumento della portata massima di attingimento previa acquisizione di un programma dettagliato di sviluppo aziendale e di attestazione sugli obblighi derivati dall'art. 33 della L.R. n. 15/2002 da parte della Società concessionaria;

Considerato che le prescrizioni date dal Servizio Risorse del Territorio Direzione Sviluppo Economico della Regione Abruzzo sono già contenute nell'art. 3 del Decreto n. 66401 del 10/07/2003 e saranno oggetto di successivo sollecito agli adempimenti previsti, pena decadenza della concessione, da parte della Provincia di Teramo;

Vista la nota prot. n. 2011-0010037 del 12.09.2011 (ns. rif. prot. n°277923 del 12.09.2011), con la quale l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ribadisce, non motivando, le prescrizioni a suo tempo date con l'autorizzazione rilasciata con nota n. 08376 del 21/10/2002 di 2 l/s nel periodo autunno-inverno e 4 l/s nel periodo primavera-estate, sottolineando che una variazione di prelievo deve essere sottoposta a Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, da sottoporre, trattandosi di intervento sul demanio idrico, agli uffici competenti della Regione Abruzzo;

Preso atto che il giorno 13.09.2011 presso la sede della Provincia di Teramo, in Via G. Milli n°2, si è tenuta la Conferenza dei Servizi e sono state raccolte le memorie scritte e i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi conclude la riunione dando parere favorevole alla richiesta di aumento della portata finora concesso con Decreto della Provincia di Teramo, prot. n°139702 del 28/07/2005 per i quantitativi totali di 2,65 l/s nel periodo autunnale-invernale (21 settembre – 20 marzo) e di 4,45 l/s nel periodo primaverile-estivo (21 marzo – 20 settembre), con l'obbligo di rilascio in maniera continuativa, presso l'opera di presa, della portata di rispetto per la sorgente pari ad almeno 1,2 l/s;

Vista la Legge Regionale 10/07/2002 n. 15 – art. 3 punto 4), che vede delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e il rilascio dei decreti di permesso di ricerca e di concessione allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente;

Visto l'art. 39 della L.R. del 10/07/2002 n. 15 che assegna al Dirigente provinciale la competenza ad adottare il presente atto;

Visto il R.D. 29/07/1927 n. 1443;

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa nonché della legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

L'art 1 del Decreto n°139702 del 28/07/2005 è sostituito dal seguente:

Il comma 2 dell'art. 3 del Decreto n° 66401 del 10/07/2003 - Concessione mineraria per la coltivazione e lo sfruttamento di un giacimento di acqua minerale della sorgente "Lagnetta" in Località Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)", emesso dal Dirigente del V Settore e che, allegato in copia conforme all'originale al presente atto, ne costituisce parte integrante ed inscindibile, è sostituito dal seguente:

"2) non superare, nell'emungimento della falda idrominerale il quantitativo di 2,65 l/s nel periodo autunnale - invernale (21 settembre – 20 marzo) e di 4,45 l/s nel periodo primaverile – estivo (21 marzo – 20 settembre), con l'obbligo di rilascio in maniera continuativa, presso l'opera di presa, della portata di rispetto per la sorgente, pari ad almeno 1,2 l/s."

Art. 2

È confermato, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, tutto quanto stabilito nei precedenti Decreti n°139702 del 28/07/2005 e n°66401 del 10/07/2003.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e notificato alla Ditta nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Leo Di Liberatore

CITTA' DI BUCCHIANICO (CH)
SERVIZIO TECNICO

Completamento rete fognante del territorio comunale – Progetto stralcio. DECRETO DI ESPROPRIO DI ALCUNE AREE.

Con decreto prot. n. 13545 del 19.10.2011, per il “Completamento rete fognante del territorio comunale – Progetto stralcio “, è stata disposta in favore del Comune di Bucchianico l’espropriazione definitiva degli immobili sottoidicati:

1 - Foglio 19 particella 4150

INTESTATARI CATASTALI: Ditta Mammarella Ida Proprietario al 100 %, nata il 2.12.1948, Residente in C.da S. Maria Casoria n. 29 – BUCCHIANICO

2 - Foglio 19 particella 4154

INTESTATARI CATASTALI

Mammarella Ida

Proprietario per ½, nata il 2.12.1948, Residente in C.da S. Maria Casoria n. 29 – BUCCHIANICO

Tucci Alessandro

Proprietario per ½, nato il 27.10.1969, Residente in C.da S. Maria Casoria n. 29 – BUCCHIANICO

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune di Bucchianico, liberi da qualsiasi gravame.

Il provvedimento viene notificato alle Ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili e registrato presso l’Ufficio del Registro di Chieti, nonché trascritto senza indugio presso la Conservatoria dei Registri immobiliari.

Publicato per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

Bucchianico, li 20.10.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marco Maccarone

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO (AQ)
III SETTORE URBANISTICA
– EDILIZIA - AMBIENTE

Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2011 ad oggetto “Variante al Piano Regolatore Generale Zona I “Servizi Pubblici e/o Privati” – Adozione.

Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28.09.2010, Variante al Piano Regolatore Generale relativa al Piano Particolareggiato Zona I “Servizi Pubblici e/o Privati” – Adozione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
URBANISTICA – EDILIZIA

RENDE NOTO

Che Variante al Piano Regolatore Generale relativa al Piano Particolareggiato Zona I “Servizi Pubblici e/o Privati”, è stata definitivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2011.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Antonio Peschi

ENEL DISTRIBUZIONE SPA
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
- SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione a 20 KV in doppio conduttore cavo interrato della lunghezza di circa 0,500 Km e di una cabina elettrica di trasformazione media/bassa tensione tipo box in

prefabbricato in C da Piane nel Comune di Tocco da Casauria, rif. L.R. n. 83 del 20.09.1988 integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. Pratica T0285432.

L'Enel Distribuzione S.p.A. - Zona di Pescara - Via Conte di Rovo 5 - 65100 PESCARA ai sensi dell'Art. 3 della Legge Regionale 20/09/1988 n. 83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n. 132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tratto di linea elettrica in media tensione. a 20000 Volt. in cavo interrato di Alluminio di tipo 3x1x185 mm² della lunghezza di circa 0,500 km, necessario per la Connessione alla rete di Enel Distribuzione di impianto fotovoltaico da 80 Kw della "Azienda Agricola Cantalupo". a partire dall'impianto esistente autorizzato dalla Regione Abruzzo.

La costruzione interesserà la Contrada Piane nel Comune di Tocco da Casauria (PE).

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni, a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Pescara - Servizio Attività Tecniche Territoriali, P.zza Italia 30, 65100 Pescara, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, unitamente alla corografia dell'impianto. sarà esposto anche presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.A.* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Con osservanza.

IL RESPONSABILE
Vincenzo Autiero

DITTA MEDOILGAS ITALIA S.P.A.
Via Cornelia, 498
00166 Roma

Avviso per l'attivazione della procedura

di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008 per il conferimento del permesso di ricerca "Villa Carbone".

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.lgs 4/2008 e s. m. ed. i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 - L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Istanza di permesso di Ricerca denominato "Villa Carbone". Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma.

PROPONENTE

Medoigas Italia S.p.A. Via Cornelia 498, 00166 - Roma. Tel +39 06 99 589 179 Fax: +39 06 62 207 256.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Intervento di cui alla lettera g). punto 2) dell'allegato IV al D. Lvo n° 4/2008 ovvero "Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Provincia di Teramo. Comuni di Mosciano S. Angelo, Teramo, Cermignano, Cellino Attanasio, Canzano, Castellalto, Notaresco e Bellante.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Svolgimento di studi geologici e interpretazione di linee sismiche (eventuale acquisizione sul terreno di nuove linee sismiche per circa 20/30km) volti a determinare l'ubicazione di un prospetto a gas nel sottosuolo. L'area interessata dal progetto di ricerca di idrocarburi copre una superficie di 68,12 km². Il progetto prevede inizialmente una fase riconoscitiva con acquisto e reinterpretazione di linee sismiche già esistenti nell'area e, se necessario, l'acquisizione di nuove linee sismiche mediante un'apposita campagna geofisica. Si evidenzia che il rilascio di un permesso di ricerca su un'area geografica vasta non comporta necessariamente azioni

dirette su tutta la superficie richiesta. Zone protette o soggette a vincoli paesaggistici possono rientrare nell'area richiesta per una continuità dei limiti del permesso di ricerca ma esse non saranno interessate da attività di perforazione e/o registrazione sismica.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, decorrono i 45 giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

DITTA MEDOILGAS ITALIA S.P.A.
Via Cornelia, 498
00166 Roma

AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Sergio Morandi

DITTA MEDOILGAS ITALIA S.P.A.
Via Cornelia, 498
00166 Roma

Avviso per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D.Lgs 4/2008 per il conferimento del permesso di ricerca "Villa Mazzarosa".

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 del D.lgs 4/2008 e s. m. ed. i.

Si avvisa che è stato trasmesso alla Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 - L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Istanza di permesso di Ricerca denominato "Villa Mazzarosa". Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma.

PROPONENTE

Medoigas Italia S.p.A. Via Cornelia 498, 00166 – Roma. Tel +39 06 99 589 179 Fax: +39 06 62 207 256.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Intervento di cui alla lettera g). punto 2) dell'allegato IV al D. Lvo n° 4/2008 ovvero "Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma".

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Provincia di Teramo. Comuni di Roseto degli Abruzzi e Pineto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Svolgimento di studi geologici e interpretazione di linee sismiche (eventuale acquisizione sul terreno di nuove linee sismiche per circa 20/30km) volti a determinare l'ubicazione di un prospetto a gas nel sottosuolo. L'area interessata dal progetto di ricerca di idrocarburi copre una superficie di 13,40 km². Il progetto prevede inizialmente una fase riconoscitiva con acquisto e reinterpretazione di linee sismiche già esistenti nell'area e, se necessario, l'acquisizione di nuove linee sismiche mediante un'apposita campagna geofisica. Si evidenzia che il rilascio di un permesso di ricerca su un'area geografica vasta non comporta necessariamente azioni dirette su tutta la superficie richiesta. Zone protette o soggette a vincoli paesaggistici possono rientrare nell'area richiesta per una continuità dei limiti del permesso di ricerca ma esse non saranno interessate da attività di perforazione e/o registrazione sismica.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul *B.U.R.A.*, decorrono i 45 giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

DITTA MEDOILGAS ITALIA S.P.A.

Via Cornelia, 498

00166 Roma

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Sergio Morandi

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI
Servizio Affari della Giunta**

UFFICIO BURA

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631
Tel. 0862 36 4211/4221
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**